UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

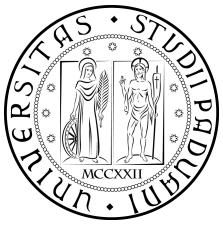


Facoltà di Giurisprudenza

Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza

Tesi di laurea

# LE MANIPOLAZIONI MENTALI: UN VUOTO DI TUTELA NEL NOSTRO ORDINAMENTO

Relatore: Prof. Enrico Mario Ambrosetti

Correlatore: Prof. Angelo Zambusi

Laureanda: Chiara Ceranto

Anno Accademico 2008 2009

*a Giuliano*
*ai miei genitori*

INDICE

Introduzione ..... 9

Capitolo I
IL DELITTO DI PLAGIO

1.1 L'evoluzione storica del delitto di plagio ..... 13
1.2 La struttura del delitto di plagio ..... 17
1.3 Il bene giuridico oggetto di tutela ..... 25
1.4 Il caso Braibanti ..... 28
1.5 La sentenza di incostituzionalità ..... 31

Capitolo II
ATTUALITÀ DELLA PROBLEMATICA RELATIVA
ALLA REINTRODUZIONE DEL DELITTO DI PLAGIO

2.1 Premessa ..... 35
2.2 La metafora del brainwashing ..... 36
2.3 L'evoluzione degli studi psichiatrici sulle manipolazioni mentali: la definizione di plagio nel DSM IV ..... 40
2.4 Le manipolazioni mentali nei nuovi movimenti religiosi ..... 45
2.5 I "Bambini di Dio" ..... 47
2.6 La Chiesa dell'Unificazione del reverendo Moon ..... 49
2.7 I devoti di Krishna ..... 51
2.8 Mamma Ebe ..... 52
2.9 Scientology ..... 54
2.10 Caratteri comuni dei nuovi movimenti religiosi ..... 59

Capitolo III
LA TUTELA PENALE ASSICURATA DALLE NORME VIGENTI:
I REATI COSIDDETTI “AFFINI”


3.1 Premessa ..... 65
3.2 Aspetti criminologici dei gruppi settari e principio di laicità ..... 66
3.3 L’esercizio abusivo della professione medica e psicoterapeutica ..... 70
3.4 Truffa ..... 78
3.5 Associazione per delinquere ..... 81
3.6 Sequestro di persona ..... 90
3.7 Considerazioni comparatistiche tra il delitto di plagio e i reati “affini” ..... 93
3.7.1 Plagio e circonvenzione di incapaci ..... 93
3.7.2 Plagio e stato di incapacità procurato mediante violenza ..... 99
3.7.3 Plagio e violenza privata ..... 101
3.8 Il vuoto normativo ..... 103


Capitolo IV
CONSIDERAZIONI COMPARATISTICHE
DEL DELITTO DI PLAGIO IN EUROPA


4.1 Premessa ..... 109
4.2 Le istituzioni europee e i nuovi movimenti religiosi ..... 112
4.3 La soluzione dell’ordinamento francese ..... 120
4.3.1 L’evoluzione francese del principio di laicità ..... 120
4.3.2 La nascita del delitto di manipolazioni mentali in Francia ..... 126
4.4 La soluzione belga: l’istituzione del Centro di informazione e di consulenza sulle organizzazioni settarie nocive ..... 134
4.5 Aspetti rilevanti nell’ordinamento tedesco ..... 137
4.6 Considerazioni sulle soluzioni adottate negli altri ordinamenti: aspetti positivi da cui trarre spunto ..... 142

Capitolo V
LE PROSPETTIVE *DE IURE CONDENDO*
IN TEMA DI PLAGIO


5.1 Premessa ..... 151
5.2 Il ripristino del reato di plagio: analisi del Progetto Pagliaro ..... 152
5.3 Il rapporto del dipartimento di pubblica sicurezza del 1998: "Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia" ..... 154
5.4 Le proposte dottrinali e le alternative di tutela ..... 162
5.5 Le proposte di legge in tema di manipolazioni mentali ..... 168
5.5.1 Disegno di legge n. 800 del 6 novembre 2001 ..... 168
5.5.2 Disegno di legge del 16 ottobre 2002 ..... 172
5.5.3 Le proposte di legge del 2004 ..... 178
5.5.4 La proposta di legge n. 3225 del 2007 e n. 863 del 2008 ..... 181
5.5.5 Disegno di legge n. 569 del 2008 ..... 182
5.6 L'ambiente settario e le difficoltà di produrre evidenze probatorie ..... 185
5.6.1 La difficoltà probatoria ..... 185
5.6.2 I movimenti sedicenti religiosi e le associazioni segrete ..... 187

Conclusioni ..... 191

Bibliografia ..... 207

## Introduzione

La problematica penalistica del plagio rimane quanto mai attuale, nonostante la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 96 del 1981[1], abbia abrogato l'art. 603 c. p. per contrasto con l'art. 25 della Costituzione. La norma, infatti, a giudizio della Corte violava, nella sua vaga e nebulosa formulazione, il principio di tassatività vigente in materia penale e lasciava ampio spazio all'arbitrio del giudice.

In seguito alla dichiarazione di incostituzionalità il dibattito scientifico e culturale, lungi dal concludersi, ha assunto grandissima vivacità, anche perché si è assistito alla forte crescita di nuovi movimenti religiosi caratterizzati da elementi che possono facilmente determinare situazioni a rischio (fede cieca in un leader carismatico; alto livello di coesione in grado di determinare l'isolamento dalle persone e dalle istituzioni esterne; notevole capacità coercitiva del gruppo), cosicché l'abrogazione del reato in questione "non può essere intesa come negazione del plagio sul piano fenomenico"[2].

Cercheremo di indagare se, pur non esistendo più il delitto di plagio, il nostro ordinamento assicuri comunque, mediante le norme vigenti, una tutela della libertà dagli altrui condizionamenti o esista invece un vuoto di tutela della personalità individuale. A questo scopo, chiariremo le differenze tra l'abrogato delitto di plagio e le fattispecie limitrofe, cercando di evidenziare la diversità degli ambiti di tutela di questi reati.

---

[1] C. Cost., 8 giugno 1981, n. 96, in *Giur. Cost*., 1981, I, 806.

[2] MEDURI, Plagio: tra realtà e diritto, in Atti del convegno di studi del 24 Maggio 2003 "Menti in ostaggio": tecniche di persuasione e condizionamento mentale nella società odierna, presso la Certosa di Firenze, disponibile nel sito web www.onap-italia.org.

Dopo aver appurato che il nostro ordinamento assicura una tutela frammentaria e incompleta contro le lesioni dell'integrità psichica e che quindi esiste un vuoto normativo, metteremo in luce quali sono le difficoltà nel concepire una diversa formulazione della norma, legate sia al fatto che una norma siffatta può comportare il rischio di applicazioni arbitrarie se a monte non si definisce in maniera precisa in che cosa consistano le manipolazioni mentali, sia al fatto che con questa tematica si intersecano molteplici problematiche importanti, tra cui la tutela della libertà religiosa.

Al fine di comprendere appieno il problema, ci è parso utile svolgere uno studio comparato delle soluzioni proposte in alcuni paesi europei, analizzando primariamente alcune raccomandazioni comunitarie. Questo *excursus* ci permette di valutare quali elementi apportati dalla legislazione dei paesi europei siano da considerare positivi e, quindi, meriti valutarne l'interesse anche per l'evoluzione dell'ordinamento italiano.

Abbiamo, inoltre, messo in luce i notevoli sforzi compiuti dalla dottrina anche in Italia per giungere alla formulazione di una fattispecie conforme ai principi costituzionali, facendo riferimento alle proposte di legge che sono state elaborate in tal senso.

Infine, abbiamo rilevato che anche la psichiatria ha raggiunto importanti traguardi per un chiarimento della tematica. A seguito di numerosi studi è stato possibile, infatti, descrivere le tecniche di manipolazione mentale e distinguerle, in particolare, dai condizionamenti fisiologici.

Pertanto, visto il progresso che vi è stato sia in ambito giuridico che psichiatrico nell'elaborazione di criteri da seguire nella regolamentazione di condotte plagiarie, abbiamo ritenuto che i tempi siano sufficientemente maturi per introdurre anche nel nostro ordinamento una fattispecie volta a reprimere le manipolazioni mentali.

Consapevoli di tutte le problematiche che l'introduzione di una fattispecie del genere può comportare e arricchiti delle esperienze legislative europee e degli sforzi dottrinali, parlamentari e scientifici tesi all'enucleazione di una tale fattispecie, abbiamo colto l'occasione per delineare una proposta personale di soluzione al problema, o meglio un *iter* di ragionamento, che a nostro parere, si potrebbe seguire nell'affrontare correttamente la messa a punto di questa norma.

CAPITOLO I

# IL DELITTO DI PLAGIO

## 1.1 L'evoluzione storica del delitto di plagio

Il codice Rocco prevedeva all'art. 603, prima della sentenza di incostituzionalità n. 96 del 1981[3], tra i delitti contro la libertà individuale, il delitto di plagio: si trattava del c.d. plagio civile[4], personale, con cui la norma incriminava il fatto di chiunque "sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione".

Prima di iniziare un discorso preciso e puntuale sul valore e la portata dell'art. 603 c.p., vale la pena di vedere quali larghe e radicali modificazioni siano intervenute nel corso del tempo a variare l'originario concetto di plagio.

Il termine "plagio" servì ad indicare, nella società greca e romana, un reato strettamente collegato alla schiavitù. Costituiva plagio il comportamento di colui *"qui civem romanum ingenum, libertinum servumve alienum celaverit vendiderit vinxerit comparaverit"*[5], volendosi con ciò far riferimento alla vendita dell'uomo libero e a quella del servo altrui.

[3] Corte Cost., 8 giugno 1981, n. 96, in *Giur. Cost*., 1981, I, 806.
[4] Il "plagio civile" veniva distinto da quello "politico" (o militare), riguardante l'arruolamento coatto, e da quello "letterario", che stava ad indicare invece l'attribuzione della paternità di opere intellettuali altrui.
[5] PAOLO, *Collatio legum mosaicarum et romanarum*, 14, 2, I.

Accanto a quella di plagio, si poneva, come ipotesi differenziata, quella del carcere privato, consistente nell'impossessarsi di una persona non per il fine di renderla in schiavitù ma per altri intenti. Integrava dunque la fattispecie di plagio la riduzione in schiavitù di un uomo libero e l'abusiva interferenza col potere altrui di disposizione sul proprio schiavo; mentre rientravano nella ipotesi di carcere privato tutti gli altri casi di impossessamento di un uomo che non tendevano ai fini sopra indicati.

Con l'evolversi delle forme economiche della servitù personale, mutarono anche le caratteristiche del reato di plagio. A partire dalla fine del secolo XVIII, con la progressiva accettazione del principio di uguaglianza dello stato giuridico delle persone e con l'abolizione dell'istituto della schiavitù, si è necessariamente trasformata la nozione del reato di plagio. Esso non viene più configurato come delitto contro la proprietà di esseri umani, ma come delitto contro la libertà individuale. Inizia a delinearsi un concetto di plagio più largo, comprensivo di ogni impossessamento della persona altrui, anche con parziale privazione della libertà, purché si tendesse a uno sfruttamento della persona.

Mentre nella maggior parte delle legislazioni moderne, tra la fine del secolo XVIII e l'inizio del secolo XIX, si enunciano ancora, come due ipotesi distinte, il plagio e il carcere privato, il codice francese non faceva più menzione del plagio, incriminandosi il momento dell'impossessamento della persona di un individuo senza distinguere tra il plagio propriamente detto e il carcere privato. Diversamente, il codice toscano del 1853 all'art. 360 definisce carcere privato il fatto di

colui che, non investito di legittima autorità, tiene ingiustamente rinchiusa o altrimenti arrestata un'altra persona, mentre dà il nome di plagio al fatto di colui che si è ingiustamente impadronito di una persona anche consenziente, minore degli anni quattordici, con un'aggravante, qualora la persona di cui ci si è impadroniti sia consegnata ad un servizio militare o navale estero o la si faccia cadere in schiavitù.

Questa norma non ebbe riscontro nel codice Zanardelli, che, nell'art. 145, conteneva la descrizione della fattispecie legale del reato di plagio disponendo "chiunque riduce una persona in schiavitù od in altra condizione analoga alla schiavitù è punito con la reclusione da cinque a quindici anni"[6].

Molto si era discusso, prima della fissazione della formula definitiva dell'art. 145, sull'opportunità di una norma che colpisse la riduzione in schiavitù, dato che questa, nella stragrande maggioranza dei paesi civili, non era più praticata. La disposizione venne alla fine introdotta sulla considerazione che, se pur non in Italia, all'estero comunque quel delitto si sarebbe potuto ancora commettere. Per

[6] La ricostruzione storica del plagio è ben scolpita da PESSINA, *Elementi di diritto penale*, Napoli, 1871, II, 153, dove, trattando del reato di cattura privata e rifacendosi al diritto romano, scrive: "L'impossessarsi della persona di un uomo, impedendogli la libera disposizione di se stesso con la possibilità di invocare il soccorso degli altri uomini per ricuperare la propria autonomia, è l'essenza di questo reato e costituisce la più grande delle aggressioni alla libertà dell'uomo individuo. Esso ebbe anticamente due nomi, che rispondevano a due figure distinte l'una dall'altra, secondo che lo scopo immediato dell'impossessamento era il ridurre in schiavitù l'individuo rapito, o il togliergli per maggior o minor tempo la libera disposizione delle sue forze, cioè il plagio ed il carcere privato […]. Col dileguarsi della schiavitù il reato della vendita dell'uomo libero divenne meno frequente, e fu costruita la figura di un plagio improprio, cioè dell'impossessamento dell'uomo non già allo scopo di ridurlo in schiavitù, ma in quello di forzarlo al servigio militare straniero (plagio militare) o in quello di educare i fanciulli ad una data religione o ad un qualche mestiere, sia legittimo, sia turpe. E in generale il plagio non indicò più esclusivamente l'assoggettamento dell'uomo libero allo stato di servitù, ma ogni impossessamento della persona altrui anche con parziale privazione di libertà purché tendesse ad una usufruttuazione dell'uomo per un tempo indefinito."

quanto riguarda l'espressione "condizione analoga", una parte della dottrina riteneva che si riferisse anch'essa ad uno stato di diritto, dovendosi riportare l'assoggettamento di fatto sotto l'ipotesi di sequestro di persona, altri che, invece, la volevano considerare come concernente una condizione di fatto.

Per ovviare alle incertezze interpretative che si venivano a determinare, il codice Rocco delineò l'incriminazione per plagio in termini di autonomia rispetto a quella concernente la riduzione in schiavitù, con l'intento di superare l'equivocità dell'espressione contenuta nell'art. 145 del c.p. del 1889 - comprensiva della schiavitù od altra condizione analoga - della quale era incerta la riferibilità a condizioni di diritto, ovvero pure di fatto[7].

Da ciò dunque la volontà del legislatore di sdoppiare anche formalmente le due ipotesi, riconducendo il plagio ad una "figura distinta ma parallela alla riduzione in schiavitù"[8].

Nella ipotesi di plagio si ravvisa soltanto la previsione di uno stato di schiavitù di fatto, rimanendo inalterato lo *status libertatis* di diritto della vittima; mentre, per contro, la condizione analoga alla schiavitù, cui allude l'art. 600 c. p., si reputa integrata esclusivamente da ipotesi di diritto, come ad esempio la servitù per debiti, con durata e carattere indeterminato.[9]

---

[7] Tale scissione è stata criticata poiché considerata tipico esempio della tendenza alla moltiplicazione e allo spezzettamento delle figure criminose, in quanto non necessaria. Ciò sia perché nella condizione analoga alla schiavitù, cui fa riferimento l'art. 600 c. p., si potevano far rientrare anche le condizioni analoghe di fatto e, quindi, i fatti di plagio, e non solo quelle di diritto, come invece si ritenne; sia perché rispetto a tutte le ipotesi di riduzione in schiavitù o in condizione analoga, di diritto o di fatto, gli articoli 600 e 603 prevedevano la stessa pena.

[8] Così la *Relazione Ministeriale sul progetto del codice penale*.

[9] La *Convenzione supplementare per l'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù* (Ginevra, 7 novembre 1956) prevede quattro tipi di condizione analoga alla schiavitù: la servitù per debiti con durata e caratteri indeterminati; la

La distinzione tra delitti di schiavitù e plagio risponde ad una precisa esigenza di tutela della persona umana. La schiavitù e la condizione analoga alla schiavitù, infatti, costituiscono liberticidio, posto in essere però attraverso la creazione di situazioni esterne, giuridiche o materiali, impeditive dell'esercizio del complesso delle libertà fondamentali del soggetto, della sua autonomia di vita. Il plagio, invece, costituisce liberticidio, attuato per vie interne, cioè operando, mediante mezzi psichici o di incidenza psichica, direttamente sulla psiche del soggetto, cosicché la deprivazione del complesso delle libertà, della autonomia di vita, si persegue attraverso la compromissione dell'integrità psichica del soggetto.

## 1.2 La struttura del delitto di plagio

Gli elementi oggettivi che integrano la fattispecie del plagio sono il potere, al quale viene sottoposta una persona determinata, e lo stato di soggezione, in cui viene ridotta la persona medesima. Questi due elementi, potere e stato di soggezione, sono tra loro legati da un rapporto di causalità[10]. Bisogna quindi capire quale contenuto debba avere il potere perché l'esercizio di esso nei confronti di una persona

servitù della gleba; le ipotesi di promessa o dazione in matrimonio di una donna senza diritto di rifiuto da parte di essa e con una contropartita, ovvero quelle di cessione di una donna a titolo oneroso, ovvero ancora quelle di trasmissione della vedova per successione; le ipotesi di cessione di un minore a terzi, da parte dei parenti, per lo sfruttamento del suo lavoro o della sua persona.

[10] Secondo NUVOLONE, *Considerazioni sul delitto di* plagio, in *Il diritto penale degli anni Settanta*, Padova, 1982, 283, non è sufficiente la correlazione potere-soggezione ad integrare il reato di plagio. "Il delitto consiste nel fatto di colui che dolosamente e al fine specifico di paralizzare una autonoma estrinsecazione della personalità del soggetto e di ridurlo, quindi, nel proprio dominio, pone in essere determinati mezzi che incidono sulla psiche, facendone quasi una *longa manus*, o un'appendice dell'autore del reato. […] Non si deve guardare semplicemente al rapporto potere-soggezione come risultato, ma al risultato nel quadro del finalismo intrinseco dell'azione dolosa".

determinata costituisca offesa alla personalità individuale, nella forma del delitto di plagio.

Una parte della dottrina, conforme alla tradizione romanistica, ritiene che il plagio altro non sia che l'equivalente di fatto della schiavitù come stato di diritto e che, pertanto, consista nella riduzione di una persona al livello di una *res* per poterla tenere al proprio servizio e quindi per poterla sfruttare economicamente. Secondo questa prima concezione, il potere viene inteso come un atto di padronanza, di dominio del soggetto agente sulla vittima, attinente alla sfera dell'attività corporale, fisica di essa; la soggezione viene ravvisata nella riduzione della vittima allo stato di *res*, a seguito della costituzione di vincoli fisici e quindi della eliminazione di fatto delle sue libertà.

Secondo questa ricostruzione, che potremmo definire "economica", dunque, la fattispecie risulta caratterizzata da un'imposizione di lavoro o di altro servizio o comunque da una costrizione ad obbedire al comando imposto con l'esercizio del potere; il soggetto influisce sulla libertà di manifestazione della volontà della vittima e non su quella di formazione della volontà stessa: si può agire, infatti, con intimo dissenso, senza anteriore adesione al comportamento, che pur si è costretti a realizzare[11].

[11] In questo senso: FLORIAN, *Trattato di diritto penale. Delitti contro la libertà individuale*, Milano, 1936, 292; GRIECO, *Riduzione in schiavitù, plagio e sequestro di persona*, in *Giust.. pen.*, 1950, II, 216; MANZINI, *Trattato di diritto penale*, Torino, 1963, vol. VIII, 649. Il Manzini scrive testualmente: "Si sottopone una persona al proprio potere, riducendola in totale stato di soggezione, quando la si assoggetta al proprio o altrui servizio (se non vi fosse l'imposizione di lavoro o di altro servizio, ricorrerebbe soltanto il delitto di sequestro di persona), in modo che essa sia costretta o indotta a obbedire, e sia sorvegliata in modo da non potersi sottrarre, per sua libera e incontrastata determinazione, allo stato in cui si trova". E specifica che "esempi di plagio si possono indicare nel sottoporre una persona permanentemente al lavoro forzato od obbligatorio; nell'esercitare sopra fanciulli una padronanza tale da costringerli a impiegare permanentemente la

Sembra, tuttavia, che questa interpretazione del delitto di plagio non possa essere condivisa. Innanzitutto perché ogni riferimento all'attività di servizio della vittima, e quindi ogni suo sfruttamento economico, sembra arbitrario, in quanto l'art. 603 c. p. esaurisce la previsione normativa del plagio nella correlazione tra la sottoposizione di una persona al proprio potere e la riduzione di essa in totale stato di soggezione, senza che vi sia alcun accenno al momento economico.

Inoltre, l'art. 600 del c. p. incrimina, accanto alla schiavitù, la condizione analoga alla schiavitù, includendo quindi la schiavitù materiale, di fatto. Pertanto, non avrebbe senso pensare che la schiavitù di fatto venga incriminata anche mediante un'altra norma, ossia con il delitto di plagio.

Infine, se la soggezione si intendesse in senso materiale, essa riguarderebbe solo la manifestazione della volontà della vittima, senza incidenza alcuna sulla formazione della volontà stessa: ciò basterebbe quindi per escludere la possibilità di configurare una soggezione totale, secondo il dichiarato intento della norma.

È preferibile, dunque, la concezione elaborata dalla giurisprudenza in base alla quale il delitto di plagio viene considerato a contenuto psicologico[12]. Per comprendere adeguatamente questa concezione di

---

loro attività a favore del padrone in stato di soggezione servile; nel costringere taluno a prestare servizio in bande di malfattori, in comitive di zingari, saltimbanchi, ecc., o in un convento di religiosi".

[12] La Corte di Cassazione, sez. III penale, 3 novembre 1949, in *Giur. completa Corte Cass. Sez. pen.*, 1949, II, 1315, aveva sentenziato che l'elemento materiale del delitto di plagio consiste "nella costituzione, tra il soggetto attivo e quello passivo, di un rapporto di fatto per il quale quest'ultimo venga sottoposto al potere dell'altro, con conseguente privazione della facoltà di liberamente volere ed annientamento della volontà nel suo integrale contenuto". Con un'altra sentenza la Cassazione penale, sez. I, 26 maggio 1961, in *Cass. Pen*., 1961, 917, aveva statuito che il delitto di plagio consiste nell'instaurazione di un rapporto psichico di assoluta soggezione del

plagio, bisogna fare riferimento al fenomeno suggestivo. Si sostiene, infatti, che il delitto consiste nell'instaurazione di un rapporto psichico di assoluta soggezione del soggetto passivo nei confronti del soggetto attivo, in modo che il primo venga sottoposto al potere del secondo, con completa o quasi integrale cancellazione della capacità di autodeterminarsi. La vittima non subisce una soggezione limitata alla estrinsecazione della sua volontà, bensì una soggezione in senso psicologico, in quanto viene privata anche della facoltà di formare liberamente il suo volere.

Quando si instaura un rapporto di supremazia psicologica, l'autore del reato esercita il suo potere trasmettendo al soggetto succube una particolare nozione della realtà e imponendogli l'attualizzazione di attività psichiche e di comportamento da lui plasmate. La vittima, trovandosi in stato di soggezione, è psichicamente vincolata ad accettare la nozione indotta senza che vi sia un controllo cosciente dell'idea che è stata comunicata.

La soggezione psichica, come conseguenza del potere suggestivo, sta ad indicare lo stato di dipendenza psicologica del plagiato verso il reo: la vittima si trova vincolata a credere senza critica ai suggerimenti impartiti dal plagiante e, conseguentemente, ad attualizzarli senza deliberazione, senza volontà libera.

Tale ricostruzione in chiave psicologica appare di estremo interesse in quanto lascia intravedere l'attualità dell'art. 603: si pensi alle recenti tecniche di manipolazione mentale idonee ad annullare la

---

soggetto passivo al soggetto attivo, in modo che il primo venga sottoposto al potere del secondo, con completa e quasi integrale soppressione della libertà del proprio determinismo"; e che in tale delitto " le condizioni materiali di vita del soggetto non hanno altro valore che quello di un mero riscontro indiziario, e ciò che più conta, invece, sono le condizioni psichiche".

personalità mediante il suo condizionamento totale o abnorme, in termini di un vero e proprio “menticidio” o *brainwashing*.

Una simile ricostruzione della fattispecie pone tuttavia molteplici problemi. Si tratta cioè di accertare innanzitutto se è possibile annullare od “espropriare” una personalità e sopprimere le caratteristiche di volontà e di alterità, ad essa necessariamente immanenti.

Inoltre, occorre stabilire il limite oltre il quale un rapporto di influenza psicologica e di condizionamento reciproco tra soggetti trascenda dalla normalità a uno stato di automatismo e di condizionamento totale, così da acquistare la rilevanza di illecito penale. È stato rilevato, infatti, che situazioni di condizionamento mentale possono riscontrarsi anche nei rapporti di normale convivenza umana, in ordine ai quali sarebbe assurda la configurazione del delitto di plagio. Si pensi, ad esempio, al rapporto amoroso, al rapporto di dipendenza del discepolo dal maestro, al rapporto interpersonale che si istituisce sul piano della fede religiosa, alla soggezione dei figli rispetto ai genitori.

Se si accoglie, inoltre, l’interpretazione per cui il plagio sussiste ogni qual volta un soggetto soccomba psicologicamente ad altri qualunque sia stata la condotta che ha causato l’evento, si pone un altro dubbio di costituzionalità dell’art. 603 c. p. a fronte dell’art. 21 della Costituzione. La condotta potrebbe infatti realizzarsi anche mediante la parola, anch’essa strumento di suggestione, e ciò potrebbe

risultare aberrante rispetto alla libertà di manifestare il proprio pensiero, appunto garantita dall'art. 21 Cost.[13].

Infine, interpretando l'art. 603 c. p. sulla base del rapporto di subordinazione psichica tra agente e vittima, lo stato di soggezione totale della vittima si configura come evento indeterminato della fattispecie e ciò fa sorgere dei dubbi sulla conformità della norma con il principio di legalità e con il principio di tipicità delle norme penali incriminatrici, sanciti dall'art. 25 della Costituzione.

Vi è una terza concezione del delitto di plagio, che potremmo definire "psicosociale". Secondo questa interpretazione, si ritiene che ciò che qualifica il plagio non siano semplicemente i rapporti tra plagiante e plagiato, ma gli effetti dell'isolamento prodotti dalla condotta dell'agente. Lo stato di soggezione consiste cioè nell'amputazione della personalità dal suo universo di relazioni interpersonali, necessarie allo sviluppo della stessa (anche senza bisogno di pervenire al totale automatismo della vittima). Anche tale tesi non è esente da critiche, poiché, se da un lato si sottrae alle inadeguatezze della teoria psicologica, dall'altro assume pur sempre, assieme a questa, come oggetto giuridico di tutela la personalità individuale nella sua vocazione sociale, ponendo, pertanto, dubbi di conformità della fattispecie con il principio di tassatività.

---

[13] PALADIN, *Diritto costituzionale*, Padova, 1998, 623, rileva che la Corte Costituzionale ha sempre sottolineato il "carattere fondamentalissimo" della libertà di manifestazione del pensiero, inquadrandola fra i diritti "individuali", ossia tra quei diritti che trovano in se stessi la propria esclusiva finalità, a differenza dei diritti "funzionali", che sono contraddistinti dalla funzione sociale e dunque sono limitabili in ragione di quella. Con queste premesse, però, i limiti della libertà di pensiero rimangono assai problematici. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 96 del 1981, in *Giur. cost.*, 1981, I, 811, ritiene che la libertà di manifestazione di pensiero incontri un limite nell'interesse della integrità psichica della persona, "solo in quanto si concretizzi in mezzo di pressione violenta e subdola, quali la minaccia e la frode".

Si pone a questo punto il problema di stabilire se, affinché sussista lo stato di soggezione, sia necessaria la sussistenza di una condizione rilevante dal punto di vista psichiatrico (originaria o creata) o sia sufficiente anche una condizione psichica non inquadrabile nella patologia clinica.

La risoluzione di questo problema è di indubbia rilevanza, sia da un punto di vista teorico, sia da un punto di vista pratico, in quanto qualora la vittima del plagio fosse necessariamente un incapace di intendere e di volere, non vi sarebbe alcuna possibilità di affermare la responsabilità penale, se nella condizione di plagio commettesse un reato[14], dovendosi risalire esclusivamente al soggetto dominante.

L'incapacità di intendere e di volere, salvi i casi di immaturità (età minore), consiste essenzialmente in una infermità psichica che può avere la sua origine in una malattia vera e propria del sistema nervoso centrale, o in una malattia fisica che temporaneamente altera l'equilibrio mentale (delirio febbrile) e si traduce in una inidoneità a valutare i fenomeni nella loro essenza e nella loro seriazione causale o, permanendo integre le facoltà intellettive, ad adeguare le determinazioni della volontà alle rappresentazioni del soggetto[15].

---

[14] MANTOVANI, *Diritto Penale*, Padova, 2001, 662, prendendo in considerazione l'art. 27 Cost., evidenzia che affermare che la responsabilità individuale è "personale" significa che il soggetto risponde penalmente solo se poteva, come persona, comprendere il disvalore del proprio agire e liberamente determinarsi. L'art. 85 c. p. che dopo aver stabilito che "nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l'ha commesso, non era imputabile", specifica che "è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere". L'imputabilità è dunque il presupposto della responsabilità per la pena.

[15] NUVOLONE, *Considerazioni sul delitto di plagio*, in *Il diritto penale degli anni Settanta*, cit., 280, mette in evidenza che le lacune anche gravi della sfera affettiva, pur potendo rientrare dal punto di vista clinico nel quadro delle anormalità psichiche rilevanti, non incidono nella capacità di intendere e di volere di cui agli art. 85 e seguenti del codice penale, salvo che non determinino, sia pure temporaneamente, uno stato patologico per quanto concerne i centri delle facoltà psichiche superiori: così, per esempio, la giurisprudenza ha ritenuto che la gelosia, l'ira, anche a norma dell'art. 90 c.p., non escludano né diminuiscano l'imputabilità, salvo che il turbine della

Secondo Nuvolone[16], nel rapporto tra due persone che si risolva nella soggezione dell'una all'altra può esservi nel soggetto dominato uno stato originario di infermità psichica totale o parziale che faciliti la presa di possesso della sua personalità, ma non è necessario che si tratti di infermità completa, essendo sufficiente un indebolimento sensibile delle facoltà mentali e volitive. Inoltre, lo stato di soggezione non si identifica necessariamente con l'infermità di mente: la suggestione cioè può comportare semplicemente una preponderanza psichica di uno dei soggetti del rapporto senza che si determini una incapacità di intendere e di volere. Pertanto, l'infermità di mente può essere il presupposto o lo strumento non necessario, anche se frequente, della soggezione stessa.

Riteniamo però che, per risolvere questo problema, si debba fare riferimento soprattutto a studi psichiatrici, in quanto è la psichiatria la scienza deputata ad analizzare i fenomeni di alterazione mentale, e non basarsi soltanto su deduzioni dottrinali. Inoltre, riteniamo che l'infermità, intesa come presupposto dello stato di soggezione, non possa mai essere intesa come infermità totale. Infatti, in caso di infermità totale sarebbe impossibile la configurazione di un'offesa alla personalità individuale, dal momento che la persona versa già in uno stato di incapacità di intendere e di volere.

---

passione non crei eccessi di natura tipicamente patologica in ordine alla capacità di intendere e di volere. Anche la cosiddetta follia morale, o insensibilità ai valori etici comunemente accettati, non esclude né diminuisce l'imputabilità, tanto è vero che l'art. 108 c. p. considera pienamente responsabile il delinquente per tendenza, nonostante il delitto trovi la sua origine anche in un fattore tipicamente extravolontario, quale "l'indole particolarmente malvagia del colpevole".

[16] NUVOLONE, *Considerazioni sul delitto di plagio*, in *Il diritto penale degli anni Settanta*, cit., 280.

## 1.3 Il bene giuridico oggetto di tutela

Si pone il problema centrale dell'individuazione del bene oggetto di tutela ad opera della norma in esame. Il plagio è stato considerato uno strumento di aggressione e di totale privazione della libertà morale, intesa come libertà di conservare la propria personalità individuale.

Secondo una parte della dottrina[17], il concetto di personalità individuale indica quel nucleo esistenziale che contiene in sé la potenzialità ad esprimersi attraverso la realizzazione delle libertà ricordate nella Costituzione in maniera specifica: si è parlato anche di struttura portante dell'essere umano, di un oggetto giuridico la cui tutela si presenta come un *prius* rispetto a quella delle varie libertà umane, che della personalità individuale sono una vera e propria naturale derivazione.

Secondo altri autori, invece, tra cui Zuccalà[18], la personalità individuale avrebbe un diverso significato: non costituirebbe cioè il presupposto delle libertà ma le implicherebbe. L'individuo è titolare dell'interesse inerente alla sua personalità in quanto titolare degli interessi relativi alle specifiche situazioni soggettive di libertà,

[17] Così BENASSI, *Alcune note in tema di plagio*, in *Ind. pen*. 1970, 89. "Se quello di libertà individuale è concetto generico con cui si vuole indicare l'incondizionatezza dell'essere umano che in tutte le sue possibili manifestazioni fisiche e spirituali non soggiace a nessuna limitazione esterna capace di annullare *in toto* o anche di comprimere solo parzialmente le sue possibilità di libero svolgimento, e se le varie libertà ricordate nel codice in maniera specifica, non sono altro che i termini più immediati in cui quel concetto di libertà individuale volta a volta è possibile puntualizzare, sembrerebbe che l'ambito in cui si colloca il concetto di personalità individuale si espanda sino ad indicare quel nucleo esistenziale che contiene in sé la potenzialità di esprimersi attraverso la realizzazione di quelle libertà, e che ovviamente a quelle preesiste, essendone condizione d'esistenza, e che in esse trova solamente le forme della propria affermazione esteriore. E' la struttura portante dell'essere umano, nella sua sostanza fisica e morale, come fonte di quell'operare materiale e spirituale in cui l'"esserci" dell'uomo si concreta, e la cui tutela e protezione si presenta ovviamente come un *prius* rispetto a quella delle varie libertà umane, che della personalità individuale sono una vera e propria naturale derivazione".

[18] ZUCCALÀ, *Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1972, 369.

essenziali per l'esistenza della persona: è dalla somma di questi interessi, di queste situazioni di libertà che la personalità individuale trae ragione di sua esistenza e contenuto. Le diverse situazioni di libertà, che concorrono a costituire la struttura normativa della personalità individuale, sono quelle fondamentali libertà espressamente indicate nel nostro codice penale e che trovano nella Costituzione esplicito riconoscimento: cioè la libertà personale, la libertà morale, la libertà di domicilio, la libertà dei segreti. È in funzione di queste che la personalità individuale assume rilievo, perché sono queste libertà che mettono al riparo da ogni posizione servile. Solo chi è in condizione di realizzare, al riparo da ogni intromissione ed imposizione altrui, tutti i singoli interessi, realizza pienamente l'interesse giuridico alla sua personalità individuale. Di conseguenza, la lesione di tutti quegli interessi incide sulla personalità individuale e l'offende.

Tuttavia, secondo questa impostazione, la tutela della personalità, mediante un'autonoma fattispecie penale, rischia di apparire pleonastica in quanto se viene assicurata tutela alle singole libertà viene conseguentemente, di fatto, assicurata tutela anche alla personalità individuale.

Crediamo pertanto che sia preferibile la prima tesi e che, dunque, la tutela della personalità individuale non rappresenti qualcosa di superfluo rispetto alla tutela accordata alle singole forme di libertà riconosciute dal legislatore: la tutela di quel bene si rende necessaria come autonoma e precedente rispetto a quella dei modi attraverso i

quali all'essere umano, già in se stesso affermato, deve essere concesso di esprimersi senza pericolo verso l'esterno.

Ci si chiede, tuttavia, se la necessità di tutela della personalità individuale trovi un concreto riscontro nella realtà, se cioè sia possibile ledere questo bene giuridico attraverso tecniche di manipolazione mentale.

Si potrebbe infatti affermare che la singolarità della personalità umana è, come tale, inattaccabile, cosicché nessuna condotta aggressiva potrebbe mai scalfirla[19] .

Inoltre, in senso opposto, si potrebbe sostenere, in una prospettiva essenzialmente deterministica, che questa pretesa singolarità dell'essere è una finzione, essendo la persona fisica la risultante di una serie di condizionamenti, da quelli biopsichici, ereditari, o acquisitivi, a quelli socio economici, a quelli dei comuni rapporti interpersonali, per cui sarebbe impossibile individuare una sua reale configurazione propria.

Tuttavia, nonostante questo tema costituisca terreno fertile per dibattiti oltre che giuridici anche filosofici, è proprio l'esperienza a dimostrare che l'identità personale può essere calpestata e distrutta, come cercheremo di dimostrare con la descrizione di alcuni casi.

[19] Così MERCADANTE, *Osservazioni sul caso Braibanti*, in *Giur. mer*., 1969, 402. "La volontà esiste come condizione insopprimibile dell'esistenza morale dell'uomo. L'uomo è un fine, perché è una volontà. […] Non è immaginabile che si "perda" la volontà così come si perde, si può perdere, la vita. Agire quindi sulla volontà significa unicamente prendere di mira le condizioni fisiche del suo esercizio, che sono cosa *toto coelo* diversa. Costringere per fame, paura, inganno ed altre più ignobili e deleterie torture non significa agire sulla volontà, ma anzi confermare che direttamente sulla volontà non si agisce."

## 1.4 Il caso Braibanti

Il caso Braibanti ha dato luogo a due pronunce della Corte D'Assise di Roma e della Corte D'Assise D'Appello di Roma che, pur valutando diversamente la responsabilità dell'imputato ai fini della commisurazione della pena e dell'inquadramento dei fatti rispettivamente nella prospettiva del reato consumato e del reato tentato, hanno seguito l'interpretazione psicologica della fattispecie del plagio.

Il caso riguardava Aldo Braibanti, personaggio dotato di una certa cultura ed eloquenza, che nel 1964 aveva sovrastato la personalità di due giovani. Essi, abbandonate le normali occupazioni, lo seguirono in varie peregrinazioni, isolandosi dalla società e vivendo in infime condizioni. I giovani abitavano in piccole stanze stremati dalla fame, dalla mancanza di sonno e dagli eccessi sessuali.

Il Braibanti, inoltre, li sottoponeva ad estenuanti monologhi, analizzava i loro sogni, impediva loro di leggere i giornali e di frequentare altre persone[20].

[20] Il primo caso riguarda un giovane, Pier Carlo Toscani, di diciotto anni, orfano di padre, che lavorava come apprendista in un'officina. In tale contesto conobbe l'imputato che gli offrì lavoro come suo segretario. Egli "rimase colpito soprattutto dalla cultura dell'imputato […]. Inoltre il salario alto lusingava Pier Carlo e più ancora lo lusingava che "il professore" lo apprezzasse, ne lodasse l'intelligenza, la prontezza, le qualità. Il giovane si sentì attratto per gratitudine, per simpatia e ben presto gratitudine e simpatia si mutarono in ammirazione ("quell'uomo aveva una forza di convinzione diabolica"); stava ad ascoltarlo per ore e tutto ciò che diceva gli sembrava giusto, ogni dialogo tra loro finiva però col ridursi a un monologo del Braibanti. Viaggiarono insieme […], il Braibanti parlava, parlava, ostentava il suo sapere, stupefaceva il giovane; aveva cominciato a inculcargli delle idee filosofiche che Pier Carlo capiva poco, ma che lo turbavano perché erano in conflitto con quanto, fino allora, gli era stato insegnato e in cui egli aveva creduto; questo conflitto, il salto dalla mentalità familiare a queste nuove idee, il salto dalla scarsa nozionistica elementare a una cultura complicata sconvolsero e insieme affascinarono il Pier Carlo: più ancora lo turbarono alcuni discorsi che il Braibanti cominciò a fargli, a sfondo misogino, elogiandogli la bellezza maschile dapprima vagamente, poi meno copertamente, poi ancora con apologia della omosessualità. Ed ecco che una notte, mentre era ancora nel sonno egli fu destato da strani toccamenti del Braibanti, sentì che gli toccava i genitali in un modo che non poteva ritenersi casuale, involontario: non ebbe il tempo di fare proteste o commenti, il Braibanti

La Cassazione condannò il Braibanti e osservò che, poiché la norma si riferiva ad una riduzione in totale stato di soggezione con sottoposizione all'altrui potere, il plagio comprendeva nella sua fattispecie le ipotesi di schiavitù di fatto. Tuttavia, essendo il reato a forma libera, tale evento sarebbe stato raggiungibile anche operando sul piano psicologico: la coscienza verrebbe posta sotto il "controllo dell'agente, restando sacrificata totalmente la personalità della vittima, di cui si sopprimono la facoltà di autodeterminazione, in modo da farla sottostare al dominio esclusivo del soprafattore […]. La descritta situazione, che si concreta nello svuotamento psichico della persona coartata, può quindi realizzarsi, anche indipendentemente dall'uso di violenze fisiche e dall'azione patogena di droghe, mediante l'impiego esclusivo di mezzi più svariati, riguardati non isolatamente, ma nel

---

subito lo elogiò per non aver protestato, lo sommerse di lodi per questo suo comportamento tollerante, e, senza reiterare gli approcci fisici, cominciò a dirgli che, con la sua tolleranza, aveva dimostrato possibilità di sviluppi futuri verso una elevazione a sfere elette […]. Pian piano gli diede anche degli ordini pesanti, crudeli, assurdi: non voleva che guardasse i giornali con fotografie femminili, non doveva più andare al cinema; lo teneva nella stanza chiusa al sole, lo tormentava, lo avviliva. Giunse il Braibanti fino a dirgli apertamente che sarebbe dovuto giungere a sopprimere l'Io perché solo così poteva elevarsi: e un certo giorno, dopo averlo fatto ubriacare con whisky commise su di lui atti di congiunzione carnale, che in seguito ripeté sempre più frequentemente […]. Umiliò il giovane […], lo costrinse a sopportare la lacerazione in minutissimi pezzi, come in un rito simbolico, delle lettere d'amore di una ragazza con cui il Pier Carlo era stato fidanzato […]. Il Braibanti faceva continue terribili scenate, la loro vita era tutta una serie di eccessi sessuali e di estenuanti monologhi […]. In questo modo il povero giovane non si raccapezzava più, non sapeva più come e cosa fare per accontentarlo sino a vedersi spinto alla disperazione e al suicidio […] e tuttavia pur nell'abiezione, non poteva liberarsi, si sentiva privo di volontà, accettava senza opposizione critica, subiva senza capacità di scelta, era impossibilitato ad autodeterminarsi." (Corte D'Assise di Roma, I sez., 14.7.1968, in *Arch. pen.*, 1969, II, 322 ss.)
Analoga condotta il Braibanti tenne anche nei confronti dell'altro giovane, Giovanni Sanfratello. "A Roma il Giovanni visse con il Braibanti, in una stanzetta chiusa al sole, nutrendosi scarsamente con panini, costretto a lavarsi la biancheria da sé, senza vedere altri che il Braibanti, il quale costantemente lo sorvegliava, gli impediva di vedere chicchessia, lo accompagnava persino al gabinetto. Visibilmente il Braibanti lo dominava tanto che il giovane lo seguiva sempre a testa bassa, senza alzare gli occhi su nessuno, sempre un passo di distanza, sempre senza parlare […]. Capiva che il comportamento del Braibanti non era giusto, però lo subiva perché non riusciva a ribellarsi, preso com'era dall'angoscia delle analisi ossessive a cui il Braibanti lo sottoponeva, analizzandogli finanche i pensieri e i sogni, ed era stremato dagli eccessi sessuali, dalla fame, dalla segregazione".

loro insieme, e rapportati al livello fisiopsichico della vittima ed alla forza di resistenza in grado di opporre al soprafattore"[21].

Il caso giudiziario ha dato luogo a vivaci discussioni in sede scientifica e giudiziaria e ha indotto alcuni parlamentari a proporre l'abrogazione dell'art. 603 c. p.. In particolare, venne messo in rilievo che la norma avrebbe violato il principio di legalità per indeterminatezza della fattispecie: la dottrina reputò vaga la definizione codicistica in quanto non limitava la condotta plagiante e i fini dell'agente; inoltre il concetto di soggezione psichica sarebbe stato fonte di incertezze per la mancanza di sicuri criteri scientifici. Si riteneva che l'evento fosse inverificabile, sul presupposto che uno stato totale di soggezione, attuato mediante strumenti meramente psicologici, non fosse realizzabile[22].

Pur all'interno dell'orientamento favorevole all'incriminazione, i contributi dottrinali vennero finalizzati a ricercare un'interpretazione del delitto di plagio che ovviasse al pericolo di incertezze nell'individuazione delle condotte criminose: Zuccalà[23] circoscrisse lo stato psichico di soggezione totale del plagiato all'incapacità di intendere e di volere. Anche Flick[24] specificò che la soggezione totale a cui si riferiva la norma non era la risultante di un rapporto

---

[21] Così Corte Cass., I, 21.10.1971, in *Giust. pen.*, 1971, II, 807.

[22] MANTOVANI, *Diritto penale. Delitti contro la persona*, Padova, 2005, 350, afferma che l'art. 603 c. p. ha finito per essere una norma impraticabile, perché configurante un "delitto gigante", caratterizzato da un "macroevento" pressoché impossibile, quale la "totale soggezione".

[23] ZUCCALÀ, *Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, cit., 357: "Si tratta di accertare se questa soggezione, derivante dall'esercizio del potere del plagiante, implichi […] uno stato di incapacità di intendere e di volere della vittima stessa, nel senso tecnico di non imputabilità, con cui strutturalmente si identifichi. […] Noi riteniamo che con la suggestione si venga ad instaurare, in seno al soggetto succube, uno stato di incapacità di intendere e di volere, e che questo sia da assumersi nel significato tecnico di non imputabilità, con tutte le implicazioni che per il nostro sistema penale tale circostanza personale comporta."

[24] FLICK, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, Milano, 1972, 157.

esclusivamente interindividuale tra plagiante e plagiato e, pertanto, non veniva attuato mediante la suggestione; ciò avrebbe effettivamente comportato il rischio di un giudizio sulle idee ed una compressione della libertà di manifestazione di pensiero. La totale soggezione si sarebbe attuata solo attraverso l'imposizione di uno stato di solitudine conseguente ad una segregazione psichica o ad un isolamento morale, togliendo quindi alla persona la possibilità di dialogo, di relazione anche con gli altri individui al di fuori del plagiante.

## 1.5 La sentenza di incostituzionalità

Successivamente alla vicenda Braibanti, la Procura della Repubblica di Roma ebbe l'occasione di occuparsi dell'operato di un sacerdote cattolico, Aldo Grasso, che aveva fondato alcune comunità di carattere religioso, in cui riuniva e seguiva giovani appartenenti ai ceti meno abbienti. Secondo le accuse il sacerdote alimentava un culto esasperato della propria personalità, imponeva l'allontanamento e il distacco dalle famiglie di appartenenza, li faceva vivere in stato di promiscuità: sotto il suo influsso e mediante suggestione si impadroniva della volontà degli aderenti e annullava il loro potere di autodeterminazione. Il giudice istruttore sollevò la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c. p., in relazione agli articoli

25, comma 2[25] e 21, comma 1[26], della Costituzione, riproponendo le censure che già si è avuto modo di esaminare.

La Corte Costituzionale, ritenendo sussistente la violazione del principio di legalità, dichiarò, con la sentenza n. 96 del 1981[27], l'illegittimità costituzionale del delitto di plagio.

La Corte pose l'accento sulla "evidente impossibilità di riscontrare nella realtà un totale stato di soggezione, tale cioè da sopprimere integralmente (e non "quasi integralmente") ogni libertà ed autonomia di determinazione del soggetto che si assume plagiato". Venne quindi negato che mediante la suggestione fosse possibile sopprimere la capacità di autodeterminazione dell'individuo.

Per quanto riguarda la tematica relativa alla certezza della norma, la Corte rilevò l'insufficienza e la controvertibilità degli orientamenti interpretativi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza e, mettendo in evidenza la fragilità e la opinabilità dei limiti tra i comportamenti criminosi e le relazioni interpersonali normali, osservò: "fra individui psichicamente normali, l'esternazione da parte di un essere umano di idee o di convinzioni su altri esseri umani può provocare l'accettazione delle idee e di convinzioni così esternate e dar luogo a uno stato di soggezione psichica nel senso che questa

[25] Secondo il giudice *a quo*, l'art. 603 c. p. contrastava con il principio della tassatività della fattispecie, contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, di cui all'art. 25 comma 2 Cost.. "Il legislatore, prevedendo una sanzione penale per chiunque sottoponga una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, avrebbe in realtà affidato all'arbitraria determinazione del giudice l'individuazione in concreto degli elementi costitutivi di un reato a dolo generico, a condotta libera e ad evento non determinato. Il pericolo di arbitrio, sotto il profilo dell'eccessiva dilatazione della fattispecie penale, sarebbe tanto più evidente considerando come il riferimento al totale stato di soggezione può condurre ad una applicazione della norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite e spesso riconosciute e protette dall'ordinamento giuridico, quali il proselitismo religioso, politico e sindacale". (Corte Cost., 8 giugno 1981, n. 96, in *Giur. cost*., 1981, I, 806).

[26] Vedi nota 13 (PALADIN, *Diritto costituzionale*, cit., 623).

[27] Corte Cost., 8 giugno 1981, n. 96, in *Giur. cost*., 1981, I, 809.

accettazione costituisce un trasferimento su altri del prodotto di un'attività psichica dell'agente e, pertanto, una limitazione del determinismo del soggetto. Questa limitazione, come è stato scientificamente individuato ed accertato, può dar luogo a tipiche situazioni di dipendenza psichica che possono anche raggiungere, per periodi più o meno lunghi, gradi elevati, come nel caso del rapporto amoroso, del rapporto fra sacerdote e credente, fra il maestro e l'allievo, fra il medico e il paziente ed anche dar luogo a rapporti di influenza reciproca. Ma è estremamente difficile se non impossibile individuare sul piano pratico e distinguere a fini delle conseguenze giuridiche […] l'attività psichica di persuasione da quella, anche essa psichica, di suggestione. Non vi sono criteri sicuri per separare e qualificare l'una e l'altra attività e per accertare l'esatto confine fra esse." In conclusione, vi è il rischio che, "in applicazione dell'art. 603, qualunque normale rapporto, sia amoroso, sia di partecipazione a movimenti ideologici, sia di altra natura, se sorretto da un'aderenza "cieca e totale" di un soggetto ad un altro soggetto e se considerato socialmente deviante, potrebbe essere perseguito penalmente come plagio"[28].

In seguito alla dichiarazione di incostituzionalità del delitto di plagio, il dibattito scientifico e culturale, lungi dal concludersi, ha assunto nuova vivacità soprattutto a fronte della diffusione dei nuovi movimenti religiosi nel presupposto che questi facciano una sorta di "lavaggio del cervello" ai soggetti con cui entrano in contatto.

[28] Corte Cost., 8 giugno 1981, n. 96, in *Giur. cost*., 1981, I, 809.

Una parte della dottrina penalistica e psichiatrica ha, anzi, manifestato il timore che la cancellazione dell'incriminazione potesse creare lacune nella tutela penale della personalità individuale.

CAPITOLO II

# ATTUALITÀ DELLA PROBLEMATICA RELATIVA ALLA REINTRODUZIONE DEL DELITTO DI PLAGIO

## 2.1 Premessa

Nonostante l'abrogazione dell'art. 603 c. p. ad opera della Corte Costituzionale, la problematica penalistica relativa al plagio rimane quanto mai attuale.

Quando era in vigore l'art. 603 c. p., infatti, non si sentiva come urgente la necessità di incriminare le condotte plagiarie e, pertanto, la fattispecie sembrava quasi superflua e inutile perché prevedeva una condotta che si verificava nella realtà molto raramente.

A partire dagli anni ottanta, invece, con la diffusione in Italia dei nuovi movimenti religiosi è sorta la necessità di reintrodurre una fattispecie penale che tuteli la personalità individuale, in quanto sembra che questi gruppi religiosi utilizzino tecniche di manipolazione mentale, in grado di aggirare le difese della persona inducendola ad un atteggiamento acritico e ad un'obbedienza cieca.

La mancanza nel nostro ordinamento di una fattispecie penale che tuteli la persona contro le manipolazioni mentali costituisce, dunque, un vuoto di tutela, proprio per l'evoluzione recente che ha subito la nostra società con l'avvento delle sette religiose.

## 2.2 La metafora del *brainwashing*

Per spiegare il successo dei nuovi movimenti religiosi, sono state proposte varie tesi, tra cui quella che postula che i *cults* praticherebbero "il lavaggio del cervello".

Il termine *brainwashing*, "lavaggio del cervello", fu introdotto nel vocabolario comune nel 1950. Fu coniato dal giornalista Edward Hunter, corrispondente di Hong Kong, per indicare i sistemi di persuasione impiegati nelle prigioni cinesi sui missionari cristiani o sui nazionalisti di Chang Kai Check. L'espressione traeva origine dal cinese *hsi nao*, che significava, propriamente, purificare la mente, ed esprimeva, nell'accezione originaria, un concetto positivo di miglioramento intellettivo. L'espressione in lingua inglese, invece, portava con sé un significato negativo che indica un trattamento coercitivo che cancella i pensieri, le opinioni, le categorie mentali di una persona, per consentire di manipolarne successivamente la psiche, annullando la capacità di autodeterminazione.

La definitiva consacrazione del termine fu sancita con la pubblicazione del libro *Brainwashing in Red China*[29].

Successivamente, gli studi vennero stimolati da alcune vicende aventi per protagonisti prigionieri americani della guerra di Corea. I militari venivano "rieducati" dai loro carcerieri, con la specifica finalità di far acquisire le opinioni politiche e ideologiche seguite nel paese asiatico. I prigionieri venivano tenuti nei c.d. *thought reform camps*, dove subivano dei trattamenti psicologici tesi a mutare le loro opinioni ed il loro *modus vivendi*.

[29] HUNTER, *Brainwashing in Red China*, New York, 1951.

Il procedimento di controllo del pensiero è stato documentato da Lifton[30], il quale ha classificato i gradini che sono poi diventati lo standard di giudizio se un gruppo sta usando sulle sue reclute il *brainwashing*. Lifton notò che il controllo del pensiero si raggiungeva mediante lo stretto controllo dell'ambiente e della comunicazione a cui i prigionieri erano sottoposti (*milieu control*), mediante un clima di sospetto reciproco che veniva fomentato tra gli stessi grazie a periodiche confessioni semi-pubbliche e delazioni (*cult of confession*), mediante toni mistici sostituenti la logica nella vita quotidiana (*mystical manipulation*). Si imponeva, inoltre, l'accettazione di dogmi di base del gruppo come sacri, come verità assolute (*acceptance of basic group dogma as sacred*). L'organizzazione richiedeva all'individuo purezza ideologica, definendo essa stessa che cosa fosse puro o impuro (*demands for political and/or ideologic purity*), e imponeva la sottomissione della persona alla dottrina (*subordination of person to doctrine*) attraverso l'utilizzo di un linguaggio semplice e schematico (*constriction or loading of language into polarizing terms*) e attraverso la percezione della propria esistenza quale dispensata dall'autorità (*dispensing of existence*).

A differenza dei metodi di coazione finalizzati unicamente all'estorsione di informazioni e, quindi, consistenti in torture ed azioni di carattere fisico, il trattamento in questione era più sofisticato e poliedrico e produceva effetti più duraturi e non meramente temporanei.

[30] LIFTON, *Home by ship: reaction patterns of American Prisoners of war repatried from North Korea*, in *Am. J. Psychiatry*, 1954, 110, 732.

Gli studiosi americani, analizzando le sopradescritte tecniche di persuasione ed i risultati a cui esse approdavano, ricorsero quindi alla metafora del *brainwashing*, postulando la possibilità di "lavare il cervello" e riprogrammare le persone.

A partire dalla fine degli anni settanta, il termine *brainwashing* comincia ad essere usato come categoria esplicativa delle modalità di conversione e di adesione ai nuovi movimenti religiosi.

Si ipotizzava, infatti, che per aderire ad un movimento religioso alternativo e spesso in contrasto con la cultura dominante e con i canoni di comportamento socialmente accettati, un individuo dovesse essere privato o menomato della sua capacità critica e della libera scelta.

Tale supposizione veniva avanzata nel momento in cui si constatava che soggetti, spesso giovani con brillante avvenire, abbandonavano studi e occupazioni promettenti per affiliarsi ad un gruppo religioso. Se la causa non poteva ricercarsi nell'ignoranza o nell'arretratezza, come si era soliti fare per spiegare l'adesione ai movimenti religiosi popolari, l'ipotesi del "lavaggio del cervello" pareva a qualche studioso la più probabile[31]. Soprattutto in ambito psichiatrico, si ipotizzava che uno dei motivi della conversione-adesione fosse da ricercarsi o in tecniche sofisticate atte a manipolare e soggiogare la

[31] Tra coloro che sostengono l'esistenza del *brainwashing*, anche se con sfumature diverse e toni più o meno aggressivi, troviamo autori come Margaret Singer, Richard Ofshe e Richard Delgado. Sul fronte opposto, tra gli autori che non accettano il modello di *brainwashing*, alcuni si collocano su posizioni polemiche che a volte arrivano a dipingere i Nuovi Movimenti Religiosi come le uniche oasi di pace, di piena realizzazione dell'uomo. Altri invece presentano i risultati di studi e ricerche sull'argomento, in qualche caso svolte in posizione di osservatore partecipante. Tra questi spiccano il nome di studiosi come Eilen Barker, Marc Galanter, Gordon Melton, James Richardson.

volontà dell'individuo o in una struttura particolarmente fragile, che lo rendeva facilmente influenzabile.

Tuttavia, il modello del "lavaggio del cervello", inteso come controllo infallibile e totale risultante dalla concorrenza di fattori meramente psicologici, è ormai screditato come categoria esplicativa dal mondo accademico. Sebbene infatti vi siano delle analogie tra le modalità di riforma di pensiero dei prigionieri di guerra e le modalità di conversione dei nuovi adepti[32], se si dovesse sostenere che tali movimenti praticano il "lavaggio del cervello", si dovrebbe giungere alla conclusione che tutti coloro che vengono avvicinati da questi movimenti finiscono per essere plagiati[33], mentre tutte le ricerche hanno ripetutamente dimostrato che la maggioranza delle persone è perfettamente in grado di respingere gli allettamenti dei movimenti se lo desiderano[34]. In altre parole, questi nuovi culti utilizzano senza dubbio pericolose tecniche di manipolazione mentale per provocare uno stato di soggezione nei confronti degli adepti, che possono essere dotati anche di forti personalità[35], ma, di certo, non si può parlare di

[32] Nei nuovi movimenti religiosi vi è uno stretto controllo dei comportamenti e delle comunicazioni (*milieu control*), una ben studiata organizzazione delle giornate, apparentemente spontanea, diretta a provocare intense emozioni quasi mistiche (*mystical manipulation*), la divisione tra i puri, che accettano i dogmi e le regole del movimento, e coloro che vivono nel male (*demand for purity*), la confessione delle proprie colpe nei colloqui collettivi e privati (*cult of confession*), la sottomissione ad un insieme di regole sacre (*sacred science*), il controllo del linguaggio entro schemi tipici (*loading the language*), la subordinazione degli adepti all'autorità delle guide spirituali, la consapevolezza che solo all'interno del culto sia raggiungibile la salvezza dell'anima (*dispensing of existence).*

[33] Il *brainwashing* è infatti una tecnica di cancellazione e riprogrammazione della personalità infallibile, che funziona nei confronti di qualsiasi persona venga sottoposta ad esso.

[34] Dai dati statistici raccolti ed elaborati da GALANTER, *Psychological induction into the large group: findings from modern religious sect*, in *Am. J. Psychiatry*, 1980, 137, 1574, sul movimento del reverendo Moon, si evince che solo il 29 per cento di coloro che partecipano al 2-day workshop interviene alla fase successiva di sette giorni; la percentuale si riduce al 17 per cento di partecipanti al 21-day workshop, e solo il 9 per cento diventa *moonie*; dopo quattro mesi, vi è un'ulteriore riduzione al 6 per cento.

[35] DEL RE, *Plagio criminoso e lecita persuasione nei culti emergenti*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone,* II, Milano, 1991, 85, osserva che "la mancanza di sonno, la fatica fisica, la

"lavaggio del cervello", ossia di cancellazione della personalità e di riprogrammazione secondo quanto il movimento impartisce. La spiegazione del fenomeno dell'adesione ai nuovi culti deve quindi essere maggiormente incentrata sulle caratteristiche soggettive degli individui e si deve considerare l'espressione "lavaggio del cervello" falsa se presa nel suo significato letterale e non metaforico.

Appare perciò più felice la scelta di denominare i vari fenomeni di influenza psicologica utilizzati dai nuovi movimenti religiosi con l'espressione generica di manipolazioni mentali, o condizionamenti psichici.

## 2.3 L'evoluzione degli studi psichiatrici sulle manipolazioni mentali: la definizione di plagio nel DSM IV

Se, dunque, risultava chiaro che il modello del "lavaggio del cervello" era troppo semplicistico e, pertanto, inidoneo a inquadrare i meccanismi che conducevano un soggetto ad un "totale stato di soggezione", era tuttavia necessario indagare e cercare di definire la manipolazione mentale, in modo tale da distinguerla dai condizionamenti fisiologici, presenti in qualsiasi rapporto.

Superato il modello del *brainwashing*, la spiegazione del fenomeno dell'adesione ai nuovi culti si è maggiormente incentrata sulle caratteristiche soggettive degli individui e sulle tecniche di

---

sottoalimentazione associate nel trattamento provocano la scomparsa del senso critico e dell'autocritica. Le personalità più forti possono con questi semplici strumenti essere trasformate in succubi, essere interamente sottomesse alla volontà di un individuo che imporrà il suo volere come meglio gli sembrerà".

manipolazione che sembrano seguire un *iter* predeterminato che si articola in tre fasi- isolamento, indottrinamento, mantenimento – che descriveremo nei successivi paragrafi.

Riteniamo non opportuno addentrarci a descrivere in maniera specifica gli studi psichiatrici in questa materia, che esula dalle nostre competenze, ma crediamo sia comunque interessante, e necessario nella nostra indagine, delineare brevemente l'evoluzione del dibattito ed evidenziare i risultati che sono stati raggiunti.

Appare particolarmente significativo lo studio svolto da Galanter[36] sui movimenti carismatici contemporanei che, secondo l'autore, sono caratterizzati dai seguenti elementi psicologici: i seguaci hanno un sistema comune di fede o di valori, dimostrano un elevato livello di coesione sociale, sono fortemente influenzati dalle norme comportamentali del gruppo e attribuiscono potere carismatico o talvolta divino al gruppo o alla sua leadership.

Si è dimostrato che la maggioranza degli aderenti vengono attirati verso il gruppo in un periodo di crisi psicologica. L'immersione in un gruppo coeso evidenzia, sin dai primi momenti, il sollievo dall'angoscia che il neofita prova (cosiddetto *relief effect*). Tale sensazione di sollievo è proprio una delle maggiori forze che agiscono sui seguaci per mantenerli impegnati nel gruppo stesso.

Galanter osserva che "in situazioni di gruppi altamente strutturati gli individui possono essere portati a dare giudizi assai diversi dalle decisioni che prenderebbero autonomamente"[37] e possono accettare

[36] GALANTER, *Culti. Psicologia delle sette contemporanee*, trad. it., SugarCo, Carnago (Varese), 1993.
[37] GALANTER, *Culti. Psicologia delle sette contemporanee*, cit., 101.

dottrine insolite che il gruppo in cui sono entrati rafforza continuamente; soprattutto nei movimenti carismatici di tipo religioso, spesso si verificano fenomeni di coscienza alterata, che potrebbero essere catalogati come esperienze allucinatorie.

Peraltro, l'alto livello di coesione, se porta ad effetti dannosi nei gruppi religiosi, può tuttavia aiutare il singolo individuo a superare problemi drammatici come la dipendenza da sostanze alcoliche o stupefacenti, come avviene nel gruppo Alcolisti Anonimi[38].

Tuttavia, la relazione fra il sollievo da disturbi nevrotici e l'affiliazione al gruppo carismatico continua durante l'intero periodo di appartenenza ed il modellamento alle norme comportamentali viene percepito dai seguaci come una necessità per conservare il loro benessere; in tal modo "il gruppo agisce come una pinza psicologica, promuovendo angoscia mentre al tempo stesso dà sollievo"[39]. Infatti, il gruppo promuove norme comportamentali che possono esporre il seguace ad angoscia potenziale (condotte socialmente riprovate, interruzione delle relazioni familiari, astinenza da droghe o da alcool): il seguace, rimanendo nel movimento, arriva a sentire che il sollievo dall'angoscia dipende dalla fedeltà al gruppo e ciò lo rende ancora più dipendente e ricettivo alle richieste e alle esigenze del gruppo stesso.

Attraverso lo studio di Galanter, si è dunque analizzato il rapporto di dipendenza che si viene a creare con il gruppo, che costituisce il presupposto per quei processi di riforma di pensiero e di condizionamento mentale lesivi dell'integrità psichica.

---

[38] GALANTER, *Culti. Psicologia delle sette contemporanee*, cit., 143, rileva che gli Alcolisti Anonimi usano la dipendenza di gruppo come mezzo di fuga dall'assuefazione all'alcool.
[39] GALANTER, *Culti. Psicologia delle sette contemporanee*, cit., 142.

Ci è parso interessante considerare anche l'indagine svolta da Flavil Yeakley[40], stimato psicologo della Abilene Christian University, sulle problematiche associate alle tecniche del controllo mentale. In questo studio, sono stati sottoposti centinaia di seguaci di svariati gruppi religiosi al *Meyers Briggs Type Indicator*, un test della personalità. I risultati hanno mostrato un alto livello di cambiamento verso alcune tipologie standard, come definite dal test. In altre parole gli adepti di alcune sette tendevano tutti ad assumere la medesima tipologia di personalità, a prescindere dalle loro caratteristiche peculiari precedenti l'affiliazione al culto, tanto che Yeakley ha appropriatamente definito tale fenomeno "clonazione". In sostanza, questa ricerca ha inequivocabilmente convalidato la tesi secondo la quale i gruppi che utilizzano la manipolazione mentale degli adepti forniscono agli stessi, nuove personalità, rimuovendo le loro identità originarie.

A seguito di queste indagini relative alle dinamiche che si vengono a creare all'interno di un movimento carismatico che generano dipendenza dal gruppo e determinano l'omologazione del comportamento degli adepti, la psichiatria ha studiato in maniera approfondita anche lo stato mentale alterato dei soggetti che avevano subito fenomeni di manipolazione mentale ed è giunta a classificare il plagio come un disturbo psichiatrico.

[40] YEAKLEY, *The discipling dilemma*, Nashville, 1988.

Nella più importante letteratura diagnostica mondiale DSM IV[41] troviamo una categoria classificata come "Disturbo dissociativo atipico 300.15" in cui si menzionano espressamente le vittime delle sette. Si afferma infatti che esempi atipici del disturbo dissociativo comprendono stati simili alla trance, che "comporta restringimento della coscienza dell'ambiente circostante, oppure comportamenti o movimenti stereotipati che vengono vissuti come al di fuori del proprio controllo". Si fanno rientrare anche "stati di dissociazione che si manifestano in persone sottoposte a periodi di persuasione coercitiva prolungata e intensa (per esempio lavaggio del cervello, riforma del pensiero, indottrinamento in corso di prigionia di gruppi terroristici o religiosi)"[42].

Sebbene questa definizione non possa essere considerata definitiva, poiché la psichiatria è una scienza in continua evoluzione, risulta evidente la sua importanza nel dibattito scientifico teso a inquadrare il fenomeno delle manipolazioni mentali.

[41] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders IV*, Washington, 1994. Il *Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders IV*, noto anche con l'acronimo DSM, è uno degli strumenti diagnostici per disturbi mentali più utilizzati da medici, psichiatri e psicologi di tutto il mondo. È stato pubblicato dall'*American Psychiatric Association* e contiene una classificazione di tutte le malattie mentali che colpiscono sia il bambino che l'adulto. Il DSM è stato definito negli anni la "Bibbia della Psichiatria", visto il larghissimo numero di psichiatri, medici e psicologi che lo utilizzano come principale riferimento per la propria attività clinica e di ricerca, ed è diventato uno dei principali punti di riferimento diagnostico anche nel campo della psicoterapia non legata alla psichiatria ed alla medicina.

[42] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders IV*, cit., 490.

## 2.4 Le manipolazioni mentali nei nuovi movimenti religiosi

A questo punto della nostra indagine, risulta necessario capire per quali ragioni i nuovi culti siano accusati di utilizzare tecniche di manipolazione mentale contro gli adepti.

Prima di addentrarci nel problema, tuttavia, dobbiamo fare qualche precisazione sulla definizione di movimento religioso.

Di fatto, all'interno di questa categoria, vengono ricompresi tutti i gruppi, religiosi, magici, gnostici, che abbiano un minimo di stabilità, una qualche organizzazione e struttura, con una gerarchia e un rituale più o meno articolato. Vengono inoltre fatti rientrare gruppi che seguono ideologie che negano la trascendenza: in tal caso si parla di movimenti quasi religiosi. Spesso questi movimenti vengono designati con il termine "sette", definizione che appare per più versi discutibile.

Il termine "setta" è, nell'uso comune, alquanto spregiativo, e viene utilizzata per indicare un gruppo ristretto, chiuso, incline al dogmatismo e all'intolleranza: caratteri che non possono essere aprioristicamente attribuiti a tutti i movimenti religiosi e spirituali. Attualmente, sulla base di tali considerazioni, per indicare indistintamente i gruppi venutisi a formare in tempi relativamente recenti, gli studiosi più autorevoli preferiscono adottare l'espressione "Nuovi Movimenti Religiosi", pur con la consapevolezza della sua convenzionalità ed approssimazione[43].

[43] INTROVIGNE, *Le nuove religioni*, Milano, 1989, 8, osserva che anche questa definizione risulta comunque impropria, "giacché alcuni dei gruppi presi in considerazione risalgono al secolo scorso (come i Testimoni di Geova e i Mormoni), mentre altri sono "nuovi" in un senso più stretto del termine giacché (come la Scientologia) sono stati creati dopo la seconda guerra mondiale".

È da notare che questa espressione non coincide perfettamente con il termine "religione". Delimitare il significato di questo termine è di assoluta importanza per le conseguenze che ne derivano, per esempio anche dal punto di vista fiscale, come vedremo in seguito in relazione alla vicenda che ha coinvolto Scientology[44].

Tornando alla nostra indagine volta ad appurare i motivi per cui i nuovi movimenti religiosi sono accusati di plagiare i loro seguaci, il primo episodio che evidenziò il totale asservimento psicologico degli adepti fu il suicidio di massa dei membri del Tempio del Popolo. Nel

[44] Il problema della qualificazione confessionale è stato cruciale in molte pronunce che hanno avuto come protagonista la chiesa di Scientology ed i suoi istituti, sotto un duplice profilo: uno più strettamente penalistico, con riguardo in particolare alla configurabilità del reato di associazione per delinquere; l'altro, invece, riguardante il profilo tributario e quindi l'applicazione della speciale disciplina fiscale agevolativa. L'ordinamento non fornisce una definizione giuridica di confessione religiosa, anche perché, per uno Stato che si professa laico, definire cosa si intenda per religione non è compito semplice, trattandosi di un fenomeno attinente alla sfera intima dell'individuo e ponendosi concretamente il rischio di scelte arbitrarie o discriminatorie, o riduttive di una realtà così complessa. Il principio di laicità ha avuto solenne enunciazione nella sentenza 203/1989 (Corte Cost. 11 aprile 1989, n. 203, in *Quad. dir. pol. eccl*., 1990, I, 392) e ha il suo fondamento in una "eccezionale autolimitazione dello Stato repubblicano, che si è dichiarato incompetente in materia spirituale, ed ha rinunciato ad esercitare, rispetto ad essa, quei poteri che costituiscono l'espressione della sovranità" (CASUSCELLI, *Ancora sulla nozione di "confessione religiosa": il caso di Scientology*, in. *Quad. dir. pol. eccl*., 1998, III, 823). Certamente la laicità dell'ordinamento non ha impedito la consapevolezza del valore della religione, e i riferimenti legislativi alla fenomenologia religiosa permetterebbero di tracciare le coordinate essenziali di una scelta del Costituente orientata alla prefigurazione di un modello di pluralismo religioso. Tuttavia, ogni definizione e teorizzazione è stata messa in crisi dalla diffusione delle nuove religioni, ovvero di quei movimenti, al confine tra psicologia e religione, tra i quali va annoverata Scientology, che si differenziano non poco dalle religioni tradizionali. La disputa non manca di risvolti pratici, dal momento che il riconoscimento come confessione religiosa può dare accesso ad una legislazione di favore. La Corte Costituzionale ha provato a dare contenuto concreto alla nozione di "confessione religiosa" essenzialmente in due sentenze. Con la prima, la 487/1992 (Corte Cost. n. 487 del 1992, in *Quad. dir. pol. eccl*., 1993, 3, 724), la Corte era stata chiamata a pronunciarsi nel corso di un procedimento penale per reati tributari contro i dirigenti del *Dianetics institute* di Torino e, investita del compito di fornire una definizione almeno ai fini tributari, nell'occasione concludeva che, per quanto l'ordinamento non ne fornisca una definizione, non è escluso che dall'insieme delle norme tributarie e non, possano desumersi criteri, non specificati nella decisione, che individuano la reale natura dell'ente. Con la sentenza 195/1993 (Corte Cost. 27 aprile 1993, n.195, in *Foro it*., 1994, I, 2986) la Corte è andata oltre, individuando quattro parametri necessari all'individuazione di una confessione religiosa: l'aver stipulato un'intesa, aver ottenuto un precedente riconoscimento pubblico, la qualificazione contenuta nello statuto e la comune considerazione. Nonostante i criteri forniti dalla Corte Costituzionale, esplicitamente indicati dalla Cassazione ai giudici della Corte D'Appello per la definizione della natura di Scientology nella vicenda di Milano, non si è ancora arrivati a negarne o affermarne definitivamente la religiosità. La dottrina, tuttavia, finisce per riconoscerne l'effettiva religiosità.

novembre del 1978, a Jonestown, oltre novecento persone si suicidarono insieme al loro leader Jim Jones, attuando così quel destino apocalittico della comunità che Jones aveva annunciato[45].

Dopo tale episodio, si consolidò un atteggiamento di preoccupata attenzione verso il fenomeno delle nuove religiosità.

Al fine di mettere in evidenza l'attualità della problematica, nei successivi paragrafi analizzeremo gli elementi presenti nei nuovi movimenti religiosi che possono facilmente determinare situazioni a rischio.

## 2.5 I "Bambini di Dio"

Tra i gruppi che destarono una particolare attenzione, merita accennare al movimento dei "Bambini di Dio".

Esso venne fondato in California alla fine degli anni sessanta dal pastore pentecostale David Brandt Berg. Lentamente, la propaganda aggressiva dei *Children of God* venne coronata da successo e in varie zone del Nord America si formarono una quarantina di colonie che seguirono il fondatore. L'enfasi sulla libertà sessuale e il proselitismo, attuato mediante la prostituzione, contribuirono a determinare la diffidenza dell'opinione pubblica e delle autorità. Ciò spinse il movimento a lasciare gli Stati Uniti e a cambiare il nome in *Family of Love*. Tuttavia, anche nei paesi europei e in estremo Oriente l'ostilità

[45] DEL RE, *Culti emergenti e diritto penale*, Camerino, 1982, 202, osserva che il massacro-suicidio della Guiana costituisce "il caso limite del dominio fanatico, quello che prova che nelle accuse ai culti, sicuramente qualcosa di vero c'è". Afferma inoltre che in questo caso non vi è bisogno di dimostrazione delle tecniche manipolative, in quanto risultano evidenti, come evidente è la necessità di difendere il singolo e il gruppo da questi soprusi con sanzioni penali.

delle autorità pubbliche ha portato a una semiclandestinità del movimento.

Particolare interesse rivestono le tecniche di proselitismo e di indottrinamento dei Bambini di Dio. Secondo le accuse, per ottenere l'adesione di altre persone al movimento, ogni membro distribuiva nella strade opuscoli informativi, specialmente ai giovani, che cercavano di interessare anche attraverso l'adescamento sessuale[46].

Coloro che venivano adescati subivano, durante l'apprendistato, interminabili sessioni che duravano tutta la notte, per vari giorni di seguito, finché crollavano di fatica, mentre i conferenzieri si davano il cambio continuamente. I neofiti non potevano comunicare con l'esterno e non erano mai lasciati soli. Successivamente veniva imposta la memorizzazione intensiva dei versetti biblici che, slegati dal loro contesto, apparentemente suggerivano l'odio contro la famiglia[47]; gli adepti, inoltre, venivano costretti a devolvere tutti i loro beni al movimento e ad obbedire incondizionatamente al leader.

Vi era anche un sistema di sanzioni tale da scoraggiare la disubbidienza: il rifiuto di obbedire era punito con la reclusione in isolamento, chi voleva abbandonare la comunità era punito con la scomunica con maledizione[48].

---

[46] Nelle lettere di Berg i giovani venivano invitati a sedurre le persone per convertirli al movimento o, quantomeno, per finanziarlo. Questo metodo di avvicinamento (*flirty fishing*, pesca amorosa) divenne un vero e proprio sfruttamento della prostituzione.

[47] Berg, come giustificazione teologica al suo attacco contro la famiglia di origine, richiama spesso, estrappolandoli dal contesto, i versetti del Vangelo secondo Matteo 10, 36: "Nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa".

[48] DEL RE, *Culti emergenti e diritto penale*, cit., 159, riferisce il caso della Blackburn, che fu membro dei Bambini di Dio per un periodo di otto mesi negli anni settanta. La studentessa, dopo essere stata avvicinata dall'organizzazione dei Bambini di Dio, decise di lasciare gli studi. Il padre, pur accettando la decisione della figlia, si allarmò dalla brusca svolta di vita e decise di incontrarla ma la comunità glielo impedì. Nei sette mesi seguenti, il padre della ragazza spedì a più riprese denaro, che venne tuttavia passato direttamente alle casse dei Bambini di Dio. Quando la

## 2.6 La Chiesa dell'Unificazione del reverendo Moon

L'accusa di praticare tecniche di manipolazione mentale si spostò rapidamente anche ad altri movimenti tra cui la Chiesa dell'Unificazione del Reverendo Moon.

L'*Unification Church* trae origine nel dopoguerra dalla predicazione in Corea di Sun Myung Moon. Alla fine degli anni cinquanta il movimento si spostò in Giappone e negli Stati Uniti, e successivamente in Inghilterra e in Europa. Il movimento locale si trasformò quindi in realtà nazionale e, successivamente, internazionale, con l'invio dei primi missionari in Giappone, nel 1958, e in California, nel 1959, e riscosse un successo notevole, che continua ancora oggi.

Le tecniche di avvicinamento e di indottrinamento dei munisti sono le più raffinate. Il contatto iniziale per il reclutamento avviene principalmente per strada: i *moonies* non rivelano mai la loro vera natura, né menzionano Moon o la Chiesa dell'Unificazione ed invitano a partecipare a generici incontri tra giovani di diverse nazionalità, dove si parla poco di religione[49]. Seguono poi dei

---

Blackbourn non volle più chiedere denaro ai genitori, i Bambini di Dio presero la decisione di trasferirla in un'altra comunità, dove venne posta in reclusione anche per non aver adempiuto l'ordine di sposarsi con colui che Berg le aveva destinato e perché non era d'accordo sul patto dell'uccisione dei genitori. La ragazza divenne così una "creatura di Satana" e fu sottoposta, durante il suo internamento, all'ascolto sistematico di nastri registrati che tendevano a far crollare la sua resistenza. Per lasciare la "gabbia", veniva costretta a compiere atti immorali in presenza di uomini della comunità, pena la maledizione. Quando il padre riuscì finalmente a trovarla, la ragazza si rifiutò di lasciare la colonia: viveva ormai nella paura di essere dannata, odiava il padre e aveva addirittura chiamato un'agenzia immobiliare per vendere la casa per mandare denaro ai Bambini di Dio. Il padre riuscì a portarla fuori dalla colonia solo con la camicia di forza.

[49] BARKER, *The making of a moonie, brainwashing or choice ?*, Blackwell, Oxford, 1984, 177, rileva che questa dissimulazione, *heavenly deception*, dura finché la persona che è entrata in contatto con la Chiesa dell'Unificazione si è ormai così affezionata all'ambiente che le risulta difficile staccarsene. L'"inganno celeste" viene giustificato dal fatto che *love is more important than truth*. AMBROSIO, *I Moonies italiani. Il volto sociale e il cammino spirituale dei membri*

seminari al termine dei quali viene proposto di entrare nella comunità. Sin dal primo approccio, ciascun partecipante è costantemente accompagnato da un membro della Chiesa, che gli manifesta la sua amicizia. Si evita che i partecipanti parlino tra di loro e, quando ciò accade, essi vengono immediatamente separati. Le telefonate con l'esterno sono assolutamente scoraggiate. Ciascuna persona è circondata da affetto, gentilezza, attenzione e cortesie; si cerca insomma di produrre nei visitatori la sensazione di aver trovato finalmente un ambiente sano e spontaneo che li valorizza a differenza della società esterna.

Questo approccio costituisce il cosiddetto bombardamento d'amore (*love bombing*) e rappresenta la fase iniziale, preparatoria, nella quale si predispone l'adepto ad accettare una dottrina con assoluta sottomissione.

Coloro che entrano a far parte della Chiesa abbandonano il lavoro e la famiglia; le proprietà materiali vengono cedute al movimento o vendute per donare il denaro ricavato alla Chiesa.

I giovani che aderiscono alla Chiesa adottano uno stile di vita austero caratterizzato da privazione del sonno e nutrimento povero. I *moonies* vivono in comunità e si mescolano alla società solo per l'attività di proselitismo e di questua. La Chiesa scoraggia i rapporti con la famiglia d'origine e con le persone non convertite, i matrimoni avvengono solo tra seguaci.

---

*italiani della Chiesa dell'Unificazione*, in AA. VV., *Le sette tra crisi personale e mutamento sociale*, LDC, Leu-mann-TO, 1993, 50, descrive la situazione in Italia e rileva che vari membri al loro primo contatto con la Chiesa di Moon hanno ritenuto che si trattasse di una delle innumerevoli organizzazioni missionarie cattoliche.

## 2.7 I devoti di Krishna

Anche il movimento degli Hare Krishna viene accusato di plagiare i suoi seguaci. La dottrina di questo culto che si riallaccia all'induismo affonda le sue radici nell'India del sedicesimo secolo, anche se l'espansione nei paesi occidentali può essere ricondotto alla *International Society for Khrisna Consciousness* (ISKCON), costituita a New York nel 1966.

Il proselitismo del movimento non ha dato luogo a censure di dissimulazione, come è invece avvenuto per la Chiesa dell'Unificazione: gli Hare Krishna vestono infatti abiti intensamente colorati e sbandierano le loro scelte di vita ascetica.

Le accuse di plagio riguardano le modalità di vita seguite nelle isolate comunità ISKCON. La struttura è strettamente gerarchica, con obbedienza indiscussa agli insegnamenti del guru; la dottrina impone il distacco totale dai beni terreni, dalla famiglia, dalle amicizie e il disprezzo della scienza e della cultura.

La giornata del devoto è particolarmente dura: inizia alle tre del mattino e si snoda con danze e canti fino alla prima colazione delle otto. I seguaci redigono poi il giornale di gruppo, fabbricano piccoli oggetti che vengono venduti per strada insieme alle pubblicazioni. Si consuma un pranzo vegetariano e il lavoro riprende con intervalli di canti e letture, fino all'ultima cerimonia dopo la cena delle diciannove[50]. Il monaco di Khrisna ha il dovere di ripeter almeno 1728 volte al giorno il mantra "Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna

[50] BARKER, *New religious mouvement: a pratical introduction*, Londra, 1989, 285; DEL RE, *Nuovi idoli, nuovi dei*, Roma, 1988, 114.

Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare".

La mancanza di sonno, il cibo scarso, il modo di pregare con la ripetizione continuativa ed ossessiva dei versetti costituiscono le attività del movimento maggiormente criticate in quanto priverebbero i seguaci della capacità di operare scelte autonome e consapevoli[51].

## 2.8 Mamma Ebe

Gli esempi riportati finora sono di particolare attualità soprattutto negli Stati Uniti. In Italia il dibattito è stato piuttosto marginale in quanto i casi riconducibili alla problematica del plagio sono stati sminuiti e collocati in contesti diversi[52], a nostro parere erroneamente.

Il primo episodio che pare opportuno tratteggiare riguarda Ebe Giorgini, più nota come "Mamma Ebe", la quale aveva fondato la Pia Unione delle Opere di Gesù Misericordioso, che mai aveva avuto formale riconoscimento dall'autorità ecclesiastica, nonostante pretendesse di muoversi nel suo alveo.

Nel 1984, a seguito di dissidi tra la fondatrice ed una casa di cura, dove alcune seguaci prestavano la loro opera, le pseudo suore della

[51] DEL RE, *Culti emergenti e diritto penale*, cit., 160, descrive nei particolari le tecniche di "rinsaldamento della fede". Il giovane adepto viene sottoposto all'ascolto di musica a percussione e di canti mantrici. Viene colpito anche l'odorato, con incenso e profumi, e il gusto, facendo assaporare cibi esotici. Il devoto vive in uno stato di trance quasi permanente: il nutrimento povero di proteine indebolisce la resistenza psichica e il senso critico già minati dalla mancanza di sonno.

[52] LEMME, *Plagio*, in *Enc. Giur. Treccani*, 1990, XXIII, 5, riferendosi all'articolo di DEL RE, *Modellamento psichico e diritto penale: la tutela penale dell'integrità psichica*, in *Gius. Pen.*, 1983, II, 169, in cui accanto agli psicofarmaci e alla psicochirurgia, si accenna anche alla tecnica del *brainwashing*, scrive che "i fenomeni descritti sembrano appartenere più ad un futuro fantascientifico che all'attualità".

Pia Unione abbandonarono l'istituto, dove erano ricoverati anche malati di mente. Profilandosi il reato di abbandono di incapaci, la magistratura aprì un'inchiesta dalla quale emerse che "Mamma Ebe" esercitava un potere materiale e psicologico molto forte sui fedeli, i quali osservavano le ferree regole di obbedienza che prevedevano una rigorosa soggezione alle direttive della Giorgini[53], con la convinzione di far parte di un normale ordine religioso cattolico.

Chi disubbidiva alle regole veniva punito con sanzioni umilianti e vergate[54] e a coloro che manifestavano segni di sofferenza o assumevano un atteggiamento di critica imponeva, o meglio intensificava, l'assunzione di dosi massicce di psicofarmaci.

La Giorgini, in definitiva, rendeva oltremodo difficile la dissociazione dalla comunità, intercettando la posta e le telefonate, respingendo le visite, fiaccando la volontà degli aderenti, non autorizzando le uscite e facendo credere di potersi rivolgere alle forze dell'ordine in caso di violazione[55].

---

[53] Dalle indagini era emerso che "le suore, in virtù del voto di obbedienza prestato, dovevano attenersi alla severa Regola redatta dalla fondatrice. […] Esse non potevano uscire dalla casa senza permesso della superiora, che doveva a sua volta chiederlo alla fondatrice. Il permesso era necessario per qualsivoglia azione, anche la più insignificante, come riposarsi o bere un bicchiere d'acqua. Nessuna somma di denaro poteva essere detenuta, e di qualsiasi spesa doveva essere reso conto. Era redatto un elenco di colpe che le suore potevano commettere, ed istituito un quaderno di colpe che le suore dovevano tenere aggiornato annotandovi anche i più riposti stati d'animo, che la fondatrice avrebbe letto. Ogni retribuzione o compenso percepito dalle suore a qualsiasi titolo veniva ritirato dalla superiora, che lo trasmetteva alla fondatrice secondo minuziosa contabilità." (Corte di Appello di Torino, 21 maggio 1985, Giorgini ed altri, in *Giur. mer.*, 1986, II, 353).

[54] "Eventuali mancanze erano sanzionate da punizioni. Risultava spesso inflitta quella di far mangiare in ginocchio". La Giorgini inoltre "somministrava punizioni corporali, picchiando o facendo picchiare le suore dai seminaristi. […] Talune inservienti civili della Casa riferivano di aver visto delle suore con le mani e il volto arrossati, e di averne ricevuto confidenza di punizioni anche umilianti, quali il pulire il pavimento con la lingua o l'essere cosparse di pomata irritante". (Corte di Appello di Torino, 21 maggio 1985, Giorgini ed altri, in *Giur. mer.*, 1986, II, 354).

[55] "Si accertava una rigida forma di censura su ogni eventuale forma di comunicazione delle suore. La loro posta veniva previamente letta dalla fondatrice, e a suo giudizio intercettata o inoltrata. Analogo filtro esisteva sulle telefonate. Le suore erano tenute a confessarsi esclusivamente con padre Roberto, che talora provvedeva anche a mezzo telefono, ed era loro normalmente impedito di rivolgersi ad altri confessori. Le suore, quando entravano nell'ordine, donavano alla Giorgini

Non vi era dunque alternativa all'obbedienza totale e all'obbligo di permanenza presso la comunità: Mamma Ebe, secondo quanto emerge dalla sentenza, personalmente o tramite i diretti esecutori dei suoi ordini, imponeva permanentemente il proprio potere su suore e seminaristi, in modo tale che operassero secondo il suo volere non consapevoli, non liberi e privi di capacità e possibilità di sottrarsi alle sue imposizioni.

## 2.9 Scientology

Il movimento che ha suscitato maggiori perplessità e su cui si appuntano le maggiori critiche è Scientology.

Scientology è un movimento internazionale fondato da R.L. Hubbard nel 1954 negli Stati Uniti[56] che, a partire dal 1977, anno di costituzione a Milano di un "Hubbard Dianetics Institute", ha avuto una rapida diffusione in Italia, con l'apertura di nuove sedi in tutto il centro-nord.

---

quanto da loro posseduto e facevano testamento in suo favore per eventuali acquisizioni future". (Corte di Appello di Torino, 21 maggio 1985, Giorgini ed altri, in *Giur. mer.*, 1986, II, 354).

[56] FINOCCHIARO, *Scientology nell'ordinamento italiano*, in *Dir. eccles.*, 1995, I, 608, rileva che tale sedicente religione si è formata nell'ambiente culturale americano, accanto e sull'esempio di quel gruppo di movimenti religiosi che nutre un pensiero di tipo gnostico, volto a integrare scienza e religione; essa concepisce la divinità non come ente trascendente, bensì come forza ed energia immanenti al cosmo e all'uomo. Questo possiede una particella di questa energia e si libera dal male mediante corsi di vari livelli, idonei ad attuare l'autoredenzione e l'autorealizzazione dell'uomo. In sintesi, secondo il pensiero di Hubbard, spiriti puri esistenti da sempre, i *thetan*, crearono gli universi di MEST (materia-energia-spazio-tempo), ma rimasero imprigionati negli universi e nei corpi che avevano creato, incapaci di ritrovare la chiave per risalire dalla materia all'infinito. Grazie alle sedute di *auditing*, la dianetica riesce a rimuovere gli engrammi (percezioni anomale che ogni uomo registra nei momenti di dolore o disturbo fisico o emotivo) della propria vita attuale e di quelle precedenti, fino a che il paziente raggiunge la posizione di *clear*, ossia dell'individuo libero da engrammi. Altri corsi di *auditing* avanzato sarebbero indispensabili per far raggiungere il livello di OT, *tethan* operativo, in cui il *tethan* che è presente nell'uomo ricorda la sua origine, e si può in tal modo liberare e ricongiungere con l'assoluto.

Dal 1982 in poi, sempre ispirati alle idee di Hubbard, hanno cominciato ad essere aperti i centri Narconon per il recupero della tossicodipendenza, mentre nel 1987 venne costituita la Chiesa Nazionale Scientology d'Italia.

La dianetica è una terapia psicologica, che dovrebbe portare al miglioramento intellettivo e fisico. La terapia si compie mediante costose sedute di *auditing* nelle quali, tramite domande rivolte all'affiliato e con l'ausilio di uno strumento denominato *E-meter*[57], si tenta di scoprire gli accadimenti trascorsi dal soggetto che lo condizionano negativamente.

Per quanto riguarda l'attività di proselitismo, i seguaci della Scientology invitano i futuri adepti, solitamente per le strade, a sottoporsi a un test gratuito della personalità. Il test rileva invariabilmente la presenza di aspetti del carattere da migliorare attraverso l'*auditing* dianetico. Scientology assicura la guarigione per tutte le malattie psichiche e psicosomatiche[58]. All'ingresso del centro, oltre che firmare un foglio di esonero da qualsiasi responsabilità e di rinuncia a qualsiasi pretesa, i pazienti rivelano tutta una serie di informazioni personali che vengono minuziosamente registrate e archiviate in fascicoli con l'aggiunta di confessioni scritte rese dal

[57] "Sulla natura e funzione dell'elettrometro non si vuole perdere tanto spazio: trattasi notoriamente, e come accennato dal perito, con l'ausilio dell'ing. prof. Plicchi, docente di bioingegneria dell'università di Bologna, di un semplice misuratore di conducibilità dell'epidermide, un vago antesignano del moderno *lie-detector*, incapace di localizzare alcunché che non sia quella variazione alla resistenza elettrica, regolata dalla legge di Ohm". (Pret. Modena, 3 giugno 1989, Mucci, in *Foro it.*, 1990, II, 476.)

[58] DI FIORINO, *A proposito di Dianetica "scienza moderna della salute mentale"*, in *Sette Religioni*, 1992, 431, evidenzia che le pretese di terapeuticità di Dianetica possono portare a seri rischi per la salute, in quanto, oltre a essere prive di basi scientifiche, vengono effettuate da persone prive di qualificazione professionale alimentando "sentimenti di onnipotenza nei confronti di qualunque disturbo, oltre che di dipendenza nei riguardi dei detentori di pratiche taumaturgiche".

seguace, riguardanti talvolta la commissione di illeciti. Sono previsti dei "programmi di purificazione" che consistono in frequenti saune e nell'assunzione di dosi massicce di vitamine.

Durante le sedute viene adoperato un linguaggio iniziatico poco comprensibile e pseudoscientifico e vengono utilizzate metodiche incentrate sulla ripetizione delle domande e delle relative risposte.

Le prime sessioni sono poco costose ma, al termine di ogni ciclo terapeutico, si è invitati a seguirne un altro con ingenti spese.

Nei confronti dei familiari e degli amici viene creato un clima di sospetto e di sfiducia, specialmente se non sono disposti a collaborare economicamente ai corsi. Coloro che vivono nei centri della chiesa sono sottoposti ad una ferrea disciplina e ad una salda gerarchia; le giornate si caratterizzano per la mancanza di sonno, fatica fisica ed alimentazione scarsa. A coloro che interrompono o abbandonano i corsi si fa credere che il mancato proseguimento produrrà danni psichici e fisici. Se l'ex adepto si rivolta contro la chiesa, tutti i seguaci lo devono trattare come nemico[59]. Inoltre, vengono spesso utilizzate, a fine ricattatorio, le informazioni personali raccolte nel corso delle sedute[60].

Attorno al movimento, parallelamente all'inizio della sua attività nel nostro paese, si è creata una situazione di vero e proprio allarme e più volte si è invocato l'intervento della magistratura penale.

---

[59] DI FIORINO, *A proposito di Dianetica "scienza moderna della salute mentale"*, in *Sette Religioni*, cit., 417, descrive quali comportamenti sono considerati crimini o infrazioni. Sono considerati infrazioni: errori che determinano perdite finanziarie, rifiutare una verifica dell'*E-Meter*, rifiutare l'*auditing*, non aver rivelato trascorsi criminali, ecc.. Sono considerati crimini il lasciare pubblicamente l'organizzazione, o commettere atti soppressivi, come fare dichiarazioni pubbliche contro Scientology.

[60] Nell'ordinanza di rinvio a giudizio del Giud. Istr. di Milano, del 3 ottobre 1988, Segalla e più, in *Quad. dir. e pol. eccl*., 1989, 573, viene ampiamente riferito di come l'*auditing* e le attività di schedatura vengano utilizzate come strumento per raccogliere informazioni personali degli adepti.

Fin dai suoi esordi in Italia, Scientology fu oggetto di numerosi esposti di cittadini, soprattutto familiari degli aderenti all'associazione, che denunciavano la natura opportunistica dell'organizzazione la quale avrebbe plagiato persone deboli e incapaci carpendo loro ingenti somme di denaro. I procedimenti relativi a tali esposti furono quasi sempre archiviati.

A partire dagli anni ottanta, però, venne avviata dalla Guardia di Finanza di Milano un'indagine particolarmente vasta e approfondita che coinvolgeva tutte le sedi del centro-nord sia di Scientology che dei centri Narconon. Ampio è il ventaglio di ipotesi criminose contestate: dalle imputazioni per estorsione, truffa, circonvenzione di incapaci, violenza privata, maltrattamento ed esercizio abusivo di professione medica, si è aggiunta l'accusa di associazione finalizzata alla commissione di tali delitti.

Si avviò così una complessa vicenda processuale le cui tappe sono costituite dalla sentenza del Tribunale di Milano del 2 luglio 1991[61], da quella conseguente della Corte D'Appello di Milano del 5 novembre 1993[62], dalla decisione pronunciata dalla Corte di Cassazione il 9 febbraio 1995[63] che annullò con rinvio la precedente, da quella emessa nuovamente dalla Corte d'Appello di Milano in data 2 dicembre 1996[64], dalla sentenza della Corte di Cassazione dell'8 ottobre 1997 n. 1329[65] che annullò con rinvio la precedente sentenza

[61] Trib. Milano, sez. I pen., 2 luglio 1991, in *Dir. eccles*., II, 1991, 419.
[62] Corte d'Appello Milano, sez. III pen., 5 novembre 1993, in *Foro it.*, 1995, II, 697.
[63] Cass. pen., sez. II, 9 febbraio 1995, in *Foro it*., 1995, II, 697.
[64] Corte d'Appello Milano, sez. IV pen., 2 dicembre 1996, in *Quad. di dir. e pol. eccl*., 1997, 3, 1019.
[65] Cass. pen., sez VI, 22 ottobre 1997, in *Dir. pen. e proc*., 1998, 4, 479.

e, infine, dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano del 5 ottobre 2000[66] che conclude la tormentata vicenda giudiziaria[67].

Nella indagine giudiziaria si è appurato che l'associazione aveva messo in piedi una rete di vendita di sedute aventi natura sostanzialmente terapeutica, pur senza essere fornita di personale con competenza specifica, anche nei confronti di persone manifestamente affette da malattie mentali, facendo leva su un clima coinvolgente e suggestivo. I clienti venivano sottoposti a pressione reiterata attraverso continui contatti personali e telefonici a tutte le ore del giorno e della notte; inoltre, venivano costretti a pagare ingenti somme di denaro che però risultavano a titolo di donazione, in modo da far apparire le prestazioni come fornite senza scopo di lucro. Venivano indebolite le resistenze psichiche delle vittime attraverso il ricorso a estenuanti saune e con pratiche terapeutiche che duravano anche diverse ore, malgrado il palese stato di prostrazione dei pazienti. A coloro che avessero cercato di interrompere i trattamenti si minacciavano danni di natura fisica e psichica. Alle vittime veniva

[66] Corte d'Appello Milano, 5 ottobre 2000, in *Foro it*., 2001, II, 644.

[67] Dopo lo svolgimento di vaste e complesse indagini, il Giudice istruttore del Tribunale di Milano dispone il rinvio a giudizio di molti operatori della sedicente chiesa, con ordinanza 3 ottobre 1988. Numerosi erano gli illeciti contestati, tra cui reati da natura finanziaria, estorsioni, circonvenzione di incapaci, casi di esercizio abusivo di professione medica e truffe, ai quali si sommava l'associazione per commettere tali delitti. Il disegno accusatorio veniva ribaltato dal Tribunale di Milano con sentenza 2 luglio 1991, che escludeva la sussistenza di un'associazione illecita e si limitava a condannare per gli altri reati. Radicalmente diversa era l'opinione della terza sezione della Corte d'Appello milanese: Scientology costituiva un'associazione rilevante ex art. 416 c. p.. Seguivano l'annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado per mano della seconda sezione della Corte di Cassazione, disposta soprattutto per consentire la pretermessa indagine sulla religiosità di Scientology, essenziale per l'apprezzamento giuridico-penale dell'intera organizzazione, ed una nuova condanna della quarta sezione della Corte d'Appello di Milano. A seguito di un ulteriore annullamento con rinvio ad opera della sesta sezione della Cassazione, non essendosi il giudice di merito pienamente conformato all'*iter* di indagine religiosa prescritto dalla sentenza del 1995, si giungeva alla sentenza della Corte d'Appello di Milano del 2000 che assolveva tutti gli imputati per il reato associativo per la natura religiosa di Scientology. Si riteneva, inoltre, che non si dovesse ritenere neppure fondata l'ipotesi accusatoria di associazione per delinquere autonoma sorta all'interno e in contrasto con i fini confessionali di Scientology.

proposto un test gratuito della personalità e veniva rappresentata la prospettiva di entrare a far parte dell'organizzazione, assicurando vitto, alloggio e stipendio[68].

## 2.10 Caratteri comuni dei nuovi movimenti religiosi

Da quanto emerge dalla descrizione dell'attività di proselitismo e degli aspetti salienti di ciascun culto emergente, possiamo rilevare che vi sono delle caratteristiche costanti, che possono facilmente determinare situazioni di rischio.

Innanzitutto, questi movimenti richiedono l'adesione ad un insieme di credenze che coinvolge l'intera vita della persona, in un sistema di atteggiamenti e di idee omnipervasivo che si pone, almeno in parte, quale elemento di rottura con i valori ed il sistema di vita ordinari.

Si caratterizzano, inoltre, per la fede cieca in un leader carismatico, a cui spesso vengono attribuiti poteri divini, per l'alto livello di coesione del gruppo in grado di determinare l'isolamento dalle persone e dalle istituzioni esterne e per la notevole capacità coercitiva del movimento, rafforzata dalla paura di sanzioni.

Le tecniche di manipolazione mentale seguono uno schema standard che si articola in vari passaggi[69]. Una prima fase, preparatoria, è caratterizzata dall'isolamento dell'adepto dalla società, dall'invadenza del gruppo (*love bombing*) e dalla rimozione della

[68] Ordinanza di rinvio a giudizio del Giud. Istr. di Milano, del 3 ottobre 1988, Segalla e più, in *Quad. dir. e pol. eccl*., 1989, 573.

[69] Le tappe della manipolazione mentale sono bene descritte da DI FIORINO, *Lo psichiatra e il "brainwashing"*, in DI FIORINO, *La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello*, I, Forte dei Marmi, 1990, 142.

privacy, da iperattività mentale e fisica. Un'arma importante di isolamento è la dipendenza finanziaria: si dona al gruppo tutto ciò che si ha, ricevendo una paga irrisoria. Si mira alla deresponsabilizzazione individuale attraverso l'immersione totale nel gruppo da cui si è guidati.

Una seconda fase, di indottrinamento, è costituita dallo studio di dottrine complesse, non sempre coerenti, e dal rigetto dei vecchi valori.

Nella fase finale, di mantenimento, si evitano problemi e critiche e si stimola il senso di colpa, in relazione ai peccati commessi nella vita precedente, il senso di paura, per la dannazione futura, il senso di superiorità rispetto a tutti gli altri sistemi; si insegna l'obbedienza, il senso della gerarchia; si instaura l'aspettativa di benessere spirituale, nonché di avanzamento della scala gerarchica interna[70].

Durante questo *iter*, inoltre, l'adepto viene sottoposto a fatica muscolare; questo crea una situazione di debolezza generale e l'incapacità di svolgere un lavoro intellettuale, con un abbassamento della tenacia, dell'acutezza, dell'attenzione e un rallentamento del tempo di reazione, cosicché il soggetto si presta con una maggiore attitudine a sottomettersi e a obbedire.

Altro strumento è la privazione del sonno. Il sonno corrisponde ad un bisogno vitale e la sua mancanza determina una debolezza psichica

[70] CLARK, *Cults*, in *J. of the american medical ass.*, 1979, 242, 279, precisa che il primo stadio consiste nel cosiddetto "controllo della motivazione" e nel tipico processo di spoliazione. Gli individui attirati nel gruppo ricevono un'intensa attenzione personale, sono bombardati da attività, deprivati del sonno e dell'alimentazione e indotti sistematicamente a stati alterati di coscienza. Questa prima fase è condotta in modo da "ammorbidire" e rendere il neofita più recettivo alle ideologie del gruppo. La seconda fase prevede il controllo della reazione: il neofita è sottoposto a una "maratona di conferenze e di intense attività confessionali, studiate per mantenere e consolidare la ricettività del convertito". Nella terza tappa rinasce "una seconda personalità: la personalità della setta".

sempre più importante che comporta un'alterazione della memoria, ragionamenti illogici e soprattutto perdita del senso critico.

Terzo strumento è l'insufficienza alimentare che determina una diminuzione dell'attività cerebrale.

Attraverso questi stadi e queste tecniche, dunque, la scelta di entrare in un gruppo religioso viene determinata da lente e progressive manovre che pongono il soggetto nell'incapacità di autodeterminarsi.

Dare una soluzione giuridica al problema è opera assai delicata, non soltanto per la necessità di risolvere tutti quei limiti che l'art. 603 c. p. conteneva, ma anche perché vi è il rischio di approvare una legge non rispettosa della libertà religiosa.

Coloro che si oppongono all'introduzione di una legge sulle manipolazioni mentali affermano, infatti, che, se venisse approvata una norma volta a reprimere le sette che diffondono idee irragionevoli e di rottura con i valori tradizionali, vi sarebbe un pericolo per la libertà religiosa, perché quali idee siano irragionevoli può essere diversamente valutato a seconda dei pregiudizi ideologici di chi giudica.

Introvigne[71], presidente del Centro studi sulle Nuove Religione, rileva che anche l'attività di assistenza dei malati terminali contagiosi in India svolta da Madre Teresa di Calcutta costituisce un'attività fuori dall'ordinario e che può arrecare gravi pregiudizi a chi la pratica. Non è mancato, infatti, chi ha accusato Madre Teresa di praticare il "lavaggio del cervello" per convincere ragazze borghesi a intraprendere questa attività. Anche in questo caso, dunque,

[71] INTROVIGNE, *F.A.Q. sul lavaggio del cervello e la manipolazione mentale*, in www.cesnur.org.

potrebbero essere integrati gli estremi del reato di manipolazione mentale, cosicché introdurre una legge volta a reprimere dottrine irragionevoli costituirebbe un pericolo anche per le associazioni e i movimenti cattolici.

Inoltre, lo stile di vita che i nuovi movimenti religiosi propongono assomiglia a quello monastico, ammesso da tutte le religioni tradizionali, anche in forme assai severe[72].

Crediamo tuttavia che questa obiezione non possa essere accolta. Con il reato in questione, infatti, non si vogliono colpire dottrine che auspicano scelte di vita non condivisibili dalla maggioranza. Il problema non è stabilire quali scelte di vita siano da considerarsi "normali" e quali invece inaccettabili e quindi spiegabili solo con il "lavaggio del cervello". Con il reato di manipolazioni mentali si vuole incriminare l'utilizzo di tecniche volte a distruggere l'integrità psichica della persona[73]. Pertanto, il ripristino del delitto di plagio sarebbe finalizzato a tutelare la personalità individuale, la cui salvaguardia costituisce il necessario presupposto affinché possano effettivamente essere fruiti tutti i diritti di libertà garantiti dalla

[72] DEL RE, *Culti emergenti e diritto penale*, cit., 181, riportando le parole di un sacerdote cattolico che però possono pienamente essere condivise anche da un razionalista, ne coglie la differenza. Le forme di vita contemplativa, nelle religioni tradizionali, sono proposte soltanto a qualcuno, destinatario di una vocazione speciale. Esse non sono considerate come l'unica strada che possa portare alla salvezza, che può essere raggiunta da chiunque anche se non abbraccia una scelta di vita così radicale. Nei nuovi movimenti religiosi, invece, non viene garantita questa libertà di scelta. L'adepto non ha vie di scampo, in quanto questo tipo di vita non è scelto da lui stesso dopo un preparazione lunga e meditata, ma viene imposto dalla setta in maniera subdola e costituisce lo strumento per annientare la capacità di autodeterminazione del singolo.

[73] JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1979, 19, rileva, infatti, che si può distinguere, all'interno della libertà religiosa, il diritto di "credere" da quello di "operare" (cioè professare, propagandare, esercitare in privato o in pubblico il culto), nel senso che le norme statali possono limitare la libertà di compiere certi atti religiosi, ma non già quella di credere". In sostanza, il mero diritto di creder in qualsivoglia fede religiosa rientra nella sfera personale di ogni individuo e per questo non pare poter collidere con norme penali, vigendo nel nostro sistema penale il c.d. principio di materialità secondo il quale possono essere puniti solo i comportamenti concreti che, come tali, siano percepibili esteriormente.

Costituzione, e quindi la libertà religiosa ne risulterebbe protetta, e non messa in pericolo.

Inoltre, la libertà religiosa non costituisce un limite all'applicazione della legge penale: sono infatti illegittimi i sacrifici umani ad opera delle sette sataniche, la morte di minori per il rifiuto dei genitori di permettere trasfusioni di sangue e così via[74].

Di particolare rilevanza appare, sul punto, la pronuncia della Corte di Cassazione del 9 febbraio 1995[75] sulla vicenda di Scientology, che verrà analizzata in seguito in modo più approfondito. Secondo la Cassazione non è consentito che una confessione religiosa possa violare impunemente le leggi penali; ciò viene desunto dal limite del buon costume previsto, proprio in relazione alla libertà religiosa, dall'art. 19 della Costituzione, che va interpretato nel senso ampio di attività conforme ai principi etici che costituiscono la morale sociale e dai vari principi costituzionali in materia di diritti della persona e di tutela della salute[76]. Pertanto, se si riuscisse ad enucleare una

[74] Tra i casi più interessanti sottoposti alla valutazione dei giudici si ricorda quello dei frati del convento di Mazzarino accusati di associazione a delinquere finalizzata a scopi estorsivi, reato commesso nella loro qualità di membri di un ordine religioso cattolico (Cass. pen. sez. I, 10 febbraio 1965, in *Foro it.*, 1965, II, 307), oppure quello dei due coniugi testimoni di Geova che, per motivi di fede religiosa, non avevano sottoposto la loro figlia, affetta da una grave forma di anemia, ad emotrasfusioni, con conseguente decesso della bambina (Cass. pen., sez. I, 13 dicembre 1983, in *Foro it.*, 1984, II, 361).

[75] Cass. pen., II sez., 9 febbraio 1995, in *Foro it.*, 1995, II, 689.

[76] La Corte ha statuito che "la libertà religiosa non si presenta nell'ordinamento giuridico italiano come una libertà sconfinata e non soggetta quindi ad alcun freno. Ed anzi, essa incontra sempre sia quei limiti fondamentali che costituiscono le condizioni imprescindibili per la realizzazione di una pacifica convivenza dei singoli nel corpo sociale, sia quei limiti che sono imposti dalla civiltà stessa e dai valori essenziali e inderogabili che alla medesima si accompagnano e che informano e compenetrano l'ordinamento giuridico positivo […]. È la stessa Costituzione, all'art. 19, a porre un limite generale, quello del "buon costume" […]. Ma oltre al limite generale del "buon costume" costituiscono altrettanti indubbi limiti alla liceità delle attività religiose: a) il rispetto per la persona umana nei suoi cosìddetti "diritti personalissimi", i quali trovano la loro previsione costituzionale della garanzia da questa assicurata ai diritti inviolabili dell'uomo nello sviluppo della sua personalità e della pari dignità sociale; b) la tutela della "salute", espressamente prevista dall'articolo 32 della Carta costituzionale; c) nonché le prescrizioni relative a quei principi che

fattispecie penale precisa che incrimina le condotte plagiarie, qualora tale norma fosse violata, non si potrebbe invocare il diritto di libertà religiosa come causa di non punibilità.

appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana". (Cass. pen., II sez., 9 febbraio 1995, in *Foro it*., 1995, II, 689).

CAPITOLO III

# LA TUTELA PENALE ASSICURATA DALLE NORME VIGENTI: I REATI COSIDDETTI "AFFINI"

## 3.1 Premessa

In questo capitolo si cercherà di offrire una panoramica generale delle attività criminose poste in essere dai nuovi movimenti religiosi, focalizzando l'attenzione sui reati che maggiormente vengono contestati: l'esercizio abusivo della professione medica, la truffa, il sequestro di persona e l'associazione a delinquere, tratteggiando in particolare la vicenda processuale che ha coinvolto la chiesa di Scientology. Attraverso questo breve *excursus*, metteremo in luce l'ampiezza della tutela che il diritto vigente predispone contro le condotte lesive della libertà personale.

Nella seconda parte del capitolo, metteremo in evidenza le differenze tra l'abrogato delitto di plagio e i reati cosiddetti "affini", ossia la circonvenzione di incapaci, lo stato di incapacità procurato mediante violenza e la violenza privata, cercando di chiarire la diversità degli ambiti di tutela di questi reati.

Dopo aver chiarito quale fosse la peculiarità dell'art. 603 c. p., verificheremo se la tutela predisposta dal codice penale vigente sia da considerasi sufficiente o se sia effettivamente necessario introdurre il reato di manipolazioni mentali.

## 3.2 Aspetti criminologici dei gruppi settari e principio di laicità

Nell'ambito di alcuni gruppi pseudo religiosi si possono distinguere due categorie di reati: i reati commessi ai danni degli adepti e i reati commessi dagli adepti ai danni di altri adepti o di soggetti esterni alla setta, sotto il condizionamento del gruppo di appartenenza.

Nella prima categoria vi rientrano gli illeciti commessi dai leader carismatici ai danni dei loro seguaci che subiscono simili azioni con diversi livelli di consapevolezza. Questi reati consistono in truffe, estorsioni, sequestri di persona, sfruttamento del lavoro e della prostituzione, lesioni provocate nel corso dei rituali, spaccio di stupefacenti, pedofilia, abusi sessuali, induzione al suicidio, omicidi.

Nella seconda categoria troviamo tutte quelle azioni illegali eseguite dagli adepti nei confronti di soggetti esterni alla setta. Questi illeciti consistono in reati di tipo familiare, come ad esempio il mancato sostentamento e l'abbandono, in violenze e lesioni ad altri adepti durante i rituali, detenzione e spaccio di stupefacenti, abusi sessuali e pedofilia, profanazione dei cimiteri, maltrattamento di animali, furti, ad esempio di ostie consacrate o di altri oggetti nelle chiese, danneggiamento di chiese ed altri locali[77].

[77] STRANO, *Manuale di criminologia clinica*, Firenze, 2003, disponibile in www.criminologia.org, mette in evidenza quali sono i reati peculiari di ciascun tipo di setta. Mentre nelle sette transnazionali vengono commesse numerose truffe, che spesso portano al completo impoverimento economico degli adepti, nelle sette sataniche, i reati sono per lo più quelli di violenza sessuale, pedofilia, lesioni, detenzione e spaccio di stupefacenti, maltrattamento di animali, profanazione di cimiteri, minacce; nelle psicosette, invece, emergono l'esercizio abusivo della professione medica e, anche in questo caso, truffe. Secondo l'autore, vi sarebbero diverse ragioni che spingono un individuo ad accostarsi ad un gruppo. Le *variabili sociali* che lo influenzano sono: il processo di secolarizzazione della chiesa cattolica e la conseguente apertura ai nuovi movimenti religiosi; la diffusione di ideologie ecologiste ed antitecnologiche soprattutto di matrice *new age*; il progressivo slittamento culturale dal collettivismo all'individualismo, con conseguente maggiore richiesta di culti e "pacchetti valoriali" riferiti alla sfera intima, emotiva e psicologica dell'individuo; un disagio generalizzato dovuto all'impatto aggressivo del progresso,

Nei successivi paragrafi analizzeremo quali reati, appartenenti alla prima categoria, sono maggiormente contestati ai nuovi movimenti religiosi. La nostra analisi, tuttavia, non sarà limitata a questi aspetti, altrimenti risulterebbe ovvia e superflua, dato che nessuno dubita che la maggior parte dei reati siano punibili anche se inerenti a comportamenti ritenuti doverosi dai seguaci di credenze religiose, in quanto, come abbiamo visto, la libertà religiosa non costituisce un limite al diritto penale.

Il problema si pone in termini meno banali con riguardo ad alcune fattispecie delittuose e contravvenzionali specifiche. Un esempio sarà utile a chiarire il concetto. Se un santone minaccia la dannazione eterna ad un seguace che sia restio a versare somme di denaro o ad avere rapporti carnali, tale minaccia potrà essere considerata delittuosa?

Lo stesso problema si pone in relazione ai contratti sinallagmatici in cui, a fronte di una prestazione economica, vi sia una controprestazione di natura soprannaturale.

In generale, si può affermare che la minaccia di sanzioni ultraterrene non rileva ai fini della configurazione del delitto di minacce, estorsione, rapina, violenza sessuale, sequestro di persona, giacché anche le menzogne e gli inganni contenuti in credenze

---

con conseguente simpatia nei confronti di poteri magici e di segrete conoscenze che permettono di governare la frenesia sociale e l'incertezza del futuro; una diffusa ricerca di esclusività in antagonismo schizofrenico alla ricerca di standardizzazione e conformità. Vi sono inoltre delle *variabili psicologiche* come il carisma dei capi e la complementare richiesta di potere carismatico da parte di soggetti insicuri; la riduzione dell'ansia attraverso il convincimento dell'immortalità; l'aumento dell'autostima a seguito dell'apprendimento di possedere poteri magici; l'antagonismo alla sensazione di inadeguatezza sociale che viene ingenerata dall'appartenenza a un gruppo, in relazione al quale ci si sente importanti.

religiose non integrano gli elementi della truffa o di altri delitti[78]. Il discorso deve essere approfondito in relazione agli specifici reati e la soluzione si dovrà comunque attagliare alla peculiarità del caso concreto: è comunque importante sottolineare che il criterio guida deve essere quello di non censurare idee e dottrine, non essendo la legge deputata e idonea a valutare il sistema di credenze metafisiche ed escatologiche dei gruppi e degli individui.

Inoltre, è chiaro che il problema si pone solo se il reato viene realizzato durante l'esplicazione dell'attività religiosa o, comunque, in ossequio ad un principio religioso che imponga un determinato comportamento, perché nessun dubbio si prospetta se il soggetto agente compie il reato per motivazioni strettamente personali, al di fuori di qualsiasi ragione derivante dalle direttive del culto.

A fronte dunque dell'allarme sociale provocato dall'impatto massiccio dei nuovi movimenti religiosi, risulta necessario riflettere sulle problematiche del diritto penale in una duplice dimensione.

*De iure condito* si pone un monito agli operatori giuridici ad evitare, attraverso un'attività interpretativa svincolata dai principi costituzionali ed in particolare dal principio di laicità, involontari processi regressivi nella tutela e nella garanzia della libertà religiosa. Centralità e peso assume, quindi, il tema dell'interpretazione laica del diritto penale, o meglio dell'interpretazione costituzionalmente

[78] ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale,* I, Milano, 2002, 137, rileva che la minaccia consiste nella prospettazione di un male ingiusto che dipende dalla volontà dell'agente. "Non basta annunciare la possibilità che si verifichi un male: bisogna che su tale male l'agente possa influire, e cioè che esso possa essere da lui determinato o non impedito. Se fa difetto questa condizione, non si ha minaccia, ma semplice avvertimento".

conforme al principio supremo di laicità[79]. Tale principio impone allo Stato l'obbligo di riconoscere tutte le posizioni ideologiche, non solo quelle religiose ma anche quelle politiche e culturali in genere, in quanto espressioni della libertà di coscienza, imprimendo allo stesso ordinamento il connotato della neutralità nei confronti delle differenziazioni etiche esistenti all'interno di una società complessa. È stato affermato da un illustre costituzionalista[80] che "non esiste eguaglianza da garantire per quel che attiene lo sviluppo della persona, perché questa sfera si colloca nel metagiuridico (o meglio nell'ambito delle scelte personali) e non vi sono possibili interventi pubblici". Ciò implica pertanto una incondizionata incompetenza dello Stato e dei suoi organi legislativi, amministrativi e giudiziari, a definire i limiti di estensione e i contenuti della libertà di coscienza in ambito religioso, politico, culturale ed in genere nei vari campi attinenti allo sviluppo della persona umana; essendo ogni tentativo definitorio suscettibile di determinare effetti limitativi e discriminatori sull'eguale riconoscimento giuridico della libertà spirituale. Gli unici limiti che l'autorità statale è legittimata ad apporre sono limiti esterni: buon costume, sicurezza, incolumità ecc..

*De iure condendo* si attualizza l'istanza di una rimeditazione delle scelte politico-criminali in materia di tutela penale, in quanto, come

[79] DODARO, *Interpretazione laica del delitto di associazione per delinquere. Riflessioni a margine del caso Scientology*, in *Quad. dir. e pol. eccl.*, 2001, II, 839, afferma che la Corte Costituzionale ha a lungo considerato il principio della laicità con esclusivo riferimento alla libertà religiosa, tanto da indicarne la fonte nel combinato disposto degli artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20 della Costituzione. Nel corso dell'ultimo decennio è riscontrabile nella giurisprudenza costituzionale una progressiva estensione dell'area di applicazione del principio di laicità, dall'esclusiva e limitativa prospettiva della libertà religiosa, all'intero campo della libertà di coscienza individuale. La Corte Costituzionale sembra essere pervenuta a ricostruire il significato della laicità dello Stato nel senso della "neutralità" di fronte a tutti i possibili contegni ideologici.

[80] CARAVITA, *Spunti in tema di uguaglianza, libertà e autorità*, in ANGIOLINI (a cura di), *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1992, 69.

cercheremo di dimostrare, a seguito del profondo mutamento che sta riguardando l'esperienza religiosa, si è realizzato un vuoto di tutela per quanto riguarda il bene dell'integrità psichica.

## 3.3 L'esercizio abusivo della professione medica e psicoterapeutica

I nuovi movimenti religiosi, spesso assicurano ai credenti la possibilità di guarigione, nonostante la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie fisiche e psichiche dovrebbero essere di esclusiva spettanza della scienza medica.

In questo specifico settore la giurisprudenza si è attestata nel senso di ritenere penalmente illecite le attività di guaritori, pranoterapeuti, ed altri soggetti non qualificati che si occupano delle cosiddette medicine alternative.

Il problema è ancora più grave per quanto riguarda il benessere psichico[81].

A questo riguardo, risulta interessante tralasciare per una attimo il problema dei nuovi movimenti religiosi per fare riferimento al caso di un noto e controverso psicanalista, Armando Verdiglione, che

[81] FIANDACA, *Caso Verdiglione: il "transfert" psicoanalitico come impostura?*, in *Foro it.*, 1987, II, 30, osserva che dall'inizio degli anni settanta "il nostro paese è stato investito da una sorta di "alluvione psicoanalitica", provocata dall'impetuosa affluenza di acque per vero non sempre limpide: si è cioè assistito, non solo al progressivo consolidarsi della classica psicoanalisi freudiana, ma alla contemporanea esplosione di svariate forme di psicoanalisi "selvaggia". […] Quali che ne siano le motivazioni (bisogno di superare disagi psicologici, curiosità intellettuale, o semplice moda intellettuale), la domanda di psicoanalisi peraltro tende a crescere sempre di più; e il fenomeno stimola, a sua volta, il proliferare dei ciarlatani che si improvvisano psicoanalisti, con la comparsa di movimenti dalle più diverse intitolazioni post o anti-freudiane. Per giunta, accade talora di vedere consimili movimenti cappeggiati da guru o santoni dotati di attitudini manageriali e stregonesche, onde incerto si fa il confine tra l'attività analitica e l'attività di impresa".

sfruttava la relazione di transfert che si istaura tra analista e paziente per fini di lucro illecito.

L'imputato aveva costituito una società, il "Movimento freudiano internazionale", in cui operavano analisti non qualificati e a loro volta in analisi dal Verdiglione, che avevano il compito di spingere i pazienti ad entrare nella società stessa apportando consistenti capitali senza ricevere in cambio alcuna contropartita. Sotto la direzione di Verdiglione, essi svolgevano normali sedute di analisi. Quando l'analizzato aveva riposto fiducia nel suo analista e si era creato il rapporto di transfert, le sedute mutavano il loro oggetto, vertendo esclusivamente sulla necessità di entrare nella società e investire in essa. In particolare, col più completo disinteresse della salute psichica dei pazienti, il Verdiglione ed i suoi complici tentarono di indurre una paziente in analisi ad acquistare una quota di società. Poiché la paziente non riuscì a procurarsi la somma richiesta, essi la abbandonarono, lasciandola in una pensione, da sola[82]. Poiché

[82] La vittima, Giovanna Fantò, a causa di difficoltà di ordine psicologico, si era rivolta, nel 1983 alla sua ex professoressa di francese, Sangalli, di cui conosceva l'attività psicanalitica e l'appartenenza alla fondazione "Armando Verdiglione", facendole presente che il suo medico di fiducia l'aveva indirizzata al centro psico-sociale di zona. La Sangalli l'aveva sconsigliata, proponendole di iniziare una terapia psicanalitica: fin dalle prime sedute, le aveva fatto presente la possibilità di diventare a sua volta psicanalista, proponendole nel contempo di lavorare in qualità di impiegata presso la fondazione. La Fantò iniziò dunque a frequentare le attività della fondazione, dapprima saltuariamente e successivamente con maggiore assiduità. La paziente veniva invitata di continuo a presenziare alle attività del movimento, a scapito di qualunque altro interesse privato; inoltre le era stata manifestata una certa intolleranza per rapporti personali estranei agli interessi del movimento ed una notevole interferenza nel suo rapporto coniugale. Nel contempo la psicanalista Sangalli l'aveva ripetutamente invitata a sottoscrivere quote della società facenti capo al Verdiglione, affermando che tale sottoscrizione costituiva la condizione indispensabile per poter svolgere un'attività di collaborazione con la fondazione stessa; anche nel corso delle assemblee del sabato sera a cui lei presenziava, lo stesso Verdiglione invitava i partecipanti a sottoscrivere, sollecitando altresì i suoi più stretti collaboratori a portare presso la fondazione le persone in analisi. Mentre prima della prospettazione dei grandiosi progetti immobiliari, le sedute analitiche vertevano su vicende personali riguardanti la sua storia, la relazione con i genitori, con i fratelli, il marito, il figlio, in epoca successiva, viceversa, riguardavano soprattutto gli investimenti economici e l'urgenza di reperire denaro. Gli interventi del Verdiglione nel corso delle assemblee erano particolarmente duri nei suoi confronti,

all’epoca dei fatti non era ancora stata emanata la legge sull’esercizio della professione psicologica, si tendeva ad escludere la possibilità di colpire queste forme abusive di esercizio professionale facendo ricorso alla fattispecie di cui all’art. 348 c. p.: l’applicabilità di questa norma incriminatrice presuppone l’esistenza di norme giuridiche apposite, che qualifichino una data attività come professione e prescrivano per essa una speciale abilitazione e iscrizione all’albo.

Tuttavia, riteniamo che il problema non fosse soltanto quello relativo alla sussistenza della fattispecie ex art. 348 c. p. e quindi la conseguente necessità di regolamentare la professione dello psicologo, bensì l’esigenza, ancora una volta dimostrata dall’esperienza, di reintrodurre una fattispecie che incriminasse le condotte plagiarie.

Il rapporto di transfert che si instaura tra analista e paziente costituisce, infatti, il fulcro dell’intero trattamento psicanalitico. A causa di tale fenomeno il soggetto in terapia tende a proiettare sull’analista sentimenti, fantasie e stati d’animo: le relazioni affettive attraverso le quali si manifesta il tranfert teoricamente vengono distinte in positive e negative, a seconda del sentimento che esprimono (attrazione fisica, rispetto, stima, amore oppure aggressività, rabbia, odio e disprezzo), ma tale suddivisione non è così

---

umiliandola e gratificandola a seconda della docilità con cui lo assecondava nei suoi desideri economici. La Sangalli le aveva, inoltre, consigliato di rivolgersi alla madre, che, in quanto commerciante, avrebbe potuto ricorrere ad un prestito bancario: la somma di denaro da richiedere alla genitrice veniva giustificata in chiave psicanalitica nel corso delle sedute come “riscatto dal matricidio”. I tentativi di chiedere denaro avevano però dato esito negativo, per il rifiuto della madre della paziente. A questo punto l’analista Sangalli interruppe le sedute. Successivamente la Fantò si allontanò dalla famiglia, andando a vivere con un membro del movimento: durante questo periodo le sue condizioni si aggravarono. Era entrata in una fase di delirio mistico, con la convinzione di essere la Madonna: quando la forma morbosa si aggravò con l’intensificarsi delle condotte deliranti, venne cacciata di casa e portata ad altri due aderenti alla fondazione presso una pensione. Dopo alcuni giorni di peregrinazioni, la Fantò una sera si mise a ballare scalza in mezzo alla strada, provocando così il ricovero d’urgenza. (Tribunale di Milano, 17 luglio 1986, in *Foro it.*, 1987, II, 30).

netta, in quanto le reazioni sono sostanzialmente ambivalenti e si traducono, per lo più, in una condizione di soggezione e di dipendenza del paziente dal terapeuta[83]. Tale particolare condizione, che è mutevole da caso a caso, è di per sé positiva, in quanto rappresenta la premessa della terapeuticità del rapporto tendente alla ristrutturazione della personalità. Tuttavia, nel caso in cui le relazioni transferali siano mal utilizzate, possono creare fenomeni di scompenso e divengono uno strumento di indiscusso dominio psicologico se utilizzate da analisti interessati a coartare la volontà del soggetto.

Pertanto, sembra che la condotta del Verdiglione e dei suoi assistenti vada oltre l'abusivo esercizio della professione medica e integri gli estremi dell'abrogato delitto di plagio, in quanto i pazienti,

[83] PAVAN, *Clinica psichiatrica*, Padova, 2006, 494, definisce il transfert come l'insieme di aspettative e desideri inconsci che il paziente vive nei confronti dell'analista, per il fatto che questo si trova a rappresentare per lui una figura significativa del proprio passato. È un fenomeno che si verifica, non solo in psicanalisi e nelle psicoterapie, ma in misura variabile in ogni relazione intensa e comunque stabile e che tende ad indurre una reazione emotiva inconscia nel partner o psicoterapeuta. In psicoanalisi, viene utilizzato, o comunque dovrebbe essere utilizzato, da colui che è posto nella relazione nel ruolo dell'analista, a fini terapeutici ovvero per portare avanti e infine a compimento il processo psicoanalitico. Il transfert è praticamente una normale proiezione che può essere positiva (transfert positivo), con connotazioni di stima, affetto, amore per il partner della relazione, oppure avere una valenza negativa (transfert negativo) quando le emozioni che vengono messe in gioco dal transfert sono per lo più di competitività, invidia, gelosia, aggressività. La relazione tra analista e analizzato è infatti paragonabile a una qualsiasi storia d'amore, dove forze di attrazione e anche forze di repulsione hanno modo di dispiegarsi. Sta alla capacità dell'analista e alla buona volontà dell'analizzato saperle gestire nel migliore dei modi. In questo gioco di forze emotive anche l'analista è pienamente coinvolto, si parla infatti di controtransfert per intendere la reazione immediata emotiva e affettiva al transfert del paziente da parte di chi dovrebbe sostenere la funzione analitica ed è qui che l'analista che sa il suo mestiere può mettere in atto le sue capacità che consistono fondamentalmente nel riuscire a prendere distanza dal suo stesso immediato sentire il transfert del paziente. Questa capacità non è richiesta al paziente proprio per il suo essere nel ruolo di paziente, ma la sua emancipazione da questo ruolo avviene proprio nella misura in cui anch'egli apprende dall'esempio e quindi dalla conoscenza dell'analista a prendere distanza da questo suo immediato sentire che produce il transfert. L'azione dell'analista in questo modo oltre a testimoniare la potenza del metodo analitico e della funzione analitica conduce a dissoluzione la dipendenza del paziente dall'analista come figura autoritaria sia pure solo conoscitiva che era stata indotta da un transfert non risolto o non del tutto risolto nella vita quotidiana dove come si sa la dipendenza per lo più viene valutata modalità normale del relazionarsi umano in quanto appunto fa norma.

attraverso l'abuso della relazione di transfert, venivano sottoposti alla soggezione del potere dominante dell'analista.

La necessità, quindi, di introdurre un reato che colpisca le manipolazioni mentali non è sentita solo in relazione ai nuovi movimenti religiosi, ma in relazione a qualsiasi tipo di rapporto.

La conseguenza è che, se venisse enucleata una fattispecie volta a tutelare la persona contro condotte plagiarie, non si tratterebbe di una norma "antisette", con tutte le problematiche relative alla libertà religiosa che ne deriverebbero, ma una norma che vuole tutelare la personalità individuale da soprafazioni che possono verificarsi in qualsiasi contesto.

Una parte della dottrina[84] ritiene, invece, che reinserire all'interno del nostro ordinamento una fattispecie volta a colpire condotte plagiarie non sia necessario in quanto la tutela è già assicurata da altre norme vigenti.

Per quanto concerne l'esercizio abusivo della professione medica, si argomenta infatti che lo psicoterapeuta incorre in responsabilità deontologiche e penali qualora sfrutti lo stato di inferiorità psichica del paziente per fini diversi da quelli terapeutici. Si potrebbe infatti ipotizzare la sussistenza del reato di truffa, ove vi sia l'induzione in errore e l'ingiusto profitto; inoltre, in caso di compimento di atti sessuali sarà configurabile il delitto di violenza sessuale presunta. L'art. 609-bis, secondo comma, prevede infatti che soggiace alla stessa pena prevista per la violenza sessuale colui che induce taluno a compiere o subire atti sessuali "abusando delle condizioni di

[84] USAI, *Profili penali dei condizionamenti psichici*, Milano, 1996, 298.

inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto": la prassi giurisprudenziale, che, sotto la vigenza dell'art. 519 c. p., si è caratterizzata per l'interpretazione molto lata della fattispecie conduce, anzi, a ritenere che gli abusi di natura sessuale perpetrati all'interno dei nuovi movimenti religiosi o delle sette sataniche possono trovare un'adeguata sanzione penale[85].

Infine, se lo stato di inferiorità del paziente, in relazione alle circostanze concrete di salute mentale dello stesso, fosse tale da qualificarsi come infermità o deficienza psichica, sussistendo gli altri presupposti, sarà configurabile il delitto di circonvenzione di incapaci.

Riteniamo tuttavia che questa tesi non colga quale sia la diversità tra l'oggetto di tutela del delitto di plagio e degli altri reati presi in considerazione, fattispecie che a nostro parere non risulta essere pleonastica, come cercheremo di dimostrare nei successivi paragrafi.

Tornando all'analisi del reato di esercizio abusivo della professione medica, uno dei movimenti che maggiormente è stato accusato del reato ex art. 348 c. p. è Scientology. La Corte d'Appello di Milano[86]

[85] L'art. 519, secondo comma, n. 3, c. p., statuiva che soggiaceva alla stessa pena prevista per la violenza carnale colui che si fosse congiunto carnalmente con persona la quale al momento del fatto "è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole". La giurisprudenza ha dato un'interpretazione molto ampia delle condizioni che viziano il consenso, statuendo che le stesse prescindono dall'esistenza di uno stato patologico di carattere organico e funzionale e, quindi, non si ricollega necessariamente a deficienze psichiche costituzionali o a debilitazioni anche transitorie che importino la necessità di analisi tecnico-scientifica di carattere psicologico, ma pure a situazioni ambientali o a fattori avvolgenti la cui intensità e capacità di incidere sui poteri di resistenza alle altrui pressioni di natura sessuale può essere direttamente valutata dal giudice. (Corte Cass., III, 19 settembre 1995, n. 10410, Gaburro, in *Guida al diritto*, 1996, 3, 85).

[86] La Corte d'Appello Milano, 5 novembre 1993, Segalla e altri, in *Il diritto eccl*., 1994, II, 345, ha evidenziato che a coloro che si erano accostati all'organizzazione venne promessa la guarigione di mali fisici o psichici attraverso una terapia e non con l'adesione a una religione: "un simile approccio con i nuovi venuti già rendeva evidenti le aspettative di questi ultimi, di tipo chiaramente terapeutico […]. Dunque si prometteva una guarigione attraverso una terapia, che consisteva, specialmente all'inizio del trattamento, nelle sedute di *auditing* ovvero nel programma di *purification*, che a questo punto non potevano apparire agli utenti se non come i mezzi per

ha sostenuto che alcuni trattamenti, tra cui le sedute di *auditing* e i programmi di purificazione, compiuti su soggetti che si erano accostati al movimento per la guarigione di mali fisici o psichici, per le modalità in cui venivano compiute (saune prolungate, somministrazione di dosi massicce di vitamine) integravano il reato di cui all'art. 358 c. p., in quanto tali trattamenti venivano posti in essere da persone prive di qualsiasi titolo.

---

combattere la loro malattia, fosse essa fisica o psichica. Per quanto riguarda le sedute di *auditing*, che sono state descritte da vari testi come un sistema per operare un vero e proprio "lavaggio del cervello", dato il modo ripetitivo ed ossessivo con il quale venivano fatti compiere determinati atti o riferire lo stesso concetto […], non si possono che ricordare le considerazioni del pretore di Modena che appaiono perfettamente calzanti rispetto a quanto si è verificato in vari casi, sottoposti al presente esame. La sua previsione dei gravi danni che un trattamento psicologico avventuristico poteva arrecare si è, infatti, puntualmente verificata in questo processo, come hanno potuto constatare i periti […]. Del pari anche il programma di *purification* con saune protrattesi per ore e vitamine prese in dosi massicce […] hanno causato quei fastidi e quei malesseri già messi in evidenza nella citata sentenza. Vero è che simili trattamenti, come ha osservato il Tribunale, potevano avvenire al di fuori di qualsiasi prescrizione medica e perciò anche per libera scelta degli individui, una volta rispettato l'obbligo di una preventiva visita di controllo prima della sottoposizione a saune, come era accaduto, nella specie, secondo le risultanze processuali acquisite. È però ben diverso il caso in cui si decida di fare una sauna, per la quale, com'è noto, viene stabilito esclusivamente un limite massimo di durata, affinché non si arrechino danni alla persona, ovvero assumere qualche pastiglia di vitamina C per il raffreddore o di complesso vitaminico in una cura di antibiotici, da quanto si è invece verificato negli episodi sottoposti al vaglio di questa Corte. Qui, infatti, non solo era imposta per le saune, come si è visto, una durata di diverse ore, a temperature molto elevate (fino a cinque ore ad 80 gradi), ma inoltre era impedita l'uscita prima dello scadere del tempo, anche se il soggetto stava male o soffriva di claustrofobia […]. A questi dati si deve poi aggiungere che anche le vitamine erano fatte assumere in quantitativi giornalieri enormi (fino a 500 pastiglie al giorno), costringendo perciò le persone a ingurgitare una grande quantità di sostanze, che pur non costituendo un farmaco nel senso stretto della parola, non potevano non incidere in quelle dosi sul loro metabolismo individuale. Di qui l'innegabile conclusione che i trattamenti in questione, che dovevano consentire un miglioramento delle condizioni di coloro che si sottoponevano, secondo le assicurazioni ricevute, avevano le vere e proprie caratteristiche di un trattamento medico, con le prescrizioni dei dosaggi e della durata delle varie cure […]. In presenza di tutte queste risultanze, non si può pertanto che condividere il giudizio già espresso dalla Corte di Cassazione in un caso perfettamente identico e quindi affermare l'esistenza del reato di cui all'art. 348 c. p., atteso che i trattamenti di cui sopra venivano posti in essere da persone non solo non appartenenti all'ordine medico, ma prive di qualsiasi specializzazione e competenza, che per di più non tenevano in alcuna considerazione ne l'età né le condizioni del soggetto che doveva subire il trattamento". Nel caso di specie, peraltro, è stata dichiarata la causa estintiva per essere sopravvenuta l'amnistia.
In senso contrario, invece, la pronuncia di primo grado: il Tribunale di Milano, sez. I pen., 2 luglio 1991, in *Dir. eccles*., II, 1991, 419, aveva ritenuto che non ci fosse mai stata attività diagnostica o prognostica, giacché i corsi di *purification*, che prevedevano l'effettuazione di saune e la somministrazione di vitamine, non erano presentati come terapie e non erano praticati su persone che presentavano patologie organiche; inoltre prima di effettuare le saune, ci si doveva munire di certificato medico, ed anche le vitamine venivano somministrate in base a prescrizione medica.

La Corte di Cassazione[87], confermando la statuizione, ha affermato che l'attività di psicoterapeuta era riservata al personale abilitato anche prima dell'entrata in vigore della legge del 1989[88], "giacché la professione in parola è caratterizzata dal fine di guarire e non già dai mezzi scientifici adoperati", a nulla rilevando che gli adepti di Scientology attribuissero una valenza religiosa ai trattamenti; infatti, secondo il supremo collegio, ove le pratiche siano obiettivamente finalizzate alla cura di soggetti affetti da turbe psichiche rientrano tra quelle per cui è necessario l'intervento del personale sanitario qualificato, poiché la tutela della salute costituisce un limite all'esplicazione della libertà religiosa[89].

Bisogna tuttavia precisare che, sebbene i confini tra psicoterapia e religione non siano sempre così nitidi, non significa che siano illegittime attività religiose come la confessione o la direzione spirituale, giacché, anche se possono conseguire risultati positivi per il benessere psichico, non sono fra loro paragonabili. Tali pratiche

[87] Cass. pen., II sezione, 9 febbraio 1995, *Foro it*., 1995, II, 689.

[88] Con la legge 18 febbraio 1989, n. 56, la professione dello psicologo è stata regolata. L'art. 3 recita: "L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedono adeguata formazione e addestramento in psicoterapia […]. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica". Secondo il diritto positivo, dunque, l'attività di psicoterapia è riservata a persone abilitate; inoltre, per quanto i confini tra psicologia e psichiatria non siano del tutto nitidi, la cura di disturbi gravi della personalità e la prescrizione di farmaci sono riservate a persone abilitate che siano anche medici.

[89] "Non è di alcuna importanza che gli adepti di Scientology possono attribuire alle sedute di *auditing* e di *purification* un valenza esclusivamente religiosa. Esse sono, infatti, obiettivamente pratiche con cui, in taluni casi, vengono somministrate cure a soggetti affetti da turbe psichiche, e dunque rientrano in ogni caso tra quelle per cui è necessario l'intervento di personale necessario qualificato. Nel nostro Paese, infatti, non è possibile che alcuno metta in pericolo la salute dei cittadini, propinando loro cure per i mali del corpo o della mente, senza aver conseguito il titolo personale che lo abilita a tenere siffatto comportamento: e ciò anche se questi in buona fede dovesse ritenere di agire nel superiore interesse della loro "anima", giacché, come si è detto prima, la tutela della salute costituisce un indubbio limite all'esplicazione dell'attività religiosa". (Cass. penale, II sezione, 9 febbraio 1995, in *Foro it*., 1995, II, 689).

religiose, infatti, non vengono concepite dai soggetti coinvolti come rivolte alla cura di disagi psicologici; inoltre non vengono presentate come terapie mediche, né sono offerte come prestazioni professionali[90].

Al contrario, varie psicosette, tra le quali Scientology, sfruttano la copertura religiosa solo per una maggiore tutela legale e fiscale, vendendo le loro prestazioni a prezzi molto elevati e rivolgendosi all'esterno come società in grado di curare malattie psichiatriche.

## 3.4 Truffa

Quando non si giunge a limitare la libertà personale, ma soltanto a viziarla mediante artifizi o raggiri in ordine ad una singola disposizione patrimoniale, si configurerà una truffa, reato previsto all'art. 640 c. p..

Il delitto di truffa, nel campo legato alle credenze religiose, deve essere interpretato restrittivamente, soprattutto in relazione alla nuda menzogna e in riferimento all'ipotesi di cui al n. 2 del capoverso, che prevede una circostanza aggravante ove il fatto sia commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario[91].

---

[90] PATERNITI, *Su alcuni aspetti dell'abusivo esercizio della professione sanitaria*, in *Arch. Pen*., 1972, II, 108, afferma che sfuggono alla sanzione penale, non configurandosi quindi il reato di esercizio abusivo della professione sanitaria, quegli operatori che si limitano a invocare l'intervento della divinità, in forza della loro opera mediatrice, senza però porre in essere attività di diagnosi e terapia.

[91] Secondo l'interpretazione più accreditata, è sussistente la fattispecie della truffa aggravata allorché si induca il soggetto passivo all'atto pregiudizievole esclusivamente perché ingannato sull'esistenza di un pericolo: di conseguenza, ove il pericolo dipenda dalla volontà e dalle possibilità di colui che lo prospetta, potrà ravvisarsi il delitto di estorsione; viceversa, non vi

La prassi giurisprudenziale si è distinta positivamente per l'equilibrio delle decisioni. Ad esempio, nel processo contro il fondatore di un movimento ufologico, il Tribunale di Catania[92] prosciolse l'imputato, evidenziando che nei casi in cui l'oggetto della condotta consiste nella prospettazione ingannatoria di benefici spirituali acquisibili mediante il pagamento di un prezzo, la natura non facilmente scandagliabile delle esperienze interiori rende difficilmente ipotizzabile la verifica in sede penale della possibilità o meno di acquisire benefici di siffatta natura[93].

Nel processo contro Scientology, il Tribunale di Milano[94] ha escluso la sussistenza di varie ipotesi di truffa osservando che la prospettazione ai pazienti del raggiungimento del benessere fisico o psichico non potesse essere ritenuta falsa perché si riferiva a un qualcosa che non è facilmente percepibile e la cui valutazione è estremamente soggettiva. Inoltre ha ritenuto che l'uso di apparecchi per misurare la resistenza spirituale degli aderenti, rientrando nell'ambito dei rituali e delle teorie dell'organizzazione, non potesse

---

saranno fatti penalmente rilevanti ove il pericolo sia generico, indiretto e collegabile alle credenze religiose (ad esempio nel caso in cui venga detto che la violazione dell'obbligo morale di sostenere economicamente il proprio culto può avere conseguenze "ultraterrene").

[92] Tribunale di Catania, 5 aprile 1982, sentenza inedita.

[93] Il Tribunale di Catania, 5 aprile 1982, assolse il fondatore del movimento "Centro studi di fratellanza cosmica" dall'accusa di aver truffato due coniugi americani inducendoli a commettere gravi atti pregiudizievoli del loro patrimonio con artifizi o raggiri, come l'affermazione di essere in contatto con extraterrestri, di essere la reincarnazione di Rasputin e di altri personaggi del passato e nel far loro credere che la fine del mondo era prossima e che si sarebbero salvati dalla catastrofe solo i suoi discepoli obbedienti ed eletti. Il Tribunale argomentò che in una comunità in cui i seguaci contribuivano in vario modo al funzionamento di un centro in cui tutti si sentivano uniti agli ideali di fratellanza cosmica "estremamente ardua diventa la distinzione tra ideali e superstizioni, tra prospettazione di pericoli immaginari e libera adesione a credenze non facilmente dimostrabili sul piano razionale", tanto che i fatti ben difficilmente potevano essere organizzati attorno ad un nucleo centrale di artifizi o raggiri tendenti deliberatamente a spillare denaro ai creduloni malcapitati.

[94] Tribunale di Milano, 2 luglio 1991, in *Dir. eccles*., II, 1991, 419.

essere sindacato[95]. Sempre nella vicenda relativa a Scientology, invece, la fattispecie è stata configurata nei casi in cui era stata garantita una sicura guarigione da malattie fisiche o psichiche o la disintossicazione da sostanze stupefacenti[96].

La truffa è stata ritenuta sussistente anche nel caso dell'associazione di Ebe Giorgini, che usufruiva del lavoro gratuito di persone che erano state tratte in inganno sulla natura dell'ordine religioso[97] e nel caso del movimento di Verdiglione, in cui alcuni

[95] Tribunale di Milano, 2 luglio 1991, in *Dir. eccles*., II, cit., 419: "è di tutta evidenza che tali condotte non possono essere considerate artifizi o raggiri, dato che non erano dirette ad indurre in errore sulla bontà e utilità degli insegnamenti, delle tecniche e dei trattamenti proposti dagli imputati. Infatti, in primo luogo, oggetto dei trattamenti e dei corsi di Scientology è una migliore conoscenza della propria spiritualità ed il raggiungimento di una maggiore libertà spirituale e di un conseguente benessere psico-fisico; e, quindi, un qualcosa che non solo non è facilmente valutabile, ma la cui valutazione è estremamente soggettiva. […] I metodi uniformemente contestati nei vari capi di imputazione di estorsione e truffa non possono essere considerati truffaldini, perché non mirano a far apparire i beni e i servizi proposti diversi da quelli poi forniti. In particolare, la prospettazione ai pazienti del sicuro raggiungimento del benessere fisico o psichico (c.d. stato di *clear*) non può essere considerata fatta falsamente per le considerazioni sopra svolte in ordine alla soggettività connaturata al tipo di obiettivi proposti. Mentre, per quanto riguarda l'*E-meter*, c'è da osservare che lo stesso veniva presentato come uno strumento in grado di misurare la resistenza spirituale, rientrante nell'ambito dei rituali e delle teorie di Scientology; rituali e teorie la cui validità culturale, filosofica e religiosa non può essere sindacata da questo Tribunale, in quanto la Costituzione garantisce la libertà di pensiero e di religione, purché non si tratti di riti contrari al buon costume (art. 19 Cost.)".

[96] La sentenza di primo grado, pur avendo escluso che l'organizzazione di Scientology avesse natura truffaldina in via generale, ha ritenuto sussistente il delitto in numerosi episodi. In un caso, originariamente contestato come estorsione, in cui alla vittima era stato detto che altre persone che si erano rifiutate di fare il corso di *purification* erano decedute, i giudici hanno ritenuto che la persona offesa non fosse rimasta seriamente impressionata da tale prospettazione: "tuttavia, nel fatto di cui si tratta possono ravvisarsi gli estremi del delitto tentato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 2, c. p.. Infatti, la condotta degli imputati […] era idonea a generare nella Ceruti il timore di un pericolo immaginario della probabilità di morte per il caso che non avesse frequentato il corso di *purification*, anche perché la probabilità di tale evento letale era spiegata con il maggior benessere fisico procurato dal detto corso". In un altro caso, originariamente contestato come circonvenzione, venne ritenuta sussistente la truffa nel fatto di chi, insistendo per molte ore, indusse la vittima a versare una cospicua somma per svolgere un trattamento anche con la prospettazione della probabile individuazione delle cause dell'epilessia che la affliggeva. Venne altresì ritenuto artifizio idoneo il far credere alla parte lesa che la partecipazione del figlio tossicodipendente ai corsi di Scientology avrebbe avuto un esito sicuramente favorevole.

[97] I giudici di tutti e tre i gradi di giudizio ravvisarono la truffa nell'aver indotto in errore le aderenti sulla natura dell'associazione quale asserito ordine religioso riconosciuto dall'autorità ecclesiastica, mediante artifizi consistenti nell'aver fatto pronunciare o rinnovare annualmente alle aderenti falsi voti religiosi alla presenza di sacerdoti, presentati quali rappresentanti ufficiali della

pazienti vennero fraudolentemente indotti a fare investimenti nella società[98].

## 3.5 Associazione per delinquere

Con la sentenza 5 ottobre 2000[99], la Corte d'Appello pone fine alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto la chiesa di Scientology italiana, decidendo l'assoluzione di trentatré membri per il reato di associazione per delinquere. Risulta interessante delineare una breve ricostruzione di questa complessa vicenda giudiziaria che ha costituito l'occasione per considerare diverse problematiche inerenti, in particolare, il concetto di confessione religiosa.

A seguito di un'indagine avviata dalla Guardia di Finanza di Milano che coinvolgeva le sedi di Scientology e dei centri Narconon, il giudice istruttore ritenne che, al di là del dichiarato scopo religioso, rispetto al quale giudicava opportuno non esprimersi, l'associazione aveva un sostanziale fine di lucro, perseguito con insistente vendita, a

---

Chiesa cattolica, conseguendone un ingiusto profitto corrispondente alla somma delle retribuzioni e degli altri compensi spettanti alle stesse quale corrispettivo del servizio assistenziale svolto presso la casa di riposo.

[98] La fattispecie, originariamente contestata come estorsione, concerneva le condotte del Verdiglione e dello psicanalista del movimento, consistenti nell'indurre un paziente in analisi ad acquistare una quota di società del gruppo, insinuandogli la rappresentazione erronea di un investimento economico produttivo di utili (collaborazione nella gestione di un bar e di un ristorante all'interno della sede del movimento): il Tribunale di Milano, 17 luglio 1986, in *Foro it*., cit., 30, ritenne sussistente la truffa, aggravata ai sensi dei numeri 7 ed 11 dell'art. 61 c. p. e, limitatamente al Verdiglione, anche ai sensi dell'art. 112, n. 3 c. p., giacché, sfruttando le informazioni delle sedute psicoanalitiche, non essendo state sufficienti le mere lusinghe culturali e le pressioni morali, gli imputati fecero leva sulle sue aspirazioni imprenditoriali, con una articolata ed insidiosa macchinazione diretta a procurare un profitto non dovuto (l'investimento economico era infatti difforme da quanto pattuito e del tutto inconsistente nelle prospettive di guadagno) mediante l'induzione in errore (la persona offesa infatti soltanto dopo la consegna degli assegni scoprì la difformità della situazione prospettatagli con la realtà oggettiva).

[99] Corte d'Appello di Milano, sentenza 5 ottobre 2000, in *Foro it*., 2001, II, 644.

chiunque, di servizi sempre più costosi, fino ad arrivare all'esaurimento delle risorse patrimoniali dell'acquirente.

Per raggiungere questo scopo venivano attuate tecniche che, per il loro reiterarsi, in sostanziale aderenza dei principi di Hubbard, non potevano essere considerate occasionali e frutto della devianza di qualche singolo operatore: tali condotte erano invece risultato di direttive impartite nell'ambito dell'organizzazione.

Costituendo esse fatti penalmente rilevanti, si ravvisava, nella struttura dell'associazione, la sussistenza di un'associazione per delinquere, reato ascritto dal giudice istruttore a tutti coloro che avevano rivestito all'epoca ruoli di responsabilità, a vario livello, nella chiesa di Scientology, nonché a tutti gli operatori che, in concreto, avevano posto in essere i singoli reati specificamente contestati.

Al contrario, il Tribunale di Milano[100] non ravvisò nell'organizzazione di Scientology le caratteristiche proprie di una associazione per delinquere: lecito era lo scopo sociale, come si rilevava dal suo stesso statuto, ed i suoi adepti avevano generalmente agito per il perseguimento di esso, come dimostrava il rilevante numero di persone che si era dichiarato soddisfatto dei servizi ricevuti.

Osservava, inoltre, che, nella stessa tesi accusatoria, l'associazione per delinquere non andava individuata nella organizzazione della Chiesa o dei Centri Narconon, bensì in una nuova organizzazione distinta da queste, anche se composta da persone alle stesse appartenenti[101].

[100] Tribunale di Milano, 2 luglio 1991, in *Dir. Eccl.*, 1992, II, 419.

[101] Secondo il Tribunale di Milano, 2 luglio 1991, in *Dir. Eccl,* cit., 419, infatti, "sono chiamati a rispondere di tale reato solamente le persone che hanno in concreto posto in essere attività ritenute delittuose dal P. M. e dal G. I. e le persone che si sono trovate a ricoprire cariche direttive nella

Le condotte illecite rilevate in alcuni episodi erano il frutto di comportamenti devianti e di iniziative individuali degli adepti, realizzati al di fuori delle direttive generali dell'associazione.

La Corte d'Appello[102], in prima battuta, affermò che non aveva alcun rilievo stabilire l'esatta natura delle idee professate dall'associazione scientologica, fossero esse filosofiche o religiose, dal momento che ricevevano tutela dall'ordinamento come qualsiasi altra manifestazione di pensiero: ai fini della sussistenza del reato associativo occorreva soltanto accertare se le condotte degli imputati si fossero concretate in azioni penalmente rilevanti, frutto di un programma stabilito e di direttive provenienti dai vertici dell'organizzazione.

La Corte d'Appello rilevava come l'attività dell'associazione si fosse caratterizzata, sin dall'inizio, per pressanti richieste di ingenti quantità di denaro nei confronti degli adepti, soddisfatta attraverso metodologie proprie di un'impresa commerciale.

A partire dal 1981, vi era stata un'accentuazione dello scopo di lucro ed una modificazione delle suddette metodologie al fine di renderle più incisive, anche a costo di sconfinare nel penalmente rilevante.

Tale evoluzione aveva modificato i connotati della organizzazione, trasformandola da lecita in illecita ed aveva interessato sia la sede di Milano che l'intera Scientology italiana.

---

Chiesa di Scientology o nei centri Narconon nei periodi in cui si sono poste in esser le dette attività delittuose. Invece, non figurano tra gli imputati gli altri operatori della chiesa di Scientology o dei Narconon e tanto meno i semplici adepti della Chiesa".

[102] Corte d'Appello di Milano, 5 novembre, 1993, in *Foro it.*, 1995, II, 693.

Secondo i giudici di secondo grado era presente un "filo conduttore" che legava fra loro le condotte dei vari appartenenti a Scientology: esse erano state previste e programmate in via generale sin dall'inizio e tale programma rispondeva alle direttive provenienti dai vertici dell'organizzazione italiana. Secondo la Corte d'Appello ci si trovava quindi di fronte ad una vera e propria associazione criminale.

La Suprema Corte[103] non condivise l'opinione del giudice di merito sulla irrilevanza giuridico-penale della natura religiosa delle idee professate da Scientology, "giacché v'è una non trascurabile differenza tra la tutela costituzionale del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero […], prevista dall'art. 21 Cost., e la tutela delle confessioni religiose e della libertà di religione, prevista dagli art. 8, 19, 20 della stessa Carta Costituzionale. […] Una volta riconosciuto a Scientology il carattere di confessione religiosa, non sarebbe ipotizzabile una trasformazione di questa in associazione per delinquere, a meno che tutti i membri della chiesa non avessero, di comune accordo, cambiato le regole statutarie, dando vita ad un soggetto nuovo e diverso da quello originario".

Se non era possibile dimostrare che Scientology non aveva natura religiosa, allora non rimaneva che vagliare "quanto sostenuto dal procuratore generale presso la Corte d'Appello di Milano e cioè che nell'ambito di una attività lecita di una organizzazione, potrebbe essere sorta, in modo distinto e autonomo, un'associazione illecita".

[103] Cass. Pen.. Sez. II, 9 febbraio 1995, in *Foro it.*, 1995, II, 689.

La Cassazione precisava tuttavia che quanto detto non voleva dire "che ogni chiesa o confessione religiosa possa, nel nostro paese, agire liberamente, violando impunemente le leggi penali; la libertà religiosa non si presenta, infatti, nell'ordinamento giuridico italiano come una libertà sconfinata e non soggetta, quindi, ad alcun freno".

La libera professione di fede è arginata, in primo luogo, dal necessario rispetto del buon costume, menzionato dallo stesso art. 19 Cost., che va inteso non "nel senso penalistico di osceno o contrario alla pubblica decenza, ma in quello, più ampio, di attività conforme ai principi etici che costituiscono la morale sociale".

A tale confine di liceità, per la Cassazione, dovevano essere sicuramente aggiunti: "a) il rispetto della persona umana nei suoi cosiddetti "diritti personalissimi", i quali trovano la loro previsione costituzionale nella garanzia da questa assicurata ai diritti inviolabili dell'uomo nello sviluppo della sua personalità e della pari dignità sociale; b) la tutela della salute, espressamente prevista dall'art. 32 della Carta costituzionale; c) nonché le prescrizioni relative a quei principi che appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana".

Per cui l'esercizio della libertà religiosa non è più lecito quando si traduca in "azioni in contrasto con valori ed interessi aventi la stessa rilevanza costituzionale della libertà religiosa stessa o, comunque, compiendo fatti che siano previsti dalla legge come reato e la cui commissione costituisca anche la violazione delle norme e dei principi di cui si è appena detto, oltre che del buon costume previsto dall'art. 19 della Carta costituzionale".

Qualora più persone esercitino la libertà religiosa riunendosi e fondando una chiesa, la Corte ritiene che dette persone potrebbero essere incriminate per associazione per delinquere solo nel caso in cui siano previsti "nello statuto riti e comportamenti contrari a tali norme e a tali principi ed integranti, al contempo, gli estremi di fatti penalmente perseguibili".

In mancanza di una definizione legislativa del concetto di confessione religiosa, utili, anche se non esaustivi, dovevano considerarsi alcuni indici enucleati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 195/1993[104]. Secondo la Corte Costituzionale non è sufficiente che un gruppo si autoqualifichi "come confessione religiosa. *Nulla quaestio* quando sussista un'intesa con lo Stato. In mancanza di questa, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione"[105].

Censurabile era dunque la Corte d'Appello per aver pretermesso l'indagine sulla natura religiosa di Scientology sulla base dei suddetti criteri. Ne conseguiva l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano che avrebbe dovuto accertare se l'organizzazione di Scientology potesse qualificarsi come "confessione religiosa" e, nell'ipotesi affermativa, se essa, avuto

[104] Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 195, in *Giur. Cost.*, 1993, 1324.

[105] DI COSIMO, *Sostegni pubblici alle confessioni religiose, tra libertà di coscienza e uguaglianza*, in *Giur. Cost.*, 1993, 2174, afferma che si tratta di indici che, nonostante la indubbia opera di generalizzazione e di radicalizzazione operata dalla stessa Corte Cassazione, sono apparsi non concludenti, lasciando un ampio margine discrezionale all'interprete. L'autore precisa, tuttavia, che "l'elaborazione di indici via via più precisi e penetranti, se da una parte risponde ad una esigenza di determinatezza in questa materia, dall'altra finisce col configurarsi come un tentativo di dettare i requisiti necessari delle confessioni e quindi di fissarne autoritativamente la "vera" natura. Non sembra azzardato concludere sul punto affermando che in tal modo si ricadrebbe nel divieto di ingerenza in questioni dottrinali".

riguardo ai reati commessi da alcuni suoi appartenenti nei confronti delle persone che entravano a far parte dell'associazione, si fosse trasformata in una associazione per delinquere ovvero se, come aveva sostenuto il Procuratore generale presso la Corte d'Appello, nell'ambito di un'attività lecita dell'organizzazione, potesse essere sorta, in modo distinto e autonomo, un'associazione illecita.

Il giudice di rinvio[106] escluse la natura religiosa dell'organizzazione scientologica, utilizzando, conformemente a quanto richiesto dalla Suprema Corte, i criteri indicati nella sentenza n.195/1993[107] dalla Corte Costituzionale[108].

---

[106] Corte d'Appello di Milano, 2 dicembre 1996, in *Quad. dir. pol. eccl*., 1997, 3, 1019.

[107] Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 195, in *Giur. Cost.*, cit., 1324.

[108] La Corte d'Appello di Milano, 2 dicembre 1996, in *Quad. dir. pol. eccl*., cit., 1019, rileva, infatti, che non sono state stipulate intese con lo stato italiano "e neppure vi sono stati pubblici riconoscimenti di Scientology come confessione religiosa"; ed altresì affermano che Scientology non integra il requisito della comune considerazione. Secondo la Corte milanese "non sono certo sufficienti a tal fine le sentenze di alcuni giudici di merito e le decisioni di alcune commissioni tributarie e neppure i pareri, per quanto autorevoli, manifestati da taluni studiosi italiani, non essendo possibile identificare tali pronunzie, comunque numericamente modeste, con l'opinione pubblica dell'intera comunità nazionale". Inoltre non servirebbero a tal fine neppure i pareri di studiosi stranieri o le sentenze emesse da autorità giudiziarie di altri Stati in quanto "non concorrono a formare l'opinione pubblica italiana e si riferiscono a realtà sociali, storiche e culturali diverse dalla nostra". Sempre a proposito del criterio della "comune considerazione", viene constata, nelle dottrine di Scientology, la mancanza di "quello che nel comune sentire è un elemento indispensabile, perché ci si trovi di fronte a una religione", ovvero "il concetto della salvezza dell'anima o anche solo della parte immateriale ed eterna dell'uomo, realizzata attraverso un legame fra l'uomo e la divinità o comunque un essere trascendente, legame che la religione descrive ed interpreta". Il giudice di secondo grado ammette tuttavia che tale concezione risente inevitabilmente della influenza nella cultura religiosa italiana delle grandi religioni del ceppo giudaico-cristiano ed anche islamico". Anche l'analisi dell'ultimo parametro indicato dalla Corte Costituzionale, lo statuto, non porta a conclusioni differenti. In particolare, lo statuto allegato all'atto costitutivo dell'Istituto di dianetica di Milano non conterrebbe alcuna disposizione di carattere religioso ma, al più, di tipo latamente scientifico. Tale statuto fu modificato nel 1982 e furono immessi al suo interno dei termini quali "chiesa" e "religione", anche se tale operazione, a detta della Corte d'Appello, appare contraddittoria in quanto comportava la contemporanea presenza di finalità tra loro incompatibili come sono quelle scientifiche e quelle religiose. Nel 1985, poi, l'associazione cambiò denominazione, diventando la "Chiesa di Scientology" e, nel nuovo statuto, la dianetica da scienza divenne religione. Quando nel 1987 fu fondata la Chiesa nazionale di Scientology, lo statuto relativo precisava che lo scopo era quello di predicare, praticare e diffondere la religione di Scientology e la Dianetics, parte integrante della prima. Tutte queste qualificazioni vengono ritenute superficiali e incoerenti e "non bastano per ravvisare in Scientology una confessione religiosa". La Corte d'Appello precisa infatti che "l'autoqualificazione di Scientology come confessione religiosa, introdotta con le modifiche del

La Corte di Cassazione, con la sentenza emessa l'8 ottobre 1997[109], ribalta le argomentazioni della Corte d'Appello.

La Suprema Corte contesta la nozione di religione adottata dai giudici milanesi, ritenendola troppo angusta e, perciò, in contrasto con gli articoli 8, 19 e 20 Cost.[110].

La Cassazione, pertanto, annulla la sentenza con rinvio, censurando anche il modo in cui la Corte d'Appello di Milano utilizza i parametri indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 195/1993[111].

---

1982 e del 1985 e l'uso della terminologia e di taluni simboli religiosi […] appaiono un mero espediente preordinato al fine di ottenere il trattamento più favorevole riconosciuto alle confessioni religiose". La pretestuosità degli adattamenti introdotti nello statuto sarebbe inoltre dimostrata dalla circostanza che "al cambiamento di denominazione e di scopi sociali non ha corrisposto alcun cambiamento dell'attività dell'organizzazione". Infine, concludono i giudici di secondo grado, al movimento di Scientology mancherebbe "un elemento fondamentale per la qualifica di Chiesa" e cioè il possedere una propria e originale concezione della vita.

[109] Cass., 8 ottobre 1997, in *Foro it.*, 1998, II, 395.

[110] Nella sentenza (Cass., 8 ottobre 1997, in *Foro it.*, cit., 395) si legge che la mancanza nel nostro ordinamento della definizione di religione non è casuale ma va attribuita alla "complessità e polivalenza" del concetto e, dunque, alla volontà di non predefinirne la nozione per evitare qualsiasi restrizione della libertà religiosa. Tuttavia, subito dopo e non senza qualche contraddizione, si soggiunge che comunque la nozione di confessione religiosa può essere individuata misurandola sul modello della Chiesa cattolica, termine di paragone espressamente utilizzato, nell'art. 8 Cost., dallo stesso legislatore costituzionale.

[111] Nella sentenza (Cass., 8 ottobre 1997, in *Foro it.*, cit., 395) la Cassazione riprende innanzitutto l'affermazione sulla mancanza di "pubblici riconoscimenti", affermazione ritenuta apodittica in quanto, non essendo preceduta da una definizione degli stessi "pubblici riconoscimenti", non consentirebbe alla Corte d'Appello di motivare l'insussistenza del requisito *de quo* in capo alla chiesa di Scientology. Il vizio di motivazione sussisterebbe anche in ordine al criterio della "comune considerazione", erroneamente equiparato alla "opinione pubblica" dell'intera comunità nazionale. Al riguardo la Cassazione dichiara che "il sostantivo opinione sottende, oltre una qualche valutazione razionale degli elementi di giudizio disponibili, anche intuizioni, impressioni, sensazioni e moti d'animo, tutti estranei invece al sostantivo considerazione, che sottende solo una ponderata e razionale valutazione degli elementi di giudizio disponibili". La decisione dei giudici milanesi viene respinta anche nella parte in cui, escludendo dall'ambito della "comune considerazione" le sentenze di alcuni giudici di merito, le pronunce delle commissioni tributarie, i pareri di taluni studiosi italiani e stranieri e le decisioni di autorità giudiziarie estere, afferma che a Scientology mancherebbe quel che nel comune sentire è inteso come religione e cioè "il concetto della salvezza dell'anima […] realizzata attraverso un legame fra l'uomo e la divinità". Anche le modalità con le quali sono stati analizzati gli statuti di Scientology non convincono la Cassazione. La Suprema Corte rileva come il giudice di rinvio non abbia specificato quali siano gli indici sicuri dai quali dedurre la religiosità di una associazione, ritenendo tuttavia che non siano da considerarsi tali né la ricorrenza nello statuto dei sostantivi "chiesa e religione" né il riferimento ad opere letterali religiose e a riti. Infine, si ritiene infondata la tesi secondo la quale sarebbe necessario avere, per qualificarsi come Chiesa, una propria e originale concezione del mondo, considerato che molte confessioni religiose si ispirano ai dogmi fondamentali del Cristianesimo, dell' Islamismo,

La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza 5 ottobre 2000[112], pone fine alla vicenda giudiziaria, assolvendo tutti gli imputati per il reato di associazione a delinquere, ritenendo che neppure la residuale ipotesi accusatoria prospettante un'associazione per delinquere autonoma, sorta all'interno e in contrasto con i fini confessionali di Scientology, poteva ritenersi fondata. Il giudice di appello "prende atto con la Suprema Corte che le prove acquisite non consentono di escludere la natura confessionale di Scientology suffragata dallo statuto e dal pubblico riconoscimento". Se fosse vero che anche la rappresentazione che di Scientology hanno i suoi molti adepti può costituire pubblico riconoscimento di religiosità, l'autoqualifica, che si formalizza pure nello statuto, parrebbe avere ormai raggiunto il traguardo della sufficienza probatoria: il gruppo, già composto da alcune migliaia di fedeli, dichiarandosi religioso, farebbe scattare una presunzione di religiosità in suo favore.

Secondo la Corte, dunque, si deve abbandonare la tesi della conversione criminale dell'intera struttura: ritenuto che la natura di Scientology sia religiosa e quindi riconosciuto il carattere lecito della sua attività, il reato di associazione per delinquere può ritenersi sussistente solo se vi è la prova che gli imputati hanno costituito un gruppo illecito autonomo, all'interno ed in contrasto con i fini confessionali dell'organizzazione di cui pur fanno parte. In questo

---

dell'Ebraismo. Tale annotazione della Cassazione non tiene conto però che molti aderenti non hanno abbandonato la propria iniziale confessione e le proprie credenze, col risultato che l'adepto poteva appartenere contemporaneamente a Scientology ed alla confessione d'origine. E se è vero che una chiesa non deve obbligatoriamente avere una propria originale idea del mondo, pare altrettanto vero che una confessione debba pur possedere un qualche elemento esclusivo che la renda distinguibile dalle altre, dovendosi altrimenti più propriamente considerare quale mera associazione religiosa .

[112] Corte d'Appello di Milano, sentenza 5 ottobre 2000, in *Foro it.*, 2001, II, 644.

caso è mancata la prova di tale sodalizio criminoso, in quanto i comportamenti devianti non sono emersi nell'ordinarietà, cosicché si deve riconoscere che la reiterazione delle violazioni ha avuto un andamento casuale.

### 3.6 Sequestro di persona

Abbiamo visto nel capitolo precedente che le manipolazioni mentali consistono principalmente in condotte persuasive e suggestive che producono i loro effetti sulla sfera psichica della vittima.

Tuttavia, i fenomeni di influenza personale possono anche sfociare in una estesa gamma di comportamenti violenti.

Come dimostra la casistica del *brainwashing* dei prigionieri di guerra, i condizionamenti maggiormente capaci di influenzare il comportamento e lo stato psichico di una persona sono proprio quelli connessi ad ipotesi in cui l'individuo viene fisicamente e coattivamente privato della propria libertà.

Una parte della dottrina, partendo dalla considerazione che durante la vigenza dell'art. 603 c. p. quasi tutte le originarie imputazioni per plagio si conclusero con la condanna per sequestro di persona, mostra un atteggiamento interpretativo volto ad ampliare l'ambito operativo dell'art. 605 c. p., dedicato al sequestro di persona, in termini tali da tutelare anche la personalità individuale. La dilatazione della fattispecie ha portato a superare l'identificazione rigida dell'interesse protetto dalla norma con la libertà di locomozione, "volta a volta affiancando a questa la libertà del corpo da misure coercitive o anche

un *minimum* di libertà psichica, più o meno pronunciata"[113]. In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza in una variegata serie di casi di segregazione nell'ambito familiare[114], nonché nel caso che ha coinvolto Ebe Giorgini. In quest'ultima vicenda giudiziaria è stato infatti ribadito, da un lato, che in nessun gruppo o movimento può essere limitato il diritto di dissociazione, dall'altro, che il delitto di sequestro di persona sussiste ogni qual volta il mezzo usato dal soggetto attivo sia idoneo a raggiungere lo scopo di limitare la libertà di movimento della vittima, come nel caso di coazione di ordine morale (minacce di castighi soprannaturali, minacce di intervento della forza pubblica, inganni sulla natura dell'associazione, uso di strumenti idonei a fiaccare la volontà, come psicofarmaci, punizioni pubbliche per i disobbedienti, interruzione di comunicazione con i familiari)[115].

---

[113] MARINI, *Delitti contro la persona*, Torino, 1995, 257.

[114] Secondo la Cassazione, II, 9 febbraio 1982, in *Riv. Pen*., 1983, 636, la costrizione non deve necessariamente estrinsecarsi in mezzi fisici, ben potendo manifestarsi nelle forme della violenza morale che ricorre, pur in assenza di parole e di espliciti gesti intimidatori, in qualsiasi atteggiamento che in relazione alle particolari circostanze sia suscettibile di togliere alla persona offesa la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria autonoma e indipendente volontà.

[115] Secondo la Corte d'Appello di Torino, 21 maggio, 1985, in *Giur. mer*., cit., 353, "alla situazione di fatto in tal modo sommariamente ricostruita vanno applicate le elaborazioni giurisprudenziali che si sono venute consolidando a proposito del delitto in esame. Principio ripetuto e diffuso è quello per cui, costituendo il sequestro di persona un delitto a condotta libera, è indifferente il mezzo impiegato, purché il risultato conseguito in concreto sia la reale privazione della libertà personale […]. In particolare, è configurabile un sequestro di persona attuato mediante minacce, sebbene non accompagnate da altri mezzi coercitivi, quando esse, per la loro forza intimidatrice, abbiano un effetto tale da impedire alla vittima la libertà di movimento. […] Né il sequestro di persona è escluso quando questo venga realizzato mediante il falso. […] Venendo all'ampiezza della privazione della libertà, è orientamento pur esso consolidato che tale privazione non deve essere necessariamente assoluta, sotto un duplice profilo: da un lato non si richiede una integralità del sacrificio del bene, dall'altro non si esige l'insuperabilità assoluta dell'ostacolo frapposto al recupero della libertà. […] Tutti questi ostacoli - la minaccia di castighi soprannaturali, la prospettazione dell'arresto o di vendette, la mancanza di un sostegno economico, la recisione di legami con l'esterno e, soprattutto, la somministrazione di medicinali riduttori della volontà - integrano ampiamente la nozione di impedimento rilevante".

Riteniamo tuttavia che non sia possibile una sovrapposizione fra sequestro di persona e plagio. La differenza tra queste due norme sembra infatti essere ovvia e immediatamente intuibile: il sequestro di persona si limita a compromettere la libertà di movimento in senso stretto, o comunque la libertà dell'individuo nella propria attività esterna, attraverso la totale eliminazione o parziale restrizione di essa. Il sequestro di persona non richiede, né comporta necessariamente, quell'alienazione totale dagli altri che rappresenta invece la caratteristica essenziale dell'abrogato art. 603 c. p..

L'eliminazione o la restrizione della libertà personale possono in effetti rappresentare una delle forme più agevoli e tipiche di realizzazione del plagio: la segregazione totale del soggetto passivo per un tempo prolungato può determinare una lesione diretta e immediata alla personalità di quest'ultimo.

In una simile ipotesi, peraltro, l'aggressione e la tutela al bene della libertà personale vengono assorbite dall'aggressione e dalla tutela al bene della personalità, alla stregua di un rapporto di consunzione[116] che sembra intercorrere tra le due norme, in vista della sostanziale omogeneità degli scopi perseguiti[117], e della palese prevalenza di quello attinente all'art. 603 c. p., perché più comprensivo di quello dell'art. 605 c. p..

---

[116] FLORIAN, *Delitti contro il sentimento religioso e la libertà individuale*, in *Trattato di diritto penale*, 1936, 301, osserva che "il plagio assorbe nel suo contenuto giuridico qualsiasi altro delitto contro la libertà, sia ad esso servito eventualmente di mezzo".

[117] PAGLIARO, *Concorso di norme*, in *Enc. Dir.*, VIII, 1961, 551, rileva che il "rapporto di omogeneità tra gli scopi delle norme concorrenti non può essere risolto nella identità del bene giuridico. Il bene giuridico è soltanto il nucleo dello scopo della norma: sicché il bene giuridico che viene tutelato da una norma (nella specie l'art. 605 c. p.) può essere ricompreso nello scopo di un'altra (l'art. 603 c. p.), pur senza costituirne il nucleo essenziale e, pertanto, il bene giuridico".

Crediamo inoltre che un'interpretazione estensiva dell'art. 605, a seguito dell'abrogazione del delitto di plagio, nonostante sia chiara ed evidente la diversità dell'ambito di tutela fra le due norme, costituisca la prova del fatto che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 603, si è verificato un vuoto di tutela. Se infatti effettivamente il delitto di plagio fosse stato una norma superflua, non ci sarebbe stato il bisogno di interpretare la fattispecie del sequestro di persona in maniera così ampia da ricomprendere ciò che veniva tutelato dal delitto di plagio.

## 3.7 Considerazioni comparatistiche tra il delitto di plagio e i reati "affini"

### 3.7.1 Plagio e circonvenzione di incapaci

Al fine di una compiuta elaborazione dell'argomento, si considera interessante mostrare quale sia il confine fra l'abrogato art. 603 c. p. e le ipotesi dei reati cosiddetti "simili".

A questo proposito è opportuno cercare di illustrare, seppure per sommi capi, la peculiarità della fattispecie prevista all'art. 643 c. p. sulla circonvenzione di incapaci, al fine di meglio definire e puntualizzare la difformità degli ambiti applicativi.

L'art. 643 c. p. delinea la circonvenzione di incapace in questo modo: "Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una

persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi un qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a 2065".

Dalla lettura e dalla collocazione della norma, si evince subito che esiste un confine ben delineato con il reato di plagio, in quanto la circonvenzione di incapace è inserita all'interno dei delitti contro il patrimonio mediante frode, mentre il plagio nei delitti contro la personalità individuale. Nella circonvenzione di incapaci l'interesse tutelato è il patrimonio dei soggetti che, trovandosi in condizioni particolari, sono più esposti allo sfruttamento illecito altrui.

Attraverso una lettura comparata dei due articoli, risulta che nella circonvenzione d'incapace è necessaria la preesistenza di una incapacità del soggetto passivo del reato; requisito quest'ultimo che non solo non si evince dalla lettura dell'art. 603 c. p., ma che non è affatto un elemento necessario, giacché una dinamica plagiante, presuppone, invece, un preesistente stato di capacità del soggetto passivo.

Ed ancora, nella circonvenzione, l'abuso delle condizioni dello sviluppo psichico della persona non è il fine dell'azione, ma rappresenta lo strumento mediante il quale l'azione giunge al risultato costituito dal compimento di un atto di disposizione pregiudizievole; nel plagio, invece, una simile modalità non emerge dalla formulazione dell'art. 603 c. p. e, qualora si verificassero degli atti di liberalità, ad esempio al guru della setta, quest'ultimi sono posteriori al reato che si

è già perfettamente integrato e possono rappresentare un sentore di sospetto in colui che si avvicina ad analizzare il fatto storico di reato.

Inoltre, nella condotta attuata dal circonventore, devono essere presenti contestualmente sia l'abuso sia l'induzione, cosicché se viene a mancare uno di questi due elementi, l'ipotesi di reato ex art. 643 non viene integrata[118].

Ma oltre alle difformità giuridiche tra le due fattispecie, anche sul piano psicologico si intravvedono le loro peculiarità, in quanto il plagio ricopre tutti quei casi in cui si attua una soggezione di un individuo al proprio potere ed, inoltre, una simile condizione deve essere "totale"; nella circonvenzione emergono, invece, dei "diversi meccanismi di coazione della volontà e di cooptazione del consenso"[119] che sono finalizzati al far realizzare al soggetto passivo un determinato atto da cui derivano effetti giuridici pregiudizievoli, dannosi per colui che lo compie, o per altri, ma in grado di produrre un profitto all'agente.

In buona sostanza, la circonvenzione delinea un'aggressione del patrimonio che si concretizza mediante il consenso del soggetto passivo che, pur dimostrando ancora una capacità critica, risulta essere fortemente ridotta.

Nonostante ci sia, anche in tali ipotesi di reato, un'attività persuasiva, quest'ultima non è affatto sufficiente al perfezionamento

---

[118] DAWAN, *La circonvenzione di persone incapaci*, Padova, 2003, 75, afferma: "se la minore età o l'incapacità del soggetto passivo non giocano alcun ruolo nell'opera di circonvenzione, non vi sarà vero e proprio abuso e l'agente potrà, semmai, rispondere, qualora abbia fatto uso di artifizi o raggiri del reato di truffa. Così come non basta la conoscenza da parte dell'agente, dell'infermità o della deficienza psichica del soggetto passivo, ma occorre la coscienza e la volontà di indurre il medesimo a porre in essere un atto dannoso".

[119] DE FAZIO, *Il plagio: "un vuoto di tutela" nel nostro ordinamento*, in DI FIORINO, *La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello*, I, Forte dei Marmi, 1990, disponibile anche in www.cesnur.it.

del reato di circonvenzione, se non porta il soggetto passivo a una cooperazione attiva, in termini di disposizione patrimoniale.

Attualmente, tuttavia, gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, per quanto concerne il reato di circonvenzione di incapaci, focalizzano l'offesa sul momento dell'abuso dello stato di inferiorità psichica: ciò fa sì che, "nell'attuale situazione normativa, il delitto appare più legato alla tutela della sfera di libertà di determinazione della persona, che non della sfera dei suoi interessi patrimoniali"[120]. La dottrina e la giurisprudenza sono ormai concordi nell'accogliere una nozione ampia di deficienza psichica, ritenendo che tale concetto si riferisca "alle persone appartenenti a quell'ampia zona grigia esistente tra il confine dell'infermità e della piena normalità mentale: persone non insufficienti davanti a tutte le esigenze dell'ambiente e, quindi, non inferme in senso clinico, ma la cui capacità fallisce soltanto in speciali circostanze della vita". Si riferisce insomma "a tutte le forme, anche non morbose, di indebolimento della funzione volitiva o affettiva, di abbassamento intellettuale e in genere di menomazione del potere di critica, che rendono possibile l'altrui opera di suggestione"[121]. Per evitare che il concetto risulti essere troppo vago è necessario precisare, restrittivamente, che "lo stato di deficienza deve avere, comunque, una sua consistenza oggettivamente rilevabile e deve esserne verificata la sussistenza nella normale vita di relazione, non potendosi dare rilievo alla semplice inferiorità intellettuale o volitiva del soggetto passivo nei confronti dell'agente".

[120] RONCO, *Circonvenzione di persone incapaci*, in *Enc. Treccani*, VI, 1988, 8.
[121] RONCO, *Circonvenzione di persone incapaci*, cit., 3.

Con riferimento a questi principi, la norma ha trovato applicazione nel menzionato caso Verdiglione. I giudici di merito e di legittimità hanno ritenuto che, ove nel rapporto di psicoterapia la relazione di transfert agisca su pazienti in condizioni di precario equilibrio psicoaffettivo ovvero con connotazioni psicopatologiche, in alcuni casi, da accertare volta per volta in concreto, si può realizzare un vero e proprio abuso dello stato di deficienza psichica, configurandosi quindi il reato previsto all'art. 643 c. p..

Riteniamo, tuttavia, che questa interpretazione così ampia del reato di circonvenzione di incapace tradisca la *ratio* della norma e si ponga in contrasto con il divieto di interpretazione analogica delle norme penali[122].

Secondo il significato letterale dell'art. 643 c. p. emerge infatti la volontà di tutelare il patrimonio di persone che non sono in grado di comprendere adeguatamente il significato e le conseguenze di atti di disposizione di esso. Di conseguenza, la fattispecie penale non copre anche l'ipotesi di comportamenti idonei a determinare un controllo totale della mente di un individuo, mediante tecniche che determinano un asservimento psicologico di un soggetto al potere di un altro.

[122] MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2001, 74, mette in luce che dal principio di tassatività deriva per il giudice un divieto di applicare la legge penale a casi da essa non espressamente preveduti e, quindi, un divieto dell'analogia: *nullum crimen sine lege poenali scripta et stricta*. Infatti, l'analogia contraddice la finalità garantista di vietare al giudice di punire oltre i casi tassativamente previsti, evitandone così possibili arbitri. L'analogia è il procedimento attraverso cui vengono risolti i casi non previsti dalla legge, estendendo ad essi la disciplina prevista per i casi simili (*analogia legis*) o, altrimenti, desunta dai principi generali del diritto (*analogia juris*). Circa il fondamento, nel diritto penale italiano il divieto di analogia è espressamente sancito dall'art. 14 disp. prel., per il quale "Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in essi considerati", nonché dagli articoli 1 e 199 c. p., per i quali reati, pene e misure di sicurezza sono soltanto quelli "espressamente" stabiliti dalla legge. Il divieto si desume altresì dall'art. 25 Cost., da cui è stato implicitamente costituzionalizzato quale naturale corollario del principio di legalità.

Le condotte che gli psicanalisti del "Movimento internazionale freudiano" tenevano nei confronti dei pazienti, ossia l'instaurazione del rapporto di transfert per poter controllare e guidare i pazienti nell'acquisto di quote societarie, devono essere interpretate come vere e proprie condotte plagiarie poiché tali psicoanalisti non si limitavano ad abusare di una condizione di inferiorità psichica preesistente per indurre il soggetto in analisi a compiere un atto pregiudizievole, in tal caso infatti sarebbe stato integrato il reato di circonvenzione di incapaci, ma determinavano loro stessi una situazione di dipendenza psicologica mediante il rapporto di transfert.

Anche nel processo coinvolgente Scientology, i dirigenti e vari seguaci sono stati accusati di aver indotto i pazienti a compiere atti giuridici per loro dannosi abusando, a seconda dei casi, dei bisogni, delle passioni e dell'inesperienza derivante dalla minore età, ovvero dallo stato di infermità mentale e comunque di deficienza psichica anche in relazione allo stato di dipendenza terapeutica. Sia i giudici di merito che di legittimità, pur con significative differenziazioni[123], hanno ritenuto la sussistenza del delitto in quasi tutti i fatti contestati. In particolare, la Corte d'Appello di Milano[124] nel valutare i singoli episodi ha ritenuto sussistente il reato di circonvenzione ogniqualvolta si era in presenza di: a) uno stato di deficienza psichica accertato

[123] Merita rilevare che il Tribunale di Milano, 2 luglio 1991, Segalla ed altri, in *Dir. eccl*., cit., 419, ha accolto un concetto molto ristretto di deficienza psichica, escludendo che una dipendenza terapeutica potesse configurarlo ed escludendone la sussistenza in tutta un'altra serie di casi: esaurimento psicofisico dovuto alla gravidanza, depressione, disturbi alla tiroide, sindrome epilettica. Ha altresì escluso la circonvenzione nel caso di persone minori prossime alla maggiore età, ritenendo che in tali casi il soggetto, in assenza di prova contraria, deve essere ritenuto sufficientemente maturo. Ha infine richiesto che l'infermità fosse riconoscibile, in modo sicuramente provato, ai fini della sussistenza dell'abuso.

[124] Corte d'Appello di Milano, III sez., 5 novembre 1993, Segalla ed altri, in *Dir. eccl*., 1994, II, 345.

attraverso perizia o altra documentazione medica; b) riconoscibilità di tale stato, tenuto anche conto che le parti lese compilavano un test della personalità in cui confessavano i loro problemi psichici; c) un'opera di convincimento volta ad ottenere esborsi in denaro a favore di Scientology da parte di appartenenti alla stessa.

In presenza di questi elementi si deve effettivamente ritenere che si tratti del delitto di circonvenzione di incapaci e non di plagio, in quanto, nelle ipotesi considerate dalla Corte, gli operatori di Scientology abusavano della preesistente condizione di infermità psichica degli adepti, per ottenere esborsi di denaro a favore di Scientology.

Tuttavia, in altri casi, Scientology ha posto in essere condotte che devono essere ritenute plagiarie, attraverso l'utilizzo di tecniche manipolatorie, descritte nel secondo capitolo, che inducono il soggetto in un totale stato di soggezione.

### 3.7.2 Plagio e stato di incapacità procurato mediante violenza

Il secondo raffronto normativo che si ritiene doveroso analizzare concerne l'art. 613 c. p. che, ad una prima lettura, sembra per certi aspetti attuare una protezione uguale alla abrogata fattispecie del plagio.

L'art. 613 c. p. recita: "Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il

consenso di lei, in stato di incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino ad un anno".

Questa norma è volta a tutelare la libertà morale, intesa come possibilità di determinare liberamente la propria volontà. Sembrerebbe dunque, ad una poco attenta analisi, che tale norma costituisca una sorta di duplicato legislativo del delitto di plagio.

Nell'art. 613 c. p., tuttavia, non si richiede che la condotta si estrinsechi in un rapporto di sottoposizione al potere dell'agente, ma semplicemente che la condotta sia rivolta alla eliminazione temporanea dell'altrui capacità di intendere e di volere.

Inoltre, per integrare l'ipotesi prevista all'art. 613 c. p., non occorre agire sulla personalità della vittima, in termini di globalità, come invece avviene per il delitto di plagio. L'art. 603 c. p. richiede, infatti, in relazione alla necessità che la condotta integri il "totale stato di soggezione", la realizzazione di una situazione protratta, durevole e stabile[125].

Mentre, dunque, per giungere al risultato previsto dall'art. 613 c. p. è sufficiente una momentanea paralisi della capacità di rendersi conto del valore delle proprie azioni e della capacità di determinarsi in modo autonomo, l'*iter* di realizzazione e il risultato tipico dell'art. 603 c. p.

[125] FLICK, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, cit., 150, rileva che la soggezione non è di per sé idonea ad offrire una precisa indicazione esegetica: essa si limita ad esprimere la posizione del soggetto passivo verso l'agente in modo generico. Quindi, per sfuggire alla inevitabile censura di indeterminatezza, occorre valorizzare l'ulteriore qualificazione di siffatta soggezione, in quanto "stato totale". L'autore evidenzia che il richiamo esplicito allo "stato" sembra valere a delineare una situazione di permanenza ed una qualificazione della persona che trascende i limiti della soggezione, vista semplicemente come proiezione negativa ed inversa della sottoposizione al proprio potere da parte dell'agente. Inoltre, l'autore mette in luce che la totalità di questo stato vale ad esprimere il carattere di qualità e non soltanto di quantità. Tra uno stato di soggezione più o meno ampio ed uno stato totale di soggezione vi è cioè una differenza anche ontologica e qualitativa. Flick conclude questa sua riflessione sostenendo che proprio questa differenza di tipo qualitativo e concettuale, consente di puntualizzare l'evento del plagio in termini tassativi e univoci.

appaiono orientati in tutt'altra prospettiva: "l'immediata e diretta eliminazione del c.d. tessuto connettivo necessario all'affermazione e allo sviluppo della personalità"[126]. A ciò si può arrivare, come sosteneva Flick[127], anche mediante un'iniziale condotta ex art. 613 c. p., cioè mediante l'induzione della vittima in stato di incapacità, ma con un *quid pluris*, cioè con la protrazione di questo stato fino al conseguimento del risultato proprio dell'art. 603 c. p. sopra esposto.

Risulta quindi possibile, attraverso questa ricostruzione, scorgere i due momenti di tutela e comprendere le ragioni dell'opportunità di punire con maggiore severità la condotta di plagio.

Tra le due norme si ritiene che operi da un lato, quindi, un rapporto di continuazione di tutela, dall'altro anche un rapporto di consunzione, di assorbimento della fattispecie meno grave in quella che racchiude un maggior disvalore giuridico.

### 3.7.3 Plagio e violenza privata

L'ultima comparazione che si ritiene utile affrontare è quella con il reato di violenza privata, anch'esso percepito come "affine" alla vecchia fattispecie del plagio.

L'art. 610 c. p. punisce "chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa".

Scopo della norma in parola è la necessità di tutelare quella possibilità di determinarsi spontaneamente, secondo motivi propri, che

[126] Così FLICK, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, cit., 173.
[127] FLICK, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, cit., 173.

rappresenta uno degli aspetti essenziali della libertà personale e che generalmente viene detta libertà morale. La configurabilità della fattispecie criminosa in questione presuppone che la condotta sia compiuta con violenza[128] o con minaccia[129].

La difformità con il reato di plagio sta nel fatto che nella violenza privata il soggetto passivo è in grado di percepire la gravità e i rischi a cui sta andando incontro e subisce consapevolmente la coazione della sua volontà, che rimane però integra.

Nel plagio, invece, al soggetto passivo manca la corretta percezione di ciò a cui sta andando incontro, in quanto ha subito una lesione della personalità individuale.

Inoltre, nella fattispecie del plagio, è possibile riscontrare all'inizio della condotta criminosa una sorta di consenso magari sostenuto da curiosità e da una voglia di migliorarsi; consenso che invece manca del tutto nell'art. 610 c. p. e che, qualora fosse stato prestato, avrebbe avuto il mero scopo di assecondare l'autore del reato al fine di scongiurare pericoli maggiori.

Infine, la particolarità della violenza privata sta nel fatto che si tratta di un'ipotesi di delitto molto generica, la quale spesso è sostituita da ipotesi specifiche, contrassegnate dalla lesione di un particolare interesse giuridico, come, ad esempio, quello alla libertà sessuale (art.

[128] ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, I, Milano, 2002, 139, distingue tra violenza propria e impropria. La violenza propria comprende ogni energia fisica adoperata dal soggetto sul paziente per annullare o limitarne la capacità di autodeterminazione. Non è soltanto la *vis corporis illata*, ma qualsiasi mezzo fisico adoperato per lo scopo anzidetto, come, ad esempio, l'aizzare un cane. La violenza impropria comprende ogni altro mezzo che produca il medesimo il medesimo risultato, esclusa la minaccia, come l'ipnotizzazione, la narcotizzazione, l'utilizzo di alcool o sostanze stupefacenti.

[129] ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, I, cit., 140, afferma che la minaccia consiste nel prospettare ad una persona un male futuro, il cui avverarsi dipende dalla volontà dell'agente. Occorre inoltre che tale male sia posto in alternativa: o sottomettersi alla volontà del minacciante o subire il male indicato.

609 bis c. p.), oppure dalla natura dello scopo in vista del quale si agisce, come nel caso di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392-393 c. p.). In questo senso la violenza privata è un reato sussidiario.

Pare opportuno ribadire che il delitto di plagio si presta a tutelare l'integrità psichica, considerata come il presupposto di base di ogni altra libertà. Mentre dunque la violenza privata si configura come reato sussidiario, che viene in considerazione solo se la fattispecie concreta non integra gli estremi di un reato più specifico, il delitto di plagio tutela la personalità individuale che si presenta come un *prius* rispetto a quella delle varie libertà umane, che della personalità individuale sono una vera e propria naturale derivazione. Di conseguenza il delitto di plagio non appare come una fattispecie sussidiaria, ma tutela un bene giuridico specifico che non può trovare protezione tramite altre ipotesi di reato.

### 3.8 Il vuoto normativo

Dalle considerazioni finora svolte emerge che il nostro ordinamento assicura una tutela della libertà dagli altrui condizionamenti che appare frammentaria e incompleta.

Se infatti si accoglie la tesi per cui la personalità individuale costituisce quel nucleo esistenziale che contiene in sé la potenzialità ad esprimersi attraverso la realizzazione delle libertà ricordate nel codice penale in maniera specifica, la tutela di essa si presenta come un *prius* rispetto a quella delle varie libertà umane, che della

personalità individuale sono una vera e propria naturale derivazione[130].

La tutela della personalità individuale non rappresenta, dunque, qualcosa di superfluo rispetto alla tutela accordata alle singole forme di libertà riconosciute dal legislatore, in quanto si rende necessaria come autonoma e precedente rispetto a quella dei modi attraverso i quali all'essere umano, già in se stesso affermato, deve essere concesso di esprimersi senza pericolo verso l'esterno.

Ne deriva che non è ammissibile una sovrapposizione fra l'abrogato delitto di plagio e le norme considerate "simili" poiché il bene oggetto di tutela è diverso.

Pertanto, come abbiamo cercato di dimostrare nell'analisi finora svolta, le norme penali presenti nel nostro codice attribuiscono certamente un ruolo di primo piano all'esigenza di punire comportamenti lesivi della libertà individuale, ma esiste un vuoto di tutela della personalità individuale dalle manipolazioni mentali, bene giuridico che deve essere considerato primario e distinto dalle libertà considerate nel codice, in quanto costituisce il presupposto stesso affinché possano essere effettivamente fruiti tutti quei diritti di libertà.

A questo punto, constatato che anche in prospettiva costituzionale risulta fondata la pretesa di tutelare penalmente l'integrità psichica da determinate condotte aggressive[131] e che le norme attuali sono inidonee a cogliere adeguatamente il complessivo disvalore del

[130] Vedi nota 17 (BENASSI, *Alcune note in tema di plagio*, in *Ind. pen*., cit., 89).

[131] FLICK, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, cit., 128, mette in evidenza che la Costituzione riconosce alla valorizzazione della persona umana il significato di fine tipico e fondamentale dell'ordinamento. La tutela della personalità individuale trova riconoscimento costituzionale, in particolare, negli art. 2 e 3 Cost..

fatto[132], si pone il problema più arduo: quello della creazione di un'apposita fattispecie incriminatrice, costruita in termini sufficientemente tassativi; cioè con quella necessaria chiarezza e precisione idonee ad evitare arbitrii del giudice penale.

A nostro parere, non risponde a tali requisiti una norma che ricalchi l'abrogato art. 603 c. p., che risultava essere una norma non conforme al principio di tassatività e poneva gravi problemi ermeneutici.

Nonostante autorevole dottrina[133] abbia ricostruito la norma in questione in modo da conferirle un significato preciso, non ci si può nascondere che essa risulti intrinsecamente ambigua e tale da giustificare anche diverse e quanto mai pericolose interpretazioni.

Occorre inoltre sottolineare che il principio di determinatezza richiede che la norma incriminatrice sia comprensibile non solo dal giudice, ma anche dal cittadino[134]. Non vi è dubbio, invece, che una formula quale quella dell'art. 603 c. p. può essere colta nel suo vero significato tecnico solo con notevole sforzo interpretativo e, quindi, non può essere agevolmente intesa dal cittadino.

Risulta evidente, tuttavia, che l'abrogazione del suddetto reato "non può essere intesa come negazione del plagio sul piano fenomenico"[135], anzi è proprio di fronte al singolo episodio lesivo che emerge, anche

---

[132] L'insufficienza delle attuali fattispecie incriminatrici a surrogare adeguatamente la tutela approntata dall'art. 603 è sottolineata in particolare da COPPI, *Plagio*, in *Enc. Dir*., XXXIII, 1983, 943 e da DEL RE, *Modellamento psichico e diritto penale: la tutela penale dell'integrità psichica*, *Scritti in memoria di G. Delitala*, Milano, 1984, I, 309, secondo il quale nemmeno la norma che incrimina le lesioni personali (art. 583 c. p.) laddove fa riferimento all'evento offensivo costituito da un malattia nella mente, sarebbe confacente allo scopo.

[133] Mi riferisco alla tesi di FLICK, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, cit., e alla tesi di ZUCCALÀ, *Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., cit..

[134] RONCO, *Il principio di tipicità della fattispecie penale*, Torino, 1979, 93.

[135] MEDURI, *Plagio: tra realtà e diritto*, in *Atti del convegno di studi del 24 Maggio 2003 "Menti in ostaggio": tecniche di persuasione e condizionamento mentale nella società odierna*, presso la Certosa di Firenze, disponibile nel sito web http://www.onap-italia.org.

nella sua dimensione concettuale, la “realtà” del valore costituito dalla personalità individuale.

Di fronte a coloro che negano categoricamente che un individuo possa essere svuotato nella sua volontà, stanno infatti numerosi autori che, allarmati, denunciano con vigore il diffondersi di tecniche, proprio nei nostri tempi sempre più sofisticate e subdole, di “manipolazione dell’io” e segnalano casi sconcertanti di individui e addirittura di comunità intere che sembrano aver abdicato irreversibilmente alla propria autonoma capacità di determinarsi per rimettere in mani altrui acriticamente il proprio destino. Il pensiero va ai culti che caratterizzano, spesso tristemente, il tempo presente e la cui celebrazione appare spesso guidata da un regista sopraffattore che sembra essersi appropriato della volontà degli adepti e governarle secondo un proprio e insindacabile disegno; il pensiero va ancora agli impressionanti casi di suicidi collettivi caratterizzati dal fatale andare di numerose persone verso la morte per cieco ossequio alla decisone di un capo.

Riteniamo, pertanto, che la tesi secondo la quale la volontà di un individuo non può essere “schiavizzata” e la libertà morale non può essere violentata ci sembra ancora lontana dall’essere dimostrata in maniera persuasiva, se si tiene conto dei casi che abbiamo ricordato.

Purtroppo, con grande probabilità, la sentenza della Consulta, nonostante fosse necessaria, ha contribuito a creare la falsa illusione che nella realtà non esistano dinamiche manipolative, cosicché la lacuna legislativa che si è venuta a creare ha permesso ai culti distruttivi di ridurre i loro adepti in uno stato di schiavitù psicologica,

celandosi dietro quelle libertà di fede, di coscienza, di associazione che sono garantite nei paesi democratici. Si ha così un paradosso: le stesse norme e le stesse leggi che sono state emanate per la tutela della libertà dell'uomo, consentono alle sette di indottrinare i loro membri plagiandoli[136].

Ciò premesso, anche concepire una diversa formulazione non risulta affatto facile, in quanto la creazione di una norma sulle manipolazioni mentali può comportare il rischio, più o meno consistente, di applicazioni arbitrarie.

Crediamo tuttavia che non ci si debba rassegnare alla episodica e inappagante tutela apprestata dalle norme esistenti (violenza privata, minaccia, sequestro di persona, circonvenzione di incapace, lesioni personali), ma che sia necessario uno sforzo nella creazione di una fattispecie tassativa, altrimenti si rischia di rinunciare ad una efficace tutela penale della personalità individuale, proprio da attacchi subdoli e devastanti.

[136] Così SANTOVECCHI, *Dinamiche psicosociali e culti distruttivi*, in Atti del Convegno del 24 Maggio 2003 *"Menti in ostaggio": tecniche di persuasione e condizionamento mentale nella società odierna*, disponibile in www.favis.org.

Capitolo IV

# CONSIDERAZIONI COMPARATISTICHE DEL DELITTO DI PLAGIO IN EUROPA

## 4.1 Premessa

A questo punto del nostro lavoro, risulta interessante svolgere un'analisi comparatistica delle esperienze legislative di alcuni paesi europei, al fine di prendere visione di quanto il tema della manipolazione mentale sia sentito anche all'interno di altri ordinamenti.

Lo studio comparato delle soluzioni proposte nei paesi d'oltralpe sarà certamente di notevole utilità ai fini dell'enucleazione della fattispecie volta a colpire le manipolazioni mentali anche nell'ordinamento italiano.

Infatti, questa analisi permetterà di comprendere come siano state risolte le problematiche legate alla formulazione del delitto di plagio, relative, in particolare, alla necessità di costruire una fattispecie in grado di soddisfare il principio di tassatività, consentendo, pertanto, di trarre spunto per una soluzione anche nel nostro paese.

Analizzando le scelte legislative dei singoli Stati, è necessario considerare il diverso substrato storico-culturale che i nuovi movimenti religiosi hanno incontrato in ciascun paese, valutando quindi le diverse modalità e i diversi tempi di maturazione del fenomeno nelle distinte realtà sociali.

I legislatori dei vari paesi europei sono pervenuti a diverse soluzioni: alcuni hanno predisposto una legislazione speciale, altri sono invece ricorsi all'istituzione di commissioni governative di studio sulle sette che hanno prodotto una voluminosa documentazione.

L'analisi della legislazione dei vari paesi sarà preceduta da una panoramica generale degli interventi comunitari, facendo riferimento in particolare al Rapporto Cottrell del 1984, alla Raccomandazione n. 1178 del 1992, e al Rapporto sulle attività illegali delle sette del 22 giugno 1999.

In Europa occidentale ciò che scatenò l'interesse parlamentare per le sette furono i ripetuti suicidi-omicidi dell'Ordine del Tempio Solare (1994, 1995, 1997)[137], anche se, in realtà, già da prima, echi del

[137] La ricostruzione degli avvenimenti è descritta in maniera dettagliata da MAYER, *Il Tempio Solare*, Torino, 1997. L'Ordine del Tempio Solare (OTS, *Ordre du Temple Solaire*) conquistò l'attenzione internazionale a seguito degli omicidi, suicidi e incendi dolosi avvenuti in Svizzera e in Québec nel 1994, in Francia nel 1995 e, di nuovo, in Québec nel 1997. La storia del gruppo può essere fatta risalire a prima degli anni '90. Il gruppo era stato fondato in Francia nel 1984 da Jo Di Mambro e Luc Jouret. Di Mambro si presentava ai membri come il rappresentante di esseri elevati, il ricevente e trasmettitore di messaggi divini, messaggi che diceva di ricevere durante le cerimonie del gruppo. All'inizio degli anni '90 nel gruppo venne introdotto il concetto di transizione, ossia la partenza volontaria dei membri verso un altro pianeta, al fine di creare un nuovo mondo. Il 4 ottobre 1994 la polizia di Morin Heights, Québec, arrivò sulla scena di un incendio. In un cottage vennero rinvenuti due corpi carbonizzati. Due giorni più tardi, i corpi di due adulti e del loro figlio piccolo furono scoperti in un armadio dello stesso cottage. Le autopsie eseguite sui corpi confermarono che le vittime erano state assassinate il 30 settembre 1994. L'inchiesta della polizia rivelò che i killer erano fuggiti in Svizzera dopo gli omicidi. Poco prima della mezzanotte del 4 ottobre 1994, nel villaggio svizzero di Cheiry scoppiò un incendio in una casa. Qualche ora dopo, a Granges-sur-Salvan, scoppiarono altri tre incendi in diversi chalet. Dalle macerie di Cheiry furono estratti ventitrè cadaveri, e altri venticinque a Salvan. In questa prima transizione, tra il 4 e il 6 ottobre 1994, morirono cinquantatrè membri dell'OTS (cinque in Québec e quarantotto in Svizzera). Quattordici mesi dopo quella prima transizione, nella notte tra il 15 e 16 dicembre 1995, sedici persone furono immolati in una radura sull'altopiano di Vercors, in Francia. L'indagine della polizia rivelò che quattordici delle sedici vittime avevano ingerito sedativi ed erano poi state colpite due volte con arma da fuoco. A due dei membri era stato assegnato il compito di uccidere gli altri quattordici, poi di suicidarsi. Resoconti di testimoni, raccolti dalla polizia svizzera e francese, dimostrano che poco dopo la transizione del 1994, i membri restanti avevano continuato a incontrarsi. Alcuni rimpiangevano di non aver preso parte alla prima transizione. Anche se alcuni erano rimasti oltraggiati dalle circostanze relative a quell'evento, erano poi gradualmente giunti alla conclusione che i metodi usati da Luc Jouret e Jo Di Mambro erano in realtà positivi. I compagni si erano sacrificati per salvare il mondo e pavimentare il

dibattito statunitense successivo a Jonestown[138] avevano prodotto in Europa il cosiddetto rapporto Vivien, commissionato dal Primo Ministro francese nel 1985, e il rapporto Cottrell, depositato il 23 marzo 1984 dalla Commissione della gioventù, cultura, educazione, informazione e sport dello stesso Parlamento Europeo e votato dallo stesso Parlamento il 23 marzo 1984. Questi documenti esprimevano critiche severe alle sette, ma non proponevano leggi né misure specifiche e, di fatto, non furono seguiti da sviluppi politici o amministrativi degni di nota.

Le tragedie del Tempio Solare hanno avuto esiti certamente più rilevanti, con una reazione a catena che, a partire dalla Francia, hanno portato, fra il 1996 e il 1999, alla costituzione di commissioni di inchiesta e alla pubblicazione di rapporti parlamentari o amministrativi in diversi paesi[139].

---

cammino di passaggi futuri. Alcuni dei rimanenti membri avevano perciò deciso di usare gli stessi metodi per il proprio passaggio verso il nuovo mondo. Il 22 marzo 1997, a St. Casimir, Québec, cinque persone, quattro membri dell'OTS e il genitore di uno di essi, si suicidarono. La polizia scoprì una lettera che spiegava che avevano commesso quell'atto per assicurarsi il cammino verso il nuovo mondo.

[138] Il suicidio-omicidio di massa di Jonestown, in Guyana, del 1978, dove perirono oltre novecento persone, scatenò negli Stati Uniti un interesse parlamentare nei confronti delle sette. Benché il gruppo responsabile dell'eccidio, il Tempio del Popolo, non fosse a rigore una setta o un nuovo movimento religioso, ma un movimento laicale riconosciuto all'interno di una rispettabile denominazione protestante, i Discepoli di Cristo, e avesse anche ricevuto diversi riconoscimenti pubblici per il suo impegno politico, Jonestown divenne rapidamente il simbolo delle sette e dei loro pericoli. Per circa un decennio dopo Jonestown, negli Stati Uniti si riunirono commissioni a diversi livelli e furono proposte misure legislative drastiche. Nessuna divenne legge, per l'opposizione di uomini politici legati alle Chiese maggioritarie, che temevano per la libertà delle "vecchie", non solo delle "nuove" religioni.

[139] INTROVIGNE, *Rapporti parlamentari e governativi sulle "sette"in Europa occidentale*, 1996-1999, in *Quad. dir. pol. eccl*., 1999, 397, distingue i rapporti europei in due categorie. I rapporti di Tipo I, cioè i rapporti parlamentari francesi e belga, sono ispirati a un modello da anni utilizzato dalle associazioni anti-sette come strumento interpretativo del fenomeno, che può essere riassunto in quattro punti: a) i gruppi di cui ci si occupa non sono veramente "religiosi", ma sono delle sette; b) quanto distingue le religioni "genuine" dai gruppi che rivendicano falsamente la loro natura religiosa è il fatto che quest'ultimi praticano la "manipolazione mentale"; c) sebbene le teorie della "manipolazione mentale" siano state oggetto di severe critiche da alcuni studiosi, questi hanno solamente una competenza teorica a cui va preferita l'esperienza pratica degli ex membri che

## 4.2 Le istituzioni europee e i nuovi movimenti religiosi

Risulta interessante, per quanto riguarda i nuovi movimenti religiosi, porre l'attenzione sull'analisi promossa dalla Comunità europea, che, sulla base di uno studio sociologico[140], è sfociata nella risoluzione intitolata "Su un'azione comune degli stati comunitari di fronte a diverse violazioni della legge commesse da recenti organizzazioni che operano sotto la copertura della libertà di religione", approvata il 22 maggio 1984[141].

Lo scopo del documento, come rivela il preambolo, non consta nella discriminazione o nel controllo abusivo su determinati gruppi religiosi, bensì risiede nella formulazione di una risposta alla crescente preoccupazione provocata da alcuni movimenti settari.

L'atto nasce come invito alla cooperazione tra gli Stati membri, al fine di addivenire a un trattamento uniforme delle problematiche collegate ai nuovi movimenti religiosi.

Nell'intento di evitare discriminazioni e per rafforzare l'idea che l'obiettivo perseguito sia quello di rilevare possibili violazioni della

---

hanno abbandonato il movimento e ne sono divenuti critici attivi; d) poiché non tutti gli ex membri presentano la stessa visione del movimento, è opportuno affidarsi a quelli ritenuti attendibili da associazioni private antisette, considerate affidabili.
Altri Paesi, invece, tra cui la Germania, hanno prodotto i cosiddetti rapporti di Tipo II. Questi rapporti, pur manifestando preoccupazione nei confronti del pericolo delle sette, utilizzano una pluralità di fonti e non soltanto la testimonianza degli ex membri, sono meno disponibili a riconoscere un monopolio simbolico ai movimenti antisette, non propongono nuove leggi ma piuttosto un'ulteriore opera di formazione e di studio, affidata a fondazioni o centri indipendenti e accompagnata dalla sorveglianza della polizia.

[140] Rapporto Cottrell, *Relazione presentata a nome della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, l'informazione e lo sport sull'attività di alcuni "nuovi movimenti religiosi" all'interno della Comunità europea* (Parlamento europeo, documenti di seduta, 1984-1985, doc. 1-47/84 del 2 aprile 1984).

[141] La risoluzione, approvata con 98 voti favorevoli, 24 contrari e 27 astenuti, è stata pubblicata in *Quad. dir. pol. eccl*., 1984, 290. La risoluzione non è giuridicamente vincolante per gli stati, e costituisce solo un primo passo che dovrà essere eventualmente seguito da successivi provvedimenti degli stati membri.

legge e non formulare giudizi di valore sulle credenze, si dichiara che il Parlamento non è, e tanto meno si ritiene, legittimato a giudicare le convinzioni religiose ma è tenuto a valutare solo la legalità e la liceità dei metodi impiegati da tali associazioni[142].

Data l'importanza del documento e la vasta eco che esso ha avuto, appare opportuno riportare qui di seguito le principali raccomandazioni: "a) le persone che non hanno raggiunto la maggiore età non dovrebbero essere obbligate ad assumere un impegno di adesione a lungo termine e determinante per il loro avvenire; b) dovrebbe essere previsto un sufficiente periodo di riflessione sull'impegno che si intende assumere, abbia esso carattere finanziario o personale; c) dopo l'adesione a un'organizzazione i contatti da parte della famiglia e degli amici devono essere possibili; d) non si dovrebbe impedire ai membri che hanno già iniziato un corso di formazione di portarlo a termine; e) devono essere rispettati i seguenti diritti dell'individuo: il diritto di abbandonare liberamente un'organizzazione, il diritto di mantenere contatti con la famiglia e gli amici sia direttamente che tramite corrispondenza o telefono, il diritto di chiedere un consiglio all'esterno, sia di carattere giuridico che di altro tipo, il diritto di chiedere l'assistenza medica; f) nessuno deve essere mai incoraggiato a infrangere una legge, in particolare nel

[142] Il Preambolo fa riferimento a vari atti e documenti utilizzati a supporto della risoluzione stessa, in particolare, all'art. 9 della "Convenzione Europea di salvaguardia dei Diritti dell'uomo", e all'art. 220 del Trattato di Roma. Vengono poi enumerati una serie di *consideranda* tra cui rilevano l'inquietudine sociale suscitata da alcune organizzazioni definite come nuovi movimenti religiosi in alcuni stati membri, il carattere internazionale del fenomeno e la difficoltà di rinvenire un concetto "neutro" in grado di descrivere compiutamente tali associazioni. Nella parte successiva si affronta la questione concreta del trattamento che il Parlamento Europeo intende riservare a tali organizzazioni. Dopo l'invito rivolto ai Consigli dei Ministri europei affinché provvedano ad uno scambio di informazioni su tali gruppi, si esorta la Commissione Europea a presentare un'informativa sul tema ed a elaborare un procedimento che garantisca una protezione efficace ai cittadini comunitari.

contesto della raccolta di fondi, per esempio esercitando la questua o la prostituzione; g) le organizzazioni non possono richiedere un'adesione permanente all'organizzazione a quei membri potenziali, per esempio studenti o turisti, che si trovano temporaneamente in un paese diverso da quello di residenza; h) al momento del reclutamento di nuovi membri, si devono sempre e immediatamente specificare la denominazione e i principi dell'organizzazione; i) le organizzazioni sono tenute a fornire alle competenti autorità, qualora esse lo richiedano, informazioni sulla residenza o sulla dimora dei membri; j) le predette organizzazioni devono assicurare che le persone che dipendono da loro o svolgono un'attività per loro siano coperte dalle assicurazioni sociali negli Stati membri in cui vivono o lavorano; k) se un membro intraprende un viaggio all'estero, soprattutto in un paese lontano, nell'interesse dell'organizzazione, quest'ultima deve assumersi la responsabilità del viaggio di rientro del membro, specialmente in caso di malattia; l) le telefonate dei parenti devono essere comunicate ai membri interessati; la corrispondenza deve essere inoltrata immediatamente ai destinatari; m) per i figli dei membri, le organizzazioni devono fare tutto il possibile affinché siano impartite loro un'educazione, un'istruzione e cure appropriate; inoltre, devono evitare tutto quello che può nuocere al loro benessere".

Anche se la risoluzione non riguarda specificamente i profili penali della materia, merita accennare che essa ha suscitato ampio dibattito.

In sintesi, il testo, pur abbastanza equilibrato, ha lasciato per lo più dubbiosi, sulla base della considerazione che un controllo così rigoroso rischia di restringere, fino quasi ad annullare, il diritto di

libertà dei gruppi e degli individui così come riconosciuto dall'art. 9 della Convenzione sui diritti dell'uomo[143].

È stato anche rilevato il rischio che, ove si volessero condannare certi comportamenti e certe regole in modo completamente avulso dalle dottrine, si finirebbe per dover proibire tradizioni religiose vecchie di millenni, come ad esempio, la vita monastica.

È stato dunque evidenziato che le soluzioni scaturenti da una disciplina limitativa possono condurre a reprimere indistintamente tutti i movimenti religiosi: si manifesta ancora una volta la contraddizione di garantire il volontario e libero esercizio della scelta religiosa individuale limitando le attività delle associazioni nel cui seno tale scelta si estrinseca e, così, paradossalmente, riducendo la libertà religiosa individuale[144].

Altro e separato problema è quello della carenza di competenza dell'Unione Europea in tema di gruppi religiosi: il principio di

---

[143] SARRA, *Nuovi movimenti religiosi tra diritto comune e legislazione speciale: prospettive europee e legge francese sui "mouvements sectaires"*, in *Arch. Giur.*, 2003, 195 rileva che è legittimo che il Parlamento Europeo attraverso la fissazione di criteri certi faccia in modo che la legge non venga trasgredita; con la risoluzione in esame si è però spinto forse oltre, fino a limitare la personalità stessa di tali gruppi, svuotando di significato la capacità di autodeterminazione delle relazioni tra i membri dei gruppi stessi. Se un individuo, infatti, entra volontariamente e liberamente in una di queste organizzazioni, nessuno potrà obbligarlo a mantenere delle relazioni con i propri familiari e amici; chiunque infatti deve essere lasciato sufficientemente libero di rinunciare a rimanere in contatto con la sua famiglia di origine. Condividendo l'affermazione secondo cui "la maggior tirannia è quella che obbliga l'individuo ad essere libero, e la maggior libertà è quella che deriva dalla decisione personale di rinunciare alla libertà" (IBAN, *Presentacion a sectas y derechos in Espana*, Madrid, 1990, 21), si può notare come la maggior età ai fini dell'adesione a un gruppo religioso, il periodo di riflessione, il contatto con i familiari siano elementi che ineriscano direttamente sulla capacità di autodeterminazione personale, e la loro utilizzazione come criteri di legalità potrebbe portare ad una limitazione della libertà di scelta di un individuo.

[144] Il deputato Nyborg in sede di discussione parlamentare si espresse in questi termini: "se respingeremo la relazione Cottrell le sette avranno vinto e si glorieranno della loro vittoria. Se invece l'approveremo, avremo violato il diritto di libertà religiosa e avremo reso l'Europa meno libera". L'intervento di Nyborg in *Documenti di seduta*, Parlamento Europeo, 2 aprile 1984, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, *Discussioni*, 22 maggio 1984, n. 1-314, 40.

sussidiarietà, quello di proporzionalità nonché il rispetto delle identità nazionali rappresentano, in realtà, il limite ultimo e invalicabile della legittimità delle norme comunitarie. Una tale conclusione è confermata dalla dichiarazione annessa al trattato di Amsterdam che recita: "L'Unione europea rispetta, e non pregiudica, lo *status* previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri. L'Unione europea rispetta ugualmente lo *status* delle organizzazioni filosofiche e non confessionali".

Le perplessità da più parti sollevate non hanno comunque frenato le istituzioni europee che hanno continuato l'opera di regolamentazione delle manifestazioni religiose.

Le posizione più caute sopra evidenziate hanno trovato accoglimento in seno alla stessa Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa che, il 5 febbraio 1992, ha approvato la raccomandazione 1178 relativa alle sette e ai nuovi movimenti religiosi[145].

Nel documento, il Consiglio d'Europa ritiene inopportuna[146] una più specifica legislazione in materia di sette, poiché contrastante con il principio di libertà di coscienza e religione garantita dall'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e potenzialmente dannosa per le religioni tradizionali e afferma che i problemi posti dalle sette dovrebbero essere affrontati con interventi di tipo educativo, comprendenti anche la diffusione di una informazione

[145] La raccomandazione ha alla base il rapporto Hunt (*Les sectes et nouveaux mouvements religieux*, projet de rapport présenté par Sir John Hunt, 9/9/1991, in *Quad. dir. e pol. eccl*., 1991, 441) ed è pubblicata in *Quad. dir. e pol. eccl*., 1993, 491.

[146] "L'Assemblea […] ritiene che la libertà di coscienza e di religione garantita dall'art. 9 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo renda inopportuno il ricorso ad una ulteriore legislazione per le sette, che rischierebbe di arrecare danno a questo diritto fondamentale e alle religioni tradizionali". *Raccomandazione* 1178/1992, punto 5, in *Quad. dir. e pol. eccl*., cit., 491.

concreta e obiettiva sulle maggiori religioni e le loro varianti e sulla natura e le attività delle sette e dei nuovi movimenti religiosi.

Si riafferma l'impegno assunto dall'Assemblea per il rispetto della libertà di coscienza e religione e si riconosce il pluralismo religioso come naturale conseguenza della libertà religiosa.

Ritenendo, inoltre, che la neutralità dello Stato consista nella pari protezione dinnanzi alla legge, a fondamentale salvaguardia contro ogni forma di discriminazione, si richiede alle autorità statali di astenersi dall'assumere misure basate su giudizi di valore riguardanti le credenze e si invita il Comitato dei Ministri a prendere provvedimenti per informare ed educare i giovani e il pubblico in generale.

A seguito dell'adozione della Raccomandazione 1178/1992, si sono verificati diversi eventi che hanno spinto il Consiglio d'Europa a studiare ancora una volta il fenomeno e ad adottare, il 22 giugno 1999, un nuovo documento: "Attività illegali delle sette. Rapporto della Commissione per le questioni giuridiche ed i diritti dell'uomo"[147].

[147] La raccomandazione, disponibile nel sito web http://xenu.com-it.net/txt/europa4.htm, si basa sul rapporto di Adrian Nastase, 13 aprile 1999, Documento 8373, "Attività illegali delle sette", che trae spunto dalla relazione di Sir John Hunt. Si è tenuto conto inoltre dei rapporti parlamentari nazionali: Rapporto dell'Assemblea Nazionale Francese (Rapporto Guyard) del 1996, Rapporto del Comitato di Inchiesta parlamentare Belga intitolato "Sette in Belgio" dell'aprile 1997, Rapporto del *Bundestag* tedesco del luglio 1997. Si può forse riflettere sulla necessità di un rapporto sulle attività illegali di gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale solo sei anni dopo l'adozione da parte del Consiglio d'Europa della Raccomandazione 1178 sulle sette e i nuovi movimenti religiosi. Esistono due ragioni importanti per le quali il Consiglio d'Europa riesaminò nel 1999 questo fenomeno. La prima è l'aumento consistente del numero di individui che hanno aderito a movimenti settari. A titolo di esempio, in Francia tra il 1982, data del Rapporto Vivien, e il 1995, data del Rapporto Guyard, tale incremento risulta essere del 60%, nonostante le campagne informative sulle attività di alcuni di questi gruppi. La seconda ragione è la costituzione di sette nei paesi dell'Europa Centrale e Orientale, dove la riscoperta della libertà ha visto l'emergere di un gran numero di gruppi che propongono spiritualità, esoterismo o religione a individui a cui è stato a lungo impedito il libero esercizio del culto.

Tale rapporto ribadisce la sostanziale validità della Raccomandazione n. 1178 del 1992 e approfondisce alcuni aspetti del problema.

Innanzitutto il documento si sofferma sul nome da attribuire ai nuovi movimenti religiosi e consiglia alle autorità statali di non utilizzare il termine “setta”, in quanto il vocabolo “oggigiorno ha assunto una connotazione estremamente peggiorativa” indicando “movimenti le cui attività sono pericolose sia per i propri membri che per le società”.

Il Rapporto consiglia invece di utilizzare l’espressione “gruppi di natura religiosa, spirituale o esoterica”.

In questo modo si eviterebbero tre errori: a) discriminare gruppi con dottrine strane ma assolutamente innocui; b) includere nei gruppi pericolosi organizzazioni perfettamente inserite nelle religioni maggioritarie; c) distinguere in modo arbitrario e discutibile le sette dalle religioni.

Relativamente a quest’ultimo aspetto è importante leggere questo passo del Rapporto: “Qualunque siano le credenze mantenute da certi gruppi di natura religiosa, esoterica o spirituale, si dovrebbero prendere in considerazione soltanto le attività svolte in nome di queste credenze. La libertà di religione e coscienza è garantita dall’art. 9 della Convenzione Europea sui Diritti dell’uomo, tuttavia le attività di questi gruppi devono mantenersi in linea con i principi delle nostre società democratiche”.

Il Rapporto mette in guardia gli Stati membri che questi gruppi tentano di dimostrare che il loro credo costituisce religione, in modo

da poter poi affermare di agire in accordo con esso anche se ciò implica la commissione di reati. Se lo Stato, messo a confronto con tali affermazioni, entra nel dibattito e cerca di dimostrare che il gruppo in questione non è una religione, non rispetta il principio di neutralità in quanto partecipa direttamente alla controversia spirituale e religiosa. Pertanto, gli Stati membri devono evitare di addentrarsi nel dibattito, nonostante i gruppi cerchino sistematicamente di riproporlo[148].

Il Rapporto, poi, ad ulteriore conferma dell'attenzione e della preoccupazione dei governi europei in relazione al fenomeno della diffusione delle sette, pur ribadendo l'impossibilità di addivenire alla creazione di una legislazione europea su tale tema, afferma che la libertà di credo, sancita dall'art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, deve, in taluni casi, subire alcune restrizione e cita alcune sentenze emesse dal Tribunale Europeo dei Diritti Umani che stabiliscono, appunto, alcune restrizioni nell'applicazione dell'art. 9 CEDU.

In particolare, sono state previste restrizioni per quanto riguarda il proselitismo scorretto, che dovrebbe essere punito in tutti i casi in cui "prende la forma di attività che offrono profitti materiali o sociali con l'idea di guadagnare nuovi membri per la Chiesa, o esercita una

[148] Il Consiglio diffida gli Stati Membri dall'usare il concetto di religione in sostituzione del termine "setta". Tale approccio è ritenuto pericoloso poiché in caso di disputa il dibattito non si incentrerebbe sulle attività del gruppo, ma sulla natura del loro credo. Il primo strumento di difesa di alcuni gruppi è tentare di dimostrare che il loro credo costituisce una religione, in modo da poter poi affermare di agire in accordo con esso anche se ciò implica la commissione di reati. Se le autorità statali si addentrano in un discussione ideologica sono obbligati a stabilire se il credo della setta costituisca religione, trovandosi così dinnanzi ad un bivio. O stabiliscono che il credo in oggetto non sia una religione, e quindi vengono accusate di violare la libertà religiosa e di perseguitare il gruppo, oppure, in alternativa, reputano che le credenze del gruppo costituiscano effettivamente una religione, ed in questo modo, si abusa del riconoscimento dello Stato per giustificare tutte le azioni anche quelle illegali.

pressione impropria su persone in stato di disagio o necessità e a volte implica addirittura l'uso della violenza e del lavaggio del cervello"[149].

Infine, si sottolinea l'opportunità di analizzare le conseguenze legali dell'indottrinamento dei membri di una setta che utilizzi tecniche di manipolazione mentale. Un'attenzione particolare deve essere rivolta all'Europa centrale e orientale, poiché in questi paesi non esistono ancora centri di informazione o associazioni per le vittime di gruppi di natura religiosa, spirituale o esoterica.

## 4.3 La soluzione dell'ordinamento francese

### 4.3.1 L'evoluzione francese del principio di laicità

La particolare attenzione che la legislazione francese ha dedicato al fenomeno religioso, e più in particolare a quello settario, è legata ad una molteplicità di fattori. *In primis* occorre considerare che la costruzione dello Stato moderno, strutturatosi dopo la rivoluzione francese, è partita dall'emancipazione delle strutture statali da quelle religiose, configurando una laicità ben radicata nel tessuto sociale e in

[149] Con la sentenza Kokkinakis del 25 maggio 1995 la Corte di Strasburgo, pur affermando che il proselitismo è espressione del diritto di libertà religiosa, introduce una distinzione tra proselitismo *sic et simpliciter* e proselitismo abusivo. Il primo corrisponde a vera evangelizzazione, mentre il secondo ne è una corruzione o deformazione e può assumere la forma di vantaggi morali o materiali allo scopo di guadagnare nuovi membri. Può persino contemplare il ricorso alla violenza e al "lavaggio del cervello": più in generale non è compatibile con il rispetto per l'altrui libertà di pensiero, coscienza e religione. Solo il primo è ritenuto degno di tutela, mentre il secondo non rientra tra i diritti fondamentali dell'uomo. La diversificazione, operata dalla Corte, consente di lasciare intatta la proibizione al proselitismo contenuta nel diritto greco, aprendo così la strada ad una più incisiva applicazione dell'art. 9 della Convenzione. I giudici di Strasburgo hanno comunque ritenuto, nel caso di specie, l'insussistenza del presupposto di fatto (atti di indottrinamento improprio) che renderebbe necessaria l'applicazione della norma greca di condanna del proselitismo aggressivo. Si veda anche: TORRON, *La giurisprudenza degli organi di Strasburgo sulla libertà religiosa*, in *Riv. int. dei diritti dell'uomo*, maggio-agosto 1993, 2, 335.

taluni casi sfociata anche in forme aggressive nei confronti della Chiesa Cattolica.

L'art 10 della *Déclaration des droits de l'homme et du citoyen*, che sancisce che "*nul ne droit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi*", significava non solo garanzia della libertà religiosa, individuale e collettiva, ma superamento dell'*ancien régime* e del connubio trono-altare che aveva per secoli caratterizzato il sistema francese. Tale *background* ha condizionato la configurazione del concetto giuridico di "separazione Stato-Chiesa" rispetto ad altre realtà politiche, quali ad esempio gli Stati Uniti o i Paesi dell'ex blocco comunista[150].

Il processo evolutivo di tale sviluppo parte dalla legge del 9 dicembre 1905 sulla *séparation de l'Etat et des religions*[151] i cui primi articoli sanciscono che "*la République assure la liberté de conscience […] garantit le libre exercice des cultes*" (art. 1) e che "*ne reconnaîte, ne salaire ne subventionne aucun culte*" (art. 2).

Una laicità sviluppatasi, dunque, in forma anticlericale che comincerà ben presto a perdere tale suo carattere intransigente e ad addivenire a forme di sia pur minimo contatto con la Chiesa Cattolica.

L'ingresso dei nuovi movimenti religiosi, tuttavia, ha rischiato di destabilizzare tale equilibrio ed ha, quindi, imposto, anche alla luce di

[150] Mentre nel sistema francese il principio di separazione tra Stato e Chiesa mirava all'affermazione dell'autonomia e dell'indipendenza del potere politico dalla legittimazione e dalla autorità papale; negli Stati Uniti, invece, intendeva garantire le comunità religiose contro possibili interventi da parte dello Stato; mentre nei Paesi dell'ex blocco comunista doveva portare alla eliminazione della religione quale "oppio dei popoli".

[151] Tale normativa trova applicazione in tutto il paese con esclusione di tre dipartimenti all'epoca legati alla Germania: la Moselle, il Bas Rhin e l'Haute Rhin. Regime particolare è, inoltre, quello dell'Alsazia Lorena, riconquistata nel 1918, che ancora conserva il regime concordatario napoleonico ed alcune leggi tedesche.

pericolosi fenomeni di devianza settaria, riportati dalle cronache, un intervento in sede di dibattito istituzionale e legislativo.

Il processo di attenzione nei confronti del fenomeno delle sette è retrodatabile, in Francia, alla fine degli anni settanta quando, all'interno della Commissione delle Leggi dell'Assemblea Nazionale, fu prodotto un primo rapporto da Marchand, presidente di una missione d'informazione sulle sette, i cui lavori furono tuttavia sospesi nel 1981 e mai più proseguiti.

Nel 1980 fu istituita una commissione di studio, guidata da Ravail, che dedicò la propria attenzione alle attività delle sette tra il 1975 e il 1981. Rilevando l'assenza di controlli pubblici, essa sollecitò la creazione di un gruppo interministeriale di tipo permanente, ma anche tale progetto fu accantonato.

Un primo rapporto pubblico, del 1985, è stato fornito dal deputato Vivien dal titolo *Les sectes en France: expression de la liberté morale ou facteurs de manipulation?*[152] che, pur avendo il merito di aver sottolineato all'opinione pubblica, nazionale e internazionale, il problema del fenomeno settario, non ha prodotto, tuttavia, alcun intervento in sede politica.

Dopo più di dieci anni, l'Assemblea Nazionale ha istituito, adottando all'unanimità la mozione presentata da Guyard e dai rappresentanti del gruppo socialista, una commissione di inchiesta parlamentare, presieduta da Gest, incaricata di studiare il fenomeno delle sette e di proporre, se necessario, l'adattamento dei codici in vigore.

---

[152] VIVIEN, *Les sectes en France: expression de la liberté morale ou facteurs de manipulation?*, Paris, La documentation Nationale, 1985.

La commissione, il cui lavoro[153] è sfociato nella pubblicazione del rapporto *Les Sectes en France* il 10 febbraio del 1996[154], ha indicato intorno a quattro punti fondamentali le linee di intervento politico, strutturate sulla necessità di una migliore conoscenza ed approfondimento delle sette[155], su una più rigida applicazione delle norme vigenti[156], su alcuni interventi legislativi[157] e sulla necessità di un aiuto per le vittime di tali fenomeni[158].

[153] Il metodo di lavoro della commissione è stato fortemente criticato per la scelta di tenere le audizioni in regime di segreto, senza comunicare né pubblicare il nome dei testimoni.

[154] Assemblée Nationale, *Les Sectes en France. Rapport fait au nom de la Commission d'Enquête sur le Sectes (document n. 2468)*, Paris, Les Documents d'information de l'Assemblée Nationale, 1996.

[155] Secondo il rapporto Guyard è necessario disporre di una buona conoscenza del fenomeno. Senza averlo bene inquadrato è infatti probabile che non se ne comprenderanno appieno i pericoli che si possono presentare e, di conseguenza, applicare una misura inadeguata. Inoltre è necessario che l'informazione raccolta sia soggetta ad un'adeguata diffusione, basata su di una politica di prevenzione. Questa azione di diffusione di informazione relativa ai movimenti settari e alle loro pratiche deve essere diretta a tutti i servizi amministrativi interessati e all'opinione pubblica, in particolare ai giovani. La Commissione ritiene opportuno, al fine di colmare questo vuoto di conoscenza, creare un osservatorio di studio sulle sette, che sarà in grado di seguire con precisione la globalità del fenomeno settario.

[156] Il lavoro intrapreso dalla Commissione ha messo in luce che lo sviluppo delle sette potrebbe essere rallentato da una applicazione effettiva della legge vigente. Si auspicano, pertanto, disposizioni generali del Ministero della Giustizia ai magistrati delle procure, affinché chiedano loro di esaminare le denunce presentate dalle vittime delle sette con maggior attenzione. In molti casi, infatti, alla Commissione è stato riferito che un pubblico ministero avrebbe rifiutato di aprire un'istruttoria o di continuare un procedimento sebbene un processo fosse del tutto giustificato.

[157] Se il complesso legislativo che rende possibile la lotta contro i pericoli posti dalle sette sembra nell'insieme adeguato, può tuttavia essere completato su alcuni punti al fine di rendere più efficace la risposta contro i delitti settari. Si propone innanzitutto di intraprendere uno studio sugli effetti dissuasivi delle sanzioni imposte alle sette e sulla opportunità di renderle più severe. Si ritiene inoltre opportuno riesaminare il reato di diffamazione. Alcune sette, infatti, trovano i mezzi per eludere la legge che regola questo reato: l'art. 65 della legge del 1981 sulla libertà di stampa stabilisce che "le azioni pubbliche o civili risultanti da reati, offese e infrazioni previste dalla presente legge sono prescritte dopo tre mesi completi, contando a partire dal giorno in cui sono state commesse o dal giorno dell'ultima azione, o della sua continuazione, in cui sono state commesse". Ma queste sette talvolta pubblicano riviste, per le quali soddisfano l'obbligo di *copyright* legale, che contengono articoli diffamanti ma che non vengono distribuite se non a un pubblico ristretto; attendono poi tre mesi per diffonderle e con questo ritardo evitano la querela. Si consiglia inoltre di rafforzare la protezione dei testimoni esperti, per porli al riparo quanto più possibile da qualsiasi pressione o forma di ritorsione.

[158] Secondo la Commissione è necessario sostenere gli ex seguaci, alcuni dei quali sono vissuti per molti anni tagliati fuori dalla società, sotto isolamento fisico ma soprattutto psicologico. Dopo aver lasciato la setta incontrano generalmente grosse difficoltà a reintegrarsi nella società.

Le commissioni di inchiesta, incaricate di studiare il fenomeno delle sette, hanno individuato il primo ostacolo nella definizione giuridica delle stesse e, di fronte all'impossibilità di offrirne una definizione accettabile, hanno preferito evitare l'*impasse* di una qualificazione inadeguata ed esaminare, a livello fenomenologico, il dato concreto[159].

La scriminante, all'interno del variegato universo di sette, è data dalla c.d. "manipolazione mentale", che distinguerebbe i movimenti che lo stato deve tutelare e garantire, in quanto espressione della libertà religiosa, e i gruppi da emarginare, controllare ed eventualmente reprimere.

La commissione conclude che "non è auspicabile […] preconizzare l'elaborazione di un regime giuridico specifico per le sette", né creare un delitto nuovo di "manipolazioni mentale". In effetti, una "repressione di metodi di persuasione" significherebbe "attentare al principio della libertà di espressione"; per questo, "l'idea di creare un regime giuridico specifico per le sette è stata, nel suo insieme, rifiutata dai poteri pubblici e dagli specialisti". Si chiede tuttavia una più rigorosa applicazione delle leggi in vigore, e l'avvio di campagne di educazione e di informazione rivolte all'amministrazione pubblica,

[159] Il rapporto dichiara che è "impossibile" una definizione giuridica di setta. È tuttavia possibile un accostamento di carattere "etico": una "setta" è un "movimento che si presenta come religioso" e che ha almeno una delle seguenti caratteristiche: "la destabilizzazione mentale; il carattere esorbitante delle esigenze finanziarie; la rottura indotta con l'ambiente d'origine; gli attentati all'integrità fisica; l'indottrinamento intensivo dei bambini; il discorso più o meno antisociale; le turbative all'ordine pubblico; l'importanza dei problemi giudiziari; l'eventuale storno dei circuiti economici tradizionali; i tentativi di infiltrazione nei poteri pubblici". INTROVIGNE, *Rapporti parlamentari e governativi sulle "sette" in Europa occidentale, 1996-1999*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1999, 397, ritiene che la commissione abbia cercato di costruire un *tertium genus* fra l'associazione a delinquere, cioè un gruppo di persone che si associano per compiere atti previsti come reati dalle leggi in vigore, e l'associazione lecita. Si tratterebbe di gruppi di persone che si associano, presentando le loro attività come religiose, per compiere azioni su cui lo stato dovrebbe esprimere un giudizio negativo sul piano "etico", pur riconoscendo che alcune fra queste non possono essere esplicitamente vietate dalle leggi, principalmente perché non è possibile definirle in modo preciso.

alle scuole, ai giudici, sia attraverso la costituzione di organismi governativi *ad hoc* sia attraverso il sostegno ai movimenti anti-sette già esistenti come l'ADFI (Associazione per la difesa della famiglia e degli individui) e il CCMM (Centro di documentazione, di educazione e di azione contro le manipolazioni mentali).

Di fatto con il decreto n. 96-387 del 9 maggio 1996, è stato creato un Osservatorio interministeriale sulle sette che ha lanciato una "mobilitazione nazionale" diffondendo letteratura e richiedendo misure specifiche ai tribunali, alle scuole, al Ministero della Difesa, agli ordini professionali e ad altri enti pubblici e privati.

Dal *Rapporto annuale*[160] dell'Osservatorio emerge il netto contrasto al suo interno fra una maggioranza composta da funzionari amministrativi e di polizia, più cauti, e una minoranza composta da politici e da attivisti dell'ambiente "antisette"[161] i quali, nella loro relazione di minoranza, chiedono misure più drastiche, fra cui un "privilegio di giurisdizione" per l'attività di repressione delle sette (in pratica tribunali speciali, o almeno "specializzati") e una legislazione specifica, contrariamente alle conclusioni della commissione parlamentare.

L'insoddisfazione di alcuni per il carattere ancora troppo moderato dell'Osservatorio ha trovato eco nel governo francese, che con decreto n. 98-890 del 7 ottobre 1998 ha dissolto l'Osservatorio e lo ha sostituito con una "Missione interministeriale di lotta contro le sette" (MILS), il cui nome manifesta già di per sé un atteggiamento più

[160] Observatoire interministériel sur les sectes, *Rapport annuel 1997*, Paris, La Documentation Française, 1998.
[161] I deputati Jean-Pierre Brand e Jacques Guyard, l'ex deputato ed ex presidente della Commissione parlamentare Alain Gest, lo psichiatra Jean-Marie Abgrall.

aggressivo e la cui presidenza è stata affidata a un attivista antisette, Alain Vivien, già presidente del CCMM e autore del citato rapporto del 1985.

L'Assemblea nazionale ha votato il 15 dicembre 1998 la creazione di una nuova "Commissione d'inchiesta sulla situazione finanziaria, patrimoniale e fiscale delle sette, sulle loro attività economiche e sulle loro relazioni con gli ambienti economici e finanziari"[162], presieduta dal deputato Guyard, relatore del rapporto del 1996 (mentre relatore di questa nuova commissione era Brard, forse il più acceso fra i parlamentari ostili alle sette).

Nel giugno del 1999 questa commissione ha pubblicato un nuovo rapporto, che mantiene ferma la linea del 1996, ponendo l'accento, però, su aspetti più precisi dell'attività delle sette, ossia la loro dimensione e il loro intervento in ambiti economici e finanziari. Tale rapporto mostra che, al di là dei contenuti di ispirazione religiosi, esoterici, psico-filosofici, il fenomeno settario si alimenta su una organizzazione che ha un peso economico-finanziario e che si basa su frodi diffuse.

### 4.3.2 La nascita del delitto di manipolazioni mentali in Francia

Con la legge 1 luglio 1901, la Francia ha concesso, in termini estremamente liberali, il conferimento della personalità giuridica a

[162] Assemblée Nationale, *Rapport fait au nom de la Commission d'Enquête sur la situation financiére, patrimoniale et fiscale des sectes, ainsi que sur leurs activités economiques et leurs relations avec les milieux economiques et financiers (document n. 1687)*, Paris, Les Documents d'Information de l'Assemblée Nationale, 1999.

qualsiasi organizzazione religiosa, non imponendo, nessuna forma di controllo statale[163].

Ad un atteggiamento profondamente democratico del potere politico, a vantaggio delle associazioni, non sempre, tuttavia, corrisponde una piena garanzia del soggetto all'interno del gruppo, come abbiamo ampiamente dimostrato per quanto le tecniche di proselitismo di molte sette religiose.

Già nel 1978, proprio al fine di "*sanctionner la contrainte psychologique employée à l'égard des jeunes adeptes*"[164], era stata avanzata la proposta di punire con la reclusione da dieci a vent'anni colui che si fosse reso responsabile del delitto di *viol psychique*[165] provocando, con violenza, pressione o inganno, un'astenia patologica unita a processi di suggestione, per inculcare una qualsiasi ideologia ad una persona[166]. A specificazione degli elementi della fattispecie, veniva precisato che, per "*asthénie pathologique*", si intendeva il risultato di un affaticamento fisico e intellettuale intensivo e prolungato; per "*procedes de sophronisation*", fenomeni di rilassamento mentale, trance, ipnosi; per "*violence*" si intendeva anche la privazione prolungata di cibo e di sonno; per "*manœuvre*", la

[163] L'art. 1 sancisce che "l'associazione è la convenzione con la quale due o più persone mettono in comune in modo permanente le loro conoscenze o la loro attività per uno scopo diverso da quello di ottenere vantaggi". Tale legge consente di ottenere il riconoscimento della capacità giuridica attraverso delle semplici procedure di registrazione che non comportano alcun tipi di controllo.

[164] BOINOT, *Sectes religieuses et droit penal,* in *Rev. science criminelle droit penal compare*, 1983, 432

[165] MORIN, *Le viol psichique: un projet de définition juridique*, in *Rev. Intern. Crimin. Pol. Tech.*, 1978, 283: "*Le viol psychique consiste dans la fait de provoquer, par violence, manœuvre ou tromperie, une asthénie pathologique combinée à des procédés de sophronisation, pour inculquer une idéologie quelconque à une personne*".

[166] BOINOT, *Sectes religieuses et droit penal,* in *Rev. science criminelle droit penal compare*, cit., 432, rilevava che anche in Francia lo studio di possibili incriminazioni *ad hoc* era giustificata dalla diffusa opinione secondo la quale "*le droit positif montre là ses limite set ne permet pas de sanctionner la contrainte psychologique employée à l'égard des jeunes adeptes*".

partecipazione a dinamiche di gruppo; per "*tromperie*", la finzione, ad esempio, di una organizzazione a fini di lucro che avesse adoperato una copertura religiosa.

Veniva, infine, ipotizzato che, per poter ritenere sussistente il crimine, il magistrato dovesse necessariamente accertare, mediante l'assistenza di un medico generico e di uno specialista, la sussistenza, rispettivamente, dello stato di astenia e dello stato di suggestione[167].

Il nuovo codice penale, entrato in vigore nel 1994, ha introdotto una serie di disposizioni per tutelare gli individui nell'ambito di un rapporto con una setta. La riforma ha sancito il fondamentale principio che il consenso della vittima non elimina la fattispecie penale poiché il dato giuridicamente rilevante è costituito dall'abuso di una situazione di inferiorità psichica o fisica, di vulnerabilità o di dipendenza del

---

[167] MORIN, *Le viol psichique: un projet de définition juridique*, in *Rev. Intern. Crimin. Pol. Tech.*, cit., 283: "*comme déjà dit, l'heure semble venue d'introduire dans la législation française un texte destiné à protéger les victimes de ce véritable viol psychique. Voici l'ébauche d'un projet de définition juridique qui pourrait servir de base à des travaux législatifs.*
*Le viol psychique consiste dans la fait de provoquer, par violence, manœuvre ou tromperie, une asthénie pathologique combinée à des procédés de sophronisation, pour inculquer une idéologie quelconque à une personne.*
*L'asthénie pathologique résulte d'un surmenage physique et intellectuel intensif et prolongé et la sophrologie est la science de l'harmonie de l'esprit, qui va de la relaxation simple à l'hypnose profonde, par des procédés physiques, psychique ou chimiques.*
*Explication sommaire théorique du principe: a) L'asthénie pathologique fait perdre le sens critique. b) La sophrologie permet de démoriser sans être conscient de ce que l'on apprend. c) C'est la combinaison de ces deux états par violence, manœuvre ou tromperie, qui permet l'asservissement psychologique de l'homme et son adhésion è une idéologie qu'il na pas choisie. Violence: Il peut s'agir de violence grave, mais aussi de privation prolongéed'aliments, de sommeil, de couchage, de vêtements. Manœuvre: Il peut s'agir d'une participation volontarie ou non à une dynamique de groupe. L'homme tend à modeler son comportement sur celui du groupe auquel il appartient. Le groupe lui sert d'étalon de référence. La pression du groupe entraîne généralement un manque d'objectivité dans son jugement. Tromperie: Il peut s'agir par exemple d'une organisation se donnant une couverture religieuse mais qui, en réalité, n'a que des buts lucratifs. Pénalités: Le viol psychique est l'une des atteintes les plus graves à la dignité humaine, car elle aboutità une véritable destruction de l'autonomie des consciences. Cette infraction doit être punie de la reclusion criminelle de 10 à 20 ans. Les juridictiones compétentes seront saisies sur plainte des parents des victimes. Ces dernières étant considérées comme incapables majeurs. Il appartiendra aux magistrats de désigner deux médecins experts. Un généraliste qui déterminera si le même sujet est dans état sophronique. Ces deux éléments constitutifs doivent être obligatoirement réunis pour caractériser l'infraction de viol psychique".*

soggetto. L'art. 313-4, inserito nel titolo I, *Des appropriations frauduleuses*, capo III, *De l'escroquerie et des infractions voisines*, stabilisce che "*l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, soit d'un mineur, soit d'une personne vulnérable à un acte ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne vulnérable à un acte ou à une abstension qui lui sont gravement préjudiciable, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2.500.000 francs d'amende*". Naturalmente tali disposizioni non sono applicabili soltanto per le ipotesi di reati commessi all'interno delle sette ma di qualsiasi gruppo sociale e non è possibile pertanto parlare di un regime di sfavore nei confronti del fenomeno religioso ma, piuttosto, di una precisa tutela del singolo all'interno delle formazioni sociali, così come prevista anche nella nostra Carta Costituzionale.

In sede legislativa, però, il dibattito ha cominciato a svilupparsi in maniera più incisiva dal 1996 ed è, infatti, a partire da tale periodo che il governo e il parlamento hanno attuato le prime misure nei confronti del fenomeno settario, proponendo studi, attivando commissioni[168] e studiando progetti legislativi.

Il sistema francese, nel pieno rispetto del principio di laicità che caratterizza il dettato costituzionale, ha avvertito l'esigenza di una più completa tutela penale dell'individuo nei confronti di fenomeni plagiari.

[168] Nel 1998 è stato costituito in Francia il MILS, Mission Interministérielle de lutte contre le secte.

Dopo un lungo *iter* parlamentare[169], il 30 maggio 2001, su proposta del deputato Catherine Picard, è stata definitivamente approvata in Francia una legge "per la prevenzione e la repressione dei movimenti settari"[170]. La legge prevede che, a seguito di una condanna penale di una persona morale che persegue attività aventi per obiettivo o per effetto di creare, mantenere o sfruttare la soggezione psicologica o fisica di persone che partecipano a queste attività, o di una condanna penale dei suoi dirigenti, di fatto o di diritto, per uno dei reati che vengono di seguito elencati e che sono quelli di solito più ricorrenti in

[169] Il 6 dicembre 1999 fu presentata al senato francese una proposta di legge da parte del senatore Nicolas About e fu adottata all'unanimità. Essa mirava a modificare le legge del 10 gennaio 1936 che permetteva di sciogliere "i gruppi di combattimento e le milizie private". La proposta mirava ad includere anche i gruppi già condannati più volte dal tribunale penale e costituenti "un turbamento all'ordine pubblico e un pericolo maggiore per le persone". Il Governo si dimostrò contrario a utilizzare, nella lotta contro le sette, una legge considerata come liberticida.
Il 22 giugno 2000 all'Assemblea Nazionale fu presentato un testo molto modificato, appunto la proposta di legge About-Picard "tendente a rafforzare la prevenzione e la repressione nei confronti di gruppi a carattere settario". Allo scioglimento per via amministrativa fu sostituito quello per via giudiziaria; inoltre, si estendeva la responsabilità penale delle persone giuridiche, introdotta nel codice penale francese nel 1994, a delitti come omicidio, torture e atti di barbarie, aggressioni sessuali e violenza sessuale, privazione di cure e di alimenti, esercizio illegale della medicina. Ma ciò che suscitava allarme era la proposta di introdurre il reato di "manipolazione mentale".
Il 21 settembre, la Commissione nazionale di consultazione sui diritti dell'uomo, su richiesta del guardasigilli Guigou, dichiarò non opportuna l'introduzione di questa nuova figura di reato, pronunciandosi piuttosto a favore dell'allargamento dell'art. 313-4 del codice penale francese, il quale reprime "l'abuso fraudolento dello stato di ignoranza e della situazione di debolezza". Questa posizione fu sostanzialmente accolta nel progetto: ferma restando la previsione dello scioglimento giudiziario e la responsabilità penale delle persone morali, il termine "manipolazione mentale" fu espunto. L'art. 313-4 ampliato fu spostato nella parte del codice dove si trovano i reati contro la persona. Nel testo dell'articolo era inserito il riferimento allo "stato di soggezione psicologica o fisica", dovuta "all'esercizio di pressioni gravi e reiterate o di tecniche atte ad alterare il giudizio", parole che comunque richiamavano il contenuto di quello che prima veniva definito come "manipolazione mentale". Nella seconda parte dell'articolo si prevede un'aggravante se il reato è commesso da un dirigente di fatto o di diritto di una setta. Essa è poi passata al Senato il 25 gennaio 2001.

[170] *Loi 2001-504 du 12 juin 2001*, pubblicata sul sito internet http://www.unadfi.org/action_etat/textes_pouvoirs. *Loi tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales*. DURAND, *Chronique de droit civile ecclésiastique*, in *L'année canonique*, 43, 2001, 309, commentando la legge, sottolinea che "*en réalité, l'expression "movement sectaire" n'a pas été insérée dans le corp du texte de cette loi, mais ne figure dans le titre*".

questo contesto[171], gli organi giudiziari possono procedere al suo scioglimento[172].

Il fulcro di tale intervento legislativo si sostanzia nella creazione di una fattispecie criminosa: il delitto di "manipolazione mentale".

La norma in esame punisce con la reclusione fino a 7 anni e la multa di 5 mila franchi "*Le fait, au sein d'un groupement qui poursuit des activitées ayant pour but ou pour effect de créer ou d'exploiter la dépandance psychologique ou physique des personne qui participient à ces activités, d'exercer sur l'une d'entre elles des pression grave set réitérées ou d'utiliser des techniques propres à altérer son jugemente afin de la conduire, contre son gré ou non, à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable*".

Ciò che colpisce di questa norma è il ricorso al dolo specifico, in quanto il delitto di manipolazione mentale, come formulato, richiede che la condotta sia finalisticamente diretta al compimento, da parte del soggetto passivo, di un atto o di un'astensione che gli rechi un grave pregiudizio.

L'ausilio del dolo specifico permette di identificare meglio la condotta del reato, consentendo di dare concretezza e oggettività ad una norma altrimenti percepita come evanescente.

Ammettere l'introduzione di una norma penale all'interno di un ordinamento promotore storico della libertà dell'individuo, induce a una riflessione sulla corretta percezione di un tale fatto di reato nell'ordinamento francese.

[171] I principali sono: attentato alla vita o alla integrità fisica o psichica della persona, messa in pericolo della persona, attentato alle sue libertà, alla sua dignità, alla sua personalità; messa in pericolo di minori; esercizio illegale della medicina o della farmacologia; pubblicità fraudolente.

[172] È prevista una dura pena per chiunque partecipa a mantenere o a ricostruire, in modo palese o nascosto, un gruppo disciolto secondo la procedura di cui sopra.

È indubbio che la Francia abbia colto con estrema preoccupazione i risultati prodotti dai due rapporti Guyard già menzionati e con essi abbia voluto dare, da un lato, una risposta forte a tutti coloro che attuano soprusi ricorrendo a mezzi subdoli e artificiosi, dall'altro, abbia voluto offrire risposte concrete all'opinione pubblica allarmata dal fenomeno settario.

È opportuno ricordare che la classificazione delle caratteristiche che una setta deve avere risale al rapporto Guyard, pubblicato nel 1996.

Nel citato rapporto, più precisamente, la fenomenologia dei movimenti religiosi viene sintetizzata nelle seguenti caratteristiche: una dottrina che coinvolge l'intera vita di una persona; un sistema comportamentale omnipervasivo che si impone quale elemento di rottura con i valori e le abitudini di vita ordinarie; fede cieca in un leader carismatico a cui spesso vengono attribuiti poteri divini; alto livello di coesione della comunità; isolamento dalle persone e dalle istituzioni esterne; capacità coercitive del gruppo, stimolanti la paura di sanzioni.

La chiave di volta dell'intero edificio settario sarebbe poi costituita da quel processo di riforma del pensiero nell'adepto, da quella sorta di "lavaggio del cervello" che viene assunto quale prodotto ed insieme strumento tipico dei gruppi e, dunque, quale *principium individuationis* della loro portata strutturalmente deviante.

Appare evidente come questo approccio descrittivo-classificatorio fotografi dei tratti che, a ben guardare, sono comuni ad eterogenee realtà comunitarie perfettamente lecite: basti pensare alla vita monastica, che impone l'isolamento totale dell'individuo dalla società

esterna, ovvero alla vita militare che si fonda sul massimo rispetto della gerarchia e sull'obbedienza, o, ancora, alle comunità di recupero per soggetti tossicodipendenti o alcolisti.

Quando ancora il progetto era a metà del suo *iter* parlamentare, infatti, mons. Vernette, segretario del servizio nazionale "Pastorale, sette e nuove credenze" della Conferenza episcopale francese, pur mettendo in luce alcuni aspetti positivi del provvedimento, non ha mancato di rilevarne altri che potrebbero allarmare le Chiese[173]. Per quanto riguarda gli aspetti positivi, egli ha sottolineato che la preoccupazione dei pubblici poteri è assolutamente legittima, in quanto essi assumono pienamente il loro ruolo vigilando sul rispetto delle leggi e proteggendo la libertà individuale. Inoltre, ha lodato anche la reiterata intenzione di astenersi dall'adottare una legislazione eccezionale, fornendo al tempo stesso gli strumenti giuridici in grado di impedire ai gruppi di carattere settario di nuocere.

Tra gli aspetti negativi, quello che invece preoccupava mons. Vernette era l'articolo del progetto che mirava a introdurre il reato di "manipolazione mentale". Per Vernette vi sarebbe stato un rischio per esperienze religiose come il noviziato, la clausura, i voti, le pratiche ascetiche, la direzione spirituale, gli esercizi spirituali.

Concordiamo, tuttavia, con la Padovani[174] nel ritenere che l'interprete del diritto ha il dovere di verificare solo se le condotte, radicate nella libera espressione di un credo, integrino delle ipotesi delittuose previste dal codice penale, lasciando nello sfondo

---

[173] FERRARI DA PASSANO, *Una legge contro le sette*, in *La civiltà catt*., 2001, 3, 236.
[174] PADOVANI, *Nuovi movimenti religiosi e tutela penale: la renaissance della manipolazione mentale nell'esperienza francese e italiana*, in www.cesap.net.

dell'irrilevanza normativa qualsivoglia speculazione inerente una loro eventuale portata immorale o contraria all'etica.

Questa rigorosa, reciproca, indifferenza tra norma incriminatrice e dogma fideistico dovrebbe costituire l'*humus* teorico su cui radicare l'elaborazione di possibili argini normativi ai risvolti illeciti del fenomeno in esame.

## 4.4 La soluzione belga: l'istituzione del Centro di informazione e di consulenza sulle organizzazioni settarie nocive

Una commissione parlamentare belga è stata costituita il 28 marzo 1996, due mesi dopo la pubblicazione del rapporto francese. Un monumentale rapporto in due volumi è stato pubblicato il 28 aprile 1997[175].

Tenendo conto delle critiche rivolte alla commissione francese, quella belga ha tenuto la maggioranza delle udienze a porte aperte e ha pubblicato i verbali anche delle udienze tenute a porte chiuse.

Un'ampia parte del rapporto è dedicata a singoli movimenti, e costituisce una sintesi delle testimonianze raccolte.

Il documento della commissione belga affronta il problema terminologico muovendo dall'origine semantico-linguistica del termine "*secte*" e ne indica la perdurante accezione negativa legata alla definizione. La commissione ritiene difficile definire la "setta";

[175] Chambre des Représentants de Belgique, *Enquéte parlamentaire visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et les dangers qu'elles représentent pour la société et pour les personnes, particuliérement les mineurs d'âge*, 2 voll., Bruxelles, Chambre des Raprésentants de Belgique, 1997.

tuttavia, definisce l'"organizzazione settaria nociva". Si tratterebbe di "un gruppo a vocazione filosofica o religiosa, o che si pretende tale, che nella sua organizzazione e nella sua pratica si dedica ad attività illegali nocive, nuoce agli individui o alla società, o attenta alla dignità umana". Non tutte le "attività nocive" rimproverate alle sette sono previste dalle leggi in vigore, e tra quelle non ancora previste dalle leggi c'è "il ricorso alla manipolazione mentale"[176] che, come nel rapporto francese del 1996, costituirebbe l'elemento unificante e il rimprovero comune che potrebbe essere mosso a gruppi pure diversissimi tra loro.

La commissione belga è a conoscenza del fatto che la nozione di "manipolazione mentale", così come il rapporto la presenta sulla scia della letteratura anti-sette, è rifiutata da molti specialisti accademici. Afferma tuttavia di aver operato una scelta "sul piano etico", che l'ha portata a privilegiare, rispetto agli studi accademici, le testimonianze delle vittime delle sette.

Pertanto, oltre a campagne di informazione, alla creazione di un Osservatorio e al finanziamento delle associazioni anti-sette, la commissione belga chiede anche l'introduzione di nuove norme speciali, fra cui una che dovrebbe incriminare il *modus operandi* tipico delle sette che si diffondono tramite la "manipolazione mentale": "Saranno puniti con la reclusione da due a cinque anni […] coloro che attraverso […] manovre di costrizione psicologica contro un individuo avranno attentato ai suoi diritti fondamentali […]

[176] Chambre des Représentants de Belgique, *Enquéte parlamentaire visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et les dangers qu'elles représentent pour la société et pour les personnes, particuliérement les mineurs d'âge*, Bruxelles, Chambre des Raprésentants de Belgique, 1997, cit., vol. II, 100.

abusando della sua credulità per persuaderlo dell'esistenza di false entità, di un potere immaginario o di futuri avvenimenti chimerici"[177].

Come si può facilmente comprendere, il carattere vago ed estensivo di questa norma ha provocato numerose reazioni, fra cui quella della Conferenza episcopale cattolica[178], tanto più che al rapporto è stata allegata una lista di 189 nomi di sette segnalate fra cui figurano l'Opus Dei, il Rinnovamento carismatico cattolico, la Comunità di Sant'Egidio e anche gruppi protestanti certamente non considerati "sette" in altri paesi come le Assemblee di Dio, i Quaccheri, la Young Women's Christian Association.

È vero che la commissione presenta la lista come una semplice "enumerazione" e che il parlamento, in seguito a forti polemiche sopravvenute, ha votato il rapporto rifiutando però specificamente di approvare la lista, tuttavia, la lista rimane pubblicata in appendice al rapporto, è stata largamente diffusa dalla stampa ed è all'origine di discriminazioni di vario genere.

Dopo la pubblicazione del rapporto, è stata avviata con legge 12 giugno 1998 la costituzione sia di un "Centro di informazione e di consulenza sulle organizzazioni settarie nocive" (C.I.A.O.S.N.), sia di una "cellula amministrativa di lotta contro le organizzazioni settarie nocive".

Il centro di informazione e di consulenza sulle organizzazioni settarie nocive, creato come organo indipendente e composto da

[177] Chambre des Représentants de Belgique, *Enquéte parlamentaire visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et les dangers qu'elles représentent pour la société et pour les personnes, particuliérement les mineurs d'âge*, Bruxelles, 1997, cit., vol. II, 114-118.

[178] *Oui à la vigilance, mais à qui profite l'amalgame?*, comunicato della Conferenza episcopale belga del 20 aprile 1997.

personalità eminenti, ha il compito di organizzare un centro di documentazione accessibile al pubblico e di formulare, anche d'ufficio, pareri e raccomandazioni sulle "*organisation sectaire*" con particolare riguardo alla politica da adottare in materia.

## 4.5 Aspetti rilevanti nell'ordinamento tedesco

Nella Repubblica Federale di Germania, a partire dalla fine degli anni settanta, dottrina e giurisprudenza hanno iniziato ad occuparsi dei nuovi movimenti religiosi e, a causa delle numerose richieste di cittadini, il governo federale si vide obbligato a prendere posizione riguardo all'argomento in questione, mediante la pubblicazione di rapporti[179].

Nel 1980, in seguito ad una decisione della commissione di petizione del *Bundestag*, che invitò il governo federale a prendere posizione sull'argomento, il governo federale presentò il rapporto "Religioni della gioventù nella Repubblica Federale di Germania"[180].

Gli appartenenti ai gruppi settari sono più volte entrati in conflitto con l'ordinamento giuridico tedesco. Di regola queste

[179] STRÄTZ, *Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi della Repubblica Federale di Germania*, in FERRARI, *Diritti dell'uomo e libertà dei gruppi religiosi. Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi*, Padova, 1989, 213, riferisce che questi movimenti sono definiti dalla stampa con la formula "religioni della gioventù". Sotto questo nome, vengono raggruppati culti molto diversi che, da recenti ricerche, vengono divisi in tre gruppi. Da un lato ci sono le sette di derivazione induista. I gruppi più importanti sono il movimento di Ananda-Marga, la setta Bhagwan, la Divine Light Mission, il movimento Krishna e la società per la Meditazione Trascendentale. Un altro gruppo è formato dalle cosiddette sette di movimento di risveglio del Cristianesimo. I raggruppamenti più importanti sono la Famiglia dell'Amore, i Figli di Dio, la University Bible Fellowship, la Chiesa della Riunificazione del Reverendo Moon, e The Way International. Il terzo gruppo è formato dalle sette a sfondo psicoterapeutico. La più importante di esse, nella Repubblica Federale di Germania, è la Chiesa di Scientology.

[180] *Jugendreligionen in der Bundesrepublik Deutschland*, in *Berichte und Dokumentationem*, vol. 21, 1980.

contrapposizioni nascono dal fatto che i nuovi movimenti chiedono per sé gli stessi diritti e la stessa posizione sociale che la legge vigente concede alle confessioni religiose tradizionali.

Il diritto ecclesiastico tedesco prevede una protezione specifica del fattore religioso attraverso la concessione di *status* speciali alle confessioni religiose munite di determinati requisiti. Ai fini della comprensione del fenomeno, bisogna innanzitutto considerare i diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti dalla Legge Fondamentale di Bonn (GG) del 1949: l'art. 4 comma 1 GG garantisce l'inviolabilità della libertà di fede e di coscienza e quindi la libertà di confessione religiosa e di formazione di gruppi ideologici; l'art. 4 comma 2 GG garantisce l'indisturbato svolgimento dell'attività religiosa; l'art. 5 GG regola il diritto fondamentale della libertà di espressione; l'art. 9 GG disciplina la libertà di associazione; l'art 3 comma 3 GG vieta allo Stato di favorire o sfavorire qualcuno per la sua fede o le sue idee religiose.

Oltre ai diritti fondamentali, bisogna anche considerare i cosiddetti "articoli sulle Chiese": l'art. 140 GG richiama esplicitamente cinque articoli della Costituzione di Weimar del 1919 (WRV) i quali garantiscono alle confessioni religiose specifici vantaggi giuridici.

Le norme costituzionali concedono lo statuto di corporazione di diritto pubblico ed i vantaggi ad esso connessi non solo ai gruppi religiosi ma anche alle collettività formatesi in funzione di una *weltanschaaung* o concezione generale dell'universo. Le comunità che hanno, dunque, per scopo la difesa di una ideologia sono esplicitamente equiparate alle confessioni religiose.

Sulla base di questa normativa costituzionale, le corti amministrative e costituzionali del *Bund* e dei *Länder* hanno dovuto decidere quali, tra le nuove religioni, possano essere considerate come appartenenti alla cerchia delle confessioni religiose o ideologiche e quali invece non lo siano. Le corti sottolineano che ad uno stato neutrale in materia di questioni religiose ed ideologiche come la Repubblica Federale tedesca è vietato valutare il contenuto delle convinzioni professate e divulgate tra queste comunità, pertanto, la tendenza è quella di riconoscere le nuove religioni come comunità religiose o ideologiche.

Tuttavia, la libertà religiosa non è senza limiti: la Costituzione non vieta lo sviluppo di nuove forme di religiosità, ma dichiara inammissibili le forme di attività che si oppongono ad altre scelte fondamentali della Costituzione.

Ad esempio, non sono consentite, anche se motivate da una convinzione religiosa, la poligamia, in conseguenza delle dichiarazioni relative alla monogamia contenute nell'art. 6 GG, la prostituzione per motivi religiosi (si pensi ad esempio al *flirty fishing*), perché viene concepita come violazione della dignità dell'essere umano. Inoltre, dal punto di vista costituzionale, fa parte dei presupposti della libertà religiosa anche il fatto che la scelta per una determinata religione sia presa in piena libertà e che ogni essere umano possa decidere liberamente sulla sua appartenenza ad una religione o il cambiamento di essa; per questo le forme di forte condizionamento psichico attribuite ad alcuni dei nuovi movimenti

religiosi nei confronti dei loro seguaci non sono protette dal diritto fondamentale della libertà religiosa.

L'esperienza ha mostrato che le nuove religioni non si inseriscono senza conflitti nella cornice costituzionale ora prospettata, ponendo dei problemi non solo per quanto concerne il diritto costituzionale e amministrativo, ma anche il diritto penale[181].

In particolare, la Chiesa di Scientology è stata oggetto di alcune specifiche iniziative da parte degli organi amministrativi.

[181] STRÄTZ, *Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi della Repubblica Federale di Germania*, in FERRARI, *Diritti dell'uomo e libertà dei gruppi religiosi. Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi*, cit., 220, mette in evidenza che il motivo principale dei conflitti consiste nei ricorsi proposti dai rappresentanti delle nuove religioni contro dichiarazioni discriminanti rilasciate dai *Bund* o dai *Länder*; questi ultimi, secondo i ricorrenti, non avrebbero il diritto di esprimere opinioni in merito alle nuove forme di religiosità, con dichiarazioni spesso penalizzanti. Questi ricorsi, non sono affatto rimasti privi di successo. Il punto di partenza dei tribunali è sì il riconoscimento del principio in base al quale il diritto a prendere pubblicamente posizione in merito a tutte le questioni politicamente rilevanti fa parte dei diritti costituzionali garantiti alle autorità statali; tuttavia, questo diritto alla libera espressione viene limitato dal precetto di neutralità ideologica dello stato. È stato questo il motivo per il quale è stato vietato al governo federale definire la società di Meditazione Trascendentale "setta per la gioventù", in quanto questa denominazione risulterebbe degradante. Con la stessa motivazione i tribunali amministrativi vietarono allo Stato di sostenere economicamente organizzazioni che hanno per fine esclusivo la critica delle religioni per la gioventù.
Anche l'amministrazione finanziaria e gli uffici giudiziari competenti in materia di tributi si sono occupati in misura non trascurabile delle nuove organizzazioni religiose, poiché il diritto tedesco conosce una serie di privilegi per le cosiddette associazioni di interesse collettivo. Quando un'associazione è stata riconosciuta di pubblica utilità, essa è esonerata dal pagamento delle imposte gravanti sugli enti collettivi; inoltre, un benefattore, con una ricevuta fiscale rilasciata da una di queste associazioni, può ridurre l'importo delle tasse che deve pagare denunciando nella dichiarazione dei redditi come offerte i contributi dati alla organizzazione.
Per quanto attiene al diritto penale, nonostante i rapporti ufficiali ed altre pubblicazioni abbiano messo in guardia da pratiche considerati reati e nonostante l'opinione pubblica sia convinta che il trattamento che la setta riserva ai suoi membri giustifichi forti sospetti di reato, in modo particolare contro la libertà e l'incolumità fisica, fino ad oggi non si conoscono condanne per queste fattispecie. Alla procura dello Stato sono pervenute molte denunce, soprattutto per sequestri di persona, presentate dai familiari delle vittime, ma regolarmente il procedimento è stato lasciato cadere nel corso dell'istruttoria. Ciò dipende dal fatto che quasi sempre il membro della setta è consenziente al trattamento che riceve all'interno dell'organizzazione religiosa.
Riteniamo però che si possa parlare di consenso solamente se il soggetto è nella condizione di poter scegliere liberamente. È chiaro che se la sua capacità di autodeterminarsi è stata lesa da tecniche manipolatorie non si avrà un reale consenso perché ne viene a mancare il presupposto di validità, ossia la libertà individuale.

Il Ministero dell'Economia ha predisposto, infatti, i cosiddetti *sectfilter*[182] alle imprese che intendono partecipare ad appalti pubblici, incorrendo nella censura del Dipartimento di Stato statunitense[183].

Il rapporto della Commissione parlamentare tedesca di inchiesta sulle "cosiddette sette o psicogruppi", pubblicato nel giugno 1998[184] era, dunque, molto atteso. Si poteva facilmente immaginare conclusioni di tipo francese o belga, tenuto conto del fatto che la Germania conduceva da anni una guerra "amministrativa" nei confronti della Chiesa di Scientology, con ripercussioni sui rapporti con gli Stati Uniti, il cui Dipartimento di Stato aveva preso apertamente le difese del movimento fondato da Hubbard.

Il rapporto della commissione tedesca ha sorpreso molti per la sua moderazione.

La commissione tedesca mette in dubbio la stessa utilità della nozione di setta, che ritiene impossibile definire. Pensa piuttosto che i singoli gruppi vadano studiati caso per caso, tanto più che non tutti hanno dato luogo a problemi sociali.

Per quanto riguarda la nozione di "manipolazione mentale", "plagio" o "lavaggio del cervello", il rapporto tedesco si mostra consapevole delle obiezioni degli specialisti. Da una parte non intende rinunciare alla possibilità di colpire certi gruppi sulla base del "danno psicologico" che potrebbero arrecare ai loro seguaci. Dall'altra,

---

[182] Il filtro si sostanzia in una dichiarazione di non affiliazione alla Chiesa di Scientology che deve essere obbligatoriamente resa dalle aziende che desiderano accedere a gare pubbliche. È altresì precluso alle imprese l'utilizzazione di tecniche di psico-marketing nella conduzione delle trattative con i consumatori.

[183] U. S. DEPARTEMENT OF STATE, *Annual report on International Religious Freedom for 1999: Germany*, Bureau for Democracy, Human Rights, and Labor Washington, DC, 1999.

[184] Deutscher Bundestag, Wahlperiode, *Endbericht der Enquete-Kommission "Sogenannte Sekten und Psychogruppen*, Bonn, Deutscher Bundestag, 1998.

riconosce che l'aderente a un nuovo movimento religioso non corrisponde in genere al modello della vittima "passiva", ma di norma contribuisce attivamente al tipo di rapporto che instaura con il gruppo[185].

I resoconti degli ex membri mantengono un ruolo molto importante, ma si utilizzano anche altre fonti.

La commissione tedesca prevede la possibilità di convenzioni che garantiscano a movimenti anti-sette, che svolgano una funzione di utilità pubblica, un aiuto statale. Propone inoltre la creazione di una fondazione federale che dovrebbe essere composta di esperti indipendenti e suscettibili di rappresentare diversi punti di vista.

Non si propone l'introduzione di una nuova legge contro le sette in genere, ma si raccomandano diverse piccole modifiche normative, nessuna delle quali, tuttavia, fino ad oggi, ha avuto seguito.

In particolare, le pressioni psicologiche eccessive dovrebbero essere inquadrate nell'ambito delle violazioni dei diritti dei consumatori, con diritto di questi ultimi al risarcimento del danno.

## 4.6 Considerazioni sulle soluzioni adottate negli altri ordinamenti: aspetti positivi da cui trarre spunto

L'*excursus* svolto in questo capitolo ci permette di avere una visione generale di come la problematica relativa alle manipolazioni

[185] Tuttavia, è chiaro che se il gruppo religioso pratica tecniche di manipolazione mentale, il consenso dell'adepto è irrilevante, in quanto è stata lesa la sua capacità di autodeterminazione. Di conseguenza anche se l'adepto contribuisse attivamente al tipo di rapporto che si instaura con il movimento, non può essere ritenuto responsabile, in quanto soggiace passivamente alle direttive del leader carismatico.

mentali sia stata risolta in altri ordinamenti e di comprendere quali elementi apportati dalla legislazione dei paesi europei siano da considerarsi positivi e quindi meriti valutarne l'interesse anche per l'evoluzione dell'ordinamento italiano.

Riteniamo utile, pertanto, ritornare ad analizzare alcune soluzioni adottate, per verificare se siano accettabili dal punto di vista teorico o si scontrino con altri principi che devono essere garantiti dal sistema giuridico.

Risulta assolutamente interessante la soluzione francese che ha previsto l'introduzione di una fattispecie volta a colpire le manipolazioni mentali, risolvendo l'annoso problema relativo alla necessità di enucleare una norma tassativa, mediante la previsione del dolo specifico.

La fattispecie francese rievoca l'art. 603 del c.p. italiano, pur presentando significative differenze.

L'art. 603 c. p. prevedeva, infatti, l'evento della "totale soggezione" che, a giudizio della Corte Costituzionale, rappresentava "un'ipotesi non verificabile in concreto […], non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione"[186].

L'articolo francese, invece, punisce l'esercizio di pressioni gravi e reiterate e l'utilizzo di tecniche idonee ad alterare il giudizio, introducendo, inoltre, la necessità del dolo specifico. Secondo il codice penale francese la condotta del soggetto agente deve, infatti,

[186] C. Cost., 8 giugno 1981, n. 96, in *Giur. Cost.*, 1981, I, 806.

essere finalizzata al compimento, da parte del soggetto passivo, di un atto o di un'astensione che gli rechi un grave pregiudizio.

La fattispecie francese risulta, quindi, molto più specifica e non incorre nel rischio di essere criticata per inverificabiltà dell'evento, in quanto la norma non richiede che si integri il "totale stato di soggezione", che effettivamente risultava essere un concetto inafferrabile e troppo vago, ma si limita a richiedere l'utilizzo da parte del soggetto agente di tecniche manipolatorie finalizzate ad arrecare un grave pregiudizio per il soggetto passivo.

Nonostante lo sforzo compiuto dal legislatore francese, una parte della dottrina[187] ritiene che la norma sia criticabile, in quanto il reato in questione potrebbe colpire non solo le sette ma tutti i gruppi religiosi[188], dato che una definizione di *mouvement sectaire* non è presente nella legge n. 504 del 2001. Tale carenza di qualificazione normativa del fenomeno, inoltre, non è colmabile né attraverso il combinato disposto con altre norma dell'ordinamento francese (non esiste infatti una nozione legislativa di *secte*), né dalla giurisprudenza che nella sua opera ermeneutica ha rinunciato a distinguere tra *religioun honorable* e *sectes*.

In relazione a questa problematica risulta utile riconsiderare le indicazioni contenute nel citato Rapporto del 22 giugno del 1999,

---

[187] SARRA, *Nuovi movimenti religiosi tra diritto comune e legislazione speciale: prospettive europee e legge francese sui "mouvements sectaires"*, in *Arch. Giur.*, cit., 252.

[188] SARRA, *Nuovi movimenti religiosi tra diritto comune e legislazione speciale: prospettive europee e legge francese sui "mouvements sectaires"*, in *Arch. Giur.*, cit., 250, rileva che le regole di alcune congregazioni potrebbero in futuro essere considerate come manipolazioni. "Lo stile di vita di una monaca Carmelitana potrebbe cadere facilmente in futuro sotto la previsione del dettato normativo. Una ragazza giovane che ha scelto di vivere fuori dal mondo, che ha abbandonato le sue abitudini, i suoi vestiti, tagliato i capelli, che accetta ogni imposizione senza un mormorio lavorando senza nessun salario e alzandosi più volte durante la notte per recitare le preghiere, potrebbe essere considerata un giorno, da un giudice, come vittima di una manipolazione mentale".

intitolato “Attività illegali delle sette”, con il quale si invita gli Stati membri a non entrare nel dibattito sulla natura religiosa di un gruppo. Alcuni movimenti tentano di dimostrare che il loro credo costituisce una religione, in modo da poter poi affermare di agire in accordo con esso anche se ciò implica la commissione di reati. Se lo Stato entra nel dibattito e prende posizione escludendo la natura religiosa, potrebbe poi essere accusato di violare la libertà religiosa e di perseguitare il gruppo; se, invece, la riconosce, questi movimenti potrebbero poi abusare di tale riconoscimento per giustificare anche le azioni illegali. Pertanto, qualunque siano le credenze dei gruppi, si devono solo considerare le attività svolte in nome di queste credenze, in quanto, sebbene sia garantita la libertà di religione e di coscienza, le attività di questi gruppi devono essere in linea anche con gli altri principi di democrazia.

Da queste direttive emerge chiaramente che lo Stato deve evitare di dare una definizione di setta perché altrimenti incorrerebbe in una violazione del principio di neutralità.

Riteniamo inoltre che la mancanza nell’ordinamento francese di una definizione di setta non abbia comunque alcuna importanza, in quanto con il reato in questione non si vogliono colpire i nuovi movimenti religiosi, perché propongono un credo non condivisibile dalla maggioranza. Se così fosse, allora sarebbe sì necessaria una definizione di setta, ma la norma sarebbe incostituzionale, perché in contrasto con il principio di libertà religiosa[189].

[189] In Francia, il diritto di libera determinazione delle proprie scelte religiose è garantito, innanzitutto, dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino. L’art. 10 afferma che nessuno deve essere “molestato per le proprie opinioni”, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla legge. Anche la Costituzione del 1946 nel

Vi deve essere infatti assoluta indifferenza tra la norma incriminatrice e il dogma fideistico anche perché, altrimenti, vi sarebbe effettivamente un pericolo per le religioni tradizionali: la transustanziazione dell'eucarestia cattolica o il carattere increato del Corano non sono empiricamente verificabili tanto quanto non lo sono le credenze delle sette.

Con il reato in questione si vogliono colpire, invece, tecniche manipolative della personalità in grado di ledere la capacità di autodeterminazione, che possono essere utilizzate in qualsiasi movimento, non solo religioso[190].

Di conseguenza, riteniamo non solo che sia inutile definire il concetto di setta, ma anche che la creazione di norme specifiche antisette sia assolutamente da evitare, poiché condotte lesive dell'integrità psichica si possono verificare in qualsiasi gruppo.

La norma francese contro le manipolazioni mentali, nonostante ne abbiamo dato una valutazione positiva, è stata introdotta mediante una legge speciale tesa a "*renforcer la prévention et la répression des movements sectaire*", disattendendo le indicazioni del Parlamento

---

preambolo ricorda che "*tout être humain, sans distintion de race, de religion, ni de croyances posséde des droits inaliénables et sacrés*". La libertà di culto trova ulteriore conferma nella *Loi de separation* del 9 dicembre 1905 dove si asserisce che la Repubblica garantisce il libero esercizio dei culti con il solo limite stabilito nell'interesse dell'ordine pubblico. La libertà di opinione, tutelata a livello costituzionale, permette di esprimere liberamente le proprie idee, anche religiose, con l'unico limite delle "*actions nuisibles à la société* (art. 4 e 5 della DDCH). Altro principio fondamentale è rappresentato dalla libertà di associazione, sancito dalla legge del 1901, che permette alle organizzazioni che si costituiscono liberamente di essere rese pubbliche con la sola riserva del deposito di una dichiarazione preliminare. Infine l'art. 1 della Costituzione del 1958 statuisce che la Repubblica "*respecte toutes les croyances*", riaffermando il principio di laicità dello stato.

[190] Si pensi, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, al "caso Braibanti" e al più recente "caso Verdiglione".

Europeo che riteneva "*inopportun le recours à une legislation majeure pour les sectes*"[191].

Tuttavia, se questo aspetto è certamente criticabile, le disposizioni contenute in questa norma non sono applicabili soltanto per le ipotesi di reati commessi all'interno delle sette ma di qualsiasi gruppo sociale e non è possibile pertanto parlare di un regime di sfavore nei confronti del fenomeno religioso ma, piuttosto di una precisa tutela del singolo all'interno delle formazioni sociali, così come prevista anche nella nostra Carta Costituzionale. La norma, infatti, pur essendo stata introdotta mediante una legge speciale finalizzata alla repressione delle sette, non si presenta come una norma discriminatoria, poiché condanna chiunque ponga in essere tecniche di manipolazione.

Proseguendo nell'analisi degli aspetti positivi e negativi della legislazione europea, riteniamo che siano da evitare quelle "liste di proscrizione" che troviamo, per esempio, nel rapporto belga pubblicato il 28 aprile 1997[192].

È vero che la commissione presenta la lista come una semplice "enumerazione" e che il parlamento, in seguito a forti polemiche sopravvenute, ha votato il rapporto rifiutando però specificamente di approvare la lista; tuttavia, la lista, rimanendo pubblicata in appendice al rapporto, è stata largamente diffusa dalla stampa ed è all'origine di discriminazioni di vario genere. Questi elenchi sono dunque da evitare sia perché possono risultare discriminatori, ma anche perché si rischia di focalizzare l'attenzione solamente sulle sette incluse nella lista,

[191] Raccomandazione 1992/1178, in *Quad. dir. e pol. eccl*., 1993, 491.

[192] Chambre des Représentants de Belgique, *Enquéte parlamentaire visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et les dangers qu'elles représentent pour la société et pour les personnes, particuliérement les mineurs d'âge*, 2 voll., Bruxelles, Chambre des Raprésentants de Belgique, 1997.

lasciando gli altri gruppi liberi di agire indisturbati, perché non sottoposti ad alcun controllo.

Aspetti sicuramente positivi, esportabili dunque anche in Italia, sono invece la creazione di organismi stabili che vigilino sulle attività dei nuovi movimenti religiosi considerati a rischio, come il "Centro di informazione e di consulenza sulle organizzazioni settarie nocive", con la relativa "Cellula amministrativa di lotta contro le organizzazioni settarie", costituito in Belgio.

Riteniamo apprezzabile sotto questo punto di vista, in particolare modo, la proposta tedesca di creare una fondazione federale composta non solamente da ex seguaci, ma da esperti in grado di rappresentare più punti di vista.

Sono auspicabili, inoltre, interventi di tipo educativo, comprendenti anche la diffusione di una informazione concreta e obiettiva sulle maggiori religioni e le loro varianti e sulla natura e le attività delle sette e dei nuovi movimenti religiosi, come auspicato dal Parlamento Europeo nella Raccomandazione 1178/1992 e dal Rapporto Guyard del 1996.

È infatti probabile che, se non si inquadra correttamente il fenomeno, non si possono comprendere i pericoli che ne derivano. Inoltre, è necessario che l'informazione raccolta sia soggetta ad un'adeguata diffusione diretta in particolar modo ai giovani.

Di fronte dunque alla fenomenologia dei nuovi culti il legislatore, nazionale e internazionale, ha visto aprirsi davanti a sé due strade: o elaborare una strategia repressiva, fondata sulla predisposizione di una

legislazione speciale, o far rientrare il fenomeno nell'alveo del diritto comune.

Ad un'analisi poco meditata risulta forse più facile adottare un sistema di diritto particolare in grado di regolare le nuove espressioni del sentimento religioso; lo stato democratico è però laico e pluralista e la tutela delle minoranze è espressione del pluralismo. Una legislazione speciale adottata con lo scopo di controllare e limitare le nuove realtà correrebbe il rischio di comprimere la sfera delle libertà costituzionalmente garantite, creando un regime giuridico non solo discriminatorio tra vecchi e nuovi culti, ma anche inappagante, dato che tecniche di manipolazione vengono utilizzate anche in gruppi non religiosi.

Riteniamo, pertanto, che la tutela contro le condotte criminose dei nuovi movimenti religiosi non debba essere apprestata da una legislazione speciale "antisette" ma dal codice penale.

Risulta però evidente che se la tutela viene affidata al diritto comune, essa deve essere il più possibile completa, senza che vi siano pericolosi vuoti di tutela, come accade nel nostro ordinamento per quanto riguarda il reato di manipolazioni mentali.

Capitolo V

# LE PROSPETTIVE *DE IURE CONDENDO* IN TEMA DI PLAGIO

## 5.1 Premessa

Nelle pagine che seguono si analizzano i progetti legislativi che sono stati realizzati per colmare il vuoto di tutela creato dall'espunzione del delitto di plagio dall'ordinamento, soprattutto a seguito della diffusione e del perfezionamento delle psicotecniche di condizionamento della personalità, specie nell'ambito delle sette e dei nuovi movimenti magici.

A tale scopo si richiama un rapporto del Dipartimento di Pubblica Sicurezza[193] che descrive "i sistemi scientificamente studiati per aggirare le difese psichiche delle persone irretite, inducendole ad un atteggiamento acritico e all'obbedienza cieca".

Quindi si affrontano le prospettive di incriminazione: la proposta risultante dal cosiddetto Progetto Pagliaro, le proposte dottrinali, i disegni e le proposte di legge recanti disposizioni per contrastare la manipolazione mentale.

Si indaga se tali soluzioni soddisfino il requisito della tassatività. Più in generale se il diritto penale abbia gli strumenti per tutelare

[193] Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale della Polizia di Prevenzione, *Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia*, Febbraio 1998, disponibile in http://xenu.com-it.net/rapporto/index.htm.

l'integrità psichica dalle aggressioni mediante tecniche di condizionamento, "lavaggio del cervello", manipolazione del pensiero; inoltre, se non siano preferibili misure extrapenali alla luce dei principi di sussidiarietà e frammentarietà.

Si riflette, infine, sulle problematiche dal punto di vista probatorio in un ambiente settario e sulla proposta di legge volta ad equiparare le sette alle associazioni segrete.

## 5.2 Il ripristino del reato di plagio: analisi del Progetto Pagliaro

Il progetto stilato dalla Commissione Pagliaro nel 1988[194] costituì un modello adeguato con cui attuare una riforma penal-codicistica su un testo che si dimostrava invecchiato e distante dalla realtà sociale.

Lo schema di delega al Governo per l'emanazione di un nuovo codice penale rispondeva all'esigenza di dare adeguate risposte a numerosi bisogni di tutela giuridica, di certezza, di uguaglianza del diritto, di riduzione del numero delle fattispecie incriminatrici, di adeguamento delle sanzioni penali e della loro tipologia all'effettivo disvalore dei singoli fatti[195].

[194] Nel febbraio del 1988, il Ministro della Giustizia, Giuliano Vassalli, nominò una ristretta Commissione di studiosi perché preparasse uno schema di legge-delega per un nuovo codice penale. Tale Commissione era presieduta dal penalista Antonio Pagliaro e composta dai professori Bricola, Mantovani, Padovani, Fiorella e Latagliata. Verso la fine del 1991, i lavori giunsero al termine; solo nel 1993, dopo che per più di un anno lo schema di legge-delega era rimasto negli archivi del Ministero della Giustizia, il Guardasigilli del governo Ciampi, Giovanni Conso, decise di inviarlo per osservazioni e pareri alle facoltà giuridiche, ai consigli giudiziari e agli ordini forensi. Organismi questi che, a giudizio di Vassalli, non dimostrarono quell'attenzione e quell'interesse che le ripetute sollecitazioni del passato circa la riforma del codice penale avrebbero potuto far pensare.

[195] Nella *Relazione sullo schema di delega legislativa per la emanazione di un nuovo codice penale*, in *Documenti Giustizia*, 1992, 360, si enunciano all'art. 2 i principi di codificazione, nei quali si ribadisce la necessità che tutto il codice si conformi alla Costituzione e al diritto

Per quanto riguarda la struttura del codice, si era proposto che si articolasse in *Parte generale* e *Parte speciale*.

Per la *Parte speciale*, su ogni altro possibile criterio di classificazione, era stato fatto decisamente prevalere quello fondato sul bene giuridico, in modo da rendere evidente, per ciascun reato, quale fosse il bene giuridico che il legislatore intendeva tutelare. L'utilizzo di questo criterio rendeva evidente che la tutela della persona umana costituiva l'idea dominante del sistema penale proposto.

All'interno del progetto, fu prevista la necessità che venissero introdotte nuove fattispecie criminose[196] tra le quali la reintroduzione del vecchio delitto di plagio, "per rispondere all'esigenza, sottolineata anche dalle scienze psicologiche, di reprimere le crescenti forme di menticidio"[197].

I compilatori optarono per una totale riformulazione del plagio, cogliendo elementi che non solo erano mancanti nella vecchia formulazione, ma che al contempo si riteneva che offrissero, al tecnico del diritto, delle coordinate entro le quali muoversi.

Il plagio fu introdotto tra i reati contro l'integrità psichica, all'art. 61, che lo descriveva come "nel fatto di chi, al fine di trarre un

---

internazionale; si indica, come unico obiettivo della legislazione penale, la tutela dei beni giuridici e si specifica che le funzioni della sanzione penale devono tener conto di importanti limiti, non solo strettamente giuridici, ma anche morali; si stabilisce l'obiettivo di fare del codice il centro del sistema penale e di ridurre correlativamente il peso della legislazione speciale, che aveva ormai assunto dimensioni abnormi; si propongono tecniche normative atte ad assicurare una maggior certezza del diritto.

[196] Tra le nuove incriminazioni dedicate alla tutela della personalità individuale meritano menzione oltre l'art. 61, n. 1, che prevedeva la reintroduzione del reato di plagio, la configurazione autonoma dello stupro in danno del minore e delle oscenità in danno del minore come reati contro l'integrità psichica (art. 61, n. 3 e 6).

[197] *Relazione sullo schema di delega legislativa per la emanazione di un nuovo codice penale*, in *Documenti Giustizia*, cit., 364.

vantaggio per sé o per altri, sottopone una persona a mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, idonei a compromettere l'integrità psichica"[198].

"Per cercare di evitare gli inconvenienti della vecchia formulazione (genericità o, meglio, inapplicabilità, richiedendo il macroevento della "totale soggezione")" si è incentrato il reato di plagio "sul mezzo e sull'idoneità a compromettere la integrità psichica, richiedendosi altresì la finalità del vantaggio"[199].

L'elemento che colpisce è la previsione del dolo specifico, quale strumento idoneo a fornire concretezza ad una norma altrimenti troppo evanescente.

Si ritiene importante evidenziare che la formulazione abbia colto, con la compiuta descrizione di mezzi con i quali instaurare dinamiche plagianti, l'esigenza segnalata dalla stessa Corte Costituzionale di rendere omaggio al principio di determinatezza e tassatività della norma penale.

## 5.3 Il rapporto del dipartimento di pubblica sicurezza del 1998: "Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia"

Il proliferare delle sette religiose e dei nuovi movimenti magici in Italia è documentato da un rapporto della Direzione centrale polizia di prevenzione del Dipartimento di Pubblica sicurezza.

[198] *Relazione sullo schema di delega legislativa per la emanazione di un nuovo codice penale*, in *Documenti Giustizia*, cit., 413.
[199] *Relazione sullo schema di delega legislativa per la emanazione di un nuovo codice penale*, in *Documenti Giustizia*, cit., 364.

Il 29 aprile 1998, dopo circa due anni di indagine, l'allora Ministro degli Interni Giorgio Napolitano ha inviato alla Commissione per gli Affari costituzionali della Camera dei deputati un voluminoso rapporto redatto dal Dipartimento di Pubblica sicurezza intitolato "Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia"[200], nel quale viene riservato ampio spazio alla delicata tematica relativa ai pericoli e alla possibile rilevanza penale di particolari pratiche poste in essere dai suddetti movimenti.

L'oggetto del Rapporto concerneva un eventuale pericolo costituito dai nuovi movimenti religiosi in occasione delle festività sante per l'anno 2000, quando la Chiesa Cattolica avrebbe festeggiato il suo Giubileo.

Si era infatti diffuso il timore che singoli o gruppi incontrollati, in preda a qualche sacro delirio ed attribuendo un particolare significato simbolico allo scadere del secondo millennio, potessero rendersi responsabili di atti cruenti, incorrendo in episodi di terrorismo e in manifestazioni di fanatismo religioso.

Innanzitutto, è opportuno fare un cenno alla composizione del rapporto che risulta formato da due parti: la prima affronta la descrizione del fenomeno in generale, la questione terminologica, la classificazione, la stima numerica; la seconda, che è certamente preponderante, tratta la descrizione di alcune categorie generiche, di trentaquattro nuovi movimenti religiosi e trentasei nuovi movimenti magici presenti in Italia.

---

[200] Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale della Polizia di Prevenzione, *Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia*, Febbraio 1998, disponibile in http://xenu.com-it.net/rapporto/index.htm.

Nella prima parte del Rapporto, si evidenzia la difficoltà di districarsi nei problemi legati alla definizione di religione in una società nella quale non è più presente l'idea di "religione di stato" e nella quale sono state portate dagli immigrati nuove credenze e forme del sacro.

Il Rapporto rileva che il legislatore italiano non ha mai dato una precisa definizione di religione, in quanto, vista la complessità e polivalenza della nozione, elaborare una formula precostituita avrebbe potuto pregiudicare l'ampia libertà assicurata in materia di culto dalla Costituzione. Per individuare quali strutture sociali siano giuridicamente qualificabili come confessioni religiose[201], l'unico criterio attualmente disponibile è quello fornito dal giudice costituzionale nella sentenza n. 195 del 19.4.1993[202], laddove si esplicita che la natura di confessione religiosa può essere desunta dai seguenti indici: la sussistenza di un'intesa con lo Stato ex art. 8 della Costituzione, i "precedenti riconoscimenti pubblici", l'autoqualificazione espressa nello statuto, la "comune considerazione".

Dal punto di vista sociologico, invece, il concetto di religione può essere esplicitato come "relazione esistente tra l'uomo e il sacro, inteso come realtà trascendente che supera il mondo fisico". Neanche tale formulazione però appare del tutto esaustiva: è stato evidenziato che la religione presuppone qualcosa di più che vaghe linee di tendenza ed in particolare richiede anche una struttura stabile, una

[201] Questa è una questione rilevante anche ai fini della loro ammissione a particolari benefici ed esenzioni di carattere fiscale.
[202] Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 195, in *Giur. Cost.*, 1993, 1324.

gerarchia, un rituale che consenta e controlli la ripetizione delle stesse esperienze.

Il Rapporto prosegue con un tentativo di classificazione che tiene in considerazione l'analisi storica distinguendo tra i movimenti d'innovazione occidentali, i movimenti di derivazione cristiana, i movimenti d'ispirazione orientale.

Il primo gruppo è formato dai "movimenti per lo sviluppo del potenziale", detti anche "psicosette" o "auto religioni", spesso basati su pretesi fondamenti scientifici. Sono queste le sette che appaiono degne di maggior attenzione, in quanto le accuse di "destrutturazione mentale" e di indebito arricchimento ai danni degli affiliati si accentrano principalmente su di esse.

I movimenti di derivazione cristiana, invece, sono quelli che hanno a che fare con la religione Cristiana, anche se la "parentela" con il Cristianesimo è spesso assai lontana[203].

Per quanto attiene, infine, ai culti d'ispirazione orientale, si possono individuare tre tipologie: i movimenti creati da occidentali suggestionati dalla cultura orientale[204], i movimenti importati in

[203] A questa categoria, piuttosto affollata, appartengono: i movimenti "apocalittico-millenaristi", convinti dell'imminenza della fine del mondo, i gruppi Antipapisti e Scismatici, i gruppi profetico-messianici, i sincretismi cristiani, le "false chiese". I primi due non evidenziano elementi d'interesse, sebbene siano spesso oggetto di critiche per la forte avversione dimostrata nei confronti delle chiese maggioritarie. Per quanto riguarda i messianici, i sincretisti e le false chiese, invece, viene riservata una certa attenzione a causa di "vaneggiamenti di alcuni profeti-messia" che "destano ragionevoli perplessità".

[204] Sono sorti da una fusione tra i principi della religione indiana e nozioni della tradizione esoterica ed occultistica ottocentesca. I più famosi sono: la Teosofia, l'Antroposofia di Rudolf Steiner e il movimento di Alice Bailey. A tali movimenti, in Italia, si ispirano rispettivamente: la Società Teosofica, la Società Antroposofica, gli organismi Centro di ricerche Urusvati, Associazione dei Triangoli e della Buona volontà mondiale.

Occidente da maestri orientali[205], i gruppi orientalisti fondati da guru italiani. I primi due tipi, che pure appaiono connotati da dottrine e pratiche rituali spesso distanti dalle confessioni d'origine[206] ed alcune delle quali, in certi paesi, sono state perseguite penalmente[207], in Italia non hanno mai dato adito a rilievi di sorta. I gruppi orientalisti nostrani vengono invece esaminati più a fondo, poiché in esse si nascondono personaggi ambigui e con intenzioni truffaldine.

Dalla religione va tenuta distinta la magia, come esperienza di potere destinata a migliorare la condizione di chi la pratica. I cosiddetti gruppi magici "pur apparendo sociologicamente simili a quelli religiosi, appaiono caratterizzati dal significato diverso e quasi strumentale attribuito al rapporto con la dimensione trascendente"[208].

Il Rapporto ribadisce comunque che queste classificazioni non vanno intese in senso assoluto, bensì come riferimenti di massima per orientarsi nel panorama sterminato e sempre mutevole del mondo delle sette. In questo settore non esistono linee di demarcazione netta e sono frequenti i casi in cui l'esperienza religiosa e quella magica sono congiunte e sovrapposte.

Il Rapporto evidenzia cinque particolari aspetti relativi all'attività dei singoli gruppi che possono avere rilevanza penale:

---

[205] Derivati per effetto dell'ampia diffusione, soprattutto in Europa e nel Nordamerica, di scuole e ritiri tenuti dai maestri emigrati dall'Oriente. Tra i culti orientali diffusi in Italia si annoverano: Ananda Marga, Meditazione Trascendentale, Soka Gakkai.

[206] Basti pensare al Buddismo della Soka Gakkai, che il Dalai Lama non riconosce.

[207] Ananda Marga, Arancioni di Raineesh.

[208] Assumendo come punto di partenza l'inesplicabile, perseguono un'elevazione spirituale o più concretamente il potere di travalicare i limiti imposti all'uomo da leggi fisiche, mediante: a) il graduale apprendimento di un sapere antico, tramandato all'interno di segrete confraternite e riservato a pochi iniziati, che contempla formule per influenzare gli eventi (esoterismo, occultismo, magia iniziatica e cerimoniale, satanismo); b) la comunicazione con entità non divine, ma comunque sovrumane (spiritismo e culti ufologi); c) il contatto diretto con le forze occulte e con le energie vitali della natura, che consentirebbero di ritrovarsi in "armonia con l'universo" (neopaganismo e New Age).

a) l'utilizzo, allo scopo di reclutare nuovi seguaci e mantenere quelli già caduti nella rete, di meccanismi subliminali di fascinazione e del cosiddetto "lavaggio del cervello" o altri consimili metodi atti a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo[209];

b) l'interesse più che all'arricchimento spirituale degli adepti a quello materiale dei capi carismatici, che si realizza attraverso l'esazione di contributi, condotta con metodiche aggressive, e la vendita di merci (libri, oggetti di culto, talismani) e servizi vari (in genere sedute di psicoterapia e corsi di perfezionamento)[210];

c) celare, dietro un'apparenza talora rispettabile e al di là dei fini dichiarati, comportamenti immorali e condotte illecite[211];

---

[209] Il Rapporto si sofferma sul fatto che ci sono molte testimonianze e accertamenti condotti da organi di polizia che attestano che certi movimenti usano tecniche per aggirare le difese delle persone "inducendole a un atteggiamento acritico e a un' obbedienza cieca". Questo risultato si otterrebbe imponendo un percorso, già descritto nel capitolo II, articolato in tre tappe: isolamento, indottrinamento, mantenimento. L'isolamento consiste nell'allontanare le persone dal loro ambiente attraverso l'uso del *love bombing* in modo che la persona veda i suoi parenti e amici come estranei e l'unico punto di riferimento diventi il gruppo. Le persone perdono la *privacy* e sono obbligate a donare i loro averi. In questo modo diventano dipendenti dal gruppo anche finanziariamente. L'indottrinamento consiste nel rigetto totale dei valori vissuti in precedenza, nello studio continuo di dottrine complesse, nell'incoraggiamento all'obbedienza cieca, nell'uniformità nell'aspetto esteriore, nel senso di appartenenza a una realtà misteriosa, nell'uso di formule ripetitive che riducono il senso critico. Il mantenimento è realizzato attraverso un'attività fisica intensa, la privazione del sonno, un'alimentazione poco equilibrata che inducono uno stato di affaticamento che inibisce la ribellione. In questa tappa, inoltre, la persona è deresponsabilizzata, condizionata dagli altri membri a rimanere nel gruppo, anche attraverso l'induzione dei sensi di colpa e della paura di punizioni. Viene anche utilizzato un linguaggio criptico che rende difficile comunicare con l'esterno.
Queste tappe, esplicitate nel rapporto, concordano sostanzialmente con l'elaborazione dello psicologo Steven Hassan: controllo del pensiero, controllo delle emozioni, controllo del comportamento. (HASSAN, *Mentalmente liberi, come uscire da una setta*, Roma, 1999).
Nel Rapporto si ricorda che, sebbene *de iure condendo* si discuta sull'opportunità d'introdurre la fattispecie "aggressione alla libertà psichica", nel nostro codice non è più previsto il reato di plagio.

[210] Questo è il caso di chi usa la natura religiosa del proprio gruppo solo come pretesto per accumulare denaro usufruendo di esenzioni fiscali. Se, dunque, la professione di fede è "strumentale a realizzare un utile, abusando della credulità altrui", allora ci sono "gli estremi per condurre, d'ufficio, mirati accertamenti di polizia giudiziaria e tributaria". In quest'ultimo caso si sottolinea la difficoltà di procedere contro i sedicenti truffaldini "guru" a causa della reticenza degli adepti a sporgere denuncia.

[211] Il Rapporto afferma che se un gruppo della stessa fede si rende attore di "traffici delittuosi" esso può essere perseguito perché "i crimini connessi a manifestazioni di culto sono trattati come

d) la propugnazione di dottrine connotate da elementi fortemente irrazionali, che potrebbero obnubilare gli adepti e spingerli a comportamenti devianti e pericolosi per la sicurezza pubblica[212];

e) il perseguimento di obiettivi diversi da quelli dichiarati, se non addirittura di piani eversivi o destabilizzanti dissimulati dal pretesto religioso[213].

---

reati comuni a tutti gli effetti, fatte salve le valutazioni morali riferite al movente". In passato non sono mancati esempi "di come attività religiose o parareligiose possano costituire la copertura di attività illecite". A questo punto vengono citati il caso di Mamma Ebe arrestata e condannata per i delitti di associazione a delinquere, truffa, sequestro di persona, abbandono dei malati ed esercizio abusivo della professione medica e quello del Gruppo del Rosario nella sede del quale il 28 maggio 1988 la polizia trovò un uomo assassinato e un vero e proprio arsenale. (Il gruppo del Rosario fu fondato alla fine degli anni '70 a San Pietro d'Amantea in una masseria trasformata in una specie di convento dal santone Antonio Naccarato e, dopo la sua morte, guidato dalla nipote Lidia. Era composto da un gruppo di persone che pregavano ed invocavano la resurrezione del fondatore, effettuando ogni giorno riti propiziatori ed una processione fino ad una grotta dove si fermavano a meditare. Sembrava solo un fenomeno di fanatica superstizione ma quando il 28 maggio 1988 la polizia, su segnalazione di un uomo che si era presentato al pronto soccorso ferito da un'arma da fuoco, fece irruzione nella masseria, ove la santona ed altri trentacinque adepti erano intenti a celebrare un rito, trovò in uno stanzino un uomo incaprettato e ucciso a colpi di pistola ed in altre stanze un vero e proprio arsenale).

[212] Per quanto riguarda la presunta minaccia rappresentata da alcuni gruppi, le maggiori preoccupazioni sembrano comunemente rivolte, oltre che alle congreghe sataniste, a quelle caratterizzate da due opposti modelli di atteggiamento: una frenesia d'innovazione e di trasformazione dell'ordine sociale, ritenuta necessaria per la sopravvivenza e l'elevazione spirituale del genere umano; il convincimento dell'ineluttabilità di una palingenesi universale. Questi gruppi, poiché "intendono migliorare il mondo", difficilmente si macchierebbero di atti criminosi proprio perché desiderosi di guadagnarsi il favore dell'opinione pubblica. Altri gruppi, invece, "i cui affiliati, ritenendosi eletti o comunque gli unici degni di salvarsi, tendono a radicalizzare la propria separazione da tutti gli altri", e potrebbero, "per evitare contaminazioni", organizzare "con maggior probabilità atti conservativi".

[213] Particolare attenzione va riservata all'ipotesi che il fine reale di alcuni movimenti sia condurre gradualmente la società ad un nuovo assetto non solo spirituale, ma anche politico. Ovviamente un disegno così ambizioso, per apparire realisticamente perseguibile, necessita di una struttura organizzativa efficiente e ben distribuita sul territorio, di consistenti finanziamenti e di aderenze presso ambienti influenti. Al momento, nessuno dei movimenti presenti in Italia sembra possedere tutti e tre questi requisiti, nemmeno la Chiesa di Scientology, che pure in ambito internazionale ha raggiunto una ramificazione ragguardevole, tanto che in alcuni paesi, soprattutto in Germania, è considerata una seria minaccia per le istituzioni democratiche. Bisogna tener conto, però, che molte delle nuove sette importate dall'estero hanno assunto una fisionomia diversa da quella della patria d'origine. Ad esempio Ananda Marga, che da noi appare come uno dei tanti movimenti induisti basata sui principi yoga e del vegetarianismo, in India, è stata equiparata ad un'organizzazione terroristica; mentre la Soka Gakkai italiana appare molto distante dalla casa madre giapponese, anzi, sembra che sia stata addirittura scomunicata. Di conseguenza non può ragionevolmente escludersi che, in un prossimo futuro, alcuni gruppi possano differenziare le loro attività e, in particolare, che quelli maggiormente politicizzati e ambiziosi adottino strategie più incisive per ampliare la propria sfera di influenza.

Le iniziative giudiziarie sorte a carico delle sette a sfondo religioso non hanno mai avuto particolare fortuna e si sono spesso concluse con l'assoluzione di tutti gli imputati.

Le difficoltà di giungere alla condanna penale di tali sedicenti religioni è legata sia alla mancanza nel nostro ordinamento di una precisa fattispecie che condanni inequivocabilmente la condotta di chi sottopone una persona a un vero e proprio "lavaggio del cervello", sia al fatto che spesso i difensori delle sette invocano, e i giudici danno loro ragione, l'art. 51 c. p. che afferma che "l'esercizio di un diritto o di un adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della Pubblica Amministrazione esclude la punibilità". La punibilità delle condotte poste in essere dai movimenti pseudo religiosi sarebbe quindi esclusa per il fatto che esse esercitano il diritto di professare liberamente la propria religione come previsto dall'art. 8 della Carta Costituzionale.

I limiti del Rapporto secondo Ferrari[214], segretario generale del "Gruppo di ricerca e di informazione sulle sette", sono da ricondurre alle stime che non evidenziavano, con precisione, la presenza del

[214] FERRARI, *I nuovi movimenti religiosi: un fenomeno in crescita*, in *Jesus*, 9 Settembre 1998, disponibile anche nel sito web http://xenu.com-it.net/txt/jesus2.htm, rileva che il dossier non si presenta come un compendio esaustivo del mondo delle sette in Italia, ma è indubbiamente un primo e importante approccio a questo tema da parte del Viminale. Il Rapporto, secondo il segretario del GRIS (Gruppo di Ricerca e Informazione sulle Sette), presenta due limiti. Il primo è sicuramente quello delle stime, infatti, i gruppi e i movimenti presenti sul territorio italiano sono certamente più numerosi rispetto a quelli indicati nel rapporto. Per fare un esempio, in esso si afferma la presenza di tre movimenti di matrice cristiana con 45.000 aderenti e di 28 movimenti neopagani e New Age con 3.000 aderenti. Ebbene, i movimenti di matrice cristiana presenti sul nostro territorio superano il centinaio, inoltre, all'interno di questa categoria, non possiamo trascurare la presenza di Testimoni di Geova, il cui numero di aderenti si attesta intorno alle 220.000 unità. Anche il mondo New Age è indubbiamente sottostimato. Qualche parlamentare ha parlato della presenza di ben 13.000 associazioni e di oltre 12.000.000 di clienti italiani, che fanno riferimento alla New Age e ai prodotti proposti e veicolati da quell'ambiente, anche se secondo l'autore questa è una stima esagerata. L'altro limite è riscontrabile in alcune schede contenenti imprecisioni ed errori che hanno sollevato rimostranze da parte dei movimenti in esse descritti.

fenomeno sul territorio; inoltre, l'altro punto nevralgico è costituito, secondo l'esperto, da alcune imprecisioni ed errori.

Nonostante questi limiti, il merito principale del Rapporto è stato quello di aver suscitato un'attenzione e aperto una discussione a livello istituzionale su una tematica che ha implicazioni di diverso genere e un'importanza che col tempo è destinata ad aumentare, visto che attualmente la loro diffusione è in pieno sviluppo.

## 5.4 Le proposte dottrinali e le alternative di tutela

Al fine di regolare questa materia che ha prodotto un diffuso allarme sociale e di colmare presunti vuoti di tutela, sono state formulate ipotesi di misure, non solo di natura penale, ma anche extrapenale, poste a tutela dell'integrità psichica, per lo più con lo scopo di reprimere le attività dei *cults*.

La strada più diretta per raggiungere questo obiettivo potrebbe essere quella del divieto di proselitismo, sulla falsa riga del codice penale toscano che, nell'art. 137, puniva chi, al fine di propagare "empie dottrine" o di separare i fedeli dalla Chiesa Cattolica, faceva uso di un insegnamento privato o di seduzione[215].

[215] L'articolo recitava: "Chiunque, per mezzo di pubbliche allocuzioni, o di scritture a mano o stampate, o di rappresentazioni figurative, diffuse, affisse, esposte, od altrimenti portate a notizia comune, ha attaccato la Religione dello Stato, è punito a) con la casa di forza da cinque a dieci anni, se si propose di propagare empie dottrine o di separare dalla Chiesa Cattolica persone, che alla medesima appartenevano; e b) con il carcere da uno a cinque anni, se ebbe solamente l'animo di far onta alla Religione. Soggiace poi alla casa di forza da tre a sette anni chiunque, per lo scopo contemplato sotto la lettera "a" del precedente, ha fatto uso di insegnamento privato o di seduzione".

Soluzioni siffatte, sono ovviamente non percorribili, in quanto libertà religiosa significa anche libertà di espressione del culto e, in relazione alla legislazione toscana, sono state efficacemente criticate da Francesco Carrara[216] in una pagina che merita riportare: "anche il proselitismo guardato in se stesso potrà ben elevarsi a delitto e gravemente punirsi quando si eserciti con modi riprovevoli e costituenti offesa al diritto altrui. Se per fini di proselitismo si usino ratti, violenze, intimidazioni, od anco inganni e frodi e seduzioni di minorenni che importino esplicita od implicita una coazione all'altrui libertà o un turbamento alla quiete delle famiglie, nessuno esiterà a riconoscere in simili fatti gli elementi di un vero delitto. Ma la questione non sta in siffatti termini: il problema si esamina nei semplici termini di proselitismo puro che da un governo tollerante si voglia costituire come delittuoso nel solo effetto naturale e spontaneo del libero esercizio conceduto ad un culto dissidente, il quale tragga seco per le sue inseparabili condizioni la eventualità di attirare a sé medesimo un qualche cattolico o viceversa".

Per questi motivi le proposte normative non fanno riferimento all'attività religiosa in generale, ma tendono a regolare ed eventualmente a punire, sulla scorta dell'insegnamento carrariano, chi eserciti con "modi riprovevoli" l'attività di condizionamento, sia essa correlata ad un culto o meno.

Soffermando l'attenzione sulle misure di natura extrapenale, in sintonia con alcuni orientamenti emersi nel dibattito oltreoceano, uno strumento efficace contro le indebite manipolazioni psicologiche

[216] CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale, Parte speciale,* VI, Firenze, 1912, 508.

potrebbe essere rappresentato dall'inabilitazione temporanea per gli individui che subiscono condizionamenti che influenzino la loro capacità di intendere e di volere.

In effetti, negli Stati Uniti, precisamente nello Stato di New York, nel 1980 venne presentato un progetto di legge che attribuiva all'autorità giudiziaria il potere di sottoporre a tutela provvisoria colui che avesse subito una trasformazione comportamentale ("*substantial behavioral change*") in seguito a indottrinamento coercitivo ("*coercive persuasion*")[217]. Tale tutela, finalizzata ad assicurare ai giovani adepti la possibilità di ritrovare il senso della realtà mediante programmi psicoterapeutici, prevedeva un termine massimo di cure coattive di settantacinque giorni; successivamente, l'"inabilitato" sarebbe stato lasciato libero di tornare alla setta da cui era stato allontanato[218].

---

[217] Il progetto venne presentato e approvato dagli organi legislativi nel 1982. Per approfondimenti, si veda GORDON MELTON, *Encyclopedic Handbook of Cults in America*, New York/London, 1986, 232. Il testo del progetto è pubblicato nel secondo allegato del rapporto Vivien. (VIVIEN, *Les sectes en France: expression de la liberté morale ou facteurs de manipulation?*, Paris, La documentation Nationale, 1985).

[218] Entrando nel dettaglio, la proposta prevedeva l'inserimento di un nuovo articolo (l'articolo 80) nella *mental hygiene law*. Tale proposta si articolava in diciotto commi. Nel primo comma veniva attribuito il potere alla corte della giurisdizione competente di disporre una o più *temporary guardians* nei confronti della persona di sedici anni o più allorché *"(a) The respondent has undergone a substantial behavioural change and packs substantial capacity to make independent and informed decisions or to understand or control his conduct; in determining whether such a substantial behavioural change has occurred, the court may, to the extend applicable, examine and consider, individually and collectively, the following characteristics: 1. Abrupt and drastic alteration of basic values and lifestyle, as contrasted with gradual change such as that which might result from maturation or education; 2. Blunted emotional responses ; 3. Regression to child-like levels of behaviour; 4. Physical changes which may include but not be limited to: (I) drastic weight change; (II) cessation of menstruation; (III) diminished rate of facial hair growth; (IV) cessation of perspiration; 5. Reduction of decisional capacity, which may included impairment of judgement and inability to make independent informed decisions; and (b) Such substantial behavioural change and such lack of substantial capacity to make independent and informed decisions or to understand or control one's conduct have resulted from; or could reasonably be expected to have resulted from, exposure to a systematic course of coercive persuasion that undermines a person's capacity to make informed or independent judgements; in determining whether such a systematic course of coercive persuasion exists, the court may, to the extend applicable, examine and consider, individually and collectively, the following: 1.*

L'eco di questa proposta è giunta anche nel nostro paese, dove è stata prospettata l'introduzione della seguente disciplina da Del Re[219]: "anche in deroga alle norme del codice civile, il Tribunale dei minori può pronunziare - assunte le urgenti informazioni - la temporanea interdizione di una persona maggiore di età quando risulti che essa sia stata sottoposta a pratiche di condizionamento mentale, mediante mezzi chimici, interventi chirurgici ovvero mediante pratiche psicagogiche. L'interdizione è pronunziata in Camera di Consiglio, con ordinanza sommariamente motivata, entro 10 giorni dall'istanza, per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabili in casi di comprovata necessità, per i successivi 30 giorni. L'istanza può essere proposta dai genitori, dai parenti della persona entro il quarto grado,

---

*Manipulation and control of the environment; 2. Isolation from family and friends; 3. Control over information and channels of communication; 4. Physical debilitation through such means as: (I) sleep deprivation; (II) inadequate diet; (III) unreasonably long work hours; (IV)inadequate medical care; 5. Reduction of decisional capacity through: (I) performance of repetitious tasks; (II) lack of physical and mental privacy; intense peer reassure to induce: (A) feelings of guilt and anxiety; (B) fear of outside world; (C) child-like dependency; (D) renunciation of self, family, and previously held values; (E) simplicistic polarized view of reality ; and (c) the individual or individuals conducting the systematic course of coercive persuasion described in subdivision of this section, regularly and systematically misrepresent or commit other fraudulent or deceitful acts with respect to either; 1. the true identity of the organization with whom the individual or individuals are or may be affiliated; or 2. the nature of the activities in witch one will participate with such individual, individuals, or organization; and upon a further showing that such misrepresentation or fraudulent or deceitful acts misled or could reasonably be expected to have misled the respondent regarding either the nature of such activities or the true identity of such organisation*". Nel quarto comma si prevedeva che l'istanza potesse essere rappresentata dal genitore, dal legale rappresentante, dal coniuge, da un figlio maggiorenne, da un nonno, da un fratello maggiorenne. Il quindicesimo comma così suonava: "*(a) An order from temporary guardianship shall set forth a court approved program which shall be designed to enable the respondent to make informed and independent judgments at the end of the period of temporary guardianship. The order shall require that the program be under the supervision of a psychiatrist, a certified psychologist or certified social worker. (b) An order issued pursuant to this article shall be for a period of forty-five days. The order may be extended for a period not to exceed thirty days provided there is a showing that there has been interference by outside parties, medical emergencies or other unforeseen circumstances which interfere with the court approved program of temporary guardianship. In order to obtain an extension, the petitioner must petition the court and notice must be served on the respondent […]*". Chiaramente, il soggetto per il quale viene chiesto il provvedimento avrebbe goduto di tutta una serie di garanzie, previste nei commi dall'undicesimo al tredicesimo.

[219] DEL RE, *Nuovi culti: problemi penalistici*, in *Temi Romana*, 1988, 348.

dalle Associazioni riconosciute a tutela della integrità psichica e del P.M.".

Secondo un'ulteriore ipotesi, prospettata da Flora[220], "si potrebbe prevedere che di fronte a condotte costituenti un serio e concreto pericolo per l'integrità della personalità individuale, determinati soggetti legislativamente indicati (tra i quali […] il pubblico ministero presso il Tribunale) possano ricorrere al giudice civile (Presidente del Tribunale o Presidente del Tribunale per i minorenni, in caso di soggetti passivi minorenni) il quale, con provvedimento d'urgenza, sentite le parti ed esaminata la persona indicata come vittima, sia legittimato ad inibire il comportamento pericoloso contestato. La sanzione penale, poi, in questa prospettiva, dovrebbe essere ricollegata all'inosservanza del provvedimento del giudice civile, sulla traccia di quanto già previsto dall'art. 384 c.p."

Questo sistema avrebbe il vantaggio di intervenire in via preventiva e di non comportare alcun problema di conformità ai canoni di determinatezza. Tuttavia, di fronte a lesioni già completamente verificatesi, potrebbe solo consentire la cessazione della condotta di mantenimento in stato di soggezione-isolamento, cosicché gli attentati più gravi rischierebbero di rimanere impuniti.

Queste due strade appaiono, pertanto, difficilmente percorribili, in quanto, nel caso in cui il soggetto vittima dei condizionamenti fosse realmente incapace di intendere e di volere, gli strumenti legislativi per un trattamento sanitario obbligatorio già esistono.

---

[220] FLORA, *Il plagio tra realtà e negazione: la problematica penalistica*, in *Riv. It. di dir. e proc. pen.*, 1990, I, 93.

Ove invece si volesse rendere ammissibile un'interdizione temporanea di persone maggiorenni sane di mente, la previsione di una pronuncia in Camera di Consiglio con sommaria motivazione mortifica le libertà più elementari.

Non a caso il disegno di legge newyorkese venne respinto dal Governatore perché in contrasto con il primo emendamento.

Un'altra misura extrapenale, auspicata tra l'altro dalla Santa Sede[221], potrebbe essere costituita da un'azione di tipo preventivo, costituita dalla diffusione di informazioni attraverso *mass media* e centri istituzionali, per far conoscere ai giovani e alle famiglie i metodi di proselitismo e le tecniche di pressione esercitate dai nuovi movimenti religiosi.

In tal contesto si inquadrano anche le proposte di permettere la possibilità di ispezioni amministrative nelle sedi dei movimenti e di imporre che tutte le organizzazioni che richiedono uno speciale *status*, privilegi fiscali, od altro, debbano garantire che le persone con cui entrano in contatto siano messe in grado di conoscere preventivamente la natura dell'associazione (per garantire il c.d. *fully informed consent*)[222].

Certamente questa ipotesi è degna di attenzione, tuttavia, di fronte a una lesione all'integrità psichica già perpetrata, non consente di assicurare un'adeguata tutela.

---

[221] SEGRETARIATO PER L'UNIONE DEI CRISTIANI, SEGRETARIATO PER I NON CRISTIANI, SEGRETARIATO PER I NON CREDENTI, PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA CULTURA, *Rapporto provvisorio, Il fenomeno delle sette o nuovi movimenti religiosi*, 1986.

[222] WEST, *Persuasive techniques in contemporary cults: a public health approach*, Washington, 1989, 183.

## 5.5 Le proposte di legge in tema di manipolazioni mentali

### 5.5.1 Disegno di legge n. 800 del 6 novembre 2001

Nel 2001, su iniziativa dei senatori Meduri, Cozzolino, Crinò, Battaglia Antonio, Bevilacqua, Semeraro, D'Ippolito, Pellicini, Curto, Demasi, Grillotti, Zappacosta, Gentile, Degennaro, Trematerra e Nocco, veniva proposto il disegno di legge n. 800[223] per contrastare la manipolazione psicologica.

Risulta interessante la relazione introduttiva al disegno di legge nella quale si fa riferimento agli atti terroristici compiuti negli Stati Uniti d'America dai *kamikaze*.

Secondo i senatori, "l'idea […] di uomini che immolano se stessi è totalmente e incontrovertibilmente contro quell'istinto di conservazione che permea la natura stessa di ogni essere vivente, e quest'idea porta ad un'unica possibile deduzione: i *kamikaze* diventano tali in virtù dell'opera di manipolatori mentali, i quali si servono di tecniche psicologiche subdole e sofisticate, spesso abbinate alla somministrazione di sostanze chimiche (come allucinogeni, droghe, psicofarmaci depersonalizzanti, eccetera)"[224].

Il fatto che la proposta di legge venne a crearsi subito dopo l'undici settembre mise in luce questo ulteriore aspetto inquietante relativo al

[223] Disegno di legge n. 800 della XIV Legislatura, su iniziativa di Meduri, Cozzolino, Crinò, Battaglia Antonio, Bevilacqua, Semeraro, D'Ippolito, Pellicini, Curto, Demasi, Grillotti, Zappacosta, Gentile, Degennaro, Trematerra e Nocco, *Norme per contrastare la manipolazione psicologica*, comunicato alla presidenza il 6 novembre 2001, disponibile nel sito web www.senato.it.

[224] Relazione introduttiva al disegno di legge n. 800 del 2001, disponibile nel sito web www.senato.it.

tema delle manipolazioni mentali, utilizzate anche nei gruppi estremistici di tipo terroristico.

Si ribadisce che non si vuole mettere in discussione la decisione della Corte Costituzionale[225], con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 603, che risulta essere ormai un punto fermo del nostro ordinamento giuridico, ma soltanto chiarire che "la cancellazione del reato di plagio […] non può essere intesa come negazione del plagio sul piano fenomenico"[226].

La norma proposta recita: "Chiunque, mediante violenza, minacce, suggestioni o con qualunque altro mezzo, condizionando e coartando la formazione dell'altrui volontà, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare la libertà di agire, la capacità di autodeterminazione e quella di sottrarsi alle imposizioni altrui, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Costituisce aggravante se tramite i mezzi indicati al comma 1, la vittima è indotta a compiere atti lesivi o pericolosi per la propria o altrui integrità fisica o psichica.

Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a dieci anni di reclusione."

Nella relazione che accompagnava il progetto di legge, si affermava, inoltre, l'opportunità di attribuire maggiore valenza alla perizia psichiatrica che, oltre a comportare un primo livello di indagine volto a definire le caratteristiche di personalità della supposta

[225] C. Cost., 8 giugno 1981, n.96, in *Giur. Cost*., 1981, I, 806.
[226] Relazione introduttiva al disegno di legge n. 800 del 2001, disponibile nel sito web www.senato.it.

vittima, al fine di dedurne in astratto la sottoposizione a meccanismi plagiari, dovrebbe articolarsi in un successivo livello di indagine, volto ad analizzare il rapporto personale tra autore e vittima.

L'elemento oggettivo della fattispecie consiste quindi in una condotta che si sostanzia nel porre taluno in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare la libertà di agire, la capacità di autodeterminazione e quella di sottrarsi alle imposizioni altrui.

La condotta antigiuridica deve essere eseguita con violenza, minacce, suggestioni o "con qualunque altro mezzo ", in modo tale da comprendere qualunque altra pratica che, sebbene fosse ancora sconosciuta al momento, si sarebbe potuta delineare in futuro.

Risultava interessante la formulazione della norma, in quanto era palese la volontà di tutelare il soggetto passivo a trecentosessanta gradi. Infatti, veniva protetta sia la "libertà di agire", intesa come libertà da vincoli ostativi, ossia come libertà di movimento, sia la "capacità di autodeterminazione", ossia la capacità di formare liberamente il proprio pensiero, sia la capacità di "sottrarsi alle imposizioni altrui", con ciò giungendo a tutelare il diritto di scegliere diversamente rispetto a quanto viene imposto.

Tuttavia, si ritiene che la formulazione sia piuttosto confusa, in quanto si vogliono tutelare una pluralità di beni che non necessariamente vengono offesi con il reato di manipolazione mentale. Se, infatti, è evidente che la lesione della capacità di sottrarsi alle altrui imposizioni è conseguenza della lesione della capacità di autodeterminarsi, e quindi è in essa compresa, senza che ci fosse il bisogno di un'ulteriore specificazione, con il reato di manipolazioni

mentali non si lede, invece, la libertà di agire, intesa come libertà da vincoli ostativi, in quanto il soggetto plagiato rimane libero di muoversi, anche se preferirà rimanere all'interno del gruppo di appartenenza.

Questo bene giuridico viene, infatti, tutelato dal reato di sequestro di persona.

Un altro *punctum dolens* della proposta normativa era costituito dal fatto che la condotta era delineata in maniera troppo vaga in quanto non si riusciva ad inquadrare in maniera precisa il concetto di stato di soggezione idoneo a "limitare la libertà di agire, la capacità di autodeterminarsi e quella di sottrarsi alle imposizioni altrui".

Qualora, infatti, si fosse presentato il caso di un soggetto con capacità di autodeterminazione compromessa ma non totalmente scemata, in cui però non fosse subentrata anche una limitazione della libertà di agire, non si sarebbe potuto sindacare l'avvenuta parziale compromissione della libertà di autodeterminazione, in quanto sarebbe mancata una contestuale limitazione anche della libertà di agire.

### 5.5.2 Disegno di legge del 16 ottobre 2002

Il 16 ottobre 2002, la senatrice Alberti Casellati si fece promotrice di una nuova proposta di legge[227] sul reato di manipolazioni mentali, sulla falsa riga di quella del senatore Meduri, cercando però di correggere le imperfezioni del precedente progetto.

Si propone di introdurre nel codice penale l'art. 613-bis secondo il quale: "Chiunque, con violenza, minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare un'omissione gravemente pregiudizievoli, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, le pene di cui al primo comma sono aumentate di un terzo".

L'esigenza di soddisfare il principio di tassatività e di superare i dubbi di costituzionalità ha condotto ad inserire tra gli elementi della fattispecie il dolo specifico e ad enucleare le modalità della condotta.

Per quanto riguarda l'introduzione del dolo specifico, frutto probabilmente dell'influenza francese, si richiede che la lesione alla libertà del volere sia teleologicamente improntata al compimento, da parte della vittima, di un atto o di un'astensione gravemente pregiudizievoli.

---

[227] Disegno di legge n. 1777 d'iniziativa della senatrice Alberti Casellati, *Disposizioni concernenti il reato di manipolazioni mentali*, comunicato alla presidenza il 16 ottobre 2002, pubblicato nel sito web www.senato.it.

Si ottiene in questo modo il risultato di "emancipare la lesione dell'altrui integrità psichica dalle strette coordinate dell'ingiusta locupletazione, allontanando nel contempo, lo spettro dell'indeterminatezza empirica della norma"[228].

Per quanto riguarda le modalità della condotta, si prevede l'utilizzo di violenza, minacce, mezzi chimici[229], interventi chirurgici[230] o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità[231].

Sebbene la manipolazione chimica e la psicochirurgia siano le forme più gravi di intervento, esse hanno, tuttavia, un'applicazione piuttosto limitata; le pratiche psicagogiche che, invece, consistono in

---

[228] Relazione introduttiva al progetto di legge n. 1777 del 2002, disponibile nel sito web www.senato.it.

[229] DEL RE, *Modellamento psichico e diritto penale: la tutela dell'integrità psichica*, in *Giust. Pen*., 1983, II, 176, rileva che il trattamento chimico della personalità iniziò ad essere praticato quando si scoprì che, somministrando il citoprene, si potevano ridurre i momenti di aggressività nei delinquenti che avevano commesso reati sessuali. Questi trattamenti si svilupparono negli anni cinquanta quando alcuni psichiatri proposero di somministrare a tutti i detenuti, non solo a quelli con malattie mentali, sostanze psicotrope, ipnotici e altre sostanze che agiscono sul sistema nervoso centrale. I metodi chimici mettono in allarme per la loro capacità di incidere sulla personalità del soggetto.

[230] DEL RE, *Modellamento psichico e diritto penale: la tutela dell'integrità psichica*, in *Giust. Pen*., 1983, II, 173, descrive la psicochirurgia come quel gruppo di interventi chirurgici che venivano praticati sul cervello per correggere comportamenti anormali. Consiste nel provocare una lesione limitata in una precisa regione del cervello. Il più noto di questi interventi è la lobotomia prefrontale, introdotta del 1935, e largamente praticata fino agli anni sessanta. La lobotomia produce certamente perdita di ansietà aggressiva, riduzione della componente violenta della personalità; ma, a parte i casi, non numerosi, nei quali i lobotomizzati perdono la memoria cadendo addirittura in uno stato quasi vegetale, la lobotomia incide proprio sulla libertà morale. L'autore cita DESPORTES, *Les manipulations du comportement*, in *La Récherche*, 1974, 653, il quale afferma che "il cambiamento fondamentale (del lobotomizzato) è un deterioramento della capacità di giudizio etico, cosicché la coscienza del paziente, le sue vedute del bene e del male, tendono a divenire convenzionali piuttosto che personali. Le credenze religiose un tempo possedute divengono di minor significato ed il ricorso ad espedienti prende il posto della sincerità". Soltanto nei tardi anni cinquanta diminuì tra gli psichiatri la moda della lobotomia, per le grosse possibilità offerte da altri trattamenti. Negli anni settanta, tuttavia, vennero introdotte altri interventi come ad esempio l'elettrocoagulazione di certe zone dell'ipotalamo (trattamento applicato ai bambini giudicati iperattivi) e la distruzione di un'amigdala cerebrale per gli epilettici. Tutte queste operazioni incidono sulla personalità, modificando la sfera affettiva od etica dell'individuo in misura minore o maggiore.

[231] Secondo il *Vocabolario della lingua italiana Treccani*, vol. III, 2, Roma, 1991, per "psicagogia" si intende "un metodo inteso a guidare lo sviluppo della personalità , proprio di particolari interventi pedagogici e psicoterapeutici" e per "psicagogico" un "intervento psicoterapico inteso a facilitare e a guidare l'evoluzione di una personalità non completamente sviluppata".

metodi idonei a guidare lo sviluppo della personalità e che sono rappresentate da quell'*iter* che si articola in tre fasi (isolamento, indottrinamento, mantenimento), sono attualmente i fatti più pericolosi, perché non solo sono i più diffusi, ma anche sono i meno controllabili.

Attraverso queste specificazioni, la formulazione della norma appare conforme ai canoni di tassatività richiesti dalla Costituzione e risulta, pertanto, risolta la difficoltà di distinguere la persuasione dalla suggestione.

Un'altra novità è costituita dalla predisposizione di un secondo comma che prevede un aggravamento di pena nell'ipotesi in cui i fatti che danno luogo al delitto di manipolazione mentale siano commessi nell'ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano. "Questa aggravante è stata suggerita dalle notizie di cronaca, che quotidianamente denunciano i casi di "lavaggio del cervello" subiti da coloro che cadono preda di sette pseudo-religiose che, sfruttando le pulsioni fideistiche dei nuovi adepti, li isolano completamente dalle persone e dalle istituzioni esterne. In questo caso, l'aumento di pena appare giustificato sia in considerazione della maggior capacità di suggestione che un gruppo organizzato è in grado di esercitare sul singolo, sia in considerazione del fatto che maggiormente censurabile, e dunque meritevole di una sanzione più severa, appare lo sfruttamento che qui viene operato delle istanze religiose della vittima".

Rispetto al disegno di legge n. 800 del 2001, questo progetto appare perfezionato: le modalità della condotta, come abbiamo visto, sono maggiormente specificate rispetto al precedente progetto che, tra l'altro, prevedeva "qualunque altro mezzo" oltre la violenza, la minaccia e le suggestioni, cosicché la previsione risultava forse troppo generica.

Inoltre si risolve quella confusione causata dalla volontà di tutelare un pluralità di beni giuridici, tra cui la libertà di agire, prevedendo come elemento oggettivo del reato la condotta di chi "pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui".

Il progetto di legge 1777 è stato fortemente criticato da Massimo Introvigne[232], sociologo delle religioni e direttore del CESNUR (Centro studi sulle nuove religioni), che ha promosso un appello al Presidente della Repubblica Italiana e al Presidente del Consiglio dei Ministri, perché il disegno in discussione al Senato non fosse approvato.

I quaranta sociologi che hanno sottoscritto questo appello sostengono che "in Italia c'è una preoccupazione del tutto legittima nei confronti delle attività illegali di un piccolo numero di movimenti religiosi, e delle frodi perpetrate da operatori dell'occulto di vario genere. Secondo la nostra esperienza, tuttavia, questi abusi sono colpiti in modo molto più efficace attraverso la puntuale applicazione delle leggi ordinarie che puniscono i reati comuni."

[232] INTROVIGNE, *Perché diciamo no alla proposta di legge italiana sulla manipolazione mentale*, pubblicato nel sito web www.cesnur.org.

Al contrario, sostengono gli studiosi, "leggi speciali contro le sette mettono in pericolo la libertà religiosa di tutti i cittadini. Dal momento che non c'è neppure una definizione condivisa di "setta"[233], queste leggi possono colpire anche movimenti che operano all'interno delle Chiese maggioritarie[234]. Sulla base delle nostra esperienza, riteniamo che il lavaggio del cervello o la manipolazione mentale la cui pratica è attribuita a certi movimenti religiosi non costituiscano categorie accettate o accettabili dalla comunità scientifica. Né crediamo che sia veramente possibile distinguere chiaramente fra un processo di conversione lecito e "tecniche di suggestione" illegali. Troppe volte abbiamo constatato come categorie spurie quali quelle di

[233] INTROVIGNE, *Il lavaggio del cervello: realtà o mito?*, Torino, 2002, rileva che la nozione di "setta" è ambigua. Nella sociologia delle religioni, il termine "setta" nasce per identificare un gruppo religioso dove la maggioranza dei membri non vi è nata, ma vi ha aderito in età adulta. Secondo questa nozione anche il Cristianesimo delle origini era una "setta", che è poi diventata Chiesa dopo un paio di secoli. Tale nozione inizialmente non comportava nessun giudizio di valore negativo, ma oggi non è più così. Setta è, nell'accezione comune, un gruppo pericoloso. Si può intendere come setta pericolosa un gruppo che commette reati previste dal diritto comune (omicidi, truffe, violenze), oppure si può ritenere che la setta sia un gruppo che diffonde idee e pratiche totalmente assurde e che, soltanto tramite la "manipolazione mentale", qualcuno può essere indotto ad aderirvi. Qui scatta il pericolo per la libertà religiosa, perché quali idee siano assurde può essere diversamente valutato dei pregiudizi ideologici di chi giudica.

[234] CERELLI, *Il disegno di legge n. 1777 sulle sette e la manipolazione mentale*, in *Iustitia*, 2005, 4, 471, abbracciando la tesi dei sottoscrittori di questo appello volto a impedire l'introduzione di una norma contro le manipolazioni mentali, mette in luce che una legge del genere può mettere a rischio anche organizzazioni e movimenti cattolici le cui idee e pratiche non si conformano alla cultura dominante. In Francia, il rapporto parlamentare del 1996 "*Les sectes en France*" contiene una lista di 172 sette pericolose in cui figurano gruppi cattolici tra cui l'Office Culturel de Cluny, movimento riconosciuto in diverse diocesi francesi, anche se nel 2005 tale lista è stata dichiarata dal governo francese priva di valore giuridico. Al di là della lista, la politica antisette francese riconosce ad associazioni antisette di impostazione laicista (ADFI e CCMM) il ruolo di "ausiliarie" nella "lotta antisette" del governo, e con la legge contro la manipolazione mentale del 30 maggio 2001 a queste associazioni è stato riconosciuto il diritto di costituirsi parte civile contro i gruppi accusati di praticare la "manipolazione mentale". L'ADFI e la CCMM utilizzano una nozione di setta ancora più vasta di quella del rapporto del 1996 e le loro pubblicazioni attaccano regolarmente l'Opus Dei e le comunità del Rinnovamento dello Spirito.
Il rapporto parlamentare belga sulle sette del 1997, influenzato da quello francese, ha in appendice una lista di sette pericolose accusate di praticare la manipolazione mentale, che comprende la Comunità di Sant'Egidio, l'Opus Dei, il Rinnovamento dello Spirito e l'Oeuvre. Le veementi proteste dei vescovi cattolici hanno fatto sì che il Parlamento, votando il rapporto, dichiarasse di non volere con questo voto approvare anche la lista, ma questa è stata comunque pubblicata con il rapporto ed è alla base, per esempio, della decisione di consigli comunali e catene alberghiere di negare a tutti i gruppi compresi nella lista l'uso di sale pubbliche.

manipolazione mentale, plagio o lavaggio del cervello siano state usate per discriminare certi tipi di idee, proclamando che si tratta di idee talmente "strane" che solo una persona "manipolata" può essere indotta a professarle. La discriminazione contro le idee, non importa quanto bizzarre e impopolari, è una tentazione cui le nostre democrazie dovrebbero essere capaci di resistere"[235].

Riteniamo, tuttavia, che le critiche mosse dai sociologi siano prive di fondamento in quanto il progetto di legge in questione non appare assolutamente come una norma speciale "antisette". È vero, infatti, che è previsto, al secondo comma, un aggravamento di pena qualora il fatto sia commesso "nell'ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone", ma non vi è alcun riferimento alle sette religiose, in quanto l'aggravante riguarda in generale i gruppi con le caratteristiche esplicitate. Inoltre, l'aggravamento è giustificato dal fatto che un gruppo organizzato è in grado di esercitare una maggior capacità di suggestione sul singolo.

Di conseguenza, si può ripetere anche in questo caso la riflessione che avevamo fatto in relazione al reato di manipolazioni mentali introdotto nell'ordinamento francese, in cui avevamo richiamato il Rapporto del 22 giugno del 1999, intitolato "Attività illegali delle sette", con il quale si invitava gli Stati membri a non entrare nel dibattito sulla natura religiosa di un gruppo.

Se lo Stato entra nel dibattito e prende posizione escludendo la natura religiosa, potrebbe poi essere accusato di violare la libertà

[235] Il testo completo della *Lettera aperta contro il disegno sulla manipolazione mentale* si trova nel sito web www.cesnur.org.

religiosa e di perseguitare il gruppo; se, invece, la riconosce, questi movimenti potrebbero poi abusare di tale riconoscimento per giustificare anche le azioni illegali. Pertanto, qualunque siano le credenze dei gruppi, si devono solo considerare le attività svolte in nome di queste credenze, in quanto, sebbene sia garantita la libertà di religione e di coscienza, le attività di questi gruppi devono essere in linea anche con gli altri principi di democrazia.

### 5.5.3 Le proposte di legge del 2004

Il 18 febbraio 2004, venne presentata, su iniziativa del deputato Milanese, una nuova proposta di legge[236] volta all'introduzione dell'art. 613-bis concernente il reato di manipolazione mentale.

Sebbene la proposta formulata dall'onorevole Milanese si presenti identica a quella formulata dalla senatrice Casellati, risulta comunque interessante la relazione di presentazione in cui si afferma che poiché "la formazione e lo sviluppo della personalità individuale è la risultante anche dei reciproci condizionamenti individuali e che la propaganda delle proprie idee finalizzata all'altrui persuasione è diritto costituzionalmente garantito e non può, quindi, essere di per sé criminalizzata, la condotta criminale dovrà assumere i caratteri della vessatorietà o fraudolenza e della continuità, giacché è predisposta a determinare nel soggetto passivo uno stato di soggezione tale da

[236] Proposta di legge n. 4718, d'iniziativa del deputato Milanese, *Introduzione dell'art. 613 bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale*, presentata il 18 febbraio 2004, disponibile nel sito web www.senato.it.

modificarne in senso negativo la capacità di giudizio e da ottenere, di conseguenza, un mutamento nell'indirizzo della volontà"[237].

Il deputato, promotore della proposta, coglie, in queste poche righe, quali debbano essere le caratteristiche distintive dei condizionamenti psichici da incriminare in modo da creare una linea di confine, piuttosto netta, con quei condizionamenti che devono essere ritenuti fisiologici e presenti in ogni rapporto umano: la vessatorietà o fraudolenza e la continuità.

Sempre nel 2004, sono state presentate altre due proposte di legge, una nel mese di Novembre, su iniziativa del deputato Serena[238], e l'altra nel mese di Dicembre, su iniziativa del deputato Perrotta[239].

Nella proposta del deputato Perrotta troviamo la presenza, nella fattispecie, del dolo specifico[240], mentre nella proposta dell'onorevole Serena si ritiene sufficiente il dolo generico[241].

---

[237] Relazione di presentazione del progetto di legge n. 4718 del 2004, disponibile nel sito web www.senato.it.

[238] Proposta di legge n. 5440, d'iniziativa del deputato Serena, *Disposizioni in materia di contrasto della manipolazione mentale*, presentata il 23 novembre 2004, disponibile sul sito web www.senato.it.

[239] Proposta di legge n. 5511, d'iniziativa del deputato Perrotta, *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale*, concernente il reato di manipolazione mentale, presentata il 22 dicembre 2004, disponibile sul sito web www.senato.it.

[240] La proposta di legge dell'onorevole Perrotta si articolava come segue: "Art. 613-bis (Manipolazione mentale). Chiunque, con violenza, minacce, mezzi chimici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la sua capacità di giudizio, al fine di fargli compiere un atto o determinare un'omissione gravemente pregiudizievoli, è punito con la reclusione da quattro anni a otto anni.
Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo la pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo."

[241] La proposta di legge del deputato Serena era così formulata: "1. Chiunque, mediante violenza, minacce, suggestioni o qualunque altra pratica di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare gravemente la capacità di autodeterminazione, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito nell'intento di commettere un reato, la pena è elevata da un terzo alla metà.
3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a dieci anni di reclusione".

Queste proposte si differenziano anche per quanto attiene la cornice edittale: per l'onorevole Perrotta, sarebbe adeguata la reclusione da quattro a otto anni; invece, l'onorevole Serena propenderebbe per la reclusione da cinque a dieci anni.

Nel disegno di legge del deputato Serena è prevista, al secondo comma, un'aggravante se il fatto "è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito nell'intento di commettere un reato".

La formulazione di questa aggravante richiama quella prevista nel progetto di legge 1777 del 2001 dalla senatrice Alberti Casellati[242]. Anche in questo caso, infatti, era previsto un aggravamento di pena nell'ipotesi in cui i fatti che danno luogo al delitto di manipolazione mentale fossero commessi all'interno di un gruppo che abbia per scopo e per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano.

Nel progetto di legge dell'onorevole Serena però, emerge un elemento in più: la pena è aumentata anche qualora "il colpevole abbia agito nell'intento di commettere un reato".

[242] Il progetto di legge 1777 del 2001 prevedeva, infatti, un aumento di pena di un terzo "se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano".

### 5.5.4 La proposta di legge n. 3225 del 2007 e n. 863 del 2008

Nel 2007 il deputato Pisicchio formula una nuova proposta di legge[243].

Nella relazione di presentazione il deputato mette in luce che l'aspetto più problematico della mancanza di previsione specifica volta a tutelare la personalità da condizionamenti di tipo plagiario è rappresentato dall'impossibilità di adottare in modo soddisfacente l'allargamento delle fattispecie limitrofe più generali, come la riduzione in schiavitù, la circonvenzione di incapace, il sequestro di persona o la violenza privata, fattispecie che evocano una diversa peculiarità dell'oggetto di tutela, come abbiamo anche noi cercato di dimostrare nel III capitolo.

Pertanto, l'onorevole Pisicchio, tenendo conto del lavoro compiuto dall'altro ramo del Parlamento con la proposta n. 1777, propone di colmare il vuoto normativo che si è venuto a creare con una nuova proposta di legge così formulata: "Art. 613-bis (Manipolazione mentale). Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minacce ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, escludendo la libertà di autodeterminazione, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare la dipendenza

[243] Proposta di legge n. 3225, d'iniziativa del deputato Pisicchio, *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale*, presentata il 7 novembre 2007, disponibile nel sito web www.senato.it.

psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo a metà".

Tale proposta di legge è identica a quella che i deputati Pisicchio e Raisi hanno presentato il 7 maggio 2008[244].

### 5.5.5 Disegno di legge n. 569 del 2008

Il 15 maggio 2008, d'iniziativa dei senatori Caruso, Mugnai, Baldassarri, Pontone, Allegrini, Gramazio, Delogu, Augello, Totaro, Coronella, Menardi, Fluttero e Gamba, venne presentato il disegno di legge n. 569[245].

La formulazione del disegno di legge in questione è scaturita da alcuni casi portati alla ribalta dalle cronache.

Si fa riferimento, innanzitutto, al caso delle Bestie di Satana[246], che ha colpito il territorio di Varese, per il quale è stato celebrato un

[244] Proposta di legge n. 863, d'iniziativa dei deputati Pisicchio, Raisi, presentata il 7 maggio 2008, *Introduzione dell'art. 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale*, disponibile nel sito web www.senato.it.

[245] Disegno di legge n. 569, d'iniziativa dei senatori Caruso, Mugnai, Baldassarri, Pontone, Allegrini, Gramazio, Delogu, Augello, Totaro, Coronella, Menardi, Fluttero e Gamba, comunicato alla presidenza il 15 maggio 2008, intitolato *"Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale"*, disponibile nel sito web www.senato.it.

[246] Nella notte fra il 23 e il 24 gennaio 2004, presso uno *chalet* di Varese, venne uccisa Mariangela Pezzotta. Colti pressoché in flagrante, vennero subito arrestati il suo ex fidanzato, Andrea Volpe, e l'attuale fidanzata di questi, Elisabetta Ballarin. Il crimine condusse gli inquirenti verso la pista del disagio e della devianza giovanile, nonché dell'abbondante utilizzo di droghe e alcool, ma le cronache, alludendo alle frequentazioni e agli interessi delle persone coinvolti, iniziarono ad accennare al cosiddetto "satanismo acido". L'arresto contribuì a dare nuovo slancio alle indagini, peraltro mai interrotte, relative al caso della scomparsa, avvenuta il 17 gennaio 1998, di due giovanissimi frequentatori del gruppo di Volpe: Fabio Tollis e Chiara Marino, trovati morti in una fossa nei boschi nei pressi di Somma Lombardo (Varese) il 28 maggio 2004. Dei tre omicidi furono accusati Volpe (già in carcere) e Nicola Sapone, accorso sul luogo del delitto di Mariangela Pezzotta su richiesta dell'amico Volpe. Per la morte di Tollis e della Marino, oltre a Volpe e Sapone, furono arrestati Pietro Guerrieri (detto Wedra, nel gergo delle Bestie di Satana), Mario

processo che si è concluso con condanne gravi, perché, secondo i deputati, gravi erano state le conseguenze della manipolazione.

Si riflette inoltre, come già il senatore Meduri aveva fatto nel citato progetto n. 800, sugli atti terroristici posti in essere dai *kamikaze*, che facendosi esplodere all'interno di mercati, in prossimità di scuole, su

---

Maccione, Eros Monterosso, Paolo Leoni (detto Ozzy) e Marco Zampollo, mentre Elisabetta Ballarin fu accusata per il solo omicidio della Pezzotta. Oltre a questi omicidi, si iniziò a sospettare di altri due casi che, secondo gli inquirenti, avrebbero coinvolto persone appartenenti al gruppo dove Volpe e Sapone pare avessero una parte di rilievo a livello di *leadership*: si tratta dei casi di Andrea Ballarin, trovato impiccato nel cortile della scuola media che aveva frequentato il 7 maggio 1999, e di Andrea Bontade che, nel corso dello stesso anno, morì in auto poche ore dopo un incontro con Sapone, accusato di averlo indotto al suicidio. Le cronache mettono in luce l'appartenenza degli arrestati, e anche di Tollis e della Marino, a un contesto tipico del satanismo giovanile, ovvero a un gruppo costituitosi informalmente intorno al 1995 e autodenominatosi Bestie di Satana, che raccoglieva i giovani di cui ora parlano le cronache giudiziarie residenti fra il basso varesotto e l'alto milanese. In particolare, dai diari di alcuni dei coinvolti emerse l'interesse per tematiche e ritualità di genere vagamente occultistico e satanico. I familiari raccontano che la stessa Chiara Marino aveva allestito nella sua stanza un altarino, con candele nere, un telo con una stella a cinque punte e la riproduzione di un grosso piede di caprone e un teschio. Anche l'uccisone della stessa Marino e di Tollis paiono collocarsi in un contesto rituale satanico. Il processo a carico di Volpe, Guerrieri e Maccione, celebratosi con rito abbreviato presso il Tribunale di Busto Arsizio (Varese) nel mese di febbraio 2005, si concluse con la condanna a trent'anni per Andrea Volpe, sedici per Pietro Guerrieri. Il 5 aprile 2005, presso la Procura dei Minori di Milano ebbe inizio il processo con rito abbreviato a carico di Maccione e Massimo Magni, minorenni all'epoca del delitto, accusati per l'omicidio di Tollis e della Marino. La pubblica accusa chiese una condanna a venti anni per Mario Maccione e a dieci Massimo Magni. La sentenza dell'11 aprile 2005 vide la condanna a diciannove anni per Maccione e l'assoluzione per Magni (in secondo grado, il 23 febbraio 2006, la Corte d'Appello del Tribunale dei Minori ridusse a sedici anni la pena per Maccione, mentre condannò Magni a nove anni di carcere). Il 21 giugno 2005 venne aperto invece il processo in Corte d'Assise per tutti gli altri imputati, compreso Andrea Basciu, estraneo ai delitti, ma accusato di avere coperto la vicenda dell'incendio di un auto di proprietà di una persona che aveva avuto una lite con Volpe, ad opera dello stesso e della Ballarin. Il processo si concluse il 31 gennaio 2006, con la condanna a due ergastoli con tre anni di isolamento diurno a Nicola Sapone, ventisei anni a Paolo Leoni e Marco Zampollo, ventiquattro anni a Eros Monterosso e ventiquattro anni e tre mesi a Elisabetta Ballarin, pur escludendo la sussistenza del reato di associazione a delinquere. Il processo d'appello svoltosi dall'8 al 15 maggio 2007 presso la Corte d'Assise d'Appello di Milano si concluse invece con la condanna all'ergastolo per Nicola Sapone e Paolo Leoni e pene pari a ventinove anni e tre mesi per Marco Zampollo, ventisette anni e tre mesi per Eros Monterosso e ventitrè anni per Elisabetta Ballarin. La sentenza confermò dunque le condanne di primo grado per Sapone, mentre acuì la pena per Leoni, Zampollo e Monterosso. Unico sconto per la Ballarin, che vide la riduzione della pena di un anno. Il 25 ottobre 2007 le Sezioni penali unite della Corte di Cassazione confermarono il giudizio emesso dalla Corte d'Appello di Milano il precedente 16 giugno nei confronti di Andrea Volpe, che vide una riduzione della pena da trenta a vent'anni di reclusione rispetto al processo celebratosi con rito abbreviato. La Cassazione ha inoltre confermato la riduzione di pena da sedici anni a dodici anni e otto mesi per il coimputato di Volpe, Pietro Guerrieri.

mezzi di trasporto pubblico, hanno determinato la morte di decine e decine di persone innocenti[247].

I senatori, in linea con quanto auspicato anche dal senatore Meduri, ritengono che si debba attribuire grande importanza alla perizia psichiatrica per analizzare il rapporto personale tra autore e vittima.

Il testo proposto è sostanzialmente quello a suo tempo discusso dalla commissione di Giustizia del Senato della XIV legislatura, approvato senza che il successivo termine della legislatura consentisse il proseguio del relativo *iter*.

La proposta si articola nei seguenti termini: "Art. 613-bis. (Manipolazione mentale) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali e psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da eliminare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni.

Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il

[247] Nella relazione di presentazione del progetto di legge in questione, disponibile presso il sito web www.senato.it, i senatori affermano che"si può forse indugiare sull'argomento per trarre motivo di riflessione profonda sulle ragioni che possono spingere un essere umano a diventare *kamikaze*, ma occorre dire che, se anche l'atto terroristico in se stesso potrebbe avere un suo perverso senso ed una sua diabolica logica (ovviamente e comunque non condivisibile), nell'analisi dei contesti sociopolitici ed ambientali in cui esso viene progettato, l'idea stessa di uomini che immolano se stessi è totalmente e incontrovertibilmente contro quell'istinto di conservazione che permea la natura stessa di ogni essere vivente, e quest'idea porta ad un'unica possibile deduzione: i kamikaze diventano tali in virtù dell'opera di manipolatori mentali, i quali si servono di tecniche psicologiche subdole e sofisticate, spesso abbinate alla somministrazione di sostanze chimiche (come allucinogeni, droghe, psicofarmaci depersonalizzanti, eccetera), come dimostrano i numerosi studi compiuti internazionalmente."

colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà.

Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore ai sei anni di reclusione".

## 5.6 L'ambiente settario e le difficoltà di produrre evidenze probatorie

### 5.6.1 La difficoltà probatoria

Indipendentemente dal fatto che attualmente manca nel nostro ordinamento il delitto di plagio, ci si chiede come possa essere possibile un'accusa credibile in sede giudiziaria nell'eventualità futura che un simile reato venga introdotto.

Un problema che si porrebbe sarebbe, innanzitutto, quello di trovare testimoni attendibili: gli ex adepti, che possono aver subito dinamiche plagianti, saranno dei soggetti provati la cui credibilità sarà compromessa.

Zappalà[248] rileva, infatti, che molti testimoni ascoltati dall'accusa, nel caso della Santona di Melito[249], alternavano momenti di assoluta

[248] ZAPPALÀ, *Delitti rituali*, Torino, 2004, 166.

[249] Rosa Mandato, nel 1971 a Melito, nell'entroterra napoletano, apre con il marito una casa di riposo per anziani, alla quale ne erano seguite altre due, una a Vermicino, vicino Roma, e l'altra a Casaluce, presso Caserta. Accanto all'attività imprenditoriale svolgeva un'attività "spirituale": benedizioni, imposizione delle mani, guarigioni miracolose, un vero e proprio culto, con i fedeli in rapida crescita. Nel 1988 alcuni parenti degli anziani ricoverati la denunciarono per maltrattamenti e circonvenzione d'incapace. Il rapporto di un carabiniere infiltrato mise alla luce che gli anziani venivano picchiati a sangue, venivano costretti a fare il bagno in acqua gelata, venivano fatte strane iniezioni, c'erano state morti sospette e i pazienti venivano derubati da ogni bene. Infine il

lucidità, in cui raccontavano in maniera credibile vicende e segreti della setta, a momenti di veri e propri stati deliranti, con visioni e divagazioni assolutamente fantasiose.

"Al di là di qualunque valutazione clinica, il fatto che un testimone durante un esame o un controesame, possa improvvisamente iniziare a parlare di streghe, demoni, fatture e maligno porterà qualsiasi collegio giudicante a valutare il testimone inattendibile o incapace a rendere testimonianza"[250].

Una soluzione potrebbe consistere nel potenziamento delle investigazioni presso le sedi dei nuovi culti e nella formazione di professionisti in grado di cogliere chi possa essere un teste che, nonostante sia entrato in contatto con dinamiche plagiarie, possa comunque essere considerato attendibile.

Un altro forte rischio processuale sarebbe costituito dal fatto che, poiché il soggetto passivo è stato oggetto di dinamiche manipolative, egli avrebbe con difficoltà la percezione di essere parte lesa.

Potrebbe cioè accadere che l'ex adepto neghi di aver subito alcuna forma di condizionamento, magari affermando di aver scelto in libertà e coscienza, in quanto, se il plagio è effettivamente avvenuto, la percezione della realtà si presenta alterata.

L'ausilio di esperti che con perizie altamente specializzate riescano ad analizzare lo stato psichico in cui si trova il soggetto, potrebbe essere una soluzione a questo problema.

---

blitz ordinato dalla magistratura: all'alba del 3 marzo del 1994 polizia e Fiamme Gialle hanno fatto irruzione nelle tre case di riposo.

[250] ZAPPALÀ, *Delitti rituali*, cit., 166.

### 5.6.2 I movimenti sedicenti religiosi e le associazioni segrete

In data 11 marzo 2003 i deputati Alboni, Airaghi, Amoruso, Anedda, Briguglio, Butti, Cannella, Castellani, Catanoso, Giorgio Conte, Giulio Conti, Cristaldi, Delmastro, Delle Vedove, Fasano, Foti, Garnero Santanchè, Ghiglia, Landi Di Chiavenna, Lisi, Lo Presti, Maceratini, Maggi, Gianni Mancuso, Menia, Migliori, Angela Napoli, Onnis, Paolone, Patarino, Porcu, Raisi, Rositani, Saglia, Saia, Strano, Trantino hanno presentato un disegno di legge dal titolo "Misure contro i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici ed i seguaci del culto di Satana"[251].

Da un'indagine effettuata si è potuto verificare che, nell'arco di tre anni, il numero dei club satanisti su internet sia passato dai 114 del 1999 ai 322 del 2000.

I gruppi satanici[252], pur celandosi dietro una natura religiosa o pseudoreligiosa, di per sé lecita e costituzionalmente garantita, sono tra le sette che maggiormente delinquono.

---

[251] Proposta di legge n. 3770, d'inizitiva dei deputati Alboni, Airaghi, Amoruso, Anedda, Briguglio, Butti, Cannella, Castellani, Catanoso, Giorgio Conte, Giulio Conti, Cristaldi, Delmastro, Delle Vedove, Fasano, Foti, Garnero Santanchè, Ghiglia, Landi Di Chiavenna, Lisi, Lo Presti, Maceratini, Maggi, Gianni Mancuso, Menia, Migliori, Angela Napoli, Onnis, Paolone, Patarino, Porcu, Raisi, Rositani, Saglia, Saia, Strano, Trantino, *Misure contro i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici ed i seguaci del "culto di Satana"*, presentata l'11 marzo 2003, disponibile nel sito web www.senato.it.

[252] Nel Rapporto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale della Polizia di Prevenzione, *Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia*, Febbraio 1998, disponibile in http://xenu.com-it.net/rapporto/index.htm, si rileva che il satanismo si può distinguere in: a) satanismo occultista, fondato sull'accettazione della visione del mondo contenuta nella Bibbia, salvo schierarsi, invece che con Dio, dalla parte del Diavolo. Questo è il satanismo "classico", che dissacra valori, emblemi, riti del cattolicesimo; b) satanismo razionalista, in cui Satana rappresenta un simbolo di ribellione, anticonformismo ed edonismo; c) satanismo acido, mero pretesto per dare sfogo ad intime perversioni, attraverso esperienze drogastiche, orgiastiche o atti di violenza. È il fenomeno più incontrollabile e pericoloso; d) luciferismo, d'ispirazione manichea. Per il quale Satana è uno dei principi vitali antagonisti da cui è scaturito l'universo. Dunque, non è il male, ma semplicemente l'opposto di Dio, ed è altrettanto necessario. In Italia sembrano rappresentate un po' tutte queste componenti, con prevalenza della prima e della terza.

Risulta molto interessante la relazione di presentazione in cui si fa riferimento alla difficoltà di produrre prove in sede processuale per quanto riguarda le sette, problematica che abbiamo esposto nel precedente paragrafo.

"Nonostante sia indiscusso l'aspetto criminoso delle sette, non si riesce tuttavia a sottoporre a giudizio tutte le biasimevoli azioni delle medesime, per le consistenti difficoltà probatorie che rendono difficile, se non addirittura impossibile condannare queste organizzazioni. La ragione principale, risiede, come è evidente, nelle tecniche predilette dai capi carismatici per ottenere il controllo degli adepti e che si rifanno a forme più o meno sofisticate di condizionamento psicologico, tanto che i reati che coinvolgono a vario titolo gli adepti, come autori o come vittime, possono apparire assolutamente spontanei e addirittura associati a una modifica della loro percezione della gravità del reato. Inoltre, è necessario che i fatti corrispondano ad una incriminazione prevista e sanzionata dalla legge, il che, per esempio, non è ovvio nei casi di manipolazione mentale"[253].

Con l'art.1[254] del progetto di legge in questione, si propone di equiparare i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici e i seguaci del culto di Satana alle associazioni segrete, disciplinate dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17.

Questo renderebbe possibile l'applicazione, anche ai nuovi movimenti religiosi, delle misure previste per le associazioni segrete

[253] Relazione di presentazione del progetto di legge n. 3770 del 2003, disponibile in www.senato.it.

[254] "Sono equiparati alle associazioni segrete di cui alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici ed i seguaci del culto di Satana che, operando clandestinamente, o rendendo sconosciuti, in tutto o in parte, gli associati, perseguendo le proprie finalità con riti e atti contrari al buon costume, con atti di vilipendio alle religioni e abusi rituali satanici, lesivi della dignità e dei diritti della persona."

dalla citata legge n. 17 del 1982 (reclusione fino a cinque anni per i promotori del movimento, scioglimento e confisca dei beni, interdizione dai pubblici uffici, sospensione dal servizio per i pubblici dipendenti, in attesa della definizione del procedimento), eliminando di conseguenza la problematica relativa alla difficoltà di produrre prove.

Viene, inoltre, proposto di introdurre un'ulteriore ipotesi di reato denominato "abuso rituale satanico esoterico" che consisterebbe "in ogni atto di violenza fisica o psichica, compiuto nell'esercizio di pratiche esoterico-sataniche, singolarmente o da parte di più persone riunite, in un contesto di assoggettamento della vittima".

Questa proposta tuttavia non appare accettabile poiché risulterebbe in contrasto con il principio di libertà religiosa, in quanto si presenterebbe come una norma finalizzata a colpire in maniera specifica le sette sataniche e non in generale qualsiasi gruppo che ponga in essere atti di violenza fisica o psichica.

## Conclusioni

Al termine del lavoro, riteniamo utile proporre una sintesi dei termini fondamentali del problema che ci siamo proposti di affrontare, ossia l'enucleazione di una fattispecie che incrimini le condotte lesive dell'integrità psichica, nel rispetto dei principi costituzionali.

La nostra indagine ha visto come punto di partenza la sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 1981[255], con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 603 c. p. per contrasto con il principio di tassatività, previsto all'art. 25 della Costituzione. Secondo la Corte, nonostante autorevole dottrina[256] avesse cercato di ricostruire la norma in questione in modo da conferirle un significato preciso, questa appariva comunque intrinsecamente ambigua, in quanto risultava "estremamente difficile se non impossibile individuare sul piano pratico e distinguere ai fini delle conseguenze giuridiche […] l'attività psichica di persuasione da quella anch'essa psichica di suggestione"[257]. La Corte metteva infatti in evidenza che situazioni di condizionamento psichico possono riscontrarsi in qualsiasi tipo di relazione - nel rapporto amoroso, nel rapporto fra sacerdote e credente, fra il maestro e l'allievo, fra il medico e il paziente - senza però che si riuscisse a stabilire il limite oltre il quale un rapporto di influenza psicologica e di condizionamento reciproco tra soggetti trascendesse dalla normalità a uno stato di condizionamento totale, così da acquistare la rilevanza di illecito penale.

---

[255] C. Cost., 8 giugno 1981, n. 96, in *Giur. cost*., 1981, I, 809.
[256] Faccio riferimento alla tesi di FLICK, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, cit. e alla tesi di ZUCCALÀ, *Il plagio nel sistema italiano di tutela delle libertà*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., cit..
[257] C. Cost., 8 giugno 1981, n. 96, in *Giur. cost*., 1981, I, 809.

Inoltre, la Corte affermava che la formulazione letterale dell'art. 603 c. p. prevedeva un'ipotesi "non verificabile nella sua effettuazione e nel suo risultato non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi per ridurre una persona in totale stato di soggezione"[258]. La fattispecie prevedeva cioè un "macroevento" non riscontrabile nella realtà.

Dopo questa sentenza, il dibattito scientifico e culturale è rimasto comunque aperto, anche perché si è assistito alla forte crescita di nuovi movimenti religiosi (ad esempio Scientology, la Chiesa dell'Unificazione del reverendo Moon, i Bambini di Dio, i devoti di Krishna) caratterizzati da elementi che possono facilmente determinare situazioni a rischio (fede cieca nel leader carismatico, a cui spesso vengono attribuiti poteri divini; alto livello di coesione in grado di determinare l'isolamento dalle persone e dalle istituzioni esterne; notevole capacità coercitiva del gruppo). Di fronte a questi fenomeni si è sentita l'esigenza di valutare la reintroduzione di un delitto contro le condotte lesive della personalità individuale.

È vero che nel codice vigente troviamo le cosiddette fattispecie limitrofe al plagio, ma queste assicurano solo una tutela frammentaria e incompleta della libertà dagli altrui condizionamenti.

Nel reato di circonvenzione di incapaci (art. 643 c. p.), infatti, non viene tutelato l'interesse all'integrità psichica ma il patrimonio di un soggetto in condizioni di infermità o di deficienza psichica. Nella circonvenzione è quindi necessaria la preesistenza di un'incapacità del soggetto passivo del reato; requisito che non si evince dalla lettura

[258] C. Cost., 8 giugno 1981, n. 96, in *Giur. cost.*, 1981, I, 809.

dell’art. 603 c. p., giacché una dinamica plagiante presuppone un preesistente stato di capacità del soggetto passivo. Inoltre, nel delitto di circonvenzione di incapaci l’abuso delle condizioni di sviluppo psichico non è il fine dell’azione, ma rappresenta lo strumento attraverso il quale l’azione giunge al risultato costituito dal compimento, da parte del soggetto passivo, di un atto di disposizione pregiudizievole.

Lo stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613 c. p.), invece, è finalizzato a tutelare la libertà morale, intesa come capacità di autodeterminarsi ma, a differenza del plagio, non si richiede che la condotta si estrinsechi in un rapporto di sottoposizione al potere dell’agente, ma semplicemente che la condotta sia rivolta alla eliminazione temporanea dell’altrui capacità di intendere e di volere.

Per quanto riguarda la violenza privata (art. 610 c. p.), la difformità rispetto al plagio consiste nel fatto che il soggetto passivo subisce consapevolmente la coazione della sua volontà, che però rimane integra. Nel plagio invece manca la corretta percezione di ciò a cui sta andando incontro il soggetto passivo, in quanto ha subito una lesione della personalità individuale.

Possiamo quindi ritenere che l’espunzione dell’art. 603 c. p. dall’ordinamento abbia determinato un vuoto normativo.

Peraltro, la riflessione su questa problematica ha assunto grandissima vivacità negli ultimi anni, pervenendo a risultati interessanti sia da parte della scienza giuridica che psichiatrica.

Il dibattito è stato senza dubbio fecondo in altri paesi europei, in particolare in Francia, dove si è arrivati ad enucleare una fattispecie

volta a reprimere le manipolazioni mentali introducendo la necessità del dolo specifico. Secondo il codice penale francese la condotta del soggetto agente deve, infatti, essere finalizzata al compimento, da parte del soggetto passivo, di un atto o di un'astensione che gli rechi un grave pregiudizio.

Attraverso l'introduzione del dolo specifico la norma non corre più il rischio di essere criticata per inverificabilità dell'evento, dato che ci si limita a richiedere l'utilizzo da parte del soggetto agente di tecniche manipolatorie finalizzate ad arrecare un grave pregiudizio per il soggetto passivo, superando il problema del macroevento del "totale stato di soggezione", che effettivamente risultava essere un concetto troppo vago.

Un altro aspetto interessante, che abbiamo colto nello studio comparatistico condotto, consiste nella creazione di organismi stabili che vigilino sulle attività dei nuovi movimenti religiosi considerati a rischio, composti non solo da ex seguaci, ma da esperti in grado di rappresentare più punti di vista. Ciò è avvenuto in Francia, dove nel 1996 è stato creato l'Osservatorio interministeriale sulle sette e in Belgio, con la costituzione, nel 1998, sia di un "Centro di informazione e di consulenza sulle organizzazioni settarie nocive", sia di una "cellula amministrativa di lotta contro le organizzazioni settarie nocive". Inoltre, anche in Germania, la Commissione parlamentare tedesca di inchiesta sulle cosiddette "sette e psicogruppi" ha proposto la creazione di una fondazione federale che controlli i nuovi movimenti religiosi.

Lo stesso Parlamento Europeo, nella Raccomandazione 1178/1992 e nel Rapporto Guyard del 1996, auspica che gli stati membri puntino anche sulla prevenzione, mediante interventi di tipo educativo e la diffusione di informazioni soprattutto ai giovani.

Anche in Italia la dottrina ha fatto notevoli sforzi per giungere alla formulazione di una fattispecie conforme ai principi costituzionali e sono state sviluppate concrete iniziative in tal senso.

Nel Progetto Pagliaro del 1988, per evitare gli inconvenienti della vecchia formulazione, era stata prevista una fattispecie caratterizzata, oltre che dal dolo specifico, dalla descrizione delle modalità della condotta: veniva cioè specificato che, affinché la norma potesse ritenersi integrata, il soggetto agente dovesse sottoporre una persona a mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, idonei a compromettere l'integrità psichica.

I due elementi, dolo specifico e modalità della condotta, sono stati poi rielaborati nei vari progetti di legge presentati dal Parlamento per la reintroduzione del reato di manipolazione mentale, ottenendo in questo modo il risultato di aver allontanato lo "spettro di indeterminatezza empirica della norma"[259].

I disegni di legge hanno avuto anche il merito di aver tenuto vivo il dibattito dottrinale e scientifico, dimostrando, in particolare, l'attualità della problematica in relazione ai fatti di cronaca. Le proposte legislative, facendo riferimento, ad esempio, alle tecniche di manipolazione mentale utilizzate nei gruppi estremistici di tipo

[259] Relazione introduttiva al progetto di legge n. 1777 del 2002, disponibile nel sito web www.senato.it.

terroristico o al caso delle Bestie di Satana, hanno dimostrato che l'integrità psichica può essere lesa a tal punto da rendere la persona plagiata non solo vittima ma a sua volta autrice di reati, mettendo in luce l'ulteriore problema se il plagio determini nel soggetto passivo uno stato di incapacità di intendere e di volere.

Pertanto, attraverso questo difficile percorso in cui dottrina e Parlamento si sono cimentati, possiamo ritenere si siano raggiunti due traguardi fondamentali.

Innanzitutto, attraverso l'introduzione del dolo specifico e della compiuta descrizione dei mezzi con i quali instaurare dinamiche plagianti si possono evitare gli inconvenienti della vecchia formulazione, rendendo omaggio all'esigenza segnalata dalla Corte Costituzionale di rispettare il principio di tassatività e determinatezza della norma penale.

Inoltre, si riesce a confutare l'affermazione della Corte Costituzionale secondo cui il macroevento della "totale soggezione" non può verificarsi nella realtà "non essendo né individuabili né accertabili le attività che potrebbero concretamente esplicarsi" per ridurre una persona in questo stato. Infatti sono stati evidenziati esempi di attualità che mostrano che l'individuo può essere effettivamente svuotato della sua capacità di autodeterminazione, se sottoposto a dinamiche plagianti, così da divenire un automa nelle mani del leader, in grado di controllarlo senza permettergli alcuna via di scampo (si pensi ai kamikaze o al caso delle Bestie di Satana).

Anche la scienza psichiatrica ha raggiunto negli ultimi anni importanti traguardi per un chiarimento della tematica.

Infatti, a seguito di numerosi studi condotti da psichiatri infiltrati nelle sette, che hanno potuto assistere di persona ai rituali dei nuovi movimenti religiosi, è stato possibile descrivere le tecniche di manipolazione mentale e distinguerle, in particolare, dai condizionamenti fisiologici.

Nella più importante letteratura diagnostica mondiale DSM IV troviamo una categoria classificata come "Disturbo dissociativo atipico 300.15" in cui si menzionano espressamente le vittime delle sette. Si afferma infatti che esempi atipici del disturbo dissociativo comprendono stati simili alla trance, che "comporta restringimento della coscienza dell'ambiente circostante, oppure comportamenti o movimenti stereotipati che vengono vissuti come al di fuori del proprio controllo". Si fanno rientrare anche "stati di dissociazione che si manifestano in persone sottoposte a periodi di persuasione coercitiva prolungata e intensa (per esempio lavaggio del cervello, riforma del pensiero, indottrinamento in corso di prigionia di gruppi terroristici o religiosi)"[260].

Pertanto, nonostante la scienza psichiatrica mostri una continua evoluzione e i risultati da essa raggiunti non possano considerarsi definitivi, gli studi sulla materia consentono una definizione di plagio sufficientemente stabile e fondata.

Infatti, i tentativi di descrizione dello stato di "totale soggezione" condotti dalla dottrina prima della sentenza d'incostituzionalità dell'art. 603 risultavano chiaramente inappaganti, in quanto il giurista non aveva competenze e strumenti per descrivere alterazioni,

[260] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders IV*, cit., 490.

menomazioni, patologie, che riguardano lo stato psichico della persona. La scienza deputata ad analizzare i meccanismi del pensiero e quindi a dare definizioni in questa materia è la psichiatria; per queste ragioni, la definizione del DSM IV, pur essendo suscettibile di essere perfezionata con l'evoluzione degli studi sulla personalità umana, può comunque costituire un valido punto di partenza nell'elaborazione di una norma volta a colpire condotte plagiarie.

Pertanto, visto il progresso che vi è stato sia in ambito giuridico che psichiatrico nell'elaborazione di criteri da seguire nella regolamentazione delle condotte plagiarie, riteniamo che i tempi siano sufficientemente maturi per introdurre anche nel nostro ordinamento una fattispecie volta a reprimere le manipolazioni mentali. Vediamo di seguito gli elementi fondamentali.

Considerato anzitutto che gli studi scientifici inquadrano il plagio come un disturbo psichiatrico, riteniamo sia possibile formulare una fattispecie che rispetti il principio di tassatività, dotandola dei necessari accorgimenti.

Riteniamo, infatti, che debba sussistere, alla stregua della soluzione francese e della proposta della senatrice Alberti Casellati[261], il dolo specifico: la condotta del soggetto attivo deve, cioè, essere finalizzata a far compiere alla vittima un atto o determinare un'omissione gravemente pregiudizievole.

[261] Disegno di legge n. 1777 d'iniziativa della senatrice Alberti Casellati, *Disposizioni concernenti il reato di manipolazioni mentali*, comunicato alla presidenza il 16 ottobre 2002, pubblicato nel sito web www.senato.it.

La necessità del dolo specifico, però, non rappresenta solo uno strumento per "allontanare lo spettro di indeterminatezza"[262] della norma, come aveva ritenuto la senatrice Alberti Casellati, ma un elemento che permette anche di distinguere il plagio dalla deprogrammazione[263], dai trattamenti utilizzati nelle case di cura per tossicodipendenti, e nei gruppi alcolisti anonimi[264].

---

[262] Relazione introduttiva al progetto di legge n. 1777 del 2002, disponibile nel sito web www.senato.it.

[263] La deprogrammazione viene generalmente definita come un metodo che consiste nel detenere, contro la loro volontà, membri di gruppi religiosi, e sottometterli ad un insieme di pressioni psichiche ed eventualmente fisiche per condurli a rinunciare alle loro credenze religiose. Se talvolta i familiari dell'adepto compiono una deprogrammazione da soli, più di frequente si avvalgono di persone esperte in materia, i "*deprogrammers*". Si tratta di una categorie semiprofessionale e non specializzata, costituita per lo più da ex seguaci "deprogrammati", che hanno acquisito con la pratica un bagaglio di nozioni che permette loro di gestire con successo le fasi dell'operazione. L'esponente di maggior spicco tra i deprogrammatori è Ted Patrick, soprannominato *Black Lightning*. Egli, dopo aver acquisito una certa notorietà nei primi anni Settanta, costituì una rete di esperti, con i quali svolse la sua attività negli Stati Uniti "deprogrammando" centinai di seguaci di vari movimenti. La "deprogrammazione" vera e propria si divide in due fasi: la prima, è finalizzata a rimuovere il "lavaggio del cervello" subito dall'adepto e si risolve in un nuovo *brainwashing*; la seconda, è dedicata al rimodellamento ed alla ricostruzione della personalità. La prima fase, che è quella più propriamente "deprogrammatoria", si svolge di preferenza con la presenza dei familiari del rapito e dura solitamente pochi giorni o, più raramente, qualche settimana. Il soggetto viene portato in un luogo chiuso, dove lo si priva del sonno e del cibo. Immediatamente gli viene detto che non verrà liberato fino a quando non sarà guarito. Talvolta si viola il senso del pudore dell'adepto, svestendolo e lasciandolo nudo di fronte ai presenti. Egli non viene mai lasciato solo, viene incessantemente bombardato da consigli verbali, dichiarazioni denigratrici del culto, la sua dottrina, i suoi programmi. Vengono distrutti i libri sacri, le foto del leader. Inoltre, il de programmatore cerca di far capire al soggetto che il culto ha manipolato la sua mente e cerca di suscitare in lui i sensi di colpa nei confronti della famiglia. Riuscita la prima parte, il soggetto, svuotato psichicamente e fisicamente provato, viene trattato amorevolmente dai suoi parenti, che si preoccupano di farlo dormire, mangiare e tenere in attività il giovane. Si recidono i legami telefonici o personali coi membri del gruppo e gradatamente si fa riprendere all'ex seguace una vita normale.

[264] GALANTER, *Culti. Psicologia delle sette contemporanee*, trad. it., SugarCo, Carnago (Varese), 1993, 15, analizza il modello dell'associazione *Alcoholics Anonymous*, evidenziando gli aspetti ritualizzati (linguaggio, incontri regolari, la figura del garante, il distacco con coloro che mettono a repentaglio l'impegno dell'aderente a perseguire gli obiettivi del gruppo) nonché l'intenso coinvolgimento personale, paragonabile alla precedente dipendenza da alcool (all'etilismo si sostituisce una dipendenza alternativa); analoghe considerazioni valgono per le comunità antidroga che, nella trattazione di Galanter, acquistano un particolare rilievo in relazione allo studio della comunità Synanon, fondata nel 1958 da Charles Dederich in California. Infatti, la storia di Synanon testimonia il pericolo a cui possono andare incontro i movimenti che traggono la loro forza e coesione dalla personalità del leader carismatico: con il tempo Dederich divenne arrogante , autoritario e bizzarro, trasformando il movimento in una pseudo-religione attribuendosi, in un delirio di grandezza e in uno stato mentale sempre più instabile, un ruolo trascendente assai lontano da quello che dovrebbe avere il direttore di un programma terapeutico antidroga.

La deprogrammazione e i trattamenti che vengono proposti negli altri gruppi si eseguono con modalità analoghe a quelle utilizzate nel plagio, con un fine però terapeutico.

Riteniamo, inoltre, che si debbano specificare le modalità della condotta, come proposto, ancora una volta dalla senatrice Alberti Casellati. Infatti, anche se è lo psichiatra a dover valutare, mediante perizia, lo stato mentale del soggetto e verificare se sussista il plagio, la norma deve essere formulata in modo tale che il giurista, ma anche la persona comune, possa ipotizzare che il soggetto abbia subito una manipolazione mentale. Sarà, infatti, il Pubblico Ministero che, nel momento in cui viene a conoscenza della notizia di reato, dovrà svolgere delle indagini per decidere se esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione e, non avendo le competenze per valutare lo stato mentale ai fini della sussistenza del plagio, potrà fare riferimento alle modalità della condotta, specificate dalla norma. Se dunque il Pubblico Ministero rileverà che il soggetto agente ha agito secondo una delle modalità previste nella fattispecie - violenza, minaccia, mezzi chimici, interventi chirurgici, pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità - eserciterà l'azione penale, mediante la richiesta di rinvio a giudizio, senza incappare nell'ostacolo di dover verificare se vi siano lesioni dell'integrità psichica del soggetto, indagine che non sarebbe in grado di svolgere.

Il terzo problema che deve essere risolto riteniamo sia quello di chiarire la posizione del plagiato, ossia se il disturbo dissociativo atipico 300.15, di cui è affetto il soggetto plagiato, comporti anche uno stato di incapacità di intendere e di volere.

La questione è di indubbia rilevanza nel caso in cui il plagiato non si limiti ad essere soltanto vittima, ma commetta a sua volta dei reati.

Si pensi al caso delle Bestie di Satana, in cui sono stati commessi molteplici omicidi dai seguaci di questa setta, probabilmente manipolati dal leader carismatico Andrea Volpe. In relazione a questo caso, i senatori Caruso, Mugnai, Baldassarri, Pontone, Allegrini, Gramazio, Delogu, Augello, Totaro, Coronella, Menardi, Fluttero e Gamba avevano affermato che il processo a carico degli imputati si era concluso con gravi condanne "perché gravi erano state le conseguenze della manipolazione"[265].

Questo chiarimento spetta, ancora una volta, alla psichiatria e le conseguenze di un eventuale accertamento positivo sull'incapacità di intendere e di volere porterebbe a conseguenze rilevanti.

Se, infatti, venisse accertato un vizio totale di mente, il plagiato non sarebbe imputabile e, se pericoloso, verrebbe internato in un ospedale psichiatrico giudiziario (art. 88 c. p.); se, invece, si accertasse un vizio parziale di mente, la pena sarebbe diminuita (art. 89 c. p.).

Per quanto riguarda, invece, l'autore del plagio, se ha agito al fine di far commettere un reato, risponderebbe del reato commesso dalla persona plagiata, resa incapace, ex art. 86 c. p.; se, invece ha agito senza questo scopo, risponderebbe degli eventuali reati commessi dal plagiato secondo le regole generali della colpevolezza, cioè a titolo di dolo eventuale, se ne ha previsto ed accettato il rischio, oppure a titolo di colpa, se il fatto era da lui previsto ma non accettato o se,

[265] Relazione di presentazione del Disegno di legge n. 569, d'iniziativa dei senatori Caruso, Mugnai, Baldassarri, Pontone, Allegrini, Gramazio, Delogu, Augello, Totaro, Coronella, Menardi, Fluttero e Gamba, comunicato alla presidenza il 15 maggio 2008, intitolato "*Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale*", disponibile nel sito web www.senato.it.

comunque, era da lui prevedibile ed evitabile, sempre che tale fatto sia previsto dalla legge come reato colposo.

Se, invece, la scienza psichiatrica accertasse che il disturbo dissociativo atipico non comporta uno stato di incapacità di intendere e di volere, ma soltanto un'alterazione mentale, che, per quanto distruttiva dell'integrità psichica, non esclude l'imputabilità del soggetto, allora parrebbe opportuna l'introduzione di un'aggravante nel delitto di plagio, qualora il plagiato commetta reati, poiché, sebbene il plagiato rimanga imputabile e risponderà quindi del reato, rimane comunque determinante nella sua azione quello stato di soggezione provocato dall'autore del plagio.

Infine, risulta interessante notare che Zuccalà[266], contrariamente a quanto affermava la maggior parte della dottrina, ancora prima che venisse dichiarato incostituzionale il delitto di plagio, aveva affrontato il problema relativo alla sussistenza della capacità di intendere e di volere del soggetto plagiato, ritenendo che, una volta perpetrato il plagio, questa fosse da ritenersi esclusa, cosicché, se il soggetto passivo diveniva, a sua volta, autore di un fatto criminoso, sarebbe stato incoerente e ingiustificato giudicarlo come se fosse imputabile.

Riteniamo che la riflessione di Zuccalà, certamente all'avanguardia, dato che anticipava un problema che solamente molto tempo dopo si sarebbe presentato[267], necessiti di una precisazione: deve essere lo psichiatra, e non il giurista, a stabilire se il plagio comporti incapacità di intendere e di volere.

---

[266] ZUCCALÀ, *Il plagio nel sistema italiano di tutela delle libertà*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 1972, 357.

[267] Il caso più eclatante di soggetti, probabilmente plagiati, che hanno commesso delitti efferati è forse quello delle Bestie di Satana, verificatosi a Varese nel 2004. (Vedi nota 246).

Se, comunque, si accertasse che il plagio determina una incapacità di intendere e di volere nel soggetto passivo, non sarebbe corretto affermare che una norma *ad hoc* sulle manipolazioni mentali sarebbe pleonastica, dato che anche l'art. 613 c. p. punisce lo stato di incapacità procurato mediante violenza.

Infatti, per integrare l'ipotesi prevista all'art. 613 c. p., non occorre agire sulla personalità della vittima in termini di globalità ma è sufficiente una momentanea paralisi della capacità di rendersi conto del valore delle proprie azioni e della capacità di determinarsi in modo autonomo. Nel reato di manipolazioni mentali, invece, si richiede che lo stato di incapacità di intendere e di volere rappresenti una situazione protratta, durevole e stabile. Per queste ragioni, si comprende l'opportunità di punire con maggiore severità le condotte di plagio e la conseguente necessità di introdurre la fattispecie in questione.

Per concludere, riteniamo utile ribadire che una norma siffatta non comporterebbe alcun rischio per la libertà religiosa, né metterebbe in pericolo gli ordini monastici o alcune comunità cattoliche.

Infatti, l'introduzione di un reato, volto a colpire le manipolazioni mentali, sarebbe finalizzata a tutelare la personalità individuale, la cui salvaguardia costituisce il necessario presupposto affinché possano effettivamente essere fruiti tutti i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, e quindi la libertà religiosa ne risulterebbe protetta, e non messa in pericolo.

Solamente se la libertà di autodeterminarsi è integra vi potrà essere una scelta consapevole; laddove invece il soggetto sia prigioniero di

catene mentali e le sue azioni siano dirette da un regista soprafattore e subdolo non sarà in grado di esercitare il libero arbitrio e, di conseguenza, sarà esclusa anche la libertà religiosa.

Per quanto riguarda, invece, gli ordini monastici cattolici, che sembrano imporre uno stile di vita molto simile a quello che caratterizza i movimenti settari (contraddistinto da isolamento verso l'esterno e ritmi di vita molto duri), nei fatti non rientrerebbero nella ipotesi prevista dalla nuova norma. Questa, infatti, non sarebbe indirizzata a punire scelte di vita non condivisibili dalla maggioranza, ma l'imposizione della volontà più forte con modalità tali da determinare la distruzione della personalità individuale. Le religioni tradizionali, a differenza dei nuovi movimenti religiosi, sottolineano l'esigenza che decisioni particolari derivino da una libera scelta assunta in piena coscienza. Ne è esempio l'ingresso negli ordini monastici, che presuppone un percorso molto lungo teso ad appurare la sincerità della vocazione e della scelta individuale.

L'importanza di reintrodurre il delitto di plagio si avverte in relazione soprattutto al mondo dei giovani, che vivono processi di crescita e maturazione e possono più facilmente essere irretiti all'interno di una setta, sia perché rimangono affascinati da ideologie non tradizionali, sia perché questi gruppi, spingendo la persona ad un atteggiamento acritico e ad una obbedienza cieca, potrebbero dare una apparente risposta a quel bisogno di certezza di cui il giovane è alla ricerca.

Più in generale, non esiste strato sociale e culturale che non sia preservato dal pericolo di subire lesioni all'integrità psichica. Ad

esempio, chi sta vivendo un periodo di crisi, potrebbe divenire con maggior facilità soggetto passivo di questo reato, trovando nell'appartenenza al gruppo, o in relazioni individuali sbilanciate, un rimedio alla sensazione di inadeguatezza sociale.

Pertanto, il ripristino della disposizione volta a colpire le manipolazioni mentali accanto all'adozione di iniziative di prevenzione e di controllo, analoghe a quelle previste in altri paesi, rappresenterebbero una conquista fondamentale a tutela dell'integrità psichica dell'individuo e della sua libertà morale e un valore aggiunto all'interno di un ordinamento democratico che deve avere come obiettivo la tutela della persona contro le aggressioni tendenti a nullificarla, negandone il valore di fine.

*Bibliografia*

AA VV, *Valore e principi della codificazione penale: le esperienze italiana, spagnola e francese a confronto: atti del Convegno organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza e dal Dipartimento di diritto comparato e penale dell'Università di Firenze, 19-20 novembre 1993*, Padova, 1995.

AA VV, *Vocabolario della lingua italiana Treccani*, Roma, 1991

ALETTI, ALBERICO, *Tra brainwashing e libera scelta. Per una lettura psicologica dell'affiliazione ai Nuovi Movimenti Religiosi*, in www.cesnur.org.

ALETTI, *Psicologia delle religioni e psicosette*, in www.cesnur.org.

AMBROSIO, *I Moonies italiani. Il volto sociale e il cammino spirituale dei membri italiani della Chiesa dell'Unificazione*, in AA. VV., *Le sette tra crisi personale e mutamento sociale*, LDC, Leumann-TO, 1993, 50.

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders IV, Washington, 1994.

ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, I, Milano, 2002.

Assemblée Nationale, *Les Sectes en France. Rapport fait au nom de la Commission d'Enquête sur le Sectes (document n. 2468)*, Paris, Les Documents d'information de l'Assemblée Nationale, 1996.

Assemblée Nationale, *Rapport fait au nom de la Commission d'Enquête sur la situation financiére, patrimoniale et fiscale des sectes, ainsi que sur leurs activités economiques et leurs relations avec les milieux economiques et financiers (document n. 1687)*, Paris, Les Documents d'Information de l'Assemblée Nationale, 1999.

BARBALINARDO, *Alcune osservazioni in margine alla vicenda di "Mamma Ebe"*, nota a Corte d'Appello di Torino, 21 maggio 1985, in *Giur. mer.*, 1986, 351.

BARKER, *New religious mouvement: a pratical introduction*, Londra, 1989, 285.

BARKER, *The making of a moonie, brainwashing or choice?*, Blackwell, Oxford, 1984, 177.

BENASSI, *Alcune note in tema di plagio*, in *Ind. pen*. 1970, 89.

BERNARDINI, *I diritti di libertà e la protezione della famiglia*, in www.onap-italia.org.

BLAIOTTA, *La Suprema Corte ancora su Scientology, organizzazioni religiose e associazioni criminali*, nota a Cass. Pen., Sez.VI, 8 ottobre 1997, in *Cass. Pen.*, 1998, 2384.

BLAIOTTA, *Scientology: una religione al cospetto della legge*, nota a Cass. Pen., Sez. II, 9 febbraio 1995, in *Cass. Pen.*, 1996, 2520.

BOINOT, *Sectes religieuses et droit penal*, in *Rev. science criminelle droit penal compare*, 1983, 432.

CARAVITA, *Spunti in tema di uguaglianza, libertà e autorità*, in ANGIOLINI, *Libertà e giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1992, 69.

CAROBENE, *Il binomio laicità-libertà religiosa nel sistema francese ed in quello italiano di fronte alle problematiche dei nuovi movimenti religiosi*, in *Il diritto eccl.*, 2004, I, 700.

CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale, Parte speciale*, VI, Firenze, 1912, 508.

CASUSCELLI, *Ancora sulla nozione di "confessione religiosa": il caso di Scientology*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1998, III, 823.

CERELLI, *Il disegno di legge n. 1777 sulle sette e la manipolazione mentale*, in *Iustitia*, 2005, 4, 471.

Chambre des Représentants de Belgique, *Enquéte parlamentaire visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et les dangers qu'elles représentent pour la société et pour les personnes, particuliérement les mineurs d'âge*, 2 voll., Bruxelles, Chambre des Raprésentants de Belgique, 1997.

CLARK, *Cults*, in *J. of the american medical ass*., 1979, 242, 279.

COLAIANNI, *La via giudiziaria alla religiosità: la vicenda di "Scientology"*, nota a Corte d'Appello di Milano, sentenza 2 dicembre 1996, in *Foro It.*, 1998, II, 395.

COLAIANNI, *Caso Scientology: associazione religiosa o criminale?*, nota a Corte d'Appello di Milano, sentenza 5 novembre 1993, in *Giur. Pen.*, 1995, II, 689.

COPPI, *Plagio*, in *Enc. Dir*., XXXIII, 1983, 943.

D'ANGELO, *Nuovi movimenti religiosi tra (pretesa) uniformità di qualificazione e (reale) diversificazione dei relativi profili disciplinari: la Chiesa di Scientology nella più significativa giurisprudenza*, in *Il diritto eccl*., 2003, II, 710.

DAWAN, *La circonvenzione di persone incapaci*, Padova, 2003, 75.

DE FAZIO, *Il plagio: "un vuoto di tutela" nel nostro ordinamento,* in DE MARCO, MICCOLI, *Controllo mentale o plagio, il problema non cambia. Risvolti giuridici*, in *Leadership Medica*, 2000, 5, 1.

DEL RE, *Culti emergenti e diritto penale*, Camerino, 1982.

DEL RE, *Il reato determinato da movente religioso,* Milano, 1961.

DEL RE, *L'adesione al culto emergente: conversione e/o plagio?*, in DI FIORINO, *La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello*, I, Forte dei Marmi, 1990-1991, disponibile nel sito web www.cesnur.it.

DEL RE, *Modellamento psichico e diritto penale: la tutela dell'integrità psichica*, in *Giust. Pen*., 1983, II, 169.

DEL RE, *Nuovi culti: problemi penalistici*, in *Temi Romana*, 1988, 348.

DEL RE, *Plagio criminoso e lecita persuasione nei culti emergenti*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, II, Milano, 1991, 85.

DESPORTES, *Les manipulations du comportement*, in *La Récherche*, 1974, 653.

DESSÌ, *Appunti in materia di plagio*, in *Arch. Pen.*, 1961, II, 352.

DI COSIMO, *Sostegni pubblici alle confessioni religiose, tra libertà di coscienza e uguaglianza*, in *Giur. Cost*., 1993, 2174.

DICK, ROBBINS, *Conversion and Brainwashing in New Religious mouvements*, in www.cesnur.it.

DI FIORINO, CORRETTI, *I suicidi di massa nelle sette religiose*, in www.cesnur.org.

DI FIORINO, *La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello*, I, Forte dei Marmi, 1990, disponibile anche in www.cesnur.it.

DI FIORINO, *A proposito di Dianetica "scienza moderna della salute mentale"*, in *Sette Religioni*, 1992, 431.

DI FIORINO, *Lo psichiatra e il "brainwashing"*, in Di Fiorino, *La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello*, I, Forte dei Marmi, 1990, 142.

DODARO, *Interpretazione laica del delitto di associazione per delinquere. Riflessioni a margine del caso Scientology*, in *Quad. dir. e pol. eccl*., 2001, II, 839.

DURAND, *Chronique de droit civile ecclésiastique*, in *L'année canonique*, 43, 2001, 309.

FERRARI, *Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi*, Padova, 1989.

FERRARI, *I nuovi movimenti religiosi: un fenomeno in crescita*, in *Jesus*, 9 Settembre 1998, disponibile anche nel sito web http://xenu.com-it.net/txt/jesus2.htm.

FERRARI DA PASSANO, *Una legge contro le sette*, in *La civiltà catt*., 2001, 3, 236.

FIANDACA, *Caso Verdiglione: il "transfert" psicoanalitico come impostura?*, nota a Trib. di Milano, sentenza 17 luglio 1986, in *Foro it*., 1987, II, 30.

FINOCCHIARO, *Scientology nell'ordinamento italiano*, in *Dir. eccl*., 1995, I, 603.

FIZZOTTI, *Religione o terapia?*, Roma, 1994.

FLICK, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, Milano, 1972.

FLORA, *Il plagio tra realtà e negazione: la problematica penalistica*, in *Riv. It. di dir. e proc. pen*., 1990, I, 86.

FLORIAN, *Delitti contro il sentimento religioso e la libertà individuale*, in *Trattato di diritto penale*, 1936, 301.

FLORIAN, *Trattato di diritto penale*. *Delitti contro la libertà individuale*, Milano, 1936, 292.

FORMICA, *Scientology e l'accusa di associazione per delinquere: brevi riflessioni sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *L'indice penale*, 1998, 709.

FORMICA, *L'art. 416 c. p. e le confessioni religiose: un commento all'epilogo del "caso Scientology"*, nota a Corte D'Appello di Milano, sentenza 5 ottobre 2000, in *Foro it.*, 2001, II, 644.

GAGLIARDI, *I condizionamenti psichici nell'espansione dei nuovi movimenti religiosi*, in *Atti del XI congresso nazionale sul tema Quarant'anni di ipnosi in Italia: presente e futuro*, Firenze, 1998, disponibile nel sito web http://xenu.com-it.next/txt/cond.htm.

GALANTER, *Culti. Psicologia delle sette contemporanee*, trad. it., SugarCo, Carnago (Varese), 1993, 15.

GALANTER, *Psychological induction into the large group: findings from modern religious sect*, in *Am. J. Psychiatry*, 1980, 137, 1574

GAMBIRASIO, *Scientology: il caso milanese*, nota a Corte d'Appello di Milano, Sez. I, sentenza 5 ottobre 2000, in *Il Foro Ambrosiano*, 2001, 323.

GATTO TROCCHI, *I nuovi movimenti religiosi*, Brescia, 2000.

GHINELLI, *Il plagio e il diritto negato alla salute mentale*, in www.favis.org.

GORDON MELTON, *Encyclopedic Handbook of Cults in America*, New York/London, 1986, 232.

GRIECO, *Riduzione in schiavitù, plagio e sequestro di persona*, nota a Cass., Sez. III, 3 novembre 1949, in *Giust. pen.*, 1950, II, 216.

HASSAN, *Mentalmente liberi, come uscire da una setta*, Roma, 1999.

HUNTER, *Brainwashing in Red China*, New York, 195.

IBAN, *Presentacion a sectas y derechos in Espana*, Madrid, 1990, 21.

INTROVIGNE, *Brainwashing, Italian style: the rise and fall of plagio*, in www.cesnur.org.

INTROVIGNE, *FAQ sul lavaggio del cervello e la manipolazione mentale*, in www.cesnur.org.

INTROVIGNE, *Il lavaggio del cervello: realtà o mito?*, Torino, 2002.

INTROVIGNE, *Le nuove religioni*, Milano, 1989, 8.

INTROVIGNE, *Nuovi movimenti religiosi e salute mentale*, in www.cesnur.org.

INTROVIGNE, *Perché diciamo no alla proposta di legge italiana sulla manipolazione mentale*, in www.cesnur.org.

INTROVIGNE, *Rapporti parlamentari e governativi sulle "sette"in Europa occidentale*, 1996-1999, in *Quad. dir. pol. eccl*., 1999, 397.

JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1979.

*Jugendreligionen in der Bundesrepublik Deutschland*, in *Berichte und Dokumentationem*, vol. 21, 1980.

LEMME, *Plagio*, in *Enc. Giur. Treccani*, 1990, XXIII, 5.

LIFTON, *Home by ship: reaction patterns of American Prisoners of war repatried from North Korea*, in *Am. J. Psychiatry*, 1954, 110, 732.

LONG, *Il caso Scientology: confessione religiosa o associazione per delinquere ?*, nota a Cass. Pen., Sez VI, 22 ottobre 1997, in *Dir. pen. e processo*, 1998, I, 478.

MAGGIONI, *I nuovi movimenti religiosi o sette*, Milano, 1993.

MANFREDI, *Soggezione interpersonale e reato di plagio*, Bari, 1974.

MANTOVANI, *Diritto Penale*, Padova, 2001.

MANTOVANI, *Diritto penale. Delitti contro la persona*, Padova, 2005.

MANZINI, *Trattato di diritto penale*, Torino, 1963, vol. VIII, 649.

MARINI, *Delitti contro la persona*, Torino, 1996.

MAYER, *Il Tempio Solare*, Torino, 1997.

MAZZA, *Su alcuni aspetti dell'abusivo esercizio della professione sanitaria*, nota a Cass. Pen., Sez. VI, 10 luglio 1969, in *Arch. Pen.*, 1972, II, 108.

MAZZEI, *La natura della "Chiesa di Scientology"*, nota a Corte d'Appello di Trento, 27 marzo 1990, in *Dir. eccl.*, 1991, II, 401.

MERCADANTE, *Osservazioni sul caso Braibanti*, nota a Corte d'Assise di Roma, 14 luglio 1968, in *Giur. mer.*, 1969, II, 309.

MEDURI, *Plagio: tra realtà e diritto*, in *Atti del convegno di studi del 24 Maggio 2003 "Menti in ostaggio": tecniche di persuasione e condizionamento mentale nella società odierna*, presso la Certosa di Firenze, disponibile nel sito web www.onap-italia.org.

MESSNER, *Nouvelles religions et droit en France*, in FERRARI, *Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi*, Padova, 1989, 189.

MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE, *Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia*, Febbraio 1998, disponibile in http://xenu.com-it.net/rapporto/index.htm.

MORIN, *Le viol psichique: un projet de définition juridique*, in *Rev. Intern. Crimin. Pol. Tech.*, 1978, 283.

NUVOLONE, *Considerazioni sul delitto di plagio*, in *Il diritto penale degli anni Settanta*, Padova, 1982, 274.

Observatoire interministériel sur les sectes, *Rapport annuel 1997*, Paris, La Documentation Française, 1998.

ONIDA, *Nuove problematiche religiose per gli ordinamenti laici contemporanei: Scientology e il concetto giuridico di religione*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1998, I, 279.

*Oui à la vigilance, mais à qui profite l'amalgame?*, comunicato della Conferenza episcopale belga del 20 aprile 1997.

PADOVANI, *Nuovi movimenti religiosi e tutela penale: la renaissance della manipolazione mentale nell'esperienza francese e italiana*, in www.cesap.net.

PAGLIARO, *Concorso di norme*, in *Enc. Dir*., VIII, 1961, 551.

PALADIN, *Diritto costituzionale*, Padova, 1998.

PAOLO, *Collatio legum mosaicarum et romanarum*, 14, 2, I.

PATERNITI, *Su alcuni aspetti dell'abusivo esercizio della professione sanitaria*, in *Arch. Pen*., 1972, II, 10.

PAVAN, *Clinica psichiatrica*, Padova, 2006, 494.

PESSINA, *Elementi di diritto penale*, Napoli, 1871, II, 153.

RAVENNA, *Confessione religiosa e associazione a delinquere. La "vicenda Scientology" tra diritto penale e libertà religiosa*, in *L'ind. pen.*, 1998, 739.

*Relazione sullo schema di delega legislativa per la emanazione di un nuovo codice penale*, in *Documenti Giustizia*, 1992, 360.

RONCO, *Circonvenzione di persone incapaci*, in *Enc. Treccani*, VI, 1988, 8.

RONCO, *Il principio di tipicità della fattispecie penale*, Torino, 1979, 93.

SANTOVECCHI, *Dinamiche psicosociali e culti distruttivi*, in Atti del Convegno del 24 Maggio 2003 *"Menti in ostaggio": tecniche di persuasione e condizionamento mentale nella società odierna*, in www.favis.org.

SARACINO, *Scientology tra libertà religiosa e diritto comune*, nota a Cass. Pen., III Sez., 23 febbraio 2000, in *Il diritto eccl.*, 2001, II, 112.

SARRA, *Nuovi movimenti religiosi tra diritto comune e legislazione speciale: prospettive europee e legge francese sui "mouvements sectaires"*, in *Arch. Giur.*, 2003, 195.

SILVANI, *Considerazioni sul delitto di plagio*, in *Arch. Pen.*, 1971, I, 144.

SINGER, *Cults in our midst. The Continuing Fight Against Their Hidden Menace*, San Francisco, 1995.

STRANO, *Manuale di criminologia clinica*, Firenze, 2003, in www.criminologia.org.

STRÄTZ, *Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi della Repubblica Federale di Germania*, in FERRARI, *Diritti dell'uomo e libertà dei gruppi religiosi. Problemi giuridici dei nuovi movimenti religiosi*, Padova, 1989, 213.

TEDESCHI, *I nuovi movimenti religiosi in Italia: problemi giuridici*, in *Nomos*, 1988, II, 105.

TORRON, *La giurisprudenza degli organi di Strasburgo sulla libertà religiosa*, in *Riv. int. dei diritti dell'uomo*, maggio-agosto 1993, 2, 335.

TURSI, *Principi costituzionali e reato di plagio*, in *Arch. Pen.*, 1969, II, 344.

U. S. DEPARTEMENT OF STATE, *Annual report on International Religious Freedom for 1999: Germany*, Bureau for Democracy, Human Rights, and Labor Washington, DC, 1999.

USAI, *Profili penali dei condizionamenti psichici*, Milano, 1996, 298.

VIVIEN, *Les sectes en France: expression de la liberté morale ou facteurs de manipulation?*, Paris, La documentation Nationale, 1985.

WEST, *Persuasive techniques in contemporary cults: a public health approach*, Washington, 1989, 183.

YEAKLEY, *The discipling dilemma*, Nashville, 1988.

ZAPPALÀ, *Delitti rituali*, Torino, 2004, 166.

ZUCCALÀ, *Il plagio nel sistema italiano di tutela delle libertà*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 1972, 357.

*Sentenze*

Cass. pen., sez. III, 3 novembre 1949, in *Giur. completa Corte Cass. Sez. pen.*, 1949, II, 1315.

Cass. pen., sez. I, 26 maggio 1961, in *Cass. Pen*., 1961, 917.

Corte D'Assise di Roma, I sez., 14.7.1968, in *Arch. pen.*, 1969, II, 322.

Corte Cass., I, 21 ottobre 1971, in *Giust. pen.*, 1971, II, 807.

Corte Cost., 8 giugno 1981, n. 96, in *Giur. Cost*., 1981, I, 806.

Corte Cass., II, 9 febbraio 1982, in *Riv. Pen*., 1983, 636

Corte d'Appello di Torino, 21 maggio 1985, in *Giur. mer*., 1986, II, 353.

Tribunale di Milano, 17 luglio 1986, in *Foro it*., 1987, II, 30.

Ordinanza di rinvio a giudizio del Giud. Istr. di Milano, del 3 ottobre 1988, Segalla e più, in *Quad. dir. e pol. eccl*., 1989, 573.

Corte Cost., 11 aprile 1989, n. 203, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1990, I, 392.

Pret. Modena, 3 giugno 1989, Mucci, in *Foro it*., 1990, II, 476.

Tribunale di Milano, sez. I pen., 2 luglio 1991, in *Dir. eccles*., II, 1991, 419.

Corte Cost., n. 487 del 1992, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1993, III, 724.

Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 195, in *Foro it.*, 1994, I, 2986.

Corte d'Appello Milano, 5 novembre 1993, Segalla e altri, in *Il diritto eccl*., 1994, II, 345 e in *Foro it*., 1995, II, 697.

Corte Cass., Sez. III, 19 settembre 1995, n. 10410, Gaburro, in *Guida al diritto*, 1996, 3, 85.

Cass. pen., II sez., 9 febbraio 1995, in *Foro it*., 1995, II, 689.

Corte d'App. Milano, sez. IV pen., 2 dicembre 1996, in *Quad. di dir. e pol. eccl*., 1997, 3, 1019.

Corte Cass., 8 ottobre 1997, in *Foro it.*, 1998, II, 395.

Cass. pen., sez VI, 22 ottobre 1997, in *Dir. pen. e proc*., 1998, 4, 479.

Corte d'Appello di Milano, sentenza 5 ottobre 2000, in *Foro it*., 2001, II, 644.

*Progetti di legge*

Disegno di legge n. 800, su iniziativa di Meduri, Cozzolino, Crinò, Battaglia Antonio, Bevilacqua, Semeraro, D'Ippolito, Pellicini, Curto, Demasi, Grillotti, Zappacosta, Gentile, Degennaro, Trematerra e Nocco, *Norme per contrastare la manipolazione psicologica*, comunicato alla presidenza il 6 novembre 2001, disponibile nel sito web www.senato.it.

Disegno di legge n. 1777, d'iniziativa della senatrice Alberti Casellati, *Disposizioni concernenti il reato di manipolazioni mentali*, comunicato alla presidenza il 16 ottobre 2002, pubblicato nel sito web www.senato.it.

Proposta di legge n. 3770, d'iniziativa dei deputati Alboni, Airaghi, Amoruso, Anedda, Briguglio, Butti, Cannella, Castellani, Catanoso, Giorgio Conte, Giulio Conti, Cristaldi, Delmastro, Delle Vedove, Fasano, Foti, Garnero Santanchè, Ghiglia, Landi Di Chiavenna, Lisi, Lo Presti, Maceratini, Maggi, Gianni Mancuso, Menia, Migliori, Angela Napoli, Onnis, Paolone, Patarino, Porcu, Raisi, Rositani, Saglia, Saia, Strano, Trantino, *Misure contro i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici ed i seguaci del "culto di Satana"*, presentata l'11 marzo 2003, disponibile nel sito web www.senato.it

Proposta di legge n. 4718, d'iniziativa del deputato Milanese, *Introduzione dell'art. 613 bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale,* presentata il 18 febbraio 2004, disponibile nel sito web www.senato.it.

Proposta di legge n. 5440, d'iniziativa del deputato Serena, *Disposizioni in materia di contrasto della manipolazione mentale,* presentata il 23 novembre 2004, disponibile sul sito web www.senato.it

Proposta di legge n. 5511, d'iniziativa del deputato Perrotta, *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale,* concernente il reato di manipolazione mentale, presentata il 22 dicembre 2004, disponibile sul sito web www.senato.it

Proposta di legge n. 3225, d'iniziativa del deputato Pisicchio, *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale,* presentata il 7 novembre 2007, disponibile nel sito web www.senato.it

Proposta di legge n. 863, d'iniziativa dei deputati Pisicchio, Raisi, presentata il 7 maggio 2008, *Introduzione dell'art. 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale*, disponibile nel sito web www.senato.it

Disegno di legge n. 569, d'iniziativa dei senatori Caruso, Mugnai, Baldassarri, Pontone, Allegrini, Gramazio, Delogu, Augello, Totaro, Coronella, Menardi, Fluttero e Gamba, comunicato alla presidenza il 15 maggio 2008, intitolato "*Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale*", disponibile nel sito web www.senato.it.

*Ringraziamenti*

*Ringrazio di cuore Giuliano, i miei genitori, Francesco, Elena, Michele, Tersilla, Paolo, Silvia, Nicola.*
*Ciascuno di loro sa perché.*